This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

SAGGIO

SULLA

INTRODUZIONE ENCICLOPEDICA

ALLO STUDIO

POLITICO - LEGALE.

Barnaba Vincenzo [illegible]

VOL. I.

BERGAMO

DALLA STAMPERIA MAZZOLENI

MDCCCXXIII.

Gov 536.3

Harvard College Library

FROM

Rev. W. S. Alexander,
of Cambridge.

13 Nov. 1890.

SAGGIO

SULLA

INTRODUZIONE ENCICLOPEDICA

ALLO STUDIO

POLITICO - LEGALE.

Baronsba Vincenzo

VOL. I.

BERGAMO

DALLA STAMPERIA MAZZOLENI

MDCCCXXIII.

~~VI. 5799~~
Gov 536.3

1890, Nov. 13.
Gift of
Rev. W. S. Alexander
of Cambridge.

AL CHIARISSIMO E DOTTISSIMO

SIGNORE

AB. ANTONIO D.ª MENEGHELLI

I. R. PROFESSORE DI DIRITTO COMMERCIALE,

E MARITTIMO

NELLA R. UNIVERSITA' DI PADOVA

E

RETTORE MAGNIFICO DELLA MEDESIMA

Una costante esperienza ha potuto farmi conoscere, Egregio Professore, che le persone, le quali pei loro meriti letterarj occupano dei posti distinti nella società, sono pur quelle, che alle doti

Gov 536.3

Harvard College Library

FROM

Rev. W. S. Alexander,
of Cambridge.

13 Nov. 1890.

SAGGIO

SULLA

INTRODUZIONE ENCICLOPEDICA

ALLO STUDIO

POLITICO - LEGALE.

Barnaba Vincenzo

VOL. I.

BERGAMO

DALLA STAMPERIA MAZZOLENI

MDCCCXXIII.

~~VI 5799~~
Gov 536.3

1890, Nov. 13.
Gift of
Rev. W. S. Alexander,
of Cambridge.

AL CHIARISSIMO E DOTTISSIMO

SIGNORE

AB. ANTONIO D.ª MENEGHELLI

I. R. PROFESSORE DI DIRITTO COMMERCIALE,

E MARITTIMO

NELLA R. UNIVERSITA' DI PADOVA

E

RETTORE MAGNIFICO DELLA MEDESIMA

Una costante esperienza ha potuto farmi conoscere, Egregio Professore, che le persone, le quali pei loro meriti letterarj occupano dei posti distinti nella società, sono pur quelle, che alle doti

dello spirito congiungono le belle dell'animo. Persuaso di questo principio, perchè dalla bontà vostra ne ebbi particolarmente replicate prove, mi faccio coraggio di umiliarvi alcune mie osservazioni sulla Introduzione Enciclopedica allo *Studio Politico-Legale*, ben riputandomi fortunato, se io potrò vederle onorate di quel benigno compatimento, di cui mi foste cortese per tutto il tempo, che ebbi la bella sorte di appartenervi come allievo.

A Voi, dottissimo Professore, non farò chiari espressamente i motivi, che mi inducono a rendere di pubblico diritto colle stampe queste mie osservazioni sullo Studio Legale. Voi di già li prevedete, e mi compatite.

Nulla di peregrino in questi fogli. Le discipline scientifiche oggidì hanno fatti dei tali progressi, ch'io non so, se offrir possano ulteriori novità. Le recenti scoperte sono delle sole scienze

naturali, poichè per quanto la natura gelosa esser possa de' suoi secreti, è pur d'uopo, che ceda qualche volta alle indagini dell'uomo filosofo. Ma non così succede delle altre scienze, e specialmente della Giurisprudenza, la quale basando sui principj universali, ed eterni del giusto, è già stata portata ad un grado eminente di perfezionamento, nè ammette *facilmente nuove scoperte*. Ciò ritenuto, in questo mio *Saggio* non ho che riprodotte delle teorie, che già da molti si conosceranno; e solo ho procurato di disporle, e coordinarle tra loro per modo, che ne risulti un *tutto* regolare, ed atto ad offrire, direi quasi in prospettiva, il vastissimo campo della Giurisprudenza.

Qualunque esso sia questo mio tenue travaglio, aggraditelo di buon animo, e conoscete in esso un tributo di stima, e di gratitudine, che vi professo. Saranno compiti i miei voti, se a Voi, cui non

SEZIONE IV.

Diritto Civile.

„ Jus Civile est quod quisque populus ipse sibi constituit, vel quæque civitas sibi proprium facit. „

Giustiniano.

SEZIONE V.

Procedura Civile.

„ Summa nititur æquitate in jus vocatio, ne inauditus quis condemnetur. „

Poet.

SEZIONE VI.

Diritto Criminale.

„ La Criminale Legislazione rende l'uomo tranquillo, e sicuro. „

Pagano.

SEZIONE VII.

Procedura Criminale

„ Omnia judicia aut distrahendarum controversiarum, aut puniendorum maleficiorum causa reperta sunt. „

Tullio.

SEZIONE VIII.

Diritto delle Genti.

256 Vol 2

„ .... une nation est une personne morale, qui a son entendement, et sa volonté propre, ed qui est capable des obligations, et de droit. „

Vattel.

SEZIONE IX.

Diritto Commerciale.

V. 2 45

„ .... aud generous Commerce binds The round of nations in a golden chain. „

Thomson.

SEZIONE X.

Politica.

„ L'Art de regner. „

Bielfeld.

SEZIONE XI.

Statistica.

„ Differisce dall'Economia politica, e dall'Aritmetica politica. „

Padovani.

SEZIONE XII.

Diritto Romano.

„ Giustiniano.... fece fare di eccellenti spezzoni un mal inteso mosaico, e di parti di vario valore, e fuor di nicchia un corpo bizzarramente composto.... Dove prima, dove dopo fu generalmente ricevuto, e formò il diritto comune delle Nazioni. „

Palmieri.

SEZIONE XIII.

Diritto Feudale.

„ Di questo sistema lo spirito era la nazionale difesa, e la domestica indipendenza. „

Stuart.

SEZIONE XIV.

Diritto Canonico.

„ Ravvisandolo come un Codice di Leggi relative ai diritti, ed alle proprietà degli individui, e riflettendo agli effetti civili, che ne risultano, giudicheremo di esso d'una maniera assai favorevole. „

Robertson.

INTRODUZIONE

..... Inter utiles utiliores tantum.

DOMAT. LEGUM DELECTUS.

§. I.

La parola di Introduzione Enciclopedica allo Studio Politico-Legale, *chiarisce abbastanza sullo scopo di questo ramo di scientifico insegnamento. Il proporre sotto un prospetto ragionato e generale le materie, che si riferiscono alla Giurisprudenza, separare, e distinguere le varie parti, che la compongono, determinare i punti di contatto, che hanno tra esse, dimostrare il reciproco sussidio, che si possono prestare, per ultimo esporre i principj fondamentali della scienza* del Diritto, *ecco l'oggetto diretto di una Introduzione Enciclopedica allo studio politico-legale.*

§. 2.

Hanno la loro Enciclopedia le scienze tutte considerate come parti costituenti il grande edificio dello scibile umano, e quindi esaminate sotto un punto di unità *generale, ed esteso. Questa direbbesi Enciclopedia* Universale. *Possono poi le singole parti, prese particolarmente, aver ciascuna un' Enciclopedia propria, e separata: questa nomar si potrebbe Enciclopedia* parziale, *o sia raccolta delle teorie, e delle dottrine relative ad una determinata materia.*

§. 3.

Ciò ritenuto, non è strano che il diritto, o la scienza delle leggi aver possa un' Enciclopedia generale e particolare. Generale, *qualunque volta si occupa della Giurisprudenza in genere: particolare, quando versa su qualche parte della medesima.*

§. 4.

L'utilità di un' Introduzione Enciclopedica allo studio politico-legale dedur debbesi in mio senso, dal modo, con cui si

esibisce. Se vuolsi considerare dal lato di un solo prospetto storico *dell'origine delle leggi, e delle varie vicende da esse subite nelle rivoluzioni dei secoli, poco sensibili saranno per lo studioso del diritto i di lei vantaggi; giacchè sterili date, formanti una secca; ed arida cronologia di epoche, possono più giovare al Giureconsulto di già provetto, che servire a chi per la prima volta mette piede nel vastissimo campo della Giurisprudenza. Se poi considerar la si voglia come* un ragionamento analitico *su tuttociò che allo studio delle leggi si riferisce, in tal caso può esser fonte di utili cognizioni, e può servire mirabilmente a gittare le basi di una scienza, che oltre di essere di una estension non comune, ha anche con altre dei rapporti difficili e complicati.*

§. 5.

Inerendo pertanto a questo secondo punto di vista, sotto cui si può prendere un' Introdazione Enciclopedica allo studio legale, nè curando molto ciò che dagli stranieri si può esser fatto sull'argomento,

parmi, che segnar si debbano delle tracce certe, sicure su qualunque materia del diritto, che poscia ricalcar si dovranno dagli studiosi allorchè ex professo *entreranno a conoscerne partitamente le singole diramazioni. E' vero, che in tal modo non si potranno forse evitare affatto le ripetizioni; ma in ogni caso riuscirà sempre vantaggioso l'aver dapprima conosciuta l'estensione del pelago, che si debbe solcare, distinguendovi con occhio penetrante anche quelle poche sirti nascoste, o correnti insidiose, che ne potrebbero difficultare il cammino.*

§. 6.

Molte ricerche sulle leggi si presentano allo sguardo indagatore del filosofo Giureconsulto; ricerche, che sebbene svestite anche di metafisiche speculazioni, e di logici laberinti, possono talvolta sembrare un po astruse e difficili. Però l'avvertenza di innoltrarsi dalle verità semplici alle composte, di stabilire dei sodi principj teoretici, da cui dedurre delle giuste conseguenze, di ogni cosa legare insieme, e

connettere, onde un tutto unico ne risulti, e ben digerito, quest' avvertenza, io dissi, potrà agevolare di molto la via, e spianare quelle difficoltà, che potessero sorgere in essa ed arrestare i passi dei meno esperti.

§. 7.

Dicesi che la Germania, nelle di cui Università esiste già da tempo l'attuale sistema di studj legali, conosca varie Introduzioni Enciclopediche, più o meno estese, più o mene elaborate. Però noi non conosciamo che quella del sig. Hess, il quale, ingannato in mio senso, sullo scopo vero di questo ramo d'insegnamento, ha offerte delle idee sconnesse, e poco suscettibili di uno sviluppo vantaggioso. Non entro nell'analisi del suo libro: mi rimetto al giudizio di quelli che lo avranno letto, o saranno per leggerlo.

§. 8.

Il primo in Italia, che abbia versato sulla Introduzione Enciclopedica allo studio politico-legale, fu il chiarissimo Abate dott. Meneghelli, ch' io nomino con un

sentimento di stima, e di gratitudine. Questo dotto Professore conobbe a prim' occhio lo scopo vero di questa parte dell' instituzione legale, e per modo la lavorò da far conoscere ai suoi allievi, ed al pubblico quale sia l'utilità, che se ne può ritrarre. Modesto però egli, il sullodato Professore, non fece di comun diritto colle stampe, che due sole lezioni sulla Introduzione Enciclopedica, dalle quali nullameno abbastanza si conosce sotto qual punto di vista si debba prendere, e come ampiamente collo sguardo filosofico l'avesse signoreggiata lo Scrittore italiano. Mi chiamo quindi ad onore di far palese al pubblico fin da questo momento, che io seguirò le di lui tracce; però non ommettendo quelle modificazioni, che potrebbero esser portate dal cambiamento del sistema; giacchè mentre un tempo l' Introduzione Enciclopedica formava scienza *da sè, ora diventa* prolegomeno *di molte altre.*

Con queste avvertenze preliminari, che erano necessarie, non ritardiamo le nostre ricerche.

SEZIONE I.

Giurisprudenza in Genere.

Wherever Laws are greatly multiplied, the knowledge of Law becomes a profession (1).

Ferguson.

§. 1.

Ella è osservazione sensatissima di alcuni Scrittori, che il progresso delle scienze, e dell'arti cammini sempre di pari passo colla civilizzazione dei popoli: proposizione, che, per quanto mi sembra, potrebbe rendersi altrimenti col dire, che civiliz-

(1) Ovunque le leggi sono grandemente moltiplicate, la cognizione di esse diventa una professione.

zazione, e lumi scientifici sono sempre in ragione *diretta* tra loro. Questa verità, che fa onore al secolo di luce, in cui viviamo, volendola ad un ramo particolarmente limitare, manifestamente si dimostra applicabile allo *studio delle leggi*.

§. 2.

Le leggi in ogni tempo, e presso ogni nazione polita hanno sempre chiamata a sè una speciale coltura, e la provvida attenzione dei Governi d'oggidì particolarmente poi si distingue, per la larga, e benefica protezione, che loro concede. Questa verità, basata sopra un'esperienza di fatto, e confermata dal successivo alternarsi di molti secoli, specialmente dacchè in Amalfi si rinvenne la Collezione Giustinianea, ed a più ragionevoli metodi chiamossi lo studio della romana Giurisprudenza, questa verità, io dissi, trova pure un appoggio nella ragione, la quale stabilisce tra leggi e società (idee sorelle, dice Pagano) una fratellanza indis-

solubile, ed un nesso, che durar deve eterno, resistendo a qualunque scossa, od urto, che venir potesse da meno ragionevoli principj

§. 3.

Se svolgonsi le preziose pagine dei Codici moderni, a primo sguardo vi si distingue la sapienza legislativa, la profondità dei principj, la giustizia. Se si porta il piede sotto i clamorosi portici degli scientifici stabilimenti, in luogo di udirvi le cavillose questioni, e le fole dell'inquieto Peripato, odonsi dalle tribune annunciar pubblicamente i principj della scienza della legislazione. Se si esaminano questi grandi corpi politici, che noi diciam *società*, vediamo come tutti i cittadini si occupino dei Codici, e come lo studio dei medesimi renda operosi gli ingegni, ed a sè chiami le veglie, e le profonde meditazioni dei dotti: sintomi non equivoci dell'utilità conosciuta dello *studio* delle leggi, e prove non dubbie del di lui felice progredimento.

§. 4.

E ciò non è poco in tanta austerità di materie, in tanta ampiezza di principj, e in così maravigliosa complicazion di rapporti. Infatti allorchè dicesi – Studio delle Leggi – dicesi *Giurisprudenza*, e questo termine è talmente complessivo, che in sè racchiude tutto quanto alle leggi si riferisce, sotto qualunque aspetto, e rapporto. Sebbene però la Giurisprudenza siasi da alcuni considerata sotto un punto di vista talmente ampio, ed esteso, di giungere persino a definirla – la Scienza delle cose divine ed umane – *humanarum rerum, et divinarum scientia* Ulp.; non resta però che questa idea suggeritane di ampiezza, e di sublimità, non possa, anzi, direi, non debba essere coartata a confini più brevi. Il Giureconsulto si occupa delle umane leggi, nè porta il suo sguardo indagatore nelle divine. I rapporti morali delle società, considerate come corpi politici, somministrano allo studioso del diritto ampia messe di proficue meditazioni;

invece i rapporti morali tra l'uomo, ed il cielo sono di sola mansione del sacerdozio, e dell'altare. I misteri, ed i riti di Temi non si confondono con quelli della Religione; una linea di demarcazione segnata dalla loro differente natura, li separa; dunque se ne osservino, e rispettino i confini.

§. 5.

In luogo pertanto della definizione di sopra offertaci dal Giureconsulto romano, chiamiamo più accuratamente la Giurisprudenza – la Scienza delle Leggi – e sotto questo prospetto essa avrà molto a versare intorno alle medesime per quello che, come si disse di sopra, tutte le abbraccia, e le comprende, ragiona sui loro principj, si interna nella loro natura, ne avvicina i rapporti, e mirabilmente le dispone sotto un prospetto di uniformità, e di intima relazione.

§. 6.

Le leggi sono – precetti, o comandi di una suprema autorità, che ha il diritto di imperare sopra chi ha il dovere di obbedire –. Questa definizione ci convince ben presto, che la *legge* è dunque differente dal *consiglio*, perchè mentre questo persuade colla ragione, quella impera in senso assoluto. Il primo non ha la parte *coercitiva*, la seconda debbe avere necessariamente una *sanzione*, che può essere e *tacita*, ed *espressa*.

§. 7.

La *sanzione*, dice Briganti, risiede nella *necessità morale* di un supremo comando, che propone alla libera scelta di un essere ragionevole l'*assoluto dilemma* o di eseguirne la direzione teoretica, o di soffrire le impressioni tormentose, e le crudeli privazioni della sua forza irressistibile, come argini preparati a comprimere l'umor sedizioso del privato in-

teresse. — Briganti Esam. Anal. del sist. legale. — Qui la sanzione dallo Scrittore napoletano è più poeticamente descritta, che da Giureconsulto definita. Nullameno l'idea, che ne risulta, è abbastanza adeguata, dal momento, che per essa possiamo inferire, che dunque la sanzione consiste — nel *male*, che seco porta la violazion della legge, e nel *bene*, che è conseguenza della di lei osservanza. — *Bonos non solum metu pœnarum; verum etiam præmiorum quoque exhortatione efficere cupientes.* — L. 1. ff. de just. et jure.

§. 8.

Moltiplici sono le leggi, e varie le denominazioni, che esse assumono. Per orizzontarsi con precisione in queste divisioni, uopo è considerare le leggi: 1.° riferibilmente alla loro origine, vale il dire, riferibilmente all'autorità, da cui emanano: 2.° avuto riguardo agli oggetti parziali, di cui si occupano. Sotto il pri-

mo rapporto si hanno le due grandi categorìe di leggi *naturali*, e *civili*. Le civili poi considerate sotto il secondo rapporto, possono essere *civili propriamente dette*, *criminali*, *politiche*, *ecclesiastiche*, *commerciali*. Si aggiunge da alcuni la distinzione di leggi *naturali*, e *positive*, che puossi comodamente trascurare, fatta considerazione, che le civili sono sempre positive, o come altri, *arbitrarie*.

§. 9.

Queste differenti categorìe di leggi, che tutte suppongono un' autorità suprema nell'origine, una consonanza di principj, da cui sono regolate, una sola base, su cui appoggiano, ed un sol fonte, da cui scaturiscono, che è il codice della natura, hanno, è vero, dei punti di contatto, e di avvicinamento tra di loro; ma nello stesso tempo non tralasciano di ammettere un' indole tutt' affatto propria talvolta, conoscibile questa dallo *scopo*,

a cui sono dirette, o dagli *oggetti*, che si fanno a regolare. E per verità la *legge civile* propriamente detta differisce dalla *criminale*, in quanto che la prima versa sui diritti, e doveri dei cittadini, affettanti particolarmente il *mio*, ed il *tuo*; regolatrice è quindi dei testamenti, delle eredità, dei contratti; mentre le *criminali* si occupano dei delitti, e delle pene, ed hanno per iscopo la pubblica, e privata sicurezza, le quali poi differiscono notabilmente dalle *ecclesiastiche*, e dalle *commerciali*, trattando le prime, se pubbliche *interne*, della Gerarchia Ecclesiastica, e dei diritti, e doveri de' chierici secolari considerati come facienti parte di questa Gerarchia medesima: se pubbliche *esterne* regolando i rapporti tra la Chiesa, e lo Stato; se ecclesiastiche *private*, ragionando su materie che sebbene affini alle civili, diversificano però nella natura. Tali argomenti sarebbero i matrimonj, il jus di padronato, i beneficj dei chierici ecc. Le *commerciali* per ultimo manifestano il loro oggetto col senso medesimo letterale della parola.

§. 10.

Queste varie categorie di leggi di sopra annoverate, se considerar si vogliono *complessivamente*, e tutte in un sol corpo riunite, costituiscono quella che già dissimo *Giurisprudenza*, cui aggiungerei il predicato di *universale*, che poi cambiando appellazione, nomar la si potrebbe anche *Diritto*. Se poi le vogliamo riguardare partitamente, e ciascuna nella loro sfera di *attività objettiva*, sorgono le differenti Giurisprudenze *parziali*, cui si dà il nome anche di *diritti*, e da qui nasce il diritto naturale privato, il diritto pubblico interno, il diritto pubblico esterno, il diritto civile, il diritto criminale, il commerciale, il romano, il politico ecc.

§. 11.

Si è domandato da alcuni Scrittori, se la Giurisprudenza sia una *scienza*, o se debbasi considerar come *arte*. E si è risposto, ch' essa può vestire questo duplice

carattere, senza che vi abbia confusion di principj, od alterazione di massime. Diremo quindi, che la Giurisprudenza è *scienza* ogni qualvolta essa versa sopra i principj teorici, e dottrinali delle leggi; e che assume poi le divise di *arte*, allorquando discende all'applicazione di questi principj medesimi ai casi contingenti. Divisione, che puossi anche rendere diversamente, distinguendo la Giurisprudenza in *teorica* e *pratica*. Vogliasi o sotto il primo, o sotto il secondo carattere, sarà poi sempre vero che la scienza sussidierà l'arte, e l'arte coadjuverà allo sviluppo della scienza; giacchè una precedente esistenza di principj, e di massime rendesi sempre necessaria al Giureconsulto pratico, e alcune conseguenze dedotte da una ragionata esperienza, saranno sempre utili al Giureconsulto teorico; nesso mirabile, e che non puossi in alcun modo disciogliere, senza distruggere la consonanza dei principj, e l'armonica reciprocanza delle massime.

§. 12.

La Giurisprudenza esiste per sè, od ha ella una necessaria colleganza con altre scienze, e suppone delle cognizioni circa alle medesime? Tutti i rami dello scibile hanno fra loro un legame: questa è una verità costante, e resa poi di un' evidenza soddisfacente nell'attuale sistema di morale sviluppamento. Se ciò è vero, com' è verissimo, dico dunque che necessariamente la scienza delle leggi suppor dee la preesistenza di altri principj dedotti da altre scienze, le quali concorrer debbono o direttamente, o indirettamente a sussidiare di un ajuto benefico questo ramo di studj importantissimi. Sarà, è vero, più o meno evidente questo nesso di rapporti, ma starà sempre la loro esistenza. Non voglio perdermi in dimostrare, che la filosofia, la storia, la letteratura stessa dei popoli si danno evidentemente a conoscere non affatto estranee alle leggi, ed alla scienza delle medesime.

§. 13.

Queste preliminari nozioni si rendeano necessarie per innoltrarsi nell'*Introduzione Enciclopedica allo Studio Politico-Legale.* Questa parte di scientifico insegnamento potrebbe essere suscettibile di un grande sviluppo, e di discussioni e storiche, e filosofiche utili, e interessanti sopra la Giurisprudenza in genere: ma dacchè, come già altrove osservai, essa non deesi considerare isolatamente, ma invece come prolegomeno ad altri rami non meno interessanti, che necessarj; così basterà intorno alla medesima l'offerire delle idee generali, però non senza qualche ordine, e legame tra loro. Onde procedere con chiarezza debbesi necessariamente partire dal diritto naturale privato, come la base sicura di tutto l'edificio legale.

SEZIONE II.

Diritto Naturale Privato.

Ad Jurisprudentiam spectat disciplinæ juris naturæ.

De Ryssel.

§. 14.

L'uomo quest' essere sorprendente spettatore, e spettacolo di sè stesso, slanciato dalla man del Supremo nella vastità dell'universo, deve avere una legge. L'hanno i gravi, dice il fisico, che tendono al centro; l'hanno le piante, che vegetano nel campo, l'hanno i bruti, che vagano nel deserto; e l'uomo non l'avrà, l'uomo la più sublime opera maravigliosa sortita

dalla mano dell'Onnipotente? Aperse egli appena gli occhi alla luce, che, come dice Briganti, libero, attivo, intelligente sentì la singolarità delle sue prerogative, e si trovò soggetto all' istessa legge immutabile di proporzione, e costituito nella felice necessità di equilibrar l'attitudine de' suoi mezzi coll' intenzione del suo principio, e colla pienezza del suo fine. » Brigan. op. cit. Ecco la voce della natura; ecco il dogma di quella legge, cui il Creatore doveva subordinare la creatura, legge unica, reale, perspicua, universale, immutabile. — *Neque vero aut per senatum, aut per populum solvi hac lege possumus* — Cic. Legge, che a sè chiama tutta l'intensità di attenzione dell'uomo pensante, misura comune, e certa di tutti i doveri, e diritti degli esseri morali, fonte perenne di sublimi verità.

§. 15.

Alcuni Scrittori si occupano in utili indagini sull'*Autore* di questa legge; sul-

la di lui *autorità legislativa*, sul *principio*, sul fine, sul *soggetto*, e sull'*effetto* di questa legge medesima; ricerche facili a soddisfarsi, e che chiare risulteranno per sé nel progressivo sviluppamento delle nostre idee, qualora però praticar si vogliano nella storia dell'uomo, e non nei sofistici delirj di qualche trattatista.

§. 16.

E parlando particolarmente dell'Autor della legge, il latore ne debbe essere chi fu l'autore dell'uomo, verità dimostrata, e che non abbisogna di prove. Ma quand'anche l'uomo giunga a tal punto di empietà di voler negare un Essere supremo, non potrà mai giungere a tanto di impugnare l'esistenza della legge di natura. Gli apostoli del più sfrontato ateismo, ove meditar vogliano sopra sè stessi, sono obbligati a venerare, e rispettare questo supremo codice. E infatti, presentisi loro lo stringente dilemma, o di riconoscere una legge fondamentale, ed essere ritenuti

per esseri ragionevoli, e liberi; o di distruggere l'esistenza di questa legge, ed essere accomunati alla classe dei bruti, che agiscono macchinalmente, e solo mossi da un cieco istinto. Io sono intimamente persuaso, che per non ammettere la seconda del dilemma, chineranno la fronte orgogliosa avanti la suprema legge di natura, a questo Palladio di luce, e di ragione.

§. 17.

La legge naturale ha essa degli essenziali caratteri, che la distinguono da tutte le altre? Dice un dotto scrittore francese, che la legge naturale è primitiva, immediata, universale, invariabile, evidente, ragionevole, giusta, pacifica, beneficiente, sola sufficiente. – Volney – la Leg. di Nat. cap. 11. – Conosciamo l'applicazione di questi attributi, dietro appunto le tracce del sullodato filosofo.

§. 18.

Essa è *primitiva*, perchè è nata col nascere medesimo dell'essere ragionevole, cui venne prescritta. Ogni altra legge, che l'uomo ha in seguito ricevuta, non è che una mera imitazione di questa, dimodochè la minore, o maggiore bontà assoluta delle leggi, che diconsi *arbitrarie*, desumesi sempre dalla maggiore, o minore consonanza col loro *originale*, che è la legge di natura. Dicesi poi *immediata*, perchè parte direttamente dall'Autor d'ogni cosa, ed è quasi, per dir così, una conseguenza necessaria della natura dell'essere pensante, e ragionevole.

§. 19.

Che questa legge debba essere *universale* nessuno il potrà rivocare in dubbio, qualora si voglia por mente all' indole dei diritti, e degli obblighi, che essa proponsi di regolare, i quali non cambiano mai essenzialmente di natura, ap-

punto perchè mai ponno cambiare gli *esseri*, cui competono. Per tempo dunque, per luogo, per clima non ponno mai i precetti di questa legge soffrire la menoma alterazione, e l'Arabo feroce è obbligato a riconoscerla non meno del pacifico Europeo. -- *J'appelle Loix naturelles*, dice il genio della Francia, *celles, que la nature indique dans tous les temps, à tous les hommes pour le maintien de cette justice, que la nature (quoique on dise) a gravé dans nos coeurs.* -- Voltaire Commentario al Lib. Delit. e Pen. -- Partendo poi da' principj sempre certi e costanti, ne vien anche ch'essa è *invariabile.*

§. 20.

L'*evidenza* è il quinto requisito di questa legge. Scolpita nel cuor dell'uomo al momento del suo nascere, essa a grandi caratteri gli sta sempre innanzi alla mente, che ne comprende con chiarezza tutta la serie de' precetti. Può bene il vizio,

e la corruzione farne tacere per qualche istante la voce imperiosa, ma non per questo rimane affievolita la di lei forza, la quale energicamente si fa sentire col mezzo di una *coscienza severa*, che colla molestia dei rimorsi fa conoscere all'uomo, anche il più perverso, i proprj mancamenti. Null'altra legge è, quanto la naturale, evidente, perchè basata sopra testimonianze di fatti non soggetti ad errore. All'evidenza di questa legge debb'essere congiunta di necessità la di lei *ragionevolezza*. Debb'essere tale, perchè conoscibile col solo lume naturale della ragione, perchè in nulla mai contraria all'umano intendimento, e perchè è figlia della persuasione, non di una cieca, e forzata credenza. Che se essa ha per proprio sostegno la *intima* persuasione, e la *spontanea* credenza di chi la rispetta, ne vien dunque, ch'ella debb'essere anche *giusta*, cioè portante con sè una *imparziale* sanzione di *beni*, e di *mali* per tutti quelli, che la osservano, o la trasgrediscono.

§. 21.

Hassi in settimo luogo per *pacifica* e *beneficiente*. Il primo di questi due requisiti le risulta dall'eguaglianza dei diritti, e di obblighi, in cui trovansi tutti gli uomini, eguaglianza che li chiama ad uno stato tranquillo, e quieto, reso felice da un reciproco concambio di prestazioni, e di officj. È poi in conseguenza *beneficiente*, perchè i giusti mezzi all'uomo suggerisce, coi quali provvedere alla di lui felicità, in riguardo all'ammiglioramento del proprio viver *morale*.

§. 22.

Per ultimo la dicemmo *sola sufficiente*; ciò che vuol dire, ch' essa, oltre di essere il *fondamento* di tutte le altre leggi dall'uomo immaginate, ne è anche il *supplemento*. Nel primo caso essa forma essenzialmente la parte morale di esse, dimodochè ove le volessimo da lei astrarre, non avressimo più che chimeriche, ed

turale indipendenza. Vengo dunque con ciò a distinguere l'uomo propriamente tale dall'*uomo cittadino*, il quale considerato come membro di un' *aggregazione civile*, veste, per dir così, un novello *carattere morale*, che lo lega a novelli rapporti, e gli dà una nuova morale esistenza subordinata a condizioni differenti, e variate relazioni sociali. In questo stato l'uomo cittadino forma argomento di altri rami del diritto, come noi avremo l'opportunità di conoscere, allorchè si parlerà del diritto pubblico interno, e del diritto civile. Però quand' io stabilisco una differenza trà l'uomo propriamente tale, e l'uomo cittadino, non intendo di derogare per nulla alle intrinseche qualità essenziali dell'umana natura, e razionale. Sarebbe strano, e pericoloso il sostener questa tesi. Intendo solo di indurre una sensibile diversità di rapporti, che indicano nessariamente diversità di diritti, e di doveri. È vero, che l'uomo è sempre tale, che la sua natura è immutabile, e che non si possono dare alterazioni di tal genere, che attacchino

l'*essenzialità dei suoi diritti*. Ma è vero altresì, che cambiando di vincoli, cambiar debbono le relazioni, e con queste debbonsi sempre verificare novelle modificazioni. Lo stato di naturale indipendenza supponea dei diritti, e dei doveri; ma lo stato di società ne suppone di maggiori. In questo secondo modo di esistere moralmente, vi hanno p. e. tutti i rapporti come suddito, che certamente non esistevano in quel primo stato.

§. 25.

Ma prima di procedere, uopo è rettificare bene le idee intorno alle parole — stato di naturale indipendenza — Alcuni filosofi, veramente selvatici, amarono di confondere un tale stato dell'uomo collo stato *selvaggio*, e trassero da questa loro teorìa conseguenze le più assurde, e le più mortificanti per l'umana specie. Un così scandaloso aberramento dalla savia ragione, non potè esser figlio che di una fastidiosa misantropìa, e d'un umore me-

lanconico, e severo poichè non si esige al certo di meno per attentare così audacemente alla nobiltà dell'essenza dell'uomo, e per sollevarsi tanto sacrilegamente contro il sommo Facitor d'ogni cosa, di cui l'uomo è creatura ed immagine. L'uomo, quest'essere tanto superiore a tutti quelli che lo circondano, possessore di una serie di forze morali che lo distinguono fra tutti, dotato di volontà, di intelletto, di favella, non poteasi condannare allo stato selvaggio, in cui tutte queste sue doti *caratteristiche*, ed *essenziali* della di lui natura, sarebbero rimaste inerti, oziose, inutili. Dirò di più, che se l'Onnipotente ciò avesse fatto sarebbe stato in aperta contraddizione con sè medesimo, ed avrebbe dotato l'uomo di *mezzi* conducenti ad un *fine*, che poi non avrebbe determinato.

§. 26.

Ma da che dunque avviene, soggiungono gli Apologisti dello stato selvaggio, che noi veggiamo sul continente, in lon-

tane regioni degli uomini, delle orde intere viver nei boschi, cibarsi di erbaggi, inseguire le belve, non sentire l'aspro imperversare delle stagioni, e dei climi, e immemori del passato, non curanti dell'avvenire, condurre una vita, che propriamente parlando è torbida, faticosa, crudele, ma che tale non sembra a coloro, cui diventa la naturale? Non è questa la mano della natura, che così li ha creati, ed ha tolto loro persino il pensiero di un miglioramento?

§. 27.

Si risponde, che intanto per esagerate si debbono riguardare le relazioni di quei viaggiatori o fanatici, o visionarj, o pregiudicati, che con sì tristo pennello, e così oscuri colori ci dipingono lo stato di alcuni abitanti del globo. Non è possibile che uomini dotati di facoltà *intellittive*, e *volitive* rimangano per lungo tempo in tale stato; anzi è da credere, che mai vi si siano trovati. Pure si usi indul-

genza con questi iperbolici narratori di viaggi, e cerchiamo di non disgustarli. Non si qualifichi come stato naturale dell'uomo quello che può essere la conseguenza delle vicende, e delle rivoluzioni del mondo fisico, e morale. La storia, maestra sincera, e veridica di tuttociò che nei fasti dei popoli è accaduto, ci chiarisce abbastanza sulle crudeli metamorfosi subite da alcune nazioni, in forza appunto dei turbini politici, che hanno vessato per tante volte il genere umano. Quali atroci spettacoli di inumanità, e di barbarie non ci ricordano gli annali del mondo, e quali fenomeni politici, morali e fisici persino non sonosi nel successivo avvicendarsi dei secoli verificati a danno dei popoli, dei loro costumi, delle loro abitudini, e dirò ancora della loro geografica posizione? Non facciamo dunque dei torti alla natura benefica volendola accagionare dei danni, che o in un' epoca, o nell'altra può aver risentiti la razza umana. Vi saranno delle nazioni, e dei popoli meno degli altri illuminati; anzi

dirò meglio quasi affatto rozzi, ed incolti; ma le selve non sono le loro naturali dimore, nè lo stato selvaggio è la posizione, per cui la natura li ha creati.

§. 28.

Quando dunque diciamo — stato di naturale indipendenza — intendesi quello stato, in cui esistevano tra gli uomini dei diritti, e dei doveri semplicemente basati sulla legge naturale, e indipendentemente da ogni regime civile, a cui in progresso dei tempi si assoggettarono per que' motivi, che noi andremo qui a non molto sviluppando.

§. 29.

Quand'anche però si faccia astrazione da uno stato veramente sociale, che l'uomo ha dovuto *necessariamente* abbracciare, non ne viene perciò, che dunque dapprima egli non avesse dei diritti, e dei doveri tanto *verso sè stesso*, come

verso degli altri. Parlando dei doveri, e dei diritti verso sè stesso, questi gli vengono suggeriti dalla ragione medesima, che in lui risiede come a direttrice, e norma di tutte le di lui azioni; e parlando dei doveri, e diritti verso degli altri, questi scaturiscono da quella colleganza di rapporti, che deve essenzialmente esistere tra' esseri di una natura medesima, e soggetti ad una medesima legge.

§. 30.

Io dissi — diritti, e doveri dell'uomo — Questi due termini sono talmente legati, che ove l'uno si pronunci, l'altro pure di necessità si suppone. Diritto, e obbligazione sono perciò assolutamente inseparabili; l'uno senza l'altra sarebbe un principio inerte, senza alcun fine, una mera illusione, senza realità, una sterile cagione priva di effetti.

§. 31.

In ragionando sui diritti, e doveri dell'uomo tanto verso di sè, quanto verso degli altri, la prima ricerca, di cui si occupano i trattatisti, si è di trovare un principio *generale*, e *fondamentale*, da cui, come rivoli da fonte, scaturir debbano tutti questi doveri, e questi diritti medesimi. Il linguaggio accettato comunemente chiama questo principio col nome di *criterio*. L'indagine è sottile, e indispensabile; ma reca maraviglia il trovare tanta disparità di opinioni, e di sentimenti. Vi fu chi volle esser questo criterio la *felicità*; altri lo stabilirono nella *perfettibilità*; molti lo fecero consistere nella *sociabilità*; alcuni dei posteriori lo cercarono, e il rinvennero nell'amor di sè stesso — *amor sui*. Trascuriamo i tre primi e ragioniamo sul quarto.

§. 32.

L'amor di sè stesso, dicono alcuni filosofi giureconsulti, è il fonte di tutti i

doveri, e i diritti dell'uomo. Per quante indagini si pratichino sulla natura, e sulle affezioni di esso, il risultato costante sarà sempre quello di trovare l'uomo sospinto a procacciarsi tutti que'mezzi, che possono favorirlo, ed avvantaggiarlo, nel tempo istesso che allontana da sè tuttociò, che può servire di ostacolo al conseguinento del suo ben essere — Volney Ruine — Vicat - Traité du Droit. Natur. Tamb. Elem. Jur. Naturæ. —

§. 33.

Ma ad alcuni non piacque questa maniera di ragionare, e rifiutarono *quest' incognita*, nella quale molti scrittori credevano di aver rinvenuta la soluzion del quesito. Fra gli altri si distingue l'Inglese Ferguson, il quale nel criterio dell'*amor sui* trova, in di lui senso, fatto un torto all'eccellenza delle affezioni dell'uomo, poichè, ciò posto, diventano tutte *interessate*, e perciò perdono della loro importanza. E particolarmente qua-

lificano come inapplicabile questo criterio riferibilmente ai doveri, che hanno gli uomini verso degli altri; poichè, dicono, gli officj *imperfetti*, o di umanità suppor debbono una fonte più nobile, e più lontana dal personale interesse.

§. 34.

Per quanto sottili possano essere le avversarie obbiezioni sull'argomento, imparzialmente giudicando, pare, che esse non partano da una esatta analisi del cuore umano. Non si può ragionare sull'uomo, senza conoscerne la natura. Sia pure, che, ritenuto il criterio dell'*amor sui*, le affezioni del cuore umano diventino tutte interessate; ma ciò non esclude, che questa affezione dominante realmente esista; dimodochè io starò sempre col principio dai sullodati Autori adottato, e quindi colla conseguenza che naturalmente emana da esso, cioè, che o *directe*, o *reflexim* tutte le umane affezioni sono interessate, anche allorquando noi credia-

mo che l'uomo sia tutto *fuori di sè*, come appunto succede nella pratica dei doveri imperfetti, o di *umanità*.

§. 35.

Non saprei come meglio chiarire questo punto importante della scienza, di cui ci occupiamo, quanto portando qui letteralmente le parole di un dotto scrittore filosofo, il di cui unico difetto consiste, se è lecito dir così, nell'esser troppo profondo. — In qualità di membro di questo corpo smisurato (l'universo) l'uomo osservò d'intorno a sè l'immagine di sè stesso moltiplicata negli individui della sua classe, alla circonferenza dei quali tirando tante linee rette quanti erano gli atti positivi, o negativi della sua volontà, formò la metafisica dimostrazione del morale equilibrio fra un uomo, ed un altro, coll'istessa facilità con cui si dimostra in geometria la proporzione di un triangolo equilatero. L'uomo si comparò con l'uomo, trovò nella divisibilità del bene la

proporzione, e l'equilibrio della natura umana, e la ragione formò il *sillogismo* della *benevolenza reciproca*. Dacchè ciascuno amò il proprio bene, amaron tutti gli uomini il ben comune, e dacchè l'identità del principio, e del fine diede coerenza fra il tutto, e le parti del sistema generale, l'uomo si trovò in obbligazione d'esser giusto cogli altri per essere benefico con sè stesso. — Acuto ragionamento, che tutta mirabilmente racchiude la teoria del da noi suesposto *criterio*. — Briganti quer. cit.

§. 36.

Chiaro risulta dall'adottato criterio, che dunque il primo diritto, che spetta all'uomo, cui corrisponde un relativo dovere, si è quello di provvedere alla propria *conservazione*. Nemè dell'introduzione enciclopedica, e generale l'entrare in minuti dettagli intorno ai singoli *modi*, con cui l'uomo può recar nocumento al proprio individuo, e come tali proscritti dalla

legge di natura. Ciò si riserva ai trattatisti della scienza. Contentiamoci di esaminare piuttosto, *quale*, fra i molti mezzi suggeriti all'uomo dalla legge per conservarsi, sia il più *essenziale*, perchè protrae i suoi effetti anche sullo *stato civile*, in cui, come vedrassi a suo luogo, l'uomo subisce nuovi rapporti, dai quali hanno origine nuove leggi, e nuove discipline. È facile l'avvedersi ch'io voglio parlare della *proprietà*.

§. 37.

L'uomo dovea per legge di natura provvedere alla propria conservazione, e sussistenza. Questo voto della legge sarebbe andato deluso, ove non si fossero determinati i mezzi per ottenerlo, ed ove l'uomo non fosse stato garantito nella sicurezza del possesso dei medesimi. Ecco l'origine *del mio* e *del tuo*, dedotta dall'essenza medesima dei diritti originarj dell'uomo.

§. 38.

Allora che parlasi di proprietà non si può obbliare di far ricordanza d'un celebre scrittore inglese l'Hobbs, il quale sull'argomento azzardò le più stravaganti teorie. Alcuni lo giustificano, e vogliono che tutto quanto si è detto in confutazione delle di lui massime, sia conseguenza dell'essere egli stato mal inteso; però imparzialmente esternando il mio sentimento, trovo che il voto *universale* degli Scrittori debbe essere rispettato. Lo spirito di partito è sempre pericoloso, ove si discute sulle materie importanti della Giurisprudenza filosofica, e in conseguenza ove trattasi di stabilire i fondamenti dei diritti dell'uomo. Non ci imponga l'autorità; e siamo giusti colla verità, la quale non soffre di essere menomamente oscurata.

§. 39.

L'inglese Scrittore, che tutto basava sopra la forza, e dalla forza sola intendeva

di dedur dei diritti, pretende che nello stato di naturale indipendenza, gli uomini non potesserò, nè dovessero avere delle idee di *singola proprietà*, e che questa instituzione sia meramente dovuta allo stato civile. Gli uomini, in quel primo stato di libertà, e di semplicità doveano tutto possedere in comune, perchè tutti aveano i medesimi doveri, ed i medesimi diritti, e la natura, madre benefica, e imparziale dovea a tutti i suoi figli concedere gli stessi beneficj, e gli stessi vantaggi. Ecco sopra tale principio stabilito il clamoroso -- *jus omnium in omnia* -- da cui poi ne venne l'altro più pericoloso del -- *bellum omnium in omnes*, -- poichè avendo tutti il diritto di godere per i proprj bisogni delle cose dalla natura esibite, doveansi gli uomini lacerare, e sbranare a vicenda per ottenerle. Un assurdo chiama nell'altro, e così si sovvertono i principj più santi del diritto naturale -- Hobbs de Cive. --

§. 40.

L'errore principale della dottrina dell'inglese Scrittore, a detta di un Erudito Italiano, consiste in questo, che egli ha voluto cambiare il *fatto* in *diritto*. Che realmente nel fatto gli uomini possano in quello stato aver avuto delle contese, e delle scissure tra loro, questo il lascia presumere l'indole del cuore umano, e lo comprova il passaggio dallo stato di naturale indipendenza a quello di aggregazione civile: ma che poi *dovessero necessariamente* gli uomini ricorrer sempre alla forza come di diritto, questa è una eresia in Giurisprudenza sovvertitrice dei più savj principj, e distruggitrice di quel mirabile edificio, delle di cui parti componenti si rende ragione, se partir vogliasi dalle massime del giusto, e dell'equo. – Renazzi -- Elem. Jur. Crim. in una nota – Zeiller – Dirit. Natur. Privato.

§. 41.

Sedusse anche alcuni altri Scrittori la speciosa, e brillante idea *di una primeva comunione di beni*, e il sig. Samuele di Puffendorf, vago di appropriarsene l'invenzione, amò chiamarla — comunion negativa — Il Montesquieu, e il Mirabeau accettarono di buon animo la medesima teorìa, e pretesero fermamente, che i soli patti, e le sole convenzioni possano aver dato origine, e principio *all'esclusività dei possessi* — Puffendorf Diritt. della Nat. — Mirabeau — Sistem. de la Nat. — Montesq. — Esprit des Loix. —

§. 42.

Ma in buona pace di questi Scrittori, d'altronde meritevoli di molta stima, allorchè vuolsi render ragione della prima originaria acquisizion dei possessi, uopo è ricorrere ad un mezzo *materiale*, che risale ad un' epoca molto lontana, e sarei per dire coeva ai primordj del mondo, ed

è questa l'*occupazione*. L'occupazione non ebbe d'uopo nè di patti, nè di convenzioni: appoggiossi soltanto al bisogno, in cui si trovarono gli uomini di provvedere alla loro conservazione, come diritto loro conceduto, e dovere loro imposto dalla legge di natura. Occupato per tanto un terreno, questo non potea più da altri venir tolto al primo occupante, perchè, esercitati tutti i modi di legittima occupazione intesa in giusto senso, il terreno occupato diventava il *risultato* di due proprietà, di cui l'uomo era già antecedentemente in possesso, voglio dire della proprietà *mobiliare*, e della proprietà *personale*. Della prima, perchè era necessaria alla *coltura* del campo occupato; della seconda perchè l'uomo l'avea impiegata come principio della di lui *industria personale*. Tamb. – Elem. Juris. Nat. – Diciamo dunque, che l'occupazione è quella tale relazione, che passa tra una persona, ed una cosa, per cui di questa nessun altro può usare, senza detrimento, o molestia dell'occupante. –

Occupancy is such a relation of a person to a thing, as that no other person can use the same thing, without detriment, or the molestation to the occupier. — Ferguson — Institutes of moral Philosophy. —

§. 43.

L'occupazione legittima partorisce in diritto degli effetti utilissimi, derivanti dalla natura medesima di questo modo originario di acquisizione. Non può dunque offerire punto di dubbio il quesito — se il dominio dell'*accessione* sia la conseguenza del dominio della cosa *principale*, o se per quella sia necessaria una nuova occupazione. — *Accessorium sequitur principale.* —

§. 44.

Introdottesi fra gli uomini le singole proprietà, queste doveano portare tutte le conseguenze, che naturalmente dovevano

emanare dal diritto esclusivo sopra una cosa, sia poi questa *mobiliare* od *immobiliare*. Ne venne quindi nei proprietarj il diritto delle *alienazioni* o trasmissioni della loro proprietà, eseguite in diversi modi, e sotto diverse condizioni. Ecco in pochi cenni spiegata l'origine *dei contratti*, materia tanto pratica, e importante, la quale avendo il proprio fondamento nella scienza del diritto naturale, e poi ampiamente o *sussidiata* o *modificata* dal diritto civile. Da qui ne viene quella specie di diritti, che alcuni Giureconsulti appellano *acquisiti*. — Zeiller — Oper. cit.

§. 45.

Qualche Scrittore di molta fama, e stabilita riputazione amerebbe di assegnare alle convenzioni degli uomini una *causa* differente dalla suesposta. Vuolsi che esse siano nate per l'oggetto particolarmente di tramutare i doveri, e i diritti *imperfetti* in doveri, e diritti *perfetti*. E ciò coll'aggiungere la forza della data fede

all'obbligazione ipotetica della prestazione dei primi. Ciò, che erasi dalla legge primeva, dicono, stabilito, bastar poteva a mantenere tra gli uomini viva, perenne, e sicura la reciprocanza dei loro diritti, e dei loro obblighi; ma così è che il pervertimento, e la degenerazione, le passioni, e gli sfrenati appetiti, fecero in modo che l'uomo non si trasportasse mai fuor di sè stesso, e sacrificasse talvolta i diritti altrui per essere troppo indulgente coi proprj, si rendette necessaria l'instituzione di alcuni *mezzi*, cui fosse annessa *la possibilità di una coazione*, atta a soccorrere il trasgredito precetto della legge *originaria*. Questi mezzi si dissero *contratti*, ossia prestazioni di un reciproco consenso in una cosa medesima, cui va attaccata un'obbligazione. Vogliasi la prima, o la seconda opinione, resterà sempre vero che la teorìa dei contratti ha il proprio fondamento nella scienza del diritto naturale.

§. 46.

Il quesito più importante intorno all'argomento, che esaminiamo, si è, di cercare, se il diritto naturale offra un principio stabile, e sodo, su cui appoggiar debba la forza delle convenzioni, oppur se questa lasciar si debba al cangiante arbitrio dei contraenti. Alcuni Scrittori trovaronsi avviluppati nel rinvenire questo criterio, e dopo di essersi inutilmente smarriti sulla *credibilità*, sulla *veracità* ecc. de' contraenti, dissero che la forza delle convenzioni ha la propria base sull'*utilità*, che aver possono, e debbono le parti stipulanti nell'osservarle. Niente, in mio senso, si potea immaginare di più assurdo, e più contrario ai veri principj del diritto. L'utilità è un *che* indefinibile, è un *indice oscillante*, che non lascia certezza nelle sue indicazioni. L'utile degli uomini varia, secondo che variano i diversi rapporti, da cui sono legati, le relazioni differenti, e i sempre mutabili vincoli morali, dai quali possonsi trovare

più o meno obbligati. Ciò posto, noi avressimo sempre una norma *capricciosa* ed *incerta*, sulla quale non potrebbe mai contare colui, cui premesse la prestazione di una promessa. È ben assurdo il sostenere, che qualunque volta l'*utilità mia* esige, ch' io infranga la data fede, restimi il pieno arbitrio di ciò fare, quand'anche siavi negli altri lesione ed offesa. La legge naturale premurosa di assicurare coi suoi precetti l'esercizio agli uomini dei loro diritti, non può suggerire certamente tali principj.

§. 47.

Piuttosto essa mi fa sapere, che la validità del prestato consenso in un contratto sta sul precetto inalterabile, e sacro — *ne mentiaris neminem lede*. — S'apra il codice della natura, e vedrassi stabilito questo *precetto* a direttore dei diritti, e degli obblighi, che l'uomo ha verso degli altri. La *sincerità* dunque negli uomini, quando promettono, e la *fermezza* di mantenere

anche in seguito ciò che hanno promesso, sono i due punti di appoggio, per così esprimermi, sopra dei quali viene stabilita la validità dei contratti. Questo diventa il criterio costante, che ci debbe diriggere, e non sapressimo altrimenti come rinvenirlo ove cercar si volesse fuori del naturale diritto, e indipendentemente dal precetto di sopra esposto.

§. 48.

Non è di questo luogo il cercare di quante specie sieno i contratti, se ve ne sieno di *gratuiti*, e di *onerosi*, di *unilaterali* e *bilaterali*, di *nominati* e *innominati*, di *reali* e *personali*, di *assoluti* e *condizionati*. L'esame di tali argomenti spetta ai trattatisti di diritto naturale, cioè a quelli che si occupano *ex professo* delle materie a questa scienza attinenti. A noi basta, quasi in prospetto, toccarne i principali punti di vista per far conoscere agli studiosi del diritto quali materie comprendano i diversi rami della

Giurisprudenza. Grozio, Puffendorfio, e molti altri hanno trattate in diffuso queste parti del diritto, e nei Digesti poi particolarmente abbiamo in proposito le più precise, e stabili teorie.

§. 49.

Fra i molti contratti, di cui si occupa il diritto della natura, il più interessante per la sua *indole*, e per gli *effetti*, che egli produce, si è il contratto di *matrimonio*. Con esso si stabilisce il fondamento della società, ed è per esso che questa sussiste. Doppiamente poi diventa sublime la di lui natura quando lo si considera elevato al grado di *sacramento*, sotto il quale aspetto è specialmente riguardato dal Canonista.

§. 50.

Si è lungamente agitata fra i Giureconsulti filosofi la questione, se il matrimonio sia di *precetto naturale*, o in altri

termini, se la legge di natura prescriva agli uomini di contrar matrimonio. Puossi dire francamente, che questo problema non abbia ancora sortita una soddisfaciente soluzione: però da molti in sostegno dell'*affermativa* si esibiscono delle ragioni nè affatto sprezzabili, nè affatto infondate. E fra le altre quella si adduce, che divenendo esso il sostegno della società, ove impunemente si trascurasse, questa verrebbe dalla radice distrutta. Aggiungerò che la diversità dei sessi chiama per legge di natura all'unione, ed al commercio dei medesimi. Ma così è che un commercio vago, ed un' unione puramente libidinosa da questa legge viene assolutamente proscritta; dunque uopo è ritenere che ci imponga il dovere di un legame legittimo.

§. 51.

Non vuolsi però con questo perseguitare in senso assoluto il *celibato*. Vi sono dei casi, dice il Puffendorff, nei quali un

celibato volontario può divenir *meritorio*. Tali p. e. quelli, nei quali si emette un voto, che ha per iscopo una vita più pura, e consacrata al servizio della divinità. In simili circostanze il celibato volontario solleva gli animi dei votanti ad una sfera più alta di perfezione, ed anzichè venir dalla legge di natura disapprovato, trova nelle civili un sostegno, ed un appoggio.

§. 52.

Allorchè si tratta del matrimonio non si può prescindere dal parlare della di lui *indissolubilità*, e legittimo *scopo*.

§. 53.

Parlando della indissolubilità del vincolo matrimoniale, uopo è osservar dapprincipio, che molto venne essa combattuta dai filosofi, e dai politici. Forse il costume depravato, la demoralizzazione universalizzata, la religione insultata, so-

no state le cause, che hanno potuto rivocar in dubbio una massima già canonizzata dalla ragione, e resa evidente dai benefici effetti da lei risultanti. Vi fu un tempo che una schiera malefica di empj filosofanti si scagliò contro la indissolubilità del vincolo matrimoniale, e non si risparmiarono nè libelli, nè invettive, onde erigere un dogma di empietà, e di mal costume; attentato doppiamente fatale, e pericoloso in quanto che trovarono costoro gli animi disposti a ricever bene le loro massime, perchè già corrotti, viziati, e mal sofferenti di tuttociò, che servir potea di argine alle più irrequiete passioni.

§. 54.

I fautori fanatici del divorzio esagerano gli inconvenienti, che derivano dal consorzio di due persone, che o per incompatibilità di umore, o per discordie succedute per ragionevoli motivi, si odiano a vicenda, e detestano il momento,

in cui ai piedi dell'altare di Dio si sono giurati fede eterna, ed eterna assistenza. L'unione conjugale in tali casi, prosieguono, diventa uno stato di guerra, e degenera in insolente alterigia, sempre pronta ad offendere, e ad attizzare il fuoco della discordia; da quì la trascuranza nell'educare la prole, da quì lo scandalo pubblico, da quì i veleni, i pugnali, le insidie. Un nodo dunque così mal assortito si tronchi, e accorra la legge a sanare la mala fede dei contraenti.

§. 55.

Ciascuno s'accorge che il *rimedio* è peggiore del male. Una libertà illimitata, o facilmente concessa di un assoluto ripudio, che con sè porti la conseguenza di potere stringere secondi voti, è fatale alla morale, ed alla politica, quindi essenzialmente proscritta dal diritto naturale. È perniciosa alla morale, in quanto che il costume si corrompe, si lede la santità del matrimonio, e si confonde questa unione,

che esiste sotto la protezion della legge con ogni qualunque altro accoppiamento illegittimo, che ha solo per iscopo la soddisfazione brutale del senso. È poi perniciosa anche alla politica, quando si rifletta, che la prole viene ad essere trascurata, non ottiene più una conveniente educazione, e così invece di essere la speranza crescente della società, diventa un inutile peso per la medesima.

§. 56.

Che questi inconvenienti sieno *reali*, e che pur troppo abbiano per qualche tempo molestati varj popoli, il dimostra la sapienza dei codici moderni, nei quali non si parla di divorzio, nè si vuole che con dei vaghi pretesti si rompa dall'uomo un vincolo, che ai piedi di un'ara santa fu formato da Dio. La Legislazione civile francese su questo argomento adottò delle massime soverchiamente indulgenti, e pur troppo il divorzio da essa tollerato, avea portato il guasto a delle intere fa-

miglie. S'era tentato, è vero, di reprimerne alquanto la foga sfrenata colla difficoltà della procedura, onde ottenerlo, ma questo era un debole argine al torrente delle passioni, e alla folla di quei disordini, che erano, dirò, autorizzati dalla legge medesima. In Roma il divorzio non si conobbe che dal momento, in cui i costumi di quel popolo degenerarono, e dacchè venne un lusso pomposo a bandire la frugale semplicità delle maniere, ed a corrompere quelle rigide romane. Si moltiplicarono le Messaline, e le Fulvie, e crebbero le disunioni. —

§. 57.

Qual è lo scopo diretto, ed unico del matrimonio, che la legge naturale prescrive? La procreazion della prole, rispondono con voce unanime i Giureconsulti. Il piacere, il soddisfacimento del solletico sensuale ecc. sono fini *abusivi*, e come tali interdetti. Se essi hanno luogo nel commercio

dei corpi, v'entrano come *mezzi*, e non come *scopi*.

§. 58.

Nata dal matrimonio la prole, nascono pure dei novelli rapporti, che danno origine a nuovi diritti, e doveri. I genitori debbono particolarmente provvedere all'educazione dei loro figli, ed è questo il primo precetto, che loro prescrive la legge di natura. Sui generi varj di educazione o *fisica* o *morale*, ragionano i politici, e quindi non ci lice di entrare in materie, che per la loro importanza meritano delle profonde discussioni, d'altronde affatto estranee a questo prospetto generale sugli studj legali.

§. 59.

Dai rapporti esistenti tra generanti e generati nasce quella, che dicesi *società domestica*, e su cui versa moltissimo la scienza del diritto naturale, non che la

scienza politica. La prima, in quanto che ne esamina i principj *costitutivi*, pone la base dei diritti, e doveri nascenti da essa, e ne regola i rapporti; la seconda, in quanto che riconosce nella domestica società la principale sorgente *della civile*. E infatti quello che dicesi propriamente *corpo sociale* o *politico*, non è altro che l'aggregazione delle piccole società domestiche, o famiglie unite tra loro, e vincolate per mezzo di alcuni rapporti, che stabiliscono uno *scopo universale* identificando gli *scopi parziali*.

§. 60.

Ma se la legge di natura è la prima, se essa è basata sulla *costituzione morale* stessa dell'uomo, se essa è la voce della ragione, che in un comando assoluto, e restrittivo dell'umana libertà, spiega l'intenzione di un' autorità suprema, sotto le condizioni della *possibilità*, dell'*utilità*, della *giustizia*; se essa considera l'uomo com' essere dipendente dal solo

Creatore, quindi vivente in uno stato di naturale indipendenza, se essa, come già si disse, è *universale* e *sola sufficiente*, come si spiegano le *modificazioni*, che essa subisce applicata ai corpi politici, e come si rende ragione delle *addizioni*, che la estendono, e le servono di appendici? Ricerche non difficili, e non astruse, ove impiegar si vogliano sui principj del diritto Pubblico interno, e nella ragione filosofica dell'origine dei corpi sociali.

SEZIONE III.

Diritto Pubblico Interno.

„ Lo stato civile dà nuova forza alle leggi naturali. „

Burlamachio.

§. 61.

La natnra madre benefica, e premurosa del ben de' suoi figli, avendo dotato l'uomo di libertà, e di ragione, l'avea collocato in uno stato di naturale indipendenza, dove godendo dei beni derivanti da una tranquilla esistenza, avrebbe potuto, essendo benefico cogli altri, e giusto con, sè medesimo, facilmente ottenere quella *felicità*, cui aspira incessantemente.

Felice stato, degno di un essere ragionevole, e pensante, stato, che i poeti medesimi ricordar vollero colle loro immaginose descrizioni dell'età dell'oro.

§. 62.

I due principj fondamentali della sociabilità, cioè — di non fare agli altri quello che non vorressimo fatto a noi stessi — e di fare agli altri ciò che a noi vorressimo fatto, erano i due potenti manutentori in quello stato primevo di quella scambievole reciprocanza di doveri, e di diritti, che ha sempre dovuto esistere tra uomini di una simile natura; ed era tale la loro intrinseca forza, che per sè stessi bastato avrebbero a mantenere l'armonia, e la pace della sociale comunione. Ma questo voto di una natura benefica andò fallito, e furono illusorie le speranze, che i più tranquilli frà gli uomini avevano concepite in quello stato di libertà, di indipendenza, e di pace; stato, che, come dissi

di sopra, chiamò l'invidia de' poeti, e fece osservare al Genovesi, che ivi i costumi erano semplici, *misti di subite ire, e subite paci*. La storia stessa ce ne assicura dipingendoci la situazione di alcuni antichi popoli, i quali appena cominciando a sortir dall'infanzia, non si erano ancora affatto svestiti di quel carattere, di cui la natura li aveva improntati. — Vedi Genov. — Diceosina — Tom. terzo — Lib. 2. — Cap. 1.° — §. 11. *Dello stato naturale degli uomini*. —

§. 63.

Ma i germi della discordia, e di interessate affezioni esistevano già radicalmente nel cuore dell'uomo. Le passioni sollevarono i loro densi vapori dal fondo del cuore umano alla sfera intellettuale. L'uomo, dice Briganti, sviluppò i suoi talenti, e la natura gli presentò l'universo. A tal vista sentì destarsi mille appetiti sfrenati, e più null'altro conoscendo, fuor di sè stesso, *fece di sè centro* di

tutte le sue operazioni: non più temette di ledere gli altrui diritti, quando la lesione potea tornar utile a lui medesimo; si fece l'ingiusto invasore dell'altrui proprietà, attentò audacemente agli altrui diritti di personalità, per ultimo tutto mettendo a pericolo, fu causa sola di quello stato di convulsione, e di conflitto, in cui realmente trovar si dovettero i primi uomini, e che giustamente coll' Hobbes si potrebbe dire stato di guerra, però parlando del *fatto*, e non del *diritto*.

§. 64.

Si ricorse alla legge di natura per trovare un riparo alla foga delle passioni, e per garantirsi dalle crudeli violenze da esse partorite, ma la legge di natura fu troppo debole. Si implorò la di lei sanzione, ma questa stando nella coscienza dell'uomo, ed in una futura destinazione, tutta avea perduta la forza, e l'efficacia. Che far dunque doveano gli uomini resi il bersaglio di sempre novelle vessazioni?

La necessità, dicesi, acuisce l'ingegno; e così fu. Trovarono essi un potente rimedio nei loro mali; abbandonarono lo stato di naturale indipendenza, e si unirono in aggregazioni civili sotto l'egida di una *pubblica rappresentanza*, e difesi dalla *volontà universale*.

§. 65.

Ciò si eseguì col mezzo del *contratto sociale*, l'idea decomposta del quale è la seguente: Ciascun uomo rinunci in parte a quella indefinita libertà, di cui gode nello stato di naturale indipendenza: sacrifichi *porzione* dei proprj diritti alla *causa comune* per conservare *con sicurezza* quelli che gli rimangono per la *causa propria*; il *deposito* generale di queste porzioni di diritti immolate sia l'*esponente* delle singole volontà riunite: queste singole volontà riunite sieno alligate a delle *condizioni* capaci di persuadere gli uomini a contribuire alla formazion del deposito: queste condizioni, che sono *leggi*,

sieno le garanti di que' diritti, che ancora agli uomini rimangono, cioè, che non furono depositati: l'infrattore di queste condizioni sia privato dei diritti che *gli rimangono* in virtù appunto di quelli, ch'egli ha perduti. Ecco come l'analisi, decomponendo il contratto sociale, ci ha condotti a stabilire con Briganti il principio, che » gli uomini versarono nella promiscuità del ben comune perenni depositi di bene particolare, per conseguirne il prodotto di maggiori tangenti, calcolate sulla divisibilità di maggiori depositi. » Dunque il massimo prodotto *di ben comune* combinato al minimo dispendio *di bene particolare* era l'incognita, che dovea rinvenire l'economia del contratto sociale. Questo patto poi fu *utile* e *giusto*. *Utile*, perchè formò un proporzionato compenso del volontario sacrificio di chi si obbligò ad obbedire: *giusto*, perchè seppe stabilire un equilibrio tra le rispettive porzioni di libertà immolata alla necessità morale del ben comune, e l'equivalente compenso di utilità relativa al bene particolare.

§. 66.

Dunque vi ha un *principio di convenienza* tra la natura dell'uomo, e la società; nè è vero ciò che da molti, intolleranti d'ogni freno si asserisce, che il passaggio dallo stato primevo di indipendenza naturale a quello di civil società abbia portato una lesione ai diritti dell'uomo, e principalmente, secondo essi, alla di lui *libertà*. Infatti dacchè sorsero le passioni, e gli sfrenati appetiti a intorbidare la calma dello stato primevo, di qual libertà potea goder l'uomo? Sapea per senso intimo di essere libero, ma questa libertà era puramente *mentale*, poichè *praticamente* essa perdeva ogni realità? Che giovava all'uomo di poter agire con un arbitrio indefinito, quando che gli altri, a lui eguali in natura, ed in diritti, dotati del medesimo arbitrio, attentavano continuamente alla di lui sicurezza? Libertà oziosa ella è questa, che diventa perniciosa quando dovrebbe esser utile. Saviamente dunque vi fu chi os-

servò, che nello stato civile la libertà naturale dell'uomo ottiene la sua perfezione. Disse pertanto bene in proposito un dotto Scrittore francese, allorchè scrisse, che tra uomo e società vi ha un diritto *di convenienza*. — Burlam. Droit Politiq. Ediz. Ven.

§. 67.

Questo è quanto io penso intorno all'origine delle società sì nel *fatto*, che nel *diritto*, uniformandomi anche alle teorie di Puffendorff, e del suo compendiator il Burlamacchio citato. Però non mi è ignoto, che molti filosofi Giuspubblicisti pensano diversamente, seguendo ciascuno principj, e congetture differenti. L'Hobbs vuole, che gli uomini si siano uniti in società indottivi dal piacere. L'Ornio, rifiutando e patti, e bisogni, la pretende nata dal concatenamento naturale delle cose umane. Platone la deriva dalla necessità della vita. Tamburini si scaglia contro Spedalieri, perchè questi si mostrò

fautore del patto sociale, e invece deduce la società dall'ordine stesso della natura, e dal sistema della necessità. – Lett. Teolog. Polit. contro lo Sped. – Taluni persino giungono a qualificare come un *fantoccio* questo sognato stato primevo, e ritengono che fuvvi sempre società civile, e sempre leggi. Deesi, è vero, rispettare l'autorità de' sommi uomini; ma ove trattasi di congetture, ciascuno è in diritto di fabbricarsi un sistema, quando il sostiene con delle ragioni abbastanza plausibili.

§. 68.

Sia pertanto *qualunque* esser si vuole il *motivo*, per cui gli uomini hanno abbandonato lo stato di naturale indipendenza, e si sono uniti in corpi civili. Noi poco premurosi di tener dietro a delle speciose finzioni, e piuttosto interessati a conoscere il progredimento, e il perfezionamento dell'umana specie, indaghiamo *di che* gli uomini si possano essere occupati neces-

sariamente quando si trovarono in questo nuovo stato di morale esistenza.

§. 69.

Sarò io tacciato di paradosso, se dirò, che il primo pensiero, che tutta a sè trasse la mente dei *congregati* fu quello di dar vita a quel deposito di diritti, che essi aveano immolati per garantir più sicuramente quelli che loro rimaneano? Nò certamente. Quand' io dico, *dar vita al deposito dei diritti*, intendo, che si dovea pensare di eriggerlo al grado di una *suprema rappresentanza*, la volontà *particolare* della quale fosse l'*espressione* della volontà *universale*. Così si fece, e così nacque quella *sovranità*, sull'origine della quale tanto assurdissime opinioni enunciarono i filosofi Giuspubblicisti.

§. 70.

Con questa nuova instituzione di una suprema rappresentanza, il corpo politico

si *divise* in *due persone morali*, *sovranità* e *società*, legate fra di loro con dei diritti, e dei doveri, e strette da mille vincoli di una novella indole, e natura. Da qui viene la *scienza del diritto pubblico interno* regolatrice di questi moltiplici rapporti, e sola sorgente di tutti i principj teorici, che si hanno sull'argomento.

§. 71.

Il Diritto Pubblico si distingue, per amore di precisione, in *interno* ed *esterno*, in *generale* e *particolare* — Il diritto pubblico è *interno*, quando si occupa dell'interno regime di una nazione, ò di un popolo. L'*esterno*, quando regola le relazioni, che passano tra una agregazion d'uomini, ed un'altra. (Nazioni.) Chiamasi *generale* quando si suppone basato sugli elementi *essenziali* ad ogni corpo politico. Dicesi poi *particolare*, quando si vuole modificato nei suoi *principj*, secondo la variante situazione o di politica, o di leggi, in cui puossi trovare un po-

polo *determinatamente*. Nel 1.° caso abbiamo il diritto pubblico *europeo*. Nel 2.° il diritto pubblico dell'*Austria*, dell'*Inghilterra*, della *Francia* ecc. Alcuni amano di aggiungere una terza divisione, distinguendolo in *originario* e *secondario*: noi siam persuasi di ommetterla, perchè essa si confonde col *generale* e *particolare*.

§. 72.

Data esistenza ad una pubblica forza, che noi dicemmo *sovranità*, si dovette pensare al *modo* con cui questo pubblico potere dovesse venire particolarmente amministrato. Questo modo suona lo stesso che *governo*. Per sempre trovar dunque il meglio, si inventarono *diversi modi*, dai quali nacquero le differenti *forme di governo*: le principali, e universalmente riconosciute sono però — la Monarchia — l'Aristocrazia — e la Democrazia. — Puffendorff. Opera cit. — Burlam. Op. cit. — Bielfeld — Institut. politiq. —

§. 73.

La *mornarchia* è quella forma di governo, nella quale l'autorità suprema, o la sovranità risiede in una sola persona, arbitra assoluta (però di equo arbitrio) di tutto intraprendere, od ordinare per il *bene* del corpo sociale.

§. 74.

Nell'*aristocrazia* il supremo potere sta nelle mani di alcuni pochi nobili, o prinpali della nazione, i quali *collegialmente* rappresentano l'intero popolo. Ad essi appartengono quei medesimi diritti, che nell'altra forma sono proprj del sommo Imperante.

§. 75.

La *democrazia* finalmente, che dicesi anche *stato popolare*, è quella forma di governo, nella quale l'autorità legislativa appartiene all'intero corpo della nazione.

§. 76.

Lo *stato* poi è l'*aggregato* di più corpi, o famiglie unite tra loro per uno scopo *comune*: e la *costituzione* dello stato non è altro, in ultima analisi, che la forma di governo, che fu persuaso di adottare.

§. 77.

Le forme suennuciate diconsi *semplici*, o *regolari*. Vi sono poi le *composte*, od *irregolari*, che chiamansi anche *miste*. Tali sono tutte quelle che abbinano insieme il monarchico coll'aristocratico, o questo col democratico. Si rinvennero queste forme miste per ovviare, come vedremo, a quegli inconvenienti, cui, separate, andavan soggette Grot. – de Jur. belli et pac. – Puffendorff – op. cit. – Rousseau – Contract. – Soc. – Bielfeld – Institutions Politiques.

§. 78.

Intorno ai governi si fanno dai Giuspubblicisti due importanti quesiti. Si domanda 1.° qual possa essere stata la *prima* forma di governo. 2.° Quale fra le enunciate, sia la *migliore*. La prima è una questione puramente di fatto, e perciò difficile a sciogliersi col sussidio solo di vaghe congetture. La seconda poi è talmente ampia, in mio senso, che da per sè sola può offrire materia ad un trattato. Faremo alcune osservazioni delle più generali, e sull'una, e sull'altra.

§. 79.

Alcuni Scrittori osservando, che il regime interno delle famiglie nello stato di pura società naturale apparteneva ai padri, o capi di quelle domestiche unioni, pensano, che questi non siansi giammai persuasi a rinunciare a quell'autorità, del cui esercizio avevano di già goduto; ma che invece probabilmente se

n'abbiano voluto assicurare, e mantenere il possesso, anche ridotti sotto un legame civile. Da qui ne viene, dicono questi Scrittori, che dunque il primo governo dovette essere necessariamente democratico. Sonnenfels — Scienza del buon governo — nella Introduzione. — Ediz. Ven.

§. 80.

Molti altri all' opposto presumono, che ridotti gli uomini nello stato di politica aggregazione, pensassero a deporre nelle mani di *un solo* l'autorità suprema, appunto per la ragion degli opposti, cioè, perchè vedendo nelle famiglie affidata la direzione al capo di esse, tentassero sopra quelle modellare la gran famiglia sociale. Loke — On civil government. —

§. 81.

Si dice per ultimo, che sia più consentaneo alla ragione il credere, che pel governo si siano scelti alcuni dei più

potenti, e dei più saggi, e che quindi siasi pel primo eretto il governo aristocratico.

§. 82.

Io ho accennate tali questioni, perchè non si ignorino, ma non entro a discuterle, siccome quelle, che sono affatto oziose, ed inutili.

§. 83.

Più importante si rende l'esaminare — quale delle esposte forme di governo sia la migliore — o diversamente — quale di esse possa meglio provvedere alla causa del corpo sociale. — Sembrò a taluni difficile la soluzione di tal problema politico, molto più, che vi hanno intorno al medesimo differenti opinioni. L' Inglese Pope non vuol che si disputi sul miglior dei governi, asserendo, che il più buon governo è il meglio amministrato. Lo Swift all'opposto, prescindendo dalla mi-

gliore, o peggiore amministrazione, pretende, che *intrinsecamente* una forma di governo possa essere migliore dell'altra. Il Ferguson, da me più volte citato, richiamando il parer di Solone, stabilisce per principio fondamentale, che il miglior dei governi è quello, che più quadra all'*attitudine* della nazione, che debbe riceverlo.

§. 84.

In massima l'opinione dell'Inglese Popè è giusta, perchè quand'anche un governo nella sua forma intrinseca possa esser buono, egli può divenir perverso, quando siavi una irregolare amministrazione. Però non oppugna, che possa adottarsi anche il pensamento di Swift, in quanto che *ordinariamente* la bontà degli *elementi costituenti* una cosa, decide sempre sulla bontà della cosa stessa. Il parere di Ferguson è più *pratico*, e direi figlio dell'esperienza, quindi non affatto da trascurarsi. Nullameno, senza disgustare al-

euno di que' Scrittori, che siansi dichiarati, o fossero per dichiararsi, partitanti di Pope, o di Ferguson, il pensiero di Swift mi sembra il più vero, e quindi l'adottabile nell'argomento. Uopo è analizzare la *natura* singola delle tre forme per meglio confermarsi nel partito abbracciato.

§. 85.

Nella democrazìa il popolo è sovrano. Le torbide, e irrequiete passioni, che lo agitano, e nel di cui pertinace ribollimento egli agisce ciecamente, e per impeto, marcano della loro impronta il governo, che è sempre violento, oscillante, incerto, debolissimo. L'ignoranza de' governanti, e la loro orgogliosa baldanza traspira da ogni disposizione legislativa: la grande *assemblea* del popolo puossi riguardare come un mare in burrasca, dove la nave del governo, lacera i fianchi, priva di vele, agitata dai venti, lontana dal porto, convulsa, e combattuta, minaccia

naufragio. Pochi vi si distinguono per insultante superbia, per ardire, per isfrontata prontezza. I voti di tutti non si possono mai raccogliere; quindi quella che dicesi *volontà comune* è una pura chimera, una larva sfuggevole. Se poi si aggiunge l'*incertezza*, e la *lentezza*, con cui si dà esecuzione alle prese deliberazioni, in allora evidentemente si manifestano tutti i vizj di questa forma di governo. Ecco come si esprimono alcuni intorno alla democrazìa. Essa avrà dei difetti, e fors'anche talvolta inevitabili; però questi vengono sovente esagerati da chi ha un partito di discreditarla. Certamente, ch'io non oserò di chiamarla in senso franco, e cattedratico — un governo necessariamente dispotico. —

§. 86.

Molti dei difetti, che nella democrazìa rinvengono i di lei detrattori, si appalesano pur anco nella aristocrazìa, o sia in quella forma di governo, in

cui ad alcune delle più potenti, e conspicue famiglie di una nazione, sia per *elezione annuale*, *biennale*, o *decennale*, sia per retaggio ereditario, spetta l'autorità suprema di far leggi, e di farle eseguire. L'orgoglio, il dispotismo, l'invidia, l'ambizione sono basse, e vili passioni però non estranee alla condizione di coloro, che trovansi in società distinti da un vago titolo di nobiltà. Costoro, resi gonfj, e superbi dal grado, a cui trovansi elevati, non ommettono vessazioni, ed angarie a danno di chi ha la fatalità di esser loro soggetto. Anche in questa forma di governo la volontà generale della nazione, che gli ottimati dovrebbero rappresentare, è una mera illusione: il loro capriccio è quello che li fa agire, e che li guida a prendere qualunque deliberazione, indipendentemente dall'esame dei mezzi veri, coi quali si può provvedere alla pubblica causa. E questi vizj di una tal forma di governo dimostransi tanto se l'autorità nei nobili vien loro per *elezione*, quanto se loro deriva per *eredità*.

Nel primo caso han luogo i raggiri, le prevaricazioni, gli abusi, le ambiziose officiosità (ambitus); e quindi invece di esser essa un'autorità legittima, è quasi sempre vilmente *comprata*. Nel secondo caso gli ottimati eredi a tutto l'orgoglio dei loro avi, aggiungono quasi sempre una crassa ignoranza, che li rende del tutto inetti alle funzioni governative. Osservazione che fece dire al Rousseau, che l'aristocrazia ereditaria è il peggior dei governi.

§. 87.

Però in mezzo a tutto quanto si dice per iscreditare le due suaccennate forme di governo, non mancano Scrittori Giuspubblicisti, che cercano di sostenerle. Primieramente cominciano dall'osservare, che in esse la *condizione essenziale* del patto sociale non è affatto distrutta, perchè il popolo più o meno ha sempre qualche rappresentanza, e questa lo porta a

poter meglio garantirsi nella sicurezza dei proprj diritti, ed a non essere affatto il giuoco del dispotismo: 2.° Nelle repubbliche le prosperità della nazione, come pure le di lei calamità hanno una forza maggiore sull'animo de' cittadini, e quindi essi più facilmente sentono il bisogno di dichiararsi a favore dello stato. 3.° coll'equa distribuzione degli impieghi, e delle cariche si toglie l'incantesimo dei ranghi, il prestigio delle gerarchie, e tutti rendendo uguali in faccia alle leggi, ed al governo, si accresce l'amor della patria, della gloria, e della pubblica felicità. 4.° all'ombra della libertà, e dell'eguaglianza cresce l'industria, si moltiplicano le arti, si dilata la popolazione.

§. 88.

Viene per ultimo la monarchia. Alcuni Giuspubblicisti tentarono di screditarla, e non risparmiarono accanite diatribe, onde fabbricare, ed esagerare gli inconvenienti

di un governo, il quale all'antichità della sua origine, che lo legittima, unisce molti reali vantaggi. – Bossuet nella sua Polit. dimostra le assurdità di costoro, i quali stupidamente disapprovano tuttociò, che non soddisfa il loro umor sedizioso. Sono sempre pericolose le asserzioni di que' politici, che parlano col fiele sulle labbra, e trascinati da un cieco partito.

§. 89.

La monarchia, dicono altri, è il governo *dell'unità*. In essa il tutto si eseguisce colla massima speditezza, e coerenza. È quella gran macchina, che risulta dalla combinazione di molte altre, e che prende movimento al tenue urto di una sola forza motrice. Il sommo cenno del supremo capo dello stato imprime il moto a tutte le autorità subordinate: ogni cosa parte da lui, ed ogni cosa a lui ritorna. Se qualche volta, ciò che di rado accade, si frappongono ostacoli, si rimovono questi con facilità. Se vi sono delle

forze, che si oppongono, la loro *reazione* è zero a petto dell'*azione*. Nelle monarchie la scienza del governo è conosciuta. Dacchè esse sono divenute *ereditarie*, i principi, nati al trono, si allevano per esso, e la *politica* non diventa ad essi una scienza straniera. Gli inconvenienti degli *interregni* non possono più verificarsi, dacchè s'è distrutta la stravagante usanza delle *elezioni*, e quindi si ha una gran *somma* di *vantaggi* a confronto di pochi *mali*. Questi riflessi sono savj, e moderati.

§. 90.

Taluni più esigenti degli altri, e non soddisfatti da alcuna delle tre annoverate forme, opinano, che nella *semplicità* di esse non puossi rinvenire il preteso grado di perfezione, la quale vuol esser cercata, e trovata nella *composizione* di due delle forme semplici, che concorrono insieme a dar l'esistenza ad una sola. Questi governi, secondo il linguaggio generale,

diconsi *misti*, ma il Puffendorff, ed il Hume amano chiamarli *irregolari*. Vedi anche Paruta — Discorsi Polit.

§. 91.

Vuolsi dir dunque, che combinando la monarchia colla aristocrazia, o questa colla democrazia, si possa più facilmente ottenere una *approssimativa* perfezione nella forma del governo. Però uopo è riflettere, che questa composizione si presenta sotto un aspetto di massima difficoltà; imperciocchè dando troppo alla monarchia diventa illusorio il *contrappeso*, che le si vorrebbe annettere dell'autorità aristocratica, e troppo a questa concedendo, si distrugge quell'*equilibrio*, che essa dovrebbe avere colla prima. La scienza del Geverno, combinata ai principj del diritto pubblico interno non ha dunque ancora saputo rinvenire questa media proporzionale.

§. 92.

Si badi però, che mentre si cerca di riunire insieme i vantaggi di due forme, non si sommino i difetti di ambedue, e che mentre si cerca di soddisfare all'umore di molti, non vadasi a contrastare quello di tutti.

§. 93.

Creata una suprema rappresentanza, che noi dicemmo *sovranità*, e trovato il *modo* di farla agire, che è il *governo*, doveasi pensare di metterla in attività col rivestirla di alcuni diritti, dall'esercizio dei quali dipender potesse la *verificazione* dello scopo, o degli scopi del corpo sociale. Questi diritti diconsi *majestatici*, e mentre che da un lato considerar si possono come *conseguenze* della sovranità, dall'altro, presi in complesso, si riguardano come *costituenti* la medesima.

§. 94.

Essi sono: 1.° diritto di far leggi, e farle eseguire, 2.° diritto di guerra, e di pace, 3.° diritto ai tributi, 4.° diritto di conoscere le dottrine, che si insegnano nello stato, 5.° diritto di ispezione sulla religion dominante, specialmente in ciò che riguarda il culto esteriore. Ve ne possono essere anche degli altri, i quali non sono che emanazioni di questi. Tutti poi si riducono ai due primi; cioè al diritto di far delle leggi, ed a quello di farle eseguire. Spetta alla scienza del diritto pubblico interno il discendere a trattare particolarmente di questi varj diritti. All'introduzione enciclopedica basta l'averli accennati. Però si possono osservare in via generale alcune cose, specialmente sui due primi poteri, *legislativo* ed *esecutivo*, siccome quelli, che considerar si possono quasi i due principali fulcri della sovranità.

§. 95.

Il potere legislativo è l'elemento costituente la sovranità. Senza di questo, ella sarebbe una rappresentanza tutt'affatto ideale, priva di realità. Questo potere quindi debbe avere necessariamente le proprie basi nel contratto sociale, e quindi debbe considerarsi come figlio del *consenso universale* di tutti i contraenti. Allorchè si dà la vita ad un essere, uopo è dotarlo di tutti que' requisiti che possono provvedere alla di lui esistenza. Il potere legislativo ha questa forza, ed efficacia relativamente alla sovranità.

§. 96.

Ma non meno essa si appoggia anche sull'*esecutivo*, poichè ove la suprema rappresentanza della nazione, se non avesse la facoltà, e la forza di mandare ad esecuzione le proprie risoluzioni, che ne avverrebbe del potere legislativo? Sarebbe un principio inerte, e inefficace. Da qui

dunque si rende ragione della instituzione dalle varie *magistrature*, che entrano a formare la costituzione di un popolo, e che stabiliscono quel mirabile ordine di gerarchie d'*ufficj*, di *ministeri*, di *dicasteri*, di *camere*, di *dipartimenti*, che tutta abbracciano, in latissimo senso, l'amministrazione di uno stato. Saviamente dunque osservò un dotto politico Alemanno che — *il seroit inutile, et méme risible, si quelq' un avoit le pouvoir de faire des Loix, sans possedér celui de se faire obéir, et d' infliger des peines aux contravenans. C'est ce qu' on nomme le* Pouvoir Coactif, *qui est un suite naturelle, et inseparable du droit de legislation.* — Bielfeld — Institutions Politiques — Tom. I.

§. 97.

Questi magistrati agiscono per un' autorità loro propria, o la ricevono da qualcuno? Essi operano in forza di un'autorità *demandata*, la quale deriva loro in via

di *emanazione* dal sommo potere esecutivo, che appartiene al sovrano. Questa autorità poi demandata, che spetta ai singoli magistrati, a ciascuno entro la sfera delle proprie attribuzioni, dicesi nel linguaggio tecnico – potere giurisdizionale – o giurisdizione – che assume varie denominazioni, secondo che ella si occupa di affari *civili*, *criminali*, o *commerciali*.

§. 98.

Sulle forme dei governi in genere, e sulle varie materie, che ai governi si riferiscono si possono leggere tutti i Giuspubblicisti, ma particolarmente merita di essere considerata la Sezione VI. della parte VII. delle Instituzioni di Filosofia del più volte citato professore Ferguson. Ediz. di Basilea.

SEZIONE IV.

Del Diritto Civile.

Jus Civile est quod quisque populus ipse sibi constituit, vel quæque civitas sibi proprium facit.

Giustiniano *in Instit.*

§. 99.

Ridottisi gli uomini in politica aggregazione, e posta sotto l'egida della suprema rappresentanza la *somma* dei loro diritti, la garanzia, e la sicurezza dei quali venir loro dovea da *chi* era stato col consenso comune eletto alla tutela dei medesimi, la prima cura, che presumibilmente dovette occupare i principi

§. 101.

La Germania fino dai regni di Massimiliano I., e Carlo V. ebbe sempre delle patrie consuetudini, dietro le quali regolare i proprj affari civili; e fedele a quanto erasi presso di lei osservato per un lungo lasso di tempo, non conobbe il diritto Romano, che come *legge suppletoria*, dimodochè ove le Germaniche consuetudini, interrogate per la decisione di qualche controversia, non rispondeano, si ricorreva agli oracoli del Gius Comune. Questo amor nei Tedeschi per le leggi, ed ordinanze dei loro Imperatori non mai si estinse, e quindi s'ebbero dei laboriosi raccoglitori di esse, per cui ne venne la collezione detta *tavola provinciale*, e il *codex austriacus* pubblicato nel 1704. dal consiglier Quarient. Aumentò questa raccolta un librajo di ignoto nome, e finalmente venne poi prosseguita da Pok, che vi unì le ordinanze pronunciate sino al 1770. Il Filosofo coronato della Germania, l'immortale Giuseppe II., ani-

mò il progredimento di simili collezioni, non trascurate poscia dai di lui illustri successori.

§. 102.

Però queste raccolte di leggi emanate in tempi diversi, e da principi non sempre gli stessi, soddisfar non poteano pienamente allo scopo, cui eran dirette; ragione, per cui fino sotto il regno di Maria Teresa, la mente perspicace di questa sovrana pensato aveva alla redazione di un *codice civile*, il quale colla stabilità de' principj, colla universalità, e coerenza delle massime, non che colla uniforme correlazione cogli altri rami della Germanica legislazione, potesse offrire un sistema regolare di *ragione civile*. Ordinati pertanto i *progetti* per questo codice, ed esibite alcune massime da osservarsi sulla redazion del medesimo, che giustamente il sig. Zeiller chiama *memorande*, i benemeriti nella serie di tali legislativi travagli furono il professore

Azzoni, che presentò il progetto per un intero codice; il consigliere Horten, che lo rifuse; il consigliere di Kees, che sotto Giuseppe II. compilò la prima parte pel diritto di famiglia, e il presidente De Martini, che supplì alle lacune, e migliorò il già fatto. L'imperatore Francesco I. non obbliò, nè seppe trascurare i travagli degli augusti suoi antecessori: pose mente anch'egli al perfezionamento del progetto ultimo sul codice. Ordinò, che la Commissione Aulica delle leggi se ne occupasse, e inoltre, eretto un comitato di parecchi consiglieri giureconsulti, presieduto dal professor Pfleger, ricevette, ed esaminò le loro scritte deduzioni, e sanzionò quel codice civile, che poscia amò di *universalizzare* a tutti i paesi della monarchia Austriaca. Caddero da quel momento tutte le *parziali* legislazioni, che poteano essere in vigore nelle singole province, e si distrusse dalle fondamenta il monstruoso edificio delle *leggi statutarie*, che ingombrando gran tratto di terreno, divideva i citta-

dini di uno stesso governo col dividerli nelle leggi.

§. 103.

Per quanto risulta dal confronto che alcuni amarono di instituire fra il diritto civile *antico* Germanico, e il *nuovo* codice Austriaco, i redattori basarono i loro travagli sopra i principj della legge di Giuseppe II. in quella parte, che riguarda i diritti delle persone: nelle altre materie poi non poterono prescindere dalle leggi Romane, siccome quelle, che per la giustizia, e solidità de' principj, si ebbero sempre in pregio come ragione scritta, e meritaronsi l'attenzione di tutti i legislatori moderni. Però il carattere, le abitudini, le opinioni, il genere di educazione, lo spirito nazionale, la forma stessa del governo essendo cangiata, doveansi aspettare non poche modificazioni, le quali ad ogni passo si riscontrano nei diversi titoli del codice civile, e che agevolmente cadono sott'occhio di tutti quelli,

cui non sia affatto peregrina la collezione Giustinianea.

§. 104.

La legislazione civile Austriaca, presa sotto un punto di vista generalissimo, offre un tutto regolare, uniforme, e simmetrico. La divisione medesima delle materie, appoggiata alle Instituzioni del Romano diritto, contribuisce sensibilmente a render chiari, ed ordinati i principj fondamentali della scienza; e doppiamente poi, quest'ordine si manifesta proprio, ed utile, qualora vogliasi esaminarlo in rapporto *all' insegnamento* il quale esige sempre solidità di principj preliminari, chiarezza di massime, precisione di conseguenze, divisioni giustamente usate, e con parca economia distribuite.

§. 105.

Nel capitolo I. parte I. – Dei diritti che riguardano le qualità, e le relazioni

personali — il legislatore fu liberale di principj, che fanno onore alla filosofia del secolo, in cui viviamo. Nel §. 16. si dichiara assolutamente non tollerata la schiavitù, e si comincia a stabilire con questa legge, che dunque l'uomo ha dei diritti come *persona*, i quali a lui derivando dalla stessa legge di natura, non gli possono essere o tolti, o decimati dalla legge civile. È vero, che questa dottrina annunciandosi da sè, e col solo sussidio del lume della ragione, non potea aver bisogno di una speciale, e diretta menzione; ma però non rincrescerà il trovarla espressamente richiamata in vigore, e sanzionata dalla nuova legge, quando si sappia, che pur troppo vi fu un'epoca calamitosa per il genere umano, in cui la specie degli uomini si vide vilmente degradata da quegli stessi, cui dovea interessare di vederla distinta, e protetta; e si conosca, bensì con dolore, e ribrezzo, esservi ancora delle contrade sul globo, dove si fa empio mercato dell'uomo. Degninsi di uno sguardo pietoso que' Negri

sventurati, e si compianga la loro sorte. Qual mai delitto può aver loro meritata tanta sciagura? Nessuno; se almeno non vuolsi ascrivere a delitto l'assorbire che essi fanno nella lor cute tutti i raggi della luce, mentre noi li riflettiamo, come elegantemente osserva il francese Brissot. Se si aprono i volumi delle leggi di Roma muove raccapriccio la distinzione, che ivi si ammette di uomini *liberi*, e *servi*, e non si possono in alcun modo giustificare le odiose instituzioni, che in tal proposito vi si riscontrano sulla qualità dei diritti, e sulla *attitudine* di acquistarli. Disposizioni così disonoranti e i legislatori che le emanarono, e il secolo in cui furono emanate, fortunatamente sono bandite da noi, cui è dato, all'ombra della protezione di legislatori filosofi, di conoscere, ed esercitare i nostri diritti nella integrità stessa, in cui ci derivano dal diritto della natura.

§. 106.

Non meno filantropa, e liberale della suaccennata prescrizione di legge, si è l'altra, con cui si facilita agli *stranieri* l'acquisto della cittadinanza nei nostri stati, e si agevola loro, entro di questo territorio, l'esercizio dei loro diritti. Quando le nazioni separate tra loro si consideravano come persone morali divise di interessi, e di rapporti, un orgoglioso egoismo improntava tutte le loro disposizioni; e gelose non ammettevano reciprocanza di diritti, e di officj. Fu quella l'epoca, in cui ebbe origine l'odioso diritto *dell'Alibi*, tanto contrario ai veri principj di quella sociabilità universale tra i popoli, che sebbene da alcuni vogliasi ascrivere ai sogni di Kant, e alle filosofiche visioni del Condorcet, sarebbe pure tanto desiderabile, e non difficile a praticamente eseguirsi. Il diritto delle genti, sollevato a destini più ragionevoli, ha stretti più tenacemente i legami fra i popoli, e sulla base del principio — *de observando*

reciproco — noi veggiamo con felici auspicj protetta quella fratellanza, che ad uomini tutti eguali concede eguali diritti.

§. 107.

Che se per ragione di territorio, e di sudditanza vi fu strana differenza, e separazione di diritti, maggiormente stravagante era quella, che nasceva dalla diversità delle religioni. La religione lega gli uomini a Dio, nè altera in alcun modo que' rapporti civili, che essi hanno o come membri di un sol corpo politico, o come parti di differenti aggregazioni. In faccia alla legge civile essi sono tutti eguali, dimodochè tanto colui, che si curva ossequioso avanti l' impostor della Mecca, come quell'altro, cui è sacra la legge di Cristo, gode dei diritti medesimi, e dee fruirne un eguale esercizio. Savia dunque è la disposizione che — la diversità della religione non ha alcuna influenza sui diritti privati, se non per quanto in alcuni oggetti fosse dalle leggi particolarmente

determinato -- ciò, che specialmente ha luogo parlando del matrimonio.

§. 108.

Ragionando intorno alla legislazione civile Austriaca, e precisamente sul matrimonio, uopo è osservare, che fino dal 16. Gennajo 1783. comparve una patente sul matrimonio estesa per mano dell'accreditato consigliere Horten. Quale destino essa possa avere subito, e quali modificazioni, io non lo so: certo è però, che sulla patente del diritto di matrimonio emanata, e sanzionata sotto il regno di Giuseppe II. venne eretto tuttociò, che riguarda questa materia, e che contiensi nel codice Austriaco al capitolo secondo della parte prima.

§. 109.

Il *matrimonio*, questo argomento di tanta importanza, e tanto pratico, retrotrae la propria origine, per quanto hassi

anche dalla Genesi, fino dai primordj del mondo. -- *Non est bonum esse hominem solum: faciamus ei adjutorium simile sibi* – Cap. 11. v. 18. Questo è il parere del riputatissimo consigliere di stato Portalis, riferito, e riconfermato anche dal sig. Gin, già membro dell'accademia francese di legislazione. Una instituzione pertanto di tanta sublimità, che in sè riunisce il *duplice carattere* di contratto *civile*, e di *sacramento*, i di cui elementi essenziali stan già, come si è veduto, nel diritto della natura, dovea a sè chiamare le cure, e le provvidenze di tutti i legislatori sì antichi, che moderni per quanto spetta a garantirne il prezioso carattere, ed a stabilirne le *estrinseche solennità*, e quindi strano riuscir non dee il trovar leggi, e statuti d'ogni luogo, e d'ogni età, che vennero stabiliti per regolare una materia cotanto importante.

§. 110.

Però, siccome di tutte le umane cose succede, non s'è forse ancora potuta de-

cifrar la questione, che affetta la *natura* del vincolo matrimoniale, cioè, non s'è ancora potuto pronunciar francamente sulla di lui *dissolubilità* o *indissolubilità*, questione resa, in mio senso, di soluzion più difficile in mezzo alla diversità delle pratiche adottate in proposito dalle varie Legislazioni civili delle nazioni Europee. Non è qui mio pensiero l'entrare a discutere un argomento, che ha impegnati quasi tutti i politici, ed i civilisti. So che *i libelli di ripudio* furono ammessi presso i Chinesi, gli Egizj, gli Ebrei, come un esercizio di quel tirannico impero, che il sesso più forte esercita sul più debole: so che anche in Roma si moltiplicarono i divorzj, ed i ripudj dopo l'esempio di quel Carvilio Ruga, che avea da sè allontanata la moglie per isterilità. So che gli imperatori Costantino, Giustino, Giustiniano richiamarono le vecchie leggi, che permettevano il divorzio. So che nella legislazione civile francese, che governò per qualche tempo questa porzione d'Italia nostra, si ammise la me-

desima pratica; ma so all'istante istesso, che il codice attuale proscrive affatto il nome di divorzio, ordinando espressamente che -- *quod Deus conjunxit, homo non separet*, -- savia disposizione, che, mentre assicura la tranquillità dell'ordine domestico delle famiglie, preserva pur la morale da quelle lesioni che continuamente portavanle le capricciose disunioni figlie della insofferenza, e della depravazione. Si scatenino pure a lor grado contro la fermezza di questo vincolo e cattolici, e accatolici; s'empia pure la società di velenosi libelli diretti a frangerne la durevolezza; ma essi non potranno mai giungere a derogare ai precetti santi del diritto della natura. Vi furono de' tempi specialmente calamitosi, in cui s'alzò una voce ribelle contro l'indissolubilità del vincolo matrimoniale: tutti dissero, tutti declamarono. La Francia particolarmente sentì suonare le grida insultanti della corruzione, e dovette, quasi forzata, legittimare un costume, che non potea essere che abusivo nella sua origine. Dovette però ri-

credersi, e *moderarsi*. L'Inghilterra istessa vide de' libri fautori del divorzio, e fra gli altri, è strano il leggere l'apologia di esso fatta dal Milton, da quella bell'anima, che seppe con tanta soavità, e delicatezza dipingere l'innocenza, e la deliziosa indole degli amori dei primi consorti. Però riteniamo, che non fosse in lui persuasione, ma piuttosto fastidio in vedersi per la terza volta unito ad una Miledì. - Fenton - The Life of Jonh Milton.

§. III.

Dal matrimonio nascono dei figli, e questi danno luogo a nuovi rapporti tra generanti, e generati. La legge naturale, come in tutte le altre materie già vedute, getta qui pure i fondamenti delle leggi civili, e queste non fanno che riconfermare i precetti di quella. Una verità però così evidente ebbe il tristo guiderdone di vedersi in qualche tempo, e presso qualche nazione indegnamente disprezzata, particolarmente in rapporto al

potere, che hanno i padri sulle persone dei figli, e che dicesi – *patria potestas* – Quelle leggi, che voglionsi dalla sapienza dei Decemviri dalla Grecia trasportate in Roma, e che poscia furono incise sulle famosissime XII. tavole, fanno fremere qualunque anima sensibile in proposito, nè cosa vi può essere di più assurdo, e tirannico delle loro sanzioni sulla patria potestà. Alla tav. IV. leg. unic. trovasi – *Pater, insignem ad deformitatem puerum cito necato.* – Legge, che nella parafrasi del sempre commendabile Gottofredo trovasi così esposta – *Pater, filium natum sibi monstruosum, vel prodigiosum statim necato.* – E più sotto la tavola citata – *Endo liberis justis jus vitæ, necis, venum dandique potestas ei esto* – e il sullodato interprete – *Liberos ex justis nuptiis quæsitos patri jus vitæ, necis, vendendique jus esto.* – I figli Romani doveano certamente esser sempre compresi da terrore trovandosi al cospetto dei loro padri, e la cognizione della loro crudele situazione dovea farli continuamente tre-

pidare per gli effetti di quel potere dispotico, che appunto per questo Livio chiamò — *paternæ majestas* — Una sola di queste leggi disonora una legislazione, anzi, dirò di più, impronta del suo tenebroso carattere un secolo intero. Ove la legge civile leda così apertamente i precetti della naturale, non può essere che, o tirannica, od abusiva. „ La giustizia, l' interesse pubblico, e la morale si risentivano, dice Filangieri, dei diritti dai legislatori di alcune nazioni conceduti ai padri di famiglia; il trono, che essi cercarono di innalzare a favore del padre nel seno della domestica società era troppo indipendente; e il diritto di esporli, e di venderli era un oltraggio recato alla natura sotto la protezione istessa della legge. „ — Filangieri — Scienza della legislaz. — Quad. del lib. VII. — L'edificio pertanto della patria potestà, questo tribunale tanto necessario, ed utile pel domestico ordine delle famiglie, non si distrusse dai moderni legislatori: essi non fecero che coartarne gli effetti, e quindi

riesce consolante pe' figli il vedere come anche dal nostro codice si siano evitati i due estremi o di troppo togliere ai padri, o di troppo loro concedere; e s'è saviamente adottata quella media proporzionale, che limita la patria potestà a confini più ragionevoli, e gli effetti della quale ben calcolati possono avere una proficua influenza sull'ordine sociale, e sui costumi de' cittadini.

§. 112.

Fin qui ci siamo occupati della prima parte del codice civile universale Austriaco, toccando quelle disposizioni, che particolarmente meritavano una distinta menzione. Nella seconda parte, seguendo appunto la divisione offertaci da Giustiniano nelle sue Instituzioni, parla il legislatore Austriaco delle *cose*, e in conseguenza di tuttociò, che ad esse si riferisce. Però, siccome il nostro scopo non è di entrare in digressioni diffuse sulle singole disposizioni, ma bensì solo di marcarne le più

interessanti, come quelle, che ponno far conoscere lo *spirito* dell' intera legislazione civile, che ci governa; così diremo brevemente su tre punti essenzialissimi del civile diritto — i testamenti — i fedecommessi, e le successioni intestate —.

§. 113.

La prima ricerca che si presenta sui testamenti, si è, se essi siano di diritto naturale, o di diritto civile, vale il dire, se abbiano il loro fondamento nei diritti dell'uomo a lui provenienti dalla legge di natura, o se meramente si debbano considerare come di civile instituzione. Nell'atto ch' io richiamo una tale questione, già contemplata da quasi tutti i trattatisti di diritto naturale, e resa celebre per la discrepanza de' pareri su di essa enunciati, mi stanno sotto gli occhi alcuni Scrittori, che poco si accordano tra di loro. Il dottissimo sig. Francesco nobile di Zeiller, dopo di aver osservato, che il problema — fu discusso fino

agli ultimi nostri tempi in molte opere con ragioni tanto favorevoli, quanto contrarie; e dopo di aver enunciate e le une, e le altre, conchiudendo dice: — Esaminando più esattamente il modo, per cui, secondo i principj del diritto naturale, si può trasmettere la proprietà, io sono convinto, che tutte le disposizioni pel caso di morte sono invalide. — Dirit. natur. priv. §. 142. — Amò di sottoscriversi ad una tale opinione uno Scrittore moderno, il quale, dopo di essersi dapprima dichiarato *inabile* alla soluzion del quesito, quasi ricreduto, fa osservare; *che il dichiarare i testamenti di diritto naturale non è cosa di lieve momento, e la quale cada sotto il senso morale*. Pasquali — Diritto natur. e soc. cap. 19. — Era però miglior consiglio per lui l'attenersi alla prima ingenua dichiarazione, piuttosto che prodursi colla *nuova scoperta* del senso morale. (1) Ben

(1) È rancidissima la teoria del *senso morale*, la quale annunciata dagli Inglesi Sasbury, e Hutcheson, cadde poscia in discredito, e venne abbandonata.

differente è il sentimento di uno Scrittore tedesco riputato per la sodezza dei principj da lui adottati nella scienza del diritto naturale. Egli dice – *quo ad* testamenta *semper cuilibet licuit de bonis suis per aliquam ultimam dispositionem constituere, quid post mortem suam cum illis fieri velit* – Gio. Giacomo de Ryssel – De jure natur. et gent. – Lipsia – cui si uniforma anche un dotto Scrittore francese, il professore Vicat – Traité du droit naturel. – Entrò pure nella lizza filosofica il professore Tamburini, e coerente ai principj da esso stabiliti sulla *proprietà*, e sulle legali conseguenze della medesima, apertamente si dichiara del partito degli ultimi, imperciocchè – *qui jure possidet, jure dimittit sua, prout lubet, quocumque modo velit, et quibuscumque adpositis conditionibus, dummodo justitiæ jura non lædat.* Elem. Jur. natur. tom. 1. – Ho troppo rispetto per la sapienza di questo grand'uomo, e sono troppo convinto della verità della di lui opinione, per non esitare un momento nell'abbracciarla.

§. 114.

Se però le dichiarazioni di ultima volontà derivano la loro origine dal diritto naturale, spetta poi alle leggi civili il fissarne l'*estrinsiche forme*, lo scopo diretto delle quali consiste nel garantire, per quanto si può, l'*integrità*, la *veracità*, e la *durevolezza* delle disposizioni date da chi più non esiste. Questi oggetti interessano di troppo la civile economìa, e la società è chiamata, anche per viste politiche, a prestarvi il suo braccio. Da qui ne vennero quelle tante e così variate maniere di testare, quelle *formule* così solenni, e pubbliche, che noi veggiamo adottate dai differenti popoli. Basta lasciar correr lo sguardo sulla collezione delle leggi Romane per vedervi in rapporto ai testamenti prescritte con sofistica sottigliezza delle solennità, che dichiaravansi *essenziali*, e basta l'esaminare la storia di quella legislazione per vedere come esse venivano osservate, direi quasi, con superstiziosa venerazione.

Montesquieu vuole, che ciò fosse conseguenza dell'essere i testamenti considerati come di pubblico diritto, e non di privato. — Esprit des Loix. — I codici moderni si scostarono però da quegli intricati labirinti, dove il cavillo forense avea tutto il campo di esercitarsi con disonore del buon senso; e noi abbiamo il vantaggio di trovare materie cotanto pratiche, ed importanti protette da forme semplici, ed abbastanza tranquillizzanti. A termini dell'attuale legislazione civile si può far testamento *strasgiudizialmente* e *giudizialmente*, in *iscritto* od *in voce*, *con* o *senza testimonj*. È savia la disposizione, che concede facoltà di testare giudizialmente, poichè riesce molto tranquilla, e confortante la situazione di chi può depositare la propria volontà nelle mani di una persona rivestita di un carattere pubblico, da cui forse è più lontano il sospetto di prevaricazione, e di abuso.

§. 115.

Dicemmo che un altro degli argomenti importanti, che contempla la civile legislazione, si è quello dei *fedecommessi*, o sia di quelle disposizioni di ultima volontà, in forza delle quali qualche patrimonio si dichiara qual sostanza *inalienabile* della famiglia a favore di tutti i futuri successori del casato, o almeno di molti di essi. – Mi sembra di poter congetturare, che tali instituzioni debbono avere avuta la prima loro origine dall'orgoglio, e dal fasto dell'antica nobiltà delle famiglie, allorquando credeasi decimato il valor degli stemmi gentilizj in vedendo distratte quelle facoltà *fondiarie*, che erano sempre state attaccate al nome di quella tale parentela, o casato. Questa conseguenza della superbia degli antichi Grandi, cui stava a cuore, per dir così, la sempiterna rinomanza della loro discendenza, passò da generazione in generazione, e molte legislazioni dovettero ammettere un'instituzione, che tenacemente erasi radicata

nei costumi, e nelle opinioni dei popoli. Anche Roma conobbe la materia fedecommessaria, e ne regolò le vicende con varie leggi, come ognuno può chiarirsene leggendo il titolo *de fidecomimessariis hæreditatibus*. La sola legislazione francese non si curò dell'antico costume, e colla celebre legge 6. termidoro distrusse ogni vestigio di fedecommesso, e prescindendo dal noto principio *della non retroattività*, oltre di impedire le nuove instituzioni, abolì pur anche le già fatte, sciogliendo il vincolo fedecommessario a favore degli in allora attuali possessori. Su questa legge de' fedecommessi e in Francia, e altrove si discusse moltissimo; nè furono affatto inette le ragioni, che si accamparono per sostenere l'assunto di combattere un'instituzione, che in allora sembrava tanto contraria all'ordine pubblico. Si disse, che queste gran masse di fondi, che stagnavano inerti nelle mani di pochi, e talvolta di un solo, si toglievano alla libera circolazione con grave discapito di quel facile, e rapido trapasso della pro-

prietà dall'una in l'altra mano, la quale tien vivo quello special ramo di commercio, che se non arricchisce in senso assoluto, almeno *distribuisce* e *suddivide* la ricchezza; e si aggiunse, che oltre poi il colpo, che le instituzioni fedecommessarie portavano alla politica sotto al rapporto citato, nuocevano pure all'*agricoltura*, perchè il *molto* in mano di *pochi* non può mai essere a dovere coltivato, e reso quindi a dovizia ferace. Queste medesime cose si ripeterono con calore dagli Economisti, e noi avemmo per qualche tempo sbandite dalle nostre leggi le instituzioni fedecommessarie. — Sismondi — Econom. Politic. —

§. 116.

Giova credere però, che queste ragioni siano sembrate di lieve peso ai redattori del nostro codice, e che abbastanza saggie abbiano trovate le antiche costumanze sui fedecommessi, avvalorate poscia dalla sapienza legislativa degli imperatori di Roma. La nostra legislazione

civile ammette le instituzioni fedecommessarie, convertibili anche in primogeniture, maggioraschi o seniorati. Però prevedendo, che di questa facoltà, che concede la legge, si sarebbe facilmente abusato, che tutto da molti capi di conspicue famiglie si sarebbe sacrificato per innalzare di questi monumenti alla memoria, ed allo splendor del casato, per tramandarne il nome alla posterità, e per non vedere menomamente offuscato l'antico onore degli avi, si è prescritto come *necessario*, ed essenziale alla fondazione del fedecommesso il *previo placito sovrano*, e così resta speranza, che mentre non vedremo affatto dimenticata una antica instituzione, che noi leggiamo nella storia delle leggi di molti popoli, potremo però essere garantiti da que' perniciosi effetti, che l'abuso di essa ha cagionati, e potrebbe in seguito cagionare, qualora appunto misure preventrici non rispondesser dell'esito.

§. 117.

A chi non vuole, o non può far testamento soccorre la legge, e dispone per successione, che dicesi *intestata*. Se crediamo ad un dotto Scrittore francese, la legge che permette il testamento è come un'eccezione alla regola generale, che chiama i prossimi del sangue alla successione. Questa è di una necessità assoluta per l'ordine della società, laddove quest'ordine avrebbe potuto sussistere senza l'uso della successione testamentaria, siccome infatti sussisteva presso molte provincie della Francia regolate dalla consuetudine, e in epoche più rimote, presso i Danesi, i Germani, gli Svedesi, e gli Anglo-Sassoni. — Domat les Loix civiles dans leur ord. natur. — Nel diritto Romano l'ordine delle successioni intestate era assai complicato, dimodochè il computo dei gradi, e l'esame delle diverse diramazioni dei prossimi, e lontani parenti, portava praticamente un sensibile imbarazzo. Il nostro codice ha semplificata

questa materia, e stabilendo *sei linee*, che l'una succede all'altra mancando la prima, ha reso il titolo *delle successioni intestate* di somma chiarezza nella intelligenza, e di grande speditezza nell'applicazione.

§. 118.

Ho accennate queste particolari disposizioni della civile legislazione Austriaca, siccome quelle, che ne marcano specialmente lo *spirito*. Molto si potrebbe dire intorno alle altre parti del codice: però siccome queste non hanno una fisonomia affatto propria, e basano sul diritto Romano, così si prescinde qui dal farne menzione, riserbandomi, allora che si parlerà delle leggi Giustinianee, a dimostrare come dallo studio di queste prenda luce, e chiarezza l'attuale legislazione, e come quelle leggi, sebbene abolite, ed antiche, possano ancora mirabilmente, e solidalmente servire a spianare quelle difficoltà, che insorgono nella decisione

de' casi, e come ad esse ancora si ricorra, considerandole come formanti una legislazion *suppletoria*.

§. 119.

Ragionando sul diritto civile, tre importanti quesiti ci rimangono ancora a sciogliere: 1.° Qual sia il sussidio, che il diritto civile trae dal diritto naturale. 2.° Qual sia la forma di governo più adatta a perfezionare la legislazione civile. 3.° Qual metodo di insegnamento dovrebbesi adottare nel diritto civile per renderne le cognizioni di facile acquisto.

§. 120.

Allorchè disaminando gli *attributi* caratteristici della legge di natura, dicemmo ch'essa è *primeva*, e *sola sufficiente*, abbiamo implicitamente esibita la soluzione di questo primo quesito. Il diritto naturale, che, come si disse, si occupa dei diritti, e dei doveri *innati* dell'uomo, o

se tratta dei di lui diritti *acquisiti*, li discute, secondo le idee universali, e primigenie dell'equo, e del giusto, getta necessariamente i fondamenti di tutte le leggi civili. Allorchè gli uomini acquistano il titolo di *cittadini* non cambiano per questo di indole; i vincoli di una politica aggregazione ponno bene originare nuovi rapporti di diritto, ma non mai annientare quelli, che già esistevano. Voglio dire con ciò, che dunque anche i legislatori, in forza delle condizioni annesse al patto sociale, sono necessariamente obbligati a partire da una legge certa, preesistente, universale, che se talvolta tollera qualche *modificazione*, non soffre però mai alcuna *deroga assoluta*. Esamininsi infatti tutte le materie, che comprendono le leggi civili, e sarà agevole lo scorgere come i primi fondamenti stiano già nel diritto della natura. I diritti dell'uomo come *persona* sono da esso altamente proclamati, e ad evidenza dimostrati; i diritti poi *acquisiti*, nascenti dalla proprietà, dai contratti, dai testamenti,

dalle eredità ecc. sono tutti ivi messi in prospetto. La legge civile pertanto non fa che *riconfermarli*, e munirli di quella tale *sanzione*, che ne può più facilmente garantire l'*esercizio*, e punire la *violazione*. Da questo lato adunque i legislatori han già molto a utilmente valersi del diritto naturale nella confezione delle loro ordinanze. — Che se poi poniamo riflesso alla impossibilità, in cui si trovano gli umani facitori di leggi di prevedere tutti i casi contingibili, onde a tutti provvedere, in allora maggiormente si fa chiara l' importanza della legge di natura rispettivamente alla civile, per modo che, se sotto il primo rapporto ella è *primeva*, cioè *fondamento*, nel secondo poi essa è *sola sufficiente*, cioè *supplemento;* le quali osservazioni fecero dire a un dotto Giureconsulto: — la teorìa di una giusta legislazione potrebbe ella ricercarsi altrove, che nella scienza dei diritti, per la conservazione dei quali gli uomini si sono riuniti sotto una forza superiore? — Zeiller — oper. citata. — Questa verità si

conobbe anche dai Giureconsulti Romani, e fece dare a Giuliano il responso notissimo, che – *neque leges, neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur; sed sufficit et ea quæ plærunque accidunt contineri.* ff. Leg. 10. tit. de legib., – cui per consenso risponde anche il nostro codice persuaso del *difetto*, e *convinto* del *rimedio*. §. 7. Anzi fu talmente convincente per alcuni Giureconsulti il supplire che fa il diritto naturale al difetto della legge civile, ch'essi amarono persino di ridurre tutto il diritto civile ad una Giurisprudenza filosofica, che il tedesco Senkenberg, fu vago di chiamare con barbara latinità – Jus Civile Naturalizatum. –

§. 121.

Il secondo quesito proposto si mostra con una fisonomìa più severa, e quindi la soluzione non ne è di tanta facilità. La *forma* del governo deve indubbiamente influire sulla legislazione civile, dice Bris-

sot di Warville nella sua teorìa delle leggi criminali; ma resta poi sempre ancora a sapersi *quale* delle diverse forme potrà avere un' influenza di miglior profitto. Il chiar. Gian. Domenico Romagnosi, noto a tutta l' Italia, e fuori per la sua celebratissima opera sulla Genesi del diritto penale, in una sua prolusione occupandosi di questo problema politico opinò, che la forma di governo più efficace pel ammeglioramento della civile legislazione sarà certamente quella, che partirà dal grande principio, che l'*eguaglianza* dei diritti dei singoli debb'essere lo scopo diretto della legislazione. Informi pertanto debbono essere al certo que' codici, e ben lontani dalla cercata perfezione, nei quali si riscontrano ad ogni passo delle odiose distinzioni nell'*esercizio* dei proprj diritti, o nell'*attitudine* di acquistarne, portate dalla diversità dei ranghi della nascita, della derivazione. Le grandi verità politiche non si sono mai abbastanza ripetute. Al cospetto della legge tutti debbono essere uguali, nè si

debbono tollerare quelle parziali disposizioni, che vanno a ledere quella *parità* di condizione, cui hanno diritto tutti coloro, che concorsero come contraenti alla stipulazione del contratto sociale. È vero, che circostanze particolari potranno indurre talvolta particolari provvidenze, ma l'indole di queste non debbe esser tale da affettare lo spirito generale della legislazione. Ciò posto, qual giudizio porteremo noi del governo di Roma, preso nei tre diversi notissimi periodi di tempo, che ne alterarono la forma? Oseremo pronunciare della di lui *efficacia* sul perfezionamento della civile legislazione! Io credo di nò; giacchè sono tali, e tante le separazioni, che ivi si fanno delle classi delle persone, e così obbrobriosamente parziali le disposizioni di legge, che vi si attaccano, che in luogo di avere un codice uniforme, e costante, hassi una Giurisprudenza variante, secondo il rango, e la classe delle persone, di cui essa stabilisce i diritti. Chi infatti non si sente preso da giusta indignazio-

osservano tra di loro una reciproca connessione. — *Sunt vero institutiones legales, seu totius legitimæ scientiæ prima elementa, in quibus breviter expositum est jus .... Dictæ institutiones, quasi instructiones elementariæ, ad doctinam altiorem, et difficiliorem.* — Peret. in Instit. —

§. 123.

Quali rapporti ha il diritto civile col diritto pubblico interno? Quei rapporti, che hanno tutte le leggi di uno stato, di qualunque categoria esse siano, colla scienza, che rende ragione dell'origine della società e dei governi, che determina i diritti, e i doveri de' sovrani, e de' sudditi, e che offre le massime fondamentali per la formazione dei codici. Molti trattatisti parlando del diritto di maestà, *legislativo*, o di fare le leggi offrono pure dei canoni direttori per la formazione delle medesime. Questo trattato, sebbene sia più proprio delle *Scienze politiche*, alcuni amano di esibirlo nel diritto pubblico interno. — Burlamaq. — Droit Politiq.

SEZIONE V.

Della Procedura Civile.

„ Summa nititur æquitate in jus vocatio, ne inauditus quis condemnetur. „

Vort: Giovanni.

§. 124.

Stabiliti dal Jus civile privato i diritti dei singoli abitanti dello stato tra di loro, rendeasi necessario il costituire delle *autorità legittime*, avanti le quali ciascuno, che si trovasse leso nei proprj diritti, o impedito nell'esercizio dei medesimi, potesse portare le proprie doglianze. Il patto sociale esclude dunque il diritto di

farsi giustizia da sè, e vi ha sempre *responsabilità*, qualora si eccedano i limiti di una necessaria difesa. Ecco come ebbero origine que' giuridici stabilimenti, che, secondo il linguaggio comunemente accettato, diconsi tribunali.

§. 125.

Avanti dunque ai tribunali noi siamo autorizzati a far valere le nostre ragioni, o dimandando una sentenza di *reintegrazione* ai nostri diritti già lesi, od esigendo un decreto *proibitivo* qualche azione imminente, che sta per arrecarci un danno. Questi due *attributi*, che in generale costituiscono la sfera di tutte le funzioni giudiziarie civili, sono le precipue caratteristiche de' tribunali, e rendono ragione della loro instituzione.

§. 126.

Però, sia che si domandi l'indennizzamento di un danno ingiustamente re-

catoci, sia che si voglia, col mezzo dell'autorità legittima, metter taluno fuori di stato di poterci nuocere, sia che pretendasi obbligare taluno al mantenimento della *legale* promessa verso di noi, od a qualunque altra prestazione, cui abbiamo un diritto giuridico, ciò debbesi sempre eseguire colla osservanza di certe *norme* stabilite, e *formule* prescritte, il cui *doloso* trasgredimento, od anche sola *innocente* inosservanza, porta la caducità delle nostre pretese in quel tale giudizio, e la nullità di ogni nostro reclamo. Il complesso di queste norme, è quello che dicesi — Procedura civile.

§. 127.

Definiamo pertanto la procedura civile — l'unione di quelle norme, che determinano il *modo* di portare un'azione in giudizio, per ottenere su di essa un giudicato — e diciamo che l'*azione* è — il diritto di perseguire avanti ai tribunali ciò, che a noi si deve — *Actio nihil*

aliud est, quam jus persequendi in judicio quod sibi debetur. -- Il guidice poi, che disimpegnando i poteri a lui dalla legge conceduti, giudica, e mette ad esecuzione alcuni mezzi materiali, coi quali far eseguire la cosa da lui giudicata, esercita una *giurisdizione.* -- *Alii*, dice il Voet, *in latiore jurisdictionem significatione considerarunt, et eam voluerunt esse -- potestatem judicandi, judidicatique exequendi in causis civilibus.* -- Ad Pand. lib. 2. tit. 1.

§. 128.

Secondo la qualità, e la *specie* degli affari, di cui occupar si possono i tribunali, cambia pure di indole, e di natura questa giurisdizione. Ove il giudice versa sopra materie assolutamente *litigiose*, e sulle quali tra le parti vi ha aperta dissensione, allora dicesi ch'egli usa della giurisdizione in cose *contenziose.* Se poi egli, in forza del proprio ufficio agisce per difendere i diritti di persone, le

quali o per età, o per altri difetti fisici, o morali, sono incapaci di provvedere per sè stesse ai casi loro, e perciò interessa allo stato, che siano particolarmente protette, come pure allorquando trattasi di materie, che, senza dar luogo a contesa, necessitano però dell' intervento officioso del giudice, in allora esercita egli quella tal specie di giurisdizione, che dicesi *fuori degli affari contenziosi*, e che appellasi anche *volontaria*, o di *officio nobile*. L'esattezza forense seppe introdurre questa diversità di termini per indicare la diversità delle mansioni giudiziarie; molte altre distinzioni in pratica si conoscono, come di giurisdizione *civile*, e *criminale*, *ordinaria*, e *straordinaria*, e per ultimo quella di *propria*, e *demandata*, o *delegata*, — *insignis vero præ cæteris*, se crediamo al Voet, (la delegata) *sed et pariter difficultatibus haud paucis involuta* — loc. cit. — Quello, che si disse sulla giurisdizione, dicasi pure della *procedura*. Cambiando gli affari di specie, cambiar dee pure l'ordine pro-

cessuale. Hassi dunque la procedura contenziosa, e quella fuori degli affari contenziosi. Poche cose e sull'una, e sull'altra spettano a dirsi all' introduzione enciclopedica. Farebbe d'uopo, onde occuparsene, entrare in dettaglj, i quali non si uniformano nè allo *scopo* di questo ramo di legale insegnamento, nè alla mente di chi lo prescrisse. Però alcune cose generali si possono osservare non estranee all'argomento.

§. 129.

Le Leggi Decemvirali sul chiamare in giudizio contenevano tali disposizioni, che sebbene potessero avere in allora una *convenienza relativa*, ora però imparzialmente esaminate, non lasciano di parerci molto stravaganti. Nella tav. 1. leg. 1. troviamo, che -- *sin jus vocat, atque eat* – *si quis*, il Gottofredo nella sua Parafrasi, *aliquem in jus vocet, vocatus statim sequitor.* – Questa prima dispositiva della legge, che presuppone l'esi-

stenza di giudici destinati a rendere ragione delle controversie, che poteano insorgere fra cittadini Romani, è basata sulla giustizia, e sulla equità, poichè a nessuno deve esser lecito il farsi giustizia da sè, nè deve ammettersi giammai la massima di far buono a taluno un diritto, senza aver prima sentita la parte, contro cui il diritto si vanta: — *summa nititur æquitate in jus vocatio, ne inauditus quis condemnetur*, lo disse anche il dottissimo Voet ad Pand. de in Jus vocando. — Che se il reo ricusava assolutamente di presentarsi in giudizio, usava l'inganno, o tentava di fuggire, era in arbitrio dell'attore di fargli violenza, e strascinarlo a viva forza in giudizio. — *Si calvitur, pedemve struit, manum endo jacito.* — cioè a dire, *manum ei injicere jus esto,* — Gott. — Ciò che si disse dell'equità del primo membro della legge, io credo, che dir non si possa di questo secondo. Asserisca pure il Silvestri sulla autorità delle commedie di Plauto, e di Terenzio, che tale usanza seguivasi in Atene, e in altre

conspicue città della Grecia, e che sarebbe un torto fatto alla sapienza de' Decemviri lo screditarla, perchè poscia adottata in Roma. Io vi ravviso sempre una *violenza giuridica*, indegna d'una sapiente repubblica, e principalmente sul riflesso importante, che la legge mi permetteva di far violenza a persona, il mio diritto verso la quale ancora non constava avanti la legittima autorità, e quindi non era ancora riconosciuto, ed ammesso. Se però taluno si offriva a difendere il reo, o se tra il reo, e l'attore, strada facendo, aveva luogo un accordo, cessava la violenza, e si dimetteva. Ecco come la leg. seconda ha voluto mitigare il rigor della prima. — *Si ensiet, qui in jus vocatum vindicit, mittito* — oppure, — *endo via rem uti paicunt, orato.* — Leg. delle XII. tav. leg. 2.

§. 130.

Se però non s'era presentato alcun difensore, o se le parti litiganti non ave-

vano tra loro stipulato un accordo, il giudice, intese, ed esaminate le ragioni di ognuna in particolare, prima del mezzogiorno, nel comizio, o nel foro decideva la causa, e sul tramontare del sole si dava l'ultimo termine ai giudizj. – *Sol occasus suprema tempestas esto.* –

§. 131.

Quest'era il genere di procedura usato dai primi Romani, allorquando la sapienza decemvirale aveva dalla Grecia trasportate in Roma le leggi, che componevano le XII. tavole. Siccome però la legislazione cambia col cambiare la forma di governo, o i costumi di un popolo, così il *processo civile*, andò incontro a sensibili alterazioni, le quali modificarono le prime leggi. Il titolo *de in jus vocando*, che noi troviamo scritto nelle Pandette, contiene, direi, quasi tutte le regole fondamentali sulla maniera di chiamare in giudizio, e quindi riesce agevole l'accorgersi, come dappoi si

fossero abbandonate le primiere pratiche. E degna di particolare menzione si è quella legge, che derogando a quell'atto violento, con cui ogni persona, ed in ogni tempo indistintamente poteasi strascinare in giudizio, dispose posteriormente che non si potessero citare avanti al giudice persone nell'atto, che assistevano alle funebri pompe d'un famigliare, che ne accompagnavano dolenti il feretro, o piangenti assistevano a qualcuna delle sante funzioni, che la Religione impiega pei trapassati. Il rispetto dovuto a questi religiosi riti dettò ai gentili Romani questa legge, e l'interesse, ch'essi avevano, che si moltiplicassero i matrimonj aveva prescritta l'altra, la quale sanzionava, che non si potesse distrarre con una citazione chi stava *per condur moglie*. — *Temporis intuitu cavendum, ne quis in jus vocetur, dum funus ducit familiare, vel cadaver prosequitur, aut justa mortuo facit; dum uxorem ducit, ant viro nubit femina.* — Voet ad ff. — *de in jus vocando.* — A queste disposizioni molte altre tennero

dietro di simil genere, le quali esibendo delle *norme* sulla *qualità* delle persone, che si potevano chiamare in giudizio, sul *modo*, con cui si dovevano citare, e sulla *pena*, o *multa* di chi era contumace, hanno posti i fondamenti del processo civile. — ff. lib. II. tit. 4. 5.

§. 132.

Però i codici moderni di procedura civile si sono emancipati dalle triche cavillose, in cui il processo romano trovavasi ancora avviluppato, e adottando un metodo più spedito, e in conseguenza maggiormente semplificato, hanno reso più chiaro quel laberinto di formule, in cui si smarriva il buon senso, e non trovava pascolo che il raggiro, e il sofisma di chi aveva interesse di imbarazzare i giudici nella emanazione dei loro giudicati, o di rendere almeno più inerte, e laboriosa l'amministrazione della giustizia civile.

§. 133.

E sopra tutto sono commendevoli le presenti leggi processuali per aver distrutte quelle tante *giurisdizioni privilegiate*, che mentre non godevano di una ragione sufficiente per essere ammesse, cagionavano anche una inevitabile confusione, e un necessario ritardo nell'esperimento dei proprj diritti, conseguenze di una fisonomìa non ben distinta di molti affari, che tutti si rassomigliavano, ma che però essenzialmente appartenevano a separate giurisdizioni. Questo *vizio* nei nostri codici più non si conosce, e se vi hanno ancora delle giurisdizioni distinte, cui spettino procedure parziali, queste si fondano precisamente sulla natura diversa delle *materie*, che si portano avanti i tribunali, o delle *persone*, che appartenendo a certe classi addomandano certi privilegi. Nel primo caso abbiamo le giurisdizioni *civili*, *criminali*, *commerciali*: nel secondo distinguiamo le civili propriamente dette dalle *militari*. La diversa in-

dole degli affari, che in esse si trattano, o delle persone, che vi intervengono, giustificano la suaccennata separazione. Ci diffonderemo un poco di più su questo argomento allora che tratteremo della procedura criminale, e del codice commerciale.

§. 134.

La procedura civile per giungere approssimativamente ad un grado di ammeglioramento, che cerca? Parlo in genere di qualunque procedura civile, e in via di massime teoriche. Il quesito è importante, ma non è di difficile soluzione. Essa non richiede altro che *riduzione*. Si sopprimano tutte le inutili formole fastidiose ed a chi agisce come giudice, ed a chi si adopera come parte: si semplifichi l'ordine, e la trafila giudiziaria coll'abolire le tante prescrizioni oziose, e vaghe, che solo servendo ad una materiale regolarità, non influiscono sopra del merito: non si prodigalizzino i termini, nè si ammettano facilmente dei rimedj pei contumaci: si

bandisca perpetuamente dal foro quello sciame di avventurieri muniti di procura, che facendo della procedura un' arte sozza, e venale, studiano poi per farla la scienza della cabala, e dell' intrigo: si tolga ad essi la facoltà di mettere il piede profano entro i templi di giustizia, e non si permetta loro di trattar quelle leggi, che non intendono: siano dalla legge con precisione determinati i casi per le *appellazioni*, e per esse sienvi delle norme severe, acciocchè non diventino capricciosi esperimenti di un secondo giudizio per sottrarsi intanto temporariamente agli effetti del primo. — Appellazioni, revisioni, nullità, reclamazioni, restituzioni in intiero siccome dimostrano la poca confidenza della legge nell' intiero sistema dei giudizj; così sono le vere cagioni della loro perennità. — Pagano Consideraz. sul Proc. Crimin. — Dietro l'unione di tutte queste avvertenze, noi vedremo con occhio consolante gli effetti benefici della giustizia civile, tanto più efficaci, e potenti, quanto più solleciti, e pronti.

SEZIONE VI.

Del Diritto Criminale.

„ La Criminale Legislazione rende
„ l'uomo tranquillo, e sicuro „

Pagano.

§. 135.

Tosto che l'uomo cominciò a far uso della ragione, dice il chiarissimo Palmieri, conobbe, che per aver un'esistenza più sicura, più tranquilla, ed agiata, dovea cercar l'ajuto, ed il concorso delle forze dei suoi simili. Verità luminosa, e ch'io ho dimostrata dove ho gettati i fondamenti del diritto pubblico interno. Ma gli uomini passando dallo stato di naturale indipendenza a quello di aggregazione

civile, soggiunge Enningio Boemero, non divennero nè più buoni, nè migliori; proposizione umiliante in vero pel genere umano, ma resa evidente da una costante esperienza. Non è dunque, che nelle fantastiche visioni di alcuni filosofi, che gli uomini abbiano migliorato, e che i progressi della civilizzazione abbiano *affatto* sradicati dalla società que' tanti vizj, e delitti, che un tempo la infestavano. Questo è il linguaggio di chi guarda al passato senza esaminare il presente; ma chi con occhio filosofico considera l'attuale situazione morale, e politica dei popoli, trova con rossore una caterva di delitti, di atrocità, di violazioni, che non rispettando nè il trono, nè l'ara, appena qualche esempio se ne rinviene negli annali delle passate età.

§. 136.

Se dunque la morale costituzione dell'uomo è tale di avere con sè perpetuamente, e in qualunque stato i germi pro-

duttori del *male;* se quelle passioni, che metteano in burrasca il cuore umano nella prima situazione, in cui la natura aveva collocati i suoi figli, non tralasciarono di agitarlo pur anco nella società, e sotto l'egida delle leggi; se le leggi, come si esprime Filangeri, sono le formule che indicano i patti sociali, ed ogni trasgression di una legge è dunque la trasgressione di un patto; se la violazione di un patto, lede i diritti della società, che rappresenta quelli de' suoi membri; se replicate lesioni lasciano temere il totale deperimento della pubblica rappresentanza, era dunque necessario il trovare un *rimedio*, col quale togliendo agli uomini qualche diritto per la violazione di qualche altro, si potesse giungere a distruggere in essi il *bene*, che ricavar credevano dai loro attacchi lesivi al comun deposito dei diritti, col *male*, che loro in conseguenza si venisse ad infliggere. Il problema pertanto importantissimo della legislazione dovea consistere nel saper equilibrare tra di loro le forze *delle azioni*, e *reazioni morali*.

§. 137.

Le quali azioni, e reazioni, per parlar fuori di metafora, sono le *spinte*, che l'uomo può avere alla violazion della legge, contrastate, ed elise da *ostacoli*, che ne distruggan la forza. Questi ostacoli si dicono *pene*, o sia motivi sensibili ritrovati dalla società per distogliere gli uomini dal risommergere le leggi nell'antico caos, — siccome con brillante immaginativa se le raffigurò il Beccarìa — Delit. e Pen. Ediz. di Harlem pag. 14.

§. 138.

Le spinte poi non sono altro, che le passioni stesse dell'uomo, le quali nel loro pertinace ribollimento lo agitano, lo molestano, e sì violentemente il trasportano, che *centro* di sè facendo di tutti i rapporti sociali, vorrebbe che questi sussistessero fermi per tutti gli altri, e si rallentassero per lui solo. Allora egli non risale più all'idea primitiva del patto so-

ciale, o se pur lo ricorda, il riconosce *legittimo* per gli altri, *violento* ed *estorto* per sè: il generale deposito dei diritti da lui si considera come il trastullo del più forte: le condizioni, che furono immaginate per garantirne la sicurezza, che sono le leggi, hansi da lui come ceppi al debole, e come mezzi all'astuto, onde mettere a prova una raffinata malizia: in fine non curando più gli altri, e guidato da un cieco egoismo, non pensando che a sè, qui aggradisce l'altrui proprietà, là attenta all'altrui onore, qui col ferro della vendetta porta la morte nel seno dell'amico, o del famigliare, là novello Clemente reca l'infame destra sulla sacra persona del suo re, insomma si fa reo di mille stragi, e di mille violazioni, che la pratica appella *delitti*.

§. 139.

Spaventata la società a questa scena d'orrore, e conscia del dovere che a lei incumbe di vegliare alla *conservazione del*

corpo politico, accorre per ajutarlo pericolante, e conoscendo sulla maggiore, o minore atrocità delle azioni delittuose, sui diritti più, o meno preziosi, che esse violano, sul più, o meno oscuro carattere di nequizia, da cui sono improntate, percorre tutta la scala dei diversi diritti dell'uomo, a rimpetto della quale erige quella delle differenti violazioni, o delitti, ed a ciascuno infliggendo delle pene corrispondenti, dà esistenza al palladio della pubblica, e privata tranquillità, *il codice criminale*.

§. 140.

Ciò ritenuto, se ora mi si domanda cosa intender si debba per *giurisprudenza criminale*, che è l'oggetto delle ricerche, che io sto per intraprendere, rispondo essere *duplice* l'aspetto, sotto cui si può esaminare questo ramo importante di legislazione: o *praticamente*, o *scientificamente*. Se la consideriam come *pratica*, essa non è altro, che lo stesso codice

criminale sanzionato dalla suprema autorità, e posto nelle mani del magistrato, manutentore delle leggi, ed esecutore semplice delle medesime. Se poi amasi considerare la Giurisprudenza criminale sotto il secondo aspetto, diremo, ch' ella diventa la scienza *dei delitti*, e *delle pene*, non nel senso di conoscerne l'esistenza relativamente alla legge *positiva*, che già condanna; ma piuttosto nel riguardo di conoscere la qualità del delitto, discutere sui di lui rapporti, indagarne l'intrinseco valore, esibire i canoni fondamentali per proporzionarvi la pena, e tanti altri argomenti, che avendo bisogno delle preesistenti cognizioni del diritto naturale privato, pubblico, della psicologia, della metafisica, della storia dell'uomo, formano un complesso di principj, che propriamente costituiscono una scienza, la quale, sebbene abbia dei rapporti, e dei punti di avvicinamento con molte altre, però forma da sè una provincia affatto separata.

§. 141.

Qual è l'importanza di questo gran ramo della legislazione? Si risponde facilmente a questo quesito, qualora si ponga serio riflesso all'oggetto, che esso si prefigge. Provvedere alla conservazione dei corpi politici, difendere dagli atti pericolosi, e minacciosi attentati l'ordine pubblico, garantire la sicurezza dei rappresentanti la nazione, proteggere la proprietà, l'onore, la vita dei singoli membri di uno stato, ecco brevemente lo *scopo* del criminale diritto, e conseguentemente la di lui non lieve importanza. Che se le società già organizzate lo riconoscono come *sostegno*, e allora che ebbero necessità di stabilirsi il riguardarono come *fondamento*, è dunque presumibile, che ogni governo, in ogni età, avrà posta cura nel favoreggiare i progressi di questa scienza, e procurarne il perfezionamento. Per esser giusti uopo è dare una risposta umiliante per le età passate e confessare che si pensò piuttosto a conoscer le leggi, che

regolavano il corso degli astri, che quelle, le quali doveano dirigere i movimenti di quei gran corpi morali, che noi diciamo *nazioni*.

§. 142.

Di questo *fenomeno* politico che è pur tanto strano, se ne possono assegnar le ragioni? Se esse non sono assolutamente assegnabili, però vi è luogo a congetturarle, e qui non posso dimenticare i savj riflessi, che un dotto Professore ha impiegati sull'argomento, riducendo a cinque *particolarmente* le cause ritardanti gli avanzamenti della Giurisprudenza criminale, e sono: 1.° perchè non si pensò che allo studio delle leggi civili, 2.° perchè è povero il digesto di materie criminali, 3.° perchè si ebbe troppa divozione all'autorità, ed al nome di alcuni Giureconsulti, 4.° perchè i filosofi tremarono sempre nell'attaccare le crudeli sanzioni dei codici criminali, 5.° perchè il diritto canonico si volle frammischiare col cri-

minale. — Giacomo Giuliani — Principj di Giurisprud. Penale. —

§. 143.

Non portiamo il nostro sguardo indagatore in età troppo da noi lontane, e remote. Non parlisi dello stato della Giurisprudenza criminale, allorquando l'armi impetuose dei barbari avendo presso che tutta invasa l'Europa, vi avevano sparsa la tenebrosa caligine dell'ignoranza. Indarno ci affaticaressimo, se volessimo cercare in questi tempi qualche raggio di scientifica luce. A chiunque non sia affatto digiuno delle storiche cognizioni, che riguardano quelle epoche calamitose, non riesce difficile il comprendere come in mezzo alle mostruosità del sistema feudale, all'orgogliosa baldanza dei nobili, alle separate giurisdizioni, che si erigevano dai prepotenti Vassalli, non potea esservi un sistema regolare di criminale diritto, in quanto che non si conosceano i principj, sui quali egli avrebbe dovuto

appoggiare. – Le leggi, e i regolamenti di uno stato civile erano totalmente opposti alle idee, ed ai costumi di que' feroci guerrieri del Settentrione -- così si esprime opportunamente il dott. Guglielmo Robertson nella sua maravigliosa introduzione alla storia di Carlo V.

§. 144.

La circostanza fortunata, che cominciò a diradare la folta nebbia, in cui giaceva avvolta l'Europa d'allora, fu il ritrovamento del romano diritto. Questa collezione di leggi destò l'ammirazione di tutti, e quindi trovando in essa dei germi fecondissimi per la legislazione, e per la giurisprudenza, se ne intraprese con calore lo studio, e se ne propagarano i luminosi principj. Ma che? Avvenne ciò forse del criminale diritto ugualmente che del civile? No certamente. Il primo ebbe la sfortuna di vedersi al secondo posposto, e mentre le scuole di fresco aperte, ondeggiavano popolose di allievi ivi radunati

per ascoltare le teoriche della Giurisprudenza civile; mentre i pubblici maestri a cento in ogni luogo discutevano sui responsi dei Giureconsulti di Roma, mentre i dotti di ogni specie facevano argomento delle loro meditazioni le leggi di quella potente repubblica, abbandonati tacevano i santuarj della Giurisprudenza criminale, quasi che l'onore, la vita, la fama fossero oggetti meno preziosi delle *arrogazioni*, e delle *manumissioni*.

§. 145.

Ne ciò è molto strano, poichè quel diritto romano, che è poi tanto ubertoso di principj in materie civili, egli è povero nelle criminali, ed anche queste furono talmente stravisate, e sfigurate da chiosatori, interpreti, commentatori, spositori ecc. che fecero nascer querela di confusione, e di oscurità. Ma pur ciò non ostante seppero costoro con tale autorevole imponenza vestire le loro opinioni, e sentenze, che trovarono il modo di

mantenersi sempre amica quella stupida venerazione, che tributarono loro, per molti secoli e Giureconsulti, e Governi. Ciò fece dire a un dottissimo criminalista italiano, che — gli antichi Scrittori di dottrine criminali, detti comunemente *prammatici*, o *forensi*, imperiti delle discipline morali, e dell'arte di ragionare esattamente, sforniti altresì di quei soccorsi, che la cognizione dei costumi, e delle legislazioni dei popoli poteva singolarmente somministrare, non altro presentarono negli immensi loro volumi, che un accozzamento informe di opinioni applicate senza alcun ordine ad una serie di moltiplici casi, e col solo criterio di preferire quelle opinioni, che trovassero avere un maggior numero di sostenitori. — *Nani princip. di Giurispr. crimin.* — Sulle massime pertanto di costro le nazioni si formarono dei codici criminali; ma quai codici? barbari, e crudeli quali erano i principi, che gli avevano sanzionati; ma pure sacri, e inviolabili, perchè portavano in fronte a guardiani i nomi autorevoli dei Clari, o dei Farinacci.

§. 146.

Un' altra causa potentissima, che ritardò i progressi della scienza criminale si fu l' immischiamento, che vi ebbero le massime, ed i principj del diritto Canonico. Per un troppo cieco rispetto, che i popoli conquistatori, dopo la distruzione del romano impero, professavano agli ecclesiastici, e per la superstiziosa venerazione, che loro tributavano in omaggio, questi seppero sottrarsi alla Giurisdizione civile, erigerne una propria, ed arrecare a sè molte cause, e questioni litigiose, che a quella appartenevano. Gli storici vogliono, ed a ragione, che ciò fosse conseguenza dell'opinione, che gli ecclesiastici fossero i soli depositarj dei lumi, venuti loro o con mezzi tradizionali, o mantenuti colla conservazione di antichi documenti, e scritti. Ciò posto, non fu agli ecclesiastici difficile l'erigersi a giudici di ogni controversia, e quindi non potendosi dimenticare delle dottrine, che erano a loro favorite, perchè create da

loro stessi, improntarono del loro *spirito* la Giurisprudenza di allora, non senza introdurvi delle massime affatto nuove, e singolari, per cui grave discapito ne risentì la legislazione civile non solo, ma eziandio ne assunsero il carattere anche i codici criminali. Si saranno forse in progresso di tempo conosciuti gli errori di costoro, ma si tremò sempre in attaccare le dottrine, che erano state divulgate dai ministri della religione.

§. 147.

Per queste *cause* ebbero origine tanti vizj, e monstruosità nella criminale giurisprudenza, tanto in rapporto ai *delitti*, che alle *pene*, ed alla *procedura*.

§. 148.

E parlando ora particolarmente dei delitti, come potevano i legislatori delle andate età precisarne la natura, e l'indole, determinarne la maggiore, o minore do-

losità, conoscerne i rapporti, infligger loro delle pene corrispondenti, e proporzionate, se per molto tempo i criminalisti filosofi non seppero offrire una giusta, ed esatta *idea dell'azione dilettuosa?* Sembrerà strana a taluno questa proposizione, ma pure ella è verissima. Il delitto possiamo dire, che è il cardine di tutta la legislazione criminale. Se mai non si fossero dagli uomini commessi dei delitti, mai non si sarebbero compilati dei codici criminali. Ciò posto, ognuno dunque si accorge da sè, che la prima idea, e il primo argomento, che doveva occupare la mente degli Scrittori, che offrirono delle massime fondamentali per la confezione dei codici, doveva esser quello di presentare un' adequata, e giusta immagine dell'azion criminosa, avuto riguardo specialmente alla *qualità* e *quantità* dei diritti, che con essa si andavano a violare; pure si passò per mille errori, per mille assurdità, per mille sofisticherie, prima di arrivare a conoscere, che il *delitto* — è la volontaria violazione di una legge umana mu-

nita di sanzione -- Mancando pertanto di questo principio fondamentale, dovevasi necessariamente errare nel bujo, e doveasi lasciare vacillante, ed incerto uno dei precipui cardini della Giurisprudenza criminale.

§. 149.

Conseguenza poi legittima, e naturale di questa vaga determinazione della parola *delitto*, si fu l'altro disordine politico, per cui molti legislatori, per grande spazio di tempo, non seppero rispondere al quesito, con cui si domandò – Quali sieno le azioni, che formano l'oggetto della sanzione penale – Si perdette di vista, che la società, siccome manutentrice dell'ordine pubblico, della tranquillità, della sicurezza dei privati, della salvezza delle loro proprietà, onore, e diritti personali, non s'occupa direttamente, che di questi oggetti, e lascia in trascuranza tuttociò, che ad essi non porta un' assoluta lesione. Se questo principio cardinale si fosse cono-

sciuto, non si sarebbero punite *le colpe dell'uomo*, e solo si sarebbero assoggettati a dei castighi i *delitti del cittadino.* Molti *vizj* adunque inerenti alla fragile costituzione dell'umana creatura, non si sarebbero posti a calcolo dai legislatori, o allora si sarebbero registrati nei codici criminali, quando per *riflesso* avessero estese le loro conseguenze anche sopra il corpo sociale, o qualche membro del medesimo. Lo stesso dicasi di molti *atti irreligiosi*, che dai principi soverchiamente devoti, ma ignoranti, si qualificarono come delitti di lesa maestà divina. Se si fosse posta attenzione alla massima, che quando questi non nuocono alla società, è vana presunzione dell'uomo il credere di poter vendicare l'Essere supremo per le offese, o irriverenze, che la creatura può contro di lui avere commesse, non si sarebbero riempiti i codici criminali di delitti contro la religione, almeno in quella parte, che nessuna influenza essi avevano sulla pubblica, o privata tranquillità, e così si sarebbe fatta una convenevole

separazione tra *delitto* e *peccato*. Svolgansi, se così piace, gli annali di alcune antiche nazioni, e leggansi i fasti della loro giustizia criminale. Maravigliaremo in trovarvi tante pene scagliate contro l'eresia, la quale in ultima analisi non è che – un' opinione differente dal dogma ricevuto in un paese – Questa eresia, quando non sia esteriormente con degli atti insultanti alla religion dominante manifestata, porta essa una lesione diretta ai diritti del corpo sociale? Sento una voce unanime, che mi risponde di no. Pure videro per essa molte nazioni erigersi dei roghi, alzarsi delle forche, immaginare tormenti, fabbricare ruote, ed aculei. È vero, che la religione è il sostegno delle società – *coagulum omnis societatis, et fundamentum legislationis* – Plut; il vincolo morale più forte, che unisce, ed avvicina i membri fra loro delle medesime, il più potente supplemento alla debolezza delle leggi, che non comandano allo spirito, ed al cuore; ma è vero altresì, che tutti gli atti contro

di essa commessi andar debbono su questa terra impuniti, quando direttamente non ledano la pubblica tranquillità, e non attacchino i diritti, e la sicurezza dei singoli cittadini. Fu in conseguenza a questi riflessi, che l'immortale Presidente di Montesquieu disse apertamente — che in quelle cose, che possono offendere la divinità, conviene distinguere: dove non sono azioni pubbliche, non vi è materia di delitto: tutto allora si fa tra l'uomo, e Dio, il quale sa la misura e il tempo delle sue vendette. Spirit. delle Leg. — La quale sentenza, perchè sinistramente non venga interpretata, aggiungeremo con un dotto Scrittore italiano, che — giusto è il pensamento di Montesquieu, quando egli lo restringa alla intrinseca espiazione dei reati di religione, e non intenda di togliere la forza delle leggi civili di punire questi medesimi reati nella *esterna* loro influenza pregiudizievole alla civile polizia. — De Simoni — Delit. di mero aff. t. 2.

§. 150.

E del delitto di *Magia*, secondo alcuni antichi codici criminali? Lasciamo questo argomento, e non ci disonoriamo in occuparcene. Di esso si deve piuttosto trattare negli ospedali dei pazzi, dice Voltaire, che nella Giurisprudenza criminale.

§. 151.

Per terminare l'argomento dei delitti religiosi contro dei quali così impoliticamente si scagliarono alcuni codici criminali, osserveremo, che questi delitti possono anche attaccare la *disciplina religiosa*, la quale può essere o *interiore* o *esteriore*. Colla prima si governa l'*uomo* puramente religioso; colla seconda si regola il *cittadino* religioso. Ora in conseguenza a questa distinzione, è facile il ritenere, che dunque tutte le violazioni, che contro la disciplina religiosa si possono commettere dall'uomo religioso, debbono trascurarsi dalla ragione civile, e lasciarne al solo Dio la

punizione; e che quelle poi, che si commettono contro dell'esteriore, cadono direttamente sotto la sanzione della legge criminale. Con questa distinzione noi rendiamo ragione delle savie disposizioni, che troviamo registrate al cap. XIV. del nostro codice dei delitti §. 107. ove si tratta — della perturbazione della religione — Con tali sanzioni la saviezza del nostro Legislatore, allontanandosi dagli abusi, che per tanto tempo deturparono alcuni codici criminali, ha fatto conoscere, che l'interessa grandemente alla suprema potestà politica il provvedere colle sue leggi all'osservanza della religione, e il garantirne il prezioso, e sublime carattere.

§. 152.

Che se fuvvi vizio, e strana alterazione di principj nei codici criminali, ove si trattò di stabilire una giusta, e precisa determinazione dell'azione delittuosa, doppiamente fu scandaloso il perder di vista le massime suggeritene dalla ragion filo-

sofica, allora che si trattò di determinare la *quantità* dei delitti, onde con equa proporzione stabilire delle pene corrispondenti. Fu rifuso in alcuni codici il paradosso degli antichi seguaci della Stoa, *che tutti i delitti sono uguali*, e così non si fece giammai separazione fra delitti colposi e dolosi, casuali e misti, atroci e meno atroci, pubblici e privati.

§. 153.

La *quantità* del delitto, secondo quanto a me sembra si può definire la somma dei gradi di dolo, e di danno, con cui l'azione delittuosa viene commessa. Interessa moltissimo il conoscere gli elementi, che costituiscono questa quantità per non incorrere in errori fatali alla libertà civile, ed alla sicurezza de' cittadini. Infatti furono conseguenze dell' ignoranza di questi principj le vacillanti, ed incerte nozioni, che dai vecchi Prammatici si ebbero sui delitti *perfetti* ed *imperfetti*, e fu dietro alle massime da essi

stabilite, che con penna di sangue si segnarono delle pene uguali a tutti i delitti, non avuto riguardo al grado di malizia, con cui venivano commessi, e trascurando di portare un riflessivo esame sulla qualità dei diritti, che essi andavano a violare. Vi sono delle azioni, che violano uno, o due diritti; ve ne sono di quelle, dice Filangieri, che li ledono tutti. Dunque la pena, a norma di queste differenze, deve mutare di grado. Non è dell' introduzione enciclopedica l'entrare in ulteriori dettagli su questo argomento: io mi contento di avere accennato, come dalla ignoranza dei savj principj filosofici direttori nelle materie criminali, ne vennero tanti vizj, e difetti nelle varie legislazioni dei popoli relativamente al primo punto, che noi dovevamo esaminare, cioè dei *delitti*.

§. 154.

Però per non occuparsi soltanto a svelare i vizj, che un tempo si riscontrarono

nei codici delle diverse nazioni, conosciamo anche i diversi *rimedj*, che poscia la ragione filosofica seppe rinvenire, onde portar luce, e solidità alla criminale legislazione. La scienza, che è ora l'oggetto delle mie ricerche, ha saputo trovare alcuni canoni fondamentali, onde precisare quali fra le molte azioni, che da un cittadino si possono commettere, debbano essere colpite dalla sanzione della legge penale. Prescindendo da tutto quanto si è detto, e scritto in proposito, a quattro massime fondamentali si può ridurre tutta questa teorìa: 1.° Cadranno sotto la sanzione della legge penale le sole azioni, che portano un danno alla società. 2.° Fra queste però andranno impunite quelle, che consistono nella violazione di un dovere *positivo*, o sia nella ommissione di agire. 3.° Almeno che questo non sia la conseguenza di una pubblica funzione, o riguardi l'esistenza, e la prosperità del corpo sociale. 4.° Anche le azioni, che violano un dovere *negativo* andranno impunite, quando o non si possono assoggettare

a pena corrispondente, o la loro punizione riesca più dannosa alla società. Qualora si ponga esatta riflessione a questi quattro principj fondamentali suggeriti dalla filosofia del diritto criminale, noi troveremo un filo sicuro, onde togliersi al laberinto complicato, in cui molti Scrittori hanno avvolto questo argomento.

§. 155.

Sarà estraneo all' introduzione enciclopedica il cercare quale sia la divisione più accettabile dei delitti? No certamente, giacchè, come si disse, ella si deve occupare di tuttociò, che può offrire una idea generale delle scienze, di cui mette in prospetto i principj. Parlando del diritto criminale, la divisione dei delitti diventa un argomento di molta importanza, poichè così più facilmente si discoprono i loro rapporti, ed è maggiormente preciso il calcolo, che si instituisce sul valore dei diritti, che essi vanno a violare.

§. 156.

Quasi tutti i criminalisti hanno avuta vaghezza di esporre dei diversi pensamenti sulla divisione de' delitti, e quanti trattatisti si leggono, tutti si trovano tra loro in discrepanza. Io, senza rifiutare assolutamente i pareri di alcuno, confesso di trovare molto esatta, e *complessiva* la divisione suggeritane dal Renazzi, e perciò non esito di adottarla. Questo dotto ed ameno Scrittore di cose criminali, al cap. XV. della sua celebratissima opera divide i delitti: 1.° in quelli, che violano la religione, 2.° che sono contrarj ai buoni costumi, 3.° che perturbano la tranquillità del corpo sociale, 4.° che ledono la sicurezza dei singoli cittadini. Il codice criminale Austriaco espone, ed abbraccia un' altra divisione, però non dissimile *in realtà* dalla suesposta. Mi riservo a farne menzione, allorchè più sotto parlerò di detto codice.

§. 157.

Mi sono finora trattenuto su quella parte della legislazion criminale, che tratta dei delitti: è d'uopo, che ora esponga qualche osservazione generale anche intorno alle *pene*, siccome quelle che al delitto necessariamente debbono essere congiunte, e che perciò formano una parte integrante della Giurisprudenza criminale. — *Criminibus ipsis adjungi debet disputatio de pœnis, quibus ipsa crimina vindicata sunt* — lo disse anche il Sigonio nella sua dottiss. Op. de Pub. Jud. pag. 495. Ediz. di Bologna.

§. 158.

Le pene furono immaginate per garantire la somma dei diritti sociali dagli uomini depositati in mano della suprema rappresentanza politica. Le lesioni continue, che questo comune deposito di diritti andava soffrendo, indussero per parte della società questa misura di rigore, però

tacitamente ammessa, e sanzionata dal consenso generale di tutti i membri del gran corpo morale. Fu duopo di far sentire agli uomini male intenzionati delle dolorose impressioni materiali, siccome conseguenze del loro ingiusto operare; e mai si sarebbe dalla società, o da chi la rappresenta, ottenuta la pubblica, e la privata tranquillità, ove ad altri mezzi più miti si avesse fatto ricorso. È in questo senso, se non prendo abbaglio, che devesi intendere la sentenza di Aristotile, quando al lib. 10. della sua Etica, scrisse che -- *Vulgus non ita natum est ut pudori obsequatur, sed ut metui; nec ut abstineat a pravis ob turpitudinem, sed ob supplicia*, -- del qual sentimento si dimostrò pure il dottissimo Beccarìa, quando disse che nè le declamazioni, nè le più sublimi verità sono bastate a frenare le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti. Op. cit.

§. 159.

Occupandosi l' introduzione enciclopedica nell'assegnare la giusta derivazione dei singoli diritti, che spettano alla società, è direttamente di sua pertinenza la questione – se il diritto di punire esistesse già fra gli uomini nello stato di naturale indipendenza, o se pure non potesse egli nascere, che in conseguenza al *fatto* di una politica aggregazione. – Furono divisi per molto tempo intorno a questo problema, e il sono forse anche tuttora, i Giuspubblicisti, e gli amatori di cose criminali. Però mi sembra non difficile il rinvenire ragioni, per le quali dichiararsi definitivamente ad un partito. L' inglese Loke nella sua opera – On civil Government – ritiene per verità dimostrata, che gli uomini anche nello stato di pura natura avessero il diritto di punire reciprocamente quelle violazioni, che altri poteano commettere contro i precetti della legge naturale, e che questo diritto, già preesistente, non abbia fatto che

consolidarsi, e prender forza nel passaggio che essi fecero allo stato di civile subordinazione, giacchè, dice, questo profondo Scrittore, *le leggi naturali sarebbero state interamente inutili, se niuno avesse avuto il potere di farle eseguire.* Questo pensamento del Filosofo inglese non spiacque al nostro Filangieri, il quale eloquentemente vestendolo di un' aria di verità innegabile, lo ripetè col dire, che nello stato di natura tutti gli uomini erano vindici delle violazioni della legge. — Scienz. della Legis. pag. 22. Ediz. di Filadelfia. — Per quanto però possa essere meritevole di rispetto l'autorità de' sommi uomini, e per quanta venerazione tributar si debba alle loro opinioni, confesso questa volta di non trovare appoggio bastante, onde dichiararmi del loro partito.

§. 160.

La pena è l'espressione abbreviata di un potere appartenente ad una suprema autorità; il diritto quindi di infliggerla

della questione medesima, conclude col dire: — la vera pena (legale) presuppone una riunione di uomini sotto un'autorità principale legislativa, ed amministrativa, e in conseguenza non può esistere nello stato indipendente di natura. — Zeiller — Op. cit. §. 184. —

§. 161.

Cos'è la pena? Essa è suscettibile di una *duplice* definizione. Considerata l'indole, e la natura di essa intrinsecamente, si può definire brevemente con Mario Pagano — la perdita di un diritto per la violazione di un altro: — Se poi si ama di riguardarla sotto l'aspetto degli *effetti*, che essa dovrebbe produrre, si può chiamarla con Beccaria — un motivo sensibile immaginato per distruggere negli uomini l'interesse, che essi potessero avere in violare la legge. Ebbe dunque torto il francese Brissot di chiamare la pena — un' espiazione del delitto che fa il colpevole la quale ha per iscopo di riparare

il danno fatto all' interesse generale, od a quello de' particolari -- La catena degli errori è sempre conseguente, come quella delle verità. Brissot ha cominciato ad ingannarsi dove disse, che l'*elemento costituente* il delitto è il danno della società: egli fece la corte a Beccarìa, e incorse nel medesimo errore: dovea dunque essere coerente a sè medesimo col ripetere, che la *pena* è la *riparazione* di questo danno istesso; errore che per sè si manifesta, quando vogliasi porre attenzione al quesito, con cui si dimanda -- qual è l'oggetto delle pene? --

§. 162.

Questo problema, la di cui soluzione diventa tanto necessaria, perchè offre una guida sicura ai legislatori nella inflizione delle loro penali sanzioni, ha divisi per molto tempo i pareri dei Giureconsulti, e per poco, che si conoscano le cose criminali, è facile l' accorgersi quante strane sentenze ora in un tempo, ora

nell'altro siensi pronunciate. Non è del mio scopo il tesserne la storia: a me basta di fissare il canone fondamentale regolatore di quanto dee ritenersi nel presente argomento, e rimetto ai Trattatisti del diritto criminale chi con lodevole curiosità amasse ulteriori schiarimenti. Il dissi più volte. L'introduzione enciclopedica s'occupa nudamente dei soli principj.

§. 163.

Le pene possono avere un *duplice oggetto*. Il primo *morale*, il secondo *politico*. Lo scopo morale consiste o nello spaventare col timor della pena chi potesse avere una mala intenzione di violare la legge, e ledere i diritti dei membri del corpo sociale; perciò il chiarissimo Zeiller chiamò le pene — motivi di ritegno — e Platone disse che — *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, — o questo scopo morale può consistere nel dare una salutare lezione all'infrattor della legge, perchè possa egli emendarsi

in seguito, e ritornar buon cittadino — *aut ut eum, quem punit, emendet.* — Lo scopo *politico* poi direttamente consiste nella conservazione del corpo sociale, e nella garanzia dei diritti dei singoli, al mantenimento della quale, la società ha uno stretto dovere — *aut ut sublatis malis, cæteri securiores vivant.* — E qui mi si presentano alla memoria le espressioni dell'accreditato professor Sonnenfels il qual disse, che — quante volte il governo è costretto a punire, dee sempre avere in vista, che la pena si estenda a pochi, il timore a molti, e l'esempio a tutti — Scienza del buon governo, pag. 41. ediz. di Venez., saviissima teoria, che gli meritò le lodi anche dell'Consigliere di Zeiller, come si può vedere in una nota del suo Diritto nat. priv. ove parla della pena.

§. 164.

Perchè le pene possano sortire con effetto il loro duplice scopo, *morale* e *politico*, debbono necessariamente essere ac-

compagnate da alcune qualità caratteristiche, che il linguaggio tecnico del foro criminale appella *attributi*. Questi, se non erro, si possono portare ad otto; e sono che la pena sia 1.° giusta, 2.° certa, 3.° pronta, 4.° pubblica, 5.° necessaria, 6.° personale, 7.° efficace, 8.° proporzionata al delitto. Lasciamo i primi cinque, ed occupiamoci, siccome de' più essenziali degli ultimi tre, cioè diciamo sulla *personalità* della pena, sulla di lei *efficacia* e *proporzione al delitto*.

§. 165.

La pena non debbe estendere i proprj effetti, che sopra il dolpevole; quindi ella debb'essere *personale*. Infatti, se stando alla definizione di sopra esposta, la pena è la privazione di un diritto per la violazione di un altro; se essa si infligge per generare in chi ha delinquito un'emenda, se tende anche nello stesso tempo a porre il facinoroso fuori di stato di poter nuocere nuovamente, ne viene per natural

conseguenza, che dunque soltanto contro di lui debbesi scagliare la spada della giustizia punitiva; giacchè se la pena allora solo è *giusta* quando è *necessaria*, cesserà dall'uno, e dall'altro requisito inflitta contro persone, che delitto non hanno, e solo sono aggravate dell'onta di essere strette con rapporti di sangue a chi si è fatto l'ingiusto aggressore degli altrui diritti. Ebbe dunque ragione Montesquieu di ritenere come ributtante il costume degli Sciti, pel quale si puniscono i parenti del reo sino al nono grado. Per quanto io abbia meditato sopra di questa legge, non mi venne mai fatto di trovare anche una sola ombra di ragion politica, che la possa giustificare; neppure cercandone lo spirito nella storia dei costumi, e delle opinioni di quegli antichi, e barbari popoli; sono quindi intimamente persuaso, che essa è una di quelle legislative disposizioni, che hanno per solo fondamento il più violento dispotismo. Colui solo, che cedendo alla balìa di qualche passione, si è reso l'aggressore degli altrui diritti, soffra la

meritata pena; e la società mentre severa colla destra si scaglia contro di chi le è nemico, benefica soccorra colla sinistra chi è abbastanza infelice per appartenere a chi si è meritata la punizion della legge. È notissimo l'antico *effatum* del — *ibi pœna ubi noxa.* — Il nostro codice fu liberalissimo in tali disposizioni, come si può vedere al §. 25. part. I. —

§. 166.

In ragionando sulla *personalità* delle pene, alcuni criminalisti tentarono di screditare *la confiscazione dei beni*, siccome quella, che involve nella punizione anche i figli, o parenti del condannato. Il signor di Voltaire, che al titolo di letterato volle aggiungere quello di criminalista, nel suo libro di commenti al Beccarìa, si scaglia contro di questa pena. Onde mitigare però ciò ch' egli asserisce con sovverchio entusiasmo, dirò che questo rimedio politico sarà da usarsi con parca economia, e in quei soli casi, in cui si

renda necessario per l'enormità del delitto. Altri Giureconsulti sono d'accordo sull'ammissione di questa pena: però partendo dal principio, che in — *pœnalibus causis benignius interpetrandum est*, — suggeriscono, che la confisca debba cadere sopra quei beni soltanto, che l inquisito possiede al momento dell'emanazione della sentenza, e non debba colpire quelli, che posteriormente egli potesse acquistare. Questa è l'opinione dell'autorevolissimo Cujaccio. Così pure un altro caso di mitigazione, suggerito dai criminalisti, consiste, nel non voler colpite dalla confiscazione quelle cose, che dal reo, senza dolo, o frode, fossero state antecedentemente alla sentenza alienate, ma che però ancora si trovassero in di lui possesso.

§. 167.

Cosa si intende per *efficacia* della pena? La di lei *potenza* a resistere al delitto. Questa efficacia può essere assoggettata ad un *calcolo* morale? Io credo ferma-

mente di no, ed ecco come ragiono: — Il *delitto* è un' azione criminosa: la *pena* è una *reazione* contro il delitto; per istabilire dunque il *valore* della reazione, uopo è previamente conoscere la *forza* dell'azione; ma così è che non si potrà che approssimativamente accertarsi dell' *intrinseco* di un delitto: dunque la *reazione* al medesimo, o sia la pena non sarà mai di un' efficacia assolutamente *calcolabile*: lo sarà dunque soltanto *approssimativamente*, o sia in relazione alla *quantità conosciuta* o *conoscibile* dell'azion delittuosa.

§. 168.

Dacchè l'eloquente Beccarìa proclamò la *proporzione tra i delitti*, *e le pene*, tutti i criminalisti s'occuparono ad analizzarla, ed a stabilire dei principj filosofici, e fondamentali, onde vederla ammessa nei codici criminali. Furono parecchie, e differenti le opinioni, che comparvero sull'argomento, e molti Giureconsulti, es-

sendosi smarriti sulla quantità del delitto, e sugli elementi costituenti la medesima, andaron pure fuori di via, anche ragionando sulla quantità della pena, che vi si doveva infliggere. Lasciamo però la storia degli errori, e facciamo degli sforzi lodevoli, onde rinvenire la verità.

§. 169.

Io definisco questa proporzione — il rapporto, che deve esistere tra la quantità della pena, che si vuole comminare, e la quantità del delitto, che fu commesso. — Crescendo i gradi di dolo, e di danno, aumenta il valore dell'azione delittuosa: ammonterà dunque la *forza* della pena: decrescendo i gradi di malizia, e di danno, decrescerà l'intrinseco del delitto; dunque necessariamente diminuirà l'*intensione* della pena. Si esamini sotto qualunque punto di vista questo teorema, e si vedrà facilmente, che regge nell'argomento. So che alcuni vollero aggiungere alla quantità del delitto, la *difficoltà*

di evitarlo. Ma osservo che la difficoltà stessa di evitare gli *effetti* di un' azione delittuosa, ancor si risolve in un *danno maggiore*, che dunque la società ne risente. Sta dunque al mio parere, che il danno, ed il dolo saranno i soli calcolabili, giacchè quando dico *danno*, pronunzio un termine *complessivo*, che tutte abbraccia *le conseguenze perniciose* di una azione illegittima. Fra le conseguenze dunque pericolose della medesima, certo che debbesi comprendere la difficoltà di evitarla. — *When the criminal passions increase in violence, and boldness, it may be necessary to increase the measure of punishements* — Fergusson op. cit. p. VII. Ho amato di ridurre a pochi termini concisi la dimostrazione di un principio, che nei libri di qualche trattatista leggesi molto avviluppato.

§. 170.

Ciò posto, la *sproporzione*, che esistesse tra il delitto, e la pena, potrebbe essere

di *difetto*, o di *eccesso*. La sproporzione di difetto sarà sempre *impolitica*, perchè la pena non sarà più in tal caso un *equipollente contrappeso* al delitto. La sproporzione poi che io chiamo di *eccesso* sarà *ingiusta*, perchè la *porzione eccedente* non diventa necessaria alla punizione dell'atto illegittimo. E la pena, che non è necessaria, dice l'Autore dello spirito delle leggi, diventa tirannica.

§. 171.

La proporzione, che deve esistere tra i delitti, e le pene, sarà essa *aritmetica* e *geometrica*, o soltanto *morale* e *approssimativa*? La geometria e l'aritmetica non sono scienze adattibili alle infinite, ed oscure combinazioni delle azioni dell'uomo; perciò questa proporzione non sarà che *morale*. Senza perdermi in dimostrarlo, e per non ripetere cose già esposte, mi rimetto a quanto ho osservato sotto il §. 167. parlando della efficacia delle pene.

soluzione Sovrana del 31. maggio di detto anno si volle obbligatorio anche per quelle dipendenti dal governo di Milano. Da questa epoca scomparvero tutte le altre leggi, che poteano essere in vigore riguardanti i delitti, e le pene, e si stabilì una costante Giurisprudenza criminale legata con dei rapporti immediati a tutti gli altri rami di legislazione civile o politica.

§. 174.

Il codice criminale Austriaco si divide in due grandi parti. La 1.ª tratta dei delitti, la 2.ª delle gravi trasgressioni di polizia. Tanto poi la 1.ª parte, quanto la 2.ª si suddivide in due sezioni, l'una determinante i delitti, e le pene loro corrispondenti; l'altra la procedura da seguirsi avanti i giudizj criminali. Così pure nella sezione II. della parte 2.ª vi ha la procedura per le gravi trasgressioni. I primi cinque capi della parte 1.ª sezione I. del codice criminale, non esclusa l'intro-

duzione, s'occupano in genere sui delitti, e sulle pene, sulle circostanze aggravanti e mitiganti i delitti, e sul genere, e gradi di pena da infliggersi. Nell'*insieme* pertanto delle disposizioni positive di questi cinque capi si hanno i fondamenti per tutta la teorica del diritto criminale. Quindi vi si determina l'idea giusta del delitto (§. 1.) Si determinano i motivi, che escludono il dolo (§. 2.) Si esibiscono i principj per le azioni invite (§. 2. lett. e.) Vi si gettano i fondamenti della correità (§. 5.) Vi si parla dell'attentato (§. 7.) Vi si enumerano le pene in generale (§. 9.) Se ne determinano i gradi (§. 11.) Si indicano le esacerbazioni (§. 17.) Si parla della personalità della pena (§. 25.) Si qualificano le circostanze aggravanti (§. 36.) si determinano (§. 37.) Così le mitiganti (§. 39.) Nel capo 6.° poi si procede alla divisione dei delitti, e si distinguono 1.° In quelli, che feriscono la comune sicurezza immediatamente nei vincoli della società, o dello stato. 2.° Nelle disposizioni pub-

bliche, o nella pubblica confidenza. 3.° Che offendono la sicurezza de' particolari individui nella persona, nella sostanza, nella libertà, od altri diritti (§. 50.) Si discende poscia all'enumerazione di questi delitti, seguendo l'ordine della division generale qui sopra esposta (§. 51.) Nel capo 28. finalmente si assegnano i confini, ai quali s'arresta la spada punitiva della giustizia, e si tratta dei modi, con cui si estinguono i delitti, e le pene. (§. 201. e segg.) Questa è la disposizione delle materie contenute nel codice criminale Austriaco, che regola i destini delle provincie Veneto-Lombarde. La sapienza legislativa, con cui fu dettato, lo distingue fra i codici moderni, ed è consolante, esaminando le leggi in esso sanzionate, trovare, che il legislatore Austriaco ha sempre avuti avanti la mente i grandi principj della filosofia criminale, non ommettendo di far conoscere tacitamente col fatto, che non sono da infliggersi delle pene, se non son esse necessarie; che queste non debbono essere

crudeli, che non devono ammettere privilegi, o distinzioni; che non debbono essere prodigalizzate; che nel *valore*, devono essere le minime possibili, però sempre proporzionate al delitto; e per ultimo, che fissati dal legislatore l'*infimo*, e il *supremo* grado, si debbe lasciare all'equo arbitrio del giudice l'aggirarsi nel circolo chiuso da questi due gradi, onde calcolate tutte le circostanze antecedenti, o accompagnanti, o susseguenti il delitto, si ottenga *possibilmente* la proporzione desiderata. -- Sul qual arbitrio del giudice, badiamo di non ingannarci. Il mio principio si è, ch'egli deve essere *limitato* dalle disposizioni stesse positive del codice criminale, nè deve sortire da que' confini, cui l'ha vincolato la suprema volontà. Alcune legislazioni peccarono di sovverchia indulgenza su questo proposito, e parlando della Giustinianea particolarmente fanno stupore gli abusi in essa introdotti, e da essa legittimati. Se dobbiamo creder al giustamente celebre professore Antonio Mattei, i giudici non solo potevano com-

mutare il grado della pena, ma vi hanno leggi, che lasciano presumere, potessero anche cambiarne la *specie*. Questa facoltà illimitata li toglieva alla sfera delle loro attribuzioni, e non potea essere, che di troppo pericolosa alla civil libertà degli inquisiti. Il nostro codice molto saviamente dispose sull'argomento, e precluse l'adito a quegli abusi, che potrebbero esser figli della ignoranza, o della prevaricazione.

§. 175.

Da quanto abbiamo esposto sin qui sulla legislazione penale, ne viene conseguente il quesito: se dato dal legislatore un codice sui delitti, e pene, l'*insegnamento* del diritto criminale debba limitarsi a offrire i principj positivi di esso codice, o possa anche esser esteso a una *preliminare esposizione teorica* delle massime filosofiche di diritto. — La questione fu diversamente intesa dai diversi Giureconsulti. Alcuni proclamarono felici quelle nazioni, presso delle quali le leggi non

sono una scienza; altri invece pretesero, che le leggi necessariamente debbano essere sussidiate dalla scienza. Nella discrepanza dei pareri, siami lecito di esternare imparzialmente il mio sentimento; e per togliere gli equivoci sulla intelligenza della tesi, che mi propongo di dimostrare, annuncio nei seguenti termini: 1.° Non si potrà *saviamente* dettare un codice criminale, indipendentemente dalla cognizione teorica dei principj filosofici del diritto. 2.° Non si potrà ottenere una giusta applicazione delle disposizioni positive di un codice, senza l'ajuto della filosofia del diritto. 3.° Non si potrà mai giungere alla interpretazione giusta della legge, fatta astrazione dai canoni suggeriti dal criterio filosofico. È dunque lo stesso che dire, che la Giurisprudenza filosofica criminale si rende necessaria per l'*uomo di stato*, pel *giudice*, e pel *giureconsulto*.

§. 176.

Essa deve necessariamente somministrare argomento alle meditazioni dell'uomo di stato, in quanto che allora che trattasi del *progetto* di un codice, questo non può stare indipendentemente da una cognizione profonda sui principj universali della giustizia, dell'utilità, della convenienza. Il conoscere le varie specie dei delitti, determinarne *gradatamente* la gravità, calcolare *approssimativamente* il vigor delle spinte, o cause impellenti a delinquere, lo sciegliere delle pene convenienti, il proporzionarle ai delitti, non sono ricerche di lieve momento; anzi esigono tutta la penetrazione di chi è incaricato della sublime funzione di subordinare agli occhi, ed ai riflessi di un principe il progetto di un codice. Ma queste ricerche ove si praticheranno, se non se nei volumi della filosofia del diritto?

§. 177.

Dissi inoltre, che questa diventa necessaria al magistrato, nelle di cui mani stanno le leggi per ottenerne l'applicazione. Sia pure, ch'egli per eseguirla non debba instituire che un ragionamento sillogistico tra la *legge*, e il *fatto*. Ma quante cognizioni preesistenti non si suppongono, perchè instituir si possa un retto sillogismo? Di più, il giudice conoscendo sul fatto, deve esaminarne la natura *materiale* e *morale*. L'indole materiale sarà conoscibile con poche indagini pratiche; ma la *morale* potrà riuscire complicatissima. La legge mi dice, p. e., che un'azione, onde cader debba sotto la sanzion della legge penale deve essere *dolosa*, e nulla più? Ora cos'è il *dolo?* quali sono i suoi gradi? quali circostanze lo alterano? quali lo mitigano? quali lo distruggono? tutto questo, come, quando, sotto quali rapporti? Ognuno s'accorge, che queste sono indagini astruse, qualora si vogliano cercare fuori degli insegnamenti della Giurisprudenza filosofica criminale.

§. 178.

Ma andiamo più oltre: il Giureconsulto stesso abbisogna del sussidio di questa scienza, quando interrogato sulla *latitudine* o *applicabilità* di una disposizion positiva, la interpreta o *estensivamente* o *restrittivamente*. Potrà egli in questa difficile operazione instituire un calcolo puramente ideale, ed astratto? o dovrà discendere ad interrogare i principj, che può attingere dalla scienza?... La quale poi ottiene un uso immediato, e indispensabile, qualora si prenda dal lato dell'ajuto ch'essa presta per *render ragione*, e per entrar nello *spirito* delle disposizioni positive. Io non potrei mai render ragione della legge, che punisce *l'omicidio tentato*, quando dalla Giurisprudenza generale non venissi instruito, che sebbene un delitto *imperfetto* (attentato) non porti un danno di *primo ordine* alla società, gliel reca però di *secondo ordine*, consistente nel mal esempio, che si offre agli altri a delinquere. A mille altri esempj

si potrebbe applicare il principio suesposto; ma può bastare l'averne uno accennato. Ora mai quasi tutti i Giureconsulti sono convinti di questa verità, ed essi infatti il dimostrano evidentemente, allor quando ragionando sulle scienze, che possono portar luce alla Giurisprudenza criminale, vi fanno menzione del diritto naturale privato, del pubblico interno, ed esterno, della politica ecc. L'insieme dei principj di queste discipline, combinati con quelli del diritto criminale, formano una provincia separata, ed esistente da sè, le cognizioni della quale si rendono indispensabili a chi o per professione, o per diletto è chiamato a meditare sulla legislazione.

SEZIONE VII.

Della Procedura Criminale.

„ Omnia judicia aut distrahenda-
„ rum controversiarum, aut pu-
„ niendorum maleficiorum causa
„ reperta sunt. „

Tullio.

§. 179.

Siamo a quella parte di criminale legislazione, che il Sigonio scrivendo al Campegio, disse: *tam multis semper divisionibus, tam multis definitionibus, tot formulis, tot actionibus, tot denique cujusdam quasi forensis artis involucris implicita.* E avea ben d'onde di così dolersi

il dotto Giureconsulto, poichè facendo egli particolarmente oggetto delle sue meditazioni il processo romano, non mancavano in esso que' difetti, che potevano giustamente muovere una simil querela. Però in progresso di tempo, e di lumi si svestì anche la procedura criminale della rozza veste, che la ricopriva. Le due epoche di sua crisi, e di suo risorgimento risulteranno chiare dalla serie delle poche, ma precise riflessioni, che si andranno in seguito proponendo.

§. 180.

Il *processo criminale*, secondo quanto ne dice Francesco Mario Pagano — è quella serie di giudiziarie azioni, e quel metodo, col quale il giudice si dee condurre nella ricerca del dilitto, e del reo, e quindi nella di lui condanna — cui si uniforma, sebben più laconica, l'altra definizione offertaci da un Giureconsulto Tedesco, il quale chiamò il criminale processo — *Ordo judiciarius causas criminales*

legitime cognoscendi, et delicta puniendi – Zaccaria Ricterus – Institutiones juris criminalis Carolino, et Saxonico juri accomodatæ. pag. 18. edictio Lemgoriæ. – Vogliasi l'una, o l'altra di queste due definizioni, ambedue ci chiariscono sulla natura, e sull'indole di questa parte della criminale legislazione, il di cui esercizio spetta a quelle *autorità*, che il codice Austriaco denomina *giudizj criminali*. (§. 211.)

§. 181.

In quella guisa che ragionando sulla legislazione propriamente detta *civile*, osservammo che doveasi necessariamente stabilire un *processo*, col mezzo del quale far valere avanti ai tribunali l'esercizio dei proprj diritti, riesce agevole qui il conoscere, come trattandosi di delitti, e di pene si renda indispensabile l'esistenza di alcune *magistrature* rivestite della facoltà di inquirere sulle violazioni, che i membri del corpo sociale gli uni possono

commettere a danno degli altri, e punirle, onde mantener così sempre durevole quell'equilibrio, dall'attenta garanzia del quale dipende la salute del corpo politico. Però dalla sola instituzione di queste pubbliche autorità, e da una facoltà troppo vaga ad esse conceduta per conoscere sulle cause criminali, deciderle, e farne eseguire i giudicati, non si sarebbe, che imperfettamente provveduto allo scopo che dee prefiggersi la ragion pubblica della società, e sarebbe stata di troppo esposta la libertà civile de' cittadini. Altrove si è parlato del *sovverchio arbitrio* da alcune legislazioni ai giudici conceduto nel disimpegno delle loro funzioni. L'inscienza, la prevaricazione, l'abuso della loro potestà avrebbe fatalmente pregiudicati gli interessi di chi fosse stato trascinato avanti ai tribunali, e quindi non si avrebbero avuti degli ostacoli abbastanza energici, e vigorosi acciocchè chicchessia, e per qualunque vogliasi pretesto non possa a capriccio, e impunemente dispogliare altri de' suoi diritti, o almeno almeno ren-

derli, direi, quasi precarj, generando in altri il timore, e la possibilità di una sempre imminente lesione. A questi disordini, che non sono nè immaginarj, nè esagerati, ma che anzi diventerebbero conseguenze legittime, e naturali di una *facoltà illimitata* dalle leggi ai magistrati impartita, si è provveduto collo stabilire un regolare *processo*, le cui norme esigono una fedele, e scrupolosa osservanza, e il trasgredimento delle quali va soggetto a inevitabile responsabilità. Ecco la ragione, per cui nella storia di tutte le colte e polite nazioni, e nei principj costituenti il loro sistema di governo, noi troviamo adottati, e stabiliti dei canoni direttori le giudiziarie operazioni relativamente all' inquirere sui delitti, e ad infliggervi delle pene. L'arbitrio del magistrato in questo caso diventa ben limitato: racchiuso entro una sfera determinata di attribuzioni, non può che aggirarsi entro della medesima, nè può sortirne con danno de' cittadini, cui avvenga di essere inquisiti. Le formule processuali,

che le une danno mano alle altre, e che dirette da un medesimo filo, tutte conducono all'*unico fine* di scoprire il delitto, onde poscia punirlo, fanno sì che il giudice non possa mai deviare, dal retto cammino dalla giustizia prescritto, e dall'equità. Oltre di che, la trafila continuata di molte operazioni, che necessariamente esigono e tempo, e posatezza, istruiscono il magistrato del suo dovere, e attiepidiscono quelle passioni, che subitanee si sarebbero in lui potute destare all'annunzio di un delitto, ed agli indizj militanti contro di una particolare persona. È dunque irragionevole, ed ingiusta la querela, che alcuni indotti muovono sulla *diuturnità* dei criminali processi, ravvisandovi ignorantemente delle inutili dilazioni, ed una interminabile perennità. Queste doglianze si mostrano prive di fondamento, qualora vogliasi porre riflesso a quanto di sopra si è detto. Ebbe dunque ragione di esclamare un dottissimo Inglese.-- Non si dica che le forme *arbitrarie* di giustizia sieno più pronte, e per conseguenza

più convenevoli. Sarebbero esse, senza dubbio, da preferirsi, se la giustizia non ne soffrisse danno. Ci sovvenga pure, che le dilazioni nei giudizj, ed altri leggieri mali nella nostra forma di giudicare, sono quel prezzo, che ogni libera nazione nelle cause capitali paga per la sua libertà — Blakston — *Commentaries on Laws of England.* — Però questa sentenza vuol essere in retto senso interpretata, nè devesi da essa inferire, che dunque si affastellino formalità a formalità, si accumulino dilazioni a dilazioni perpetuando così l'andamento del criminale processo. Oltre che questo vizio, siccome osserva Pagano, potrebbe lasciar luogo in qualche incontro all' impunità, perchè ove molte sono le forme, è facile dimenticarne qualcuna, distruggerebbe anche uno dei più essenziali requisiti della pena, la *prontezza.* Riepilogando dunque possiamo stabilire 1.° che un processo in affari criminali è necessario; 2.° che deve escludere le troppo tarde dilazioni, e le troppo sollecite precipitazioni; 3.° che deve adottare ne-

cessariamente formalità, e norme tutte sue proprie, perchè – *Judiciorum pubblicorum longe alia ratio fuit quam privatorum*, – siccome disse il Sigonio alla pag. 494. della già citata opera.

§. 182.

Premesse queste poche idee preliminari, passiamo ora a conoscere quali siano state le vicende subite dal criminale processo, e quali le differenti epoche, nelle quali ha contato o maggior splendore, o più trista depressione. Si cominci da Roma. Le nazioni, ed i governi contano nella lor vita civile dei differenti stadj, nei quali lo sviluppamento loro morale e progressivo, è sempre marcato dall' indole dei tempi, dei costumi, delle opinioni dominanti, dello spirito nazionale. Una tale verità non abbisogna di dimostrazione, avvegnachè basta svolgere le pagine della storia dei popoli per ravvisarvi a prim' occhio l'infanzia delle instituzioni, la loro pubertà, una fiorente giovinezza,

una soda virilità, una vacillante decrepitezza, la quale va poi a terminare in una languida dissoluzione, qualunque esser possa il motivo, da cui essa venga promossa. Se ciò dunque è vero, verissima pure sarà l'altra osservazione, ch' io stabilisco, che anche le leggi ricevono l' impressione di questi successivi passaggi, e portano l' impronta dei tempi. Roma, prima di essere civilizzata, e potente fu barbara, e rozza. La ferocia di alcune orde d'uomini, tolti alle rapine, e al vagabondaggio, e poscia assoggettati al comando di un condottiero astuto, e intraprendente, dovea tardi svanire, ed era naturale, che lasciasse di sè qualche reliquia per lungo tratto di anni a venire. Le prime leggi adunque, e le prime governative disposizioni risentirono di questo difetto, da cui esente non andò la maniera di giudicare le cause criminali. All'uomo non colto è naturale il ribatter l'offesa, o il domandare soddisfazion dell' ingiuria con quel mezzo, che più pronto gli si appresenta, e la forza, e la

violenza sono impeti, direi, quasi necessarj, quando non vengano superati dal freno delle leggi. A quest'epoca pertanto ogni controversia si decideva coll'armi, e l'offeso era il giudice stesso, e il punitor dell'offesa. Però sodezza prendendo in seguito il governo, e più stabile organizzazione, cominciarono i Re ad essere giudici delle controversie fra i privati; passò poscia questo potere nei consoli, che tennero il luogo dei re, indi si trasfuse nel popolo, quando la forma aristocratica di governo si tramutò in popolare. Si nominarono in seguito i Pretori, e i Quesitori delle cause capitali, e si fissaron delle norme pei *giudizj*, che si dissero *pubblici*, appunto perchè per essi era stato stabilito un ordine processuale. Sigonio vuole, che questa appellazione derivasse loro dall'azion pubblica, che competeva a ciascun cittadino Romano: — *Pubblica vero dicta sunt, quod cuivis e populo actio permitteretur.* — Op. cit. pag. 495. — L'azion pubblica adunque, o l'*accusa* propriamente detta, si portava avanti al *pre-*

tore. Ricevuto il libello, su cui stava scritto il nome del reo, *per edictum* lo citava a comparire in giudizio, e si concedeva un *termine* all'accusatore, ed all'accusato, perchè ambi cercassero di raccoglier prove, l'uno per sostenere la prodotta accusa, l'altro per trovar scampo, o difesa dalla medesima, esonerandosi dalla imputazione. Spirato il termine dal pretore nell'editto prefisso, il *banditore* citava l'accusatore, e l'accusato in giudizio: tenevasi il solenne dibattimento, e il giorno finalmente, in cui aveva luogo *l'ultima azione della causa*, il Pretore emetteva la sua sentenza o *assolutoria*, o *condannatoria*, o del *non liquet*. Durò tal forma finchè ebbe vita la repubblica; ma spirata questa, cambiossi l'ordine dei giudizj, e dentro alla città furono affidati al prefetto di essa, od a quel del pretorio, e fuori nelle provincie ai presidi, ed ai proconsoli. Montati poi sul trono di Roma i Neroni, i Caligola, e tanti altri mostri coronati, cui premente stava ognora da tergo la pallida diffidenza, e il freddo

spavento, conobbero necessario, non pel maggior vantaggio del popolo, e de' cittadini, ma per la loro personal sicurezza di stabilire il *processo inquisitorio*; e da qui venne l'affaccendato *curioso* il cupo *stazionario*, l'accigliato *irenarca*, tutti pubblici inquisitori, che ai presidi servivano per la scoperta dei crimini.

§. 183.

Ma sù Roma pendeva fatalissima calamità, ed era scritto nei destini, che dal sommo apice della grandezza precipitasse nel più profondo dell'annientamento. Dal nord piombò giù sui Romani dominj una coorte di barbari, e dietro a sè trascinando lunga, oscurissima notte, soffocò leggi, instituzioni, scienze, lettere, arti, costumi, opinioni, abitudini. In tale stato di cose, quale doveva essere la sorte del processo criminale? Io non rispondo a questa domanda, perchè tutti mi prevengono. È questa l'epoca, in cui abbiamo l'origine in Europa dei *combattimenti giu-*

diziarj, e dei *giudizj di Dio*. Sugli uni, e sugli altri si può ragionar brevemente; però non onde esibire *dei racconti piacevoli*; (1) ma per far conoscere l' indole di queste assurde instituzioni dal lato del rapporto che esse hanno col criminale processò.

§. 184.

Quei popoli d'origine teutonica, erano d'una razza barbara, e feroce. L'amor del bottino, piuttosto che il desìo della conquista, li trasse fuori delle lor terre, e molto fidando nella robustezza del loro braccio, e nella durezza del loro carattere, il mestiere dell'armi divenne per essi il favorito. Certe idee di giustizia essi non potevano in allora avere, ma però molte avendone di aggressioni e di violenze, uopo era ricorrere al ritrovamento di qualche mezzo, onde o respin-

(1) È questo il titolo di un' operetta moderna, che tratta dei giudizj di Dio, seguendo quanto ne dissero Montesquieu, Filangieri, e Duclos.

ger l'ingiuria imminente, o domandare soddisfazione di una lesion ricevuta. Questo mezzo veniva loro suggerito dal mestiere, che esercitavano, quello *dell'armi*. Qualunque volta pertanto insorgeva questione o sul possesso di una cosa, o sopra un danno recato alla medesima, o relativamente ad un' offesa personale ingiustamente ricevuta, si ricorreva *all'armi*, e con esse si decidevano tutte quelle accanite dissensioni, che non solo laceravano gli individui tra loro, ma ponevano a conflitto le intere comunità. Non vi erano ragioni per far constar del diritto, non testimonianze, onde avvalorarlo, non prove, di qualunque genere, per appoggiarlo, tutto stava nella spada, nella lancia, in un giavellotto, dimodochè chi più nerboruto aveva il braccio, o snella la persona trionfava dell'avversario. Un tal mezzo si credeva più pronto, e più decisivo per iscoprire la verità, di quello che fosse la discussione, la logica, l'eloquenza. Lo spirito guerriero dominante favoriva queste barbare institu-

trionfato, l'*ingiusto* perduto. Per invocar dunque la Divinità, per dare al processo, ed al giudizio un aspetto di solennità, e per erigere una specie di prova, si immaginò lo strascio sulla croce, il furore dell'acqua bollente, od olio, i tormenti del ferro arroventato, e tanti altri crudelissimi esperimenti, pel ritrovato de'quali sarebbe venuta meno la feroce perspicacia di mille Falaridi. I contendenti pertanto alla presenza del giudice, dei sacerdoti, e del popolo, marciavano sulle verghe roventi, si tuffavano nudi nell'olio, che bolliva, si gittavano nell'acqua freddissima, e chi dei due o rimaneva dal fuoco abbrucciato, dall'olio arrostito, dall'acqua intirizzito era il colpevole, e così su di lui la Divinità aveva definitivamente pronunciato. Si possono immaginare maggiori stranezze, e più assurde crudeltà? Era questo l'opportunissimo mezzo di concedere all'audace, ed al forte tutti i vantaggi di una reità sfrontata, e di privare il timido, ed il debole delle prerogative della innocenza. Infuriò lungamente que-

sta rabbiosa smania per un tal genere di prove, ma poi essa perdette alquanto della sua forza, e l'amministrazione della giustizia criminale vide sorgere nei governi dei popoli un astro, che se non affatto benigno, prometteva però qualche utile riforma. Si fecero delle correzioni al processo criminale, si modificò, e per qualche tempo si ebbero delle pratiche più *miti* e *concludenti*. Ma siccome le nazioni dal peggio vanno al meglio, dal male al bene, poscia di nuovo dal bene precipitano nel male, e da questo passano ancora al peggio; così mentre credevasi stabilita la sorte, o almeno tentata la riforma del processo criminale, tutto ad un tratto sbucò fuori, non so da qual diabolico genio inventata, una instituzione, che sebbene conosciuta anche dagli antichi romani, era però caduta in discredito, e si era quasi dimenticata. Intendo di parlare della *tortura*.

§. 186.

Il celebratissimo Sonnenfèls osserva, che nelle leggi di Licurgo, di Solone, di Seleuco, dello stesso Dracone, la tortura fu un ignoto vocabolo, e che i primi ad introdurla furono i Romani, i quali sovverchiamente orgogliosi del loro nome, tutto osavano, e intraprendevano contro dei loro schiavi. – Ved. *Votum separatum* – Ediz. Milan. pag. 8. – Che infatti in Roma questa barbara usanza si praticasse, che per molto tempo essa abbia tenuto luogo di prova nei giudizj criminali, che contro alcuni infelici siasi eseguita con tutto quell'accanimento, di cui erano suscettibili quell'anime superbe, e tiranne, questo il comprova la storia di quella nazione, e della sua legislazione. Nel Digesto poi abbiamo al lib. 48. il tit. 18. inscritto – *De Quæstionibus* – e ivi leggiamo tuttociò che alla tortura si riferisce e per le *cause* di ordinarla, e per il *modo* di eseguirla.

§. 187.

La tortura, siccome la definisce il Rictero – *est judicialis interrogatio, qua gravioris delicti reus legitimis indiciis gravatus per varios cruciatus corporis legitime compellitur ad veritatem dicendam* – Institut. Jur. Crim. cap. xx. – Essa variava di *specie*, e variava di *gradi*, poichè, se crediamo al Baldo, poteva essere *levissima*, *leve*, *grave*, *e gravissima*. Si praticava contro gli schiavi, poichè la loro sgraziata condizione togliendo ad essi persino il carattere d'uomini, non rendeva credibili le loro deposizioni fuori dei tormenti – *quibus nihil credebatur sine quæstione*. – In varie guise si torturavano – *tormenta autem variis instrumentis, et modis exercentur*, – e non solo pei delitti loro proprj, o di cui venivano accusati, ma eziandio per la scoperta dei complici – *tamen secumdario, et per consequentiam de complicibus, sociisque interrogari* – Questi tormenti si prefiggevano il falso scopo di rinvenire la verità,

e non di cruciare, o di far morire il reo. – *Finis torturæ est, ut veritas, tormentis adhibitis exprimatur, non etiam ut quis hac ratione enecetur, vel puniatur.* – Riguardo poi agli *effetti* della tortura si era arrivato a conoscere, che non sempre ad essa dovevasi prestar piena fede, perchè era un esperimento vacillante, e pericoloso. – *Quod ad effectum attinet non omnino quæstionibus fidem esse adhibendam, sed neque semper, neque nunquam. Etenim res est fragilis, et periculosa, quia alii tanta sunt duritia, ut cruciamenta contemnant; alii doloris impatientia, in quovis potius mentiri, quam pati ejusmodi dolores volunt.* – Si può leggere sull'argomento un dotto Giureconsulto Sassone, Matteo Wesembach, nel suo commentario in Pandect. Ediz. di Padova – pag. 1079. 1080., e seg., cui però non si può menar buona l'opinione, che – *omnium fere bene institutorum populorum communis fuit tortura.* – Loc. cit. –

§. 188.

Alcune nazioni d'Europa, che sulle ruine di Roma piantaronsi, e di cui ereditarono insiem colle buone le pessime instituzioni, sanzionarono nei loro codici la legge, che stabiliva la tortura contro de' rei, e per molto tempo i santuarj della giustizia criminale si sentirono eccheggiare delle grida di molti infelici, che non potendo resistere alla crudeltà di que' tormenti, sebbene innocenti, si dichiaravan colpevoli. La Germania, la Francia, le Spagne non andarono esenti da così funesto contagio, e pur troppo ebbero il rossore di veder cader vittima dei dolori, e degli spasimi molti, e molti cittadini innocenti. Ma era stabilito, che la ragione, dopo alcun tempo di depressione, riprendesse la propria forza e si vestisse di tutta sua luce. Era nei destini eterni della Provvidenza, che ai popoli fossero dati dei Monarchi filosofi, e che questi approfittassero dei consigli di Scrit-

tori illuminati. Si declamò dai savj criminalisti, e politici contro il barbaro uso della tortura; i principi piegarono docili le loro orecchie alle voci dell'umanità, e della filosofia, e così si sbandì affatto dall'Europa una legge, che la disonorava. So, che le nazioni contano alcuni Dottori che della tortura scrissero l'apologìa; ma che vale il fiacco sussurro di un fanatico Nicola da Fiorenza, di un pregiudicato don Pedro Spagnuolo, di un furente Jousse, di un iracondo Vouglans a petto delle energiche, e vive declamazioni dei Sonnenfels (1), dei Montesquieu (2), dei Beccarìa (3), dei Filangieri (4),

(1) Sull'abolizione della tortura, o *Votum separatum*. Vedi anche – la *Supplica apologetica* a S. M. l'Imperatrice Maria Teresa dello stesso Autore, ediz. di Milano del 1776. –

(2) Spirito delle Leggi. Lib. VI. Cap. XVII. pag. 201. ediz. di Milano.

(3) Delitti, e Pene – pag. 68. ediz. di Harlem – Vedi anche le note dell'avv. Dufey de l'Yonne nella sua traduzione di Beccarìa. Tit. – De la Torture – Ediz. di Parigi 1821. –

(4) Scienza della Legislazione. Della Proced. Crimin. Cap. XI.

dei Brissot (1), dei Voltaire (2), dei Voet (3), dei Risi (4), dei Seigneux di Correvon (5), e di tanti altri Scrittori, che animati da un caldissimo zelo per l'umanità, ne perorarono valorosamente la causa? Fu in conseguenza alle meditazioni di questi grandi, che il processo criminale perdette la sua rozzezza, e specialmente dal lato interessantissimo *delle prove*

§. 189.

È principio fondamentale canonizzato da tutti gli Scrittori di cose criminali, che non si può, nè si deve condannare un cittadino, ove prima non consti del delitto da lui commesso, imperciocchè — *quæ probari, ostendiquæ nequeunt*, dice

(1) Teoria delle Leggi Criminali – Tom. 2.° pag. 109. Ediz. di Neufchatel. –

(2) Commentaire sur le Livre des Delits, et des Peines – §. XII.

(3) Ad Pandectas. – Tit. XVIII. De Quæst.

(4) Animadversiones ad Criminalem Jurisprudentiam.

(5) Inconvenienti della tortura nei processi Criminali.

Wesembach, *ea pro non gestis, neque existentibus habentur.* – Se questa massima suggerita dalla ragione, e dalla filosofia soffrì il torto di vedersi in qualche tempo, e presso qualche nazione dimenticata, ciò deve attribuirsi al tardo avvanzamento della giurisprudenza criminale. La storia ci parla del terribile tribunale secreto di Vestfalia (*Judicium secretum Vestphalicum*) dove si condannavano le persone, senza sentirle, e senza darsi briga di raccogliere le prove dei delitti, che ad esse venivano imputati. Fu esso abolito dall'imperatore Massimiliano I. nel 1512. Altri fatti pure si hanno di simil genere, i quali ci dimostrano, che in alcuni tribunali, e presso alcune nazioni non era nè esatto, nè scrupoloso *il calcolo morale delle prove nei giudizj criminali.*

§. 190.

La *prova* in genere si può definire – Un atto giudiziale, e solenne, col quale mediante scritti, testimonj, ed altri ido-

nei argomenti si fa fede al giudice di una cosa controversa. — *Potest hoc modo probatio definiri, ut sit actus judicialis, et solemnis, quo per instrumenta, aut testes, aut alia idonea argumenta de re controversa judici sit fides.* — Questa definizione della prova, secondo la Glossa, pare più propriamente riferibile agli affari civili, giacchè cade sotto il titolo de *Probationibus, et Præsumpt. del Dig.*, ove appunto tutto si referisce alle cause civili. Però a me sembra, che opportunamente si possa applicare anche alle cause criminali. La sola parola, che potrebbe lasciar luogo a qualche dubbio, sarebbe — *de re controversa*; — ma io non trovo, che quest' espressione non possa usarsi anche parlando di delitti, e di delinquenti, poichè sino a tanto che al giudice non consta dei gradi più, o meno criminosi dell'azione commessa, e fino a tanto che la persona imputata, col mezzo delle prove effettivamente non risulta impinta del reato, di cui si vorrebbe aggravare, — *agitur semper de re contro-*

versa. — Non vedo dunque, siccome alcuni pretesero, un' assoluta inapplicabilità di questa definizione alle cose criminali.

§. 191.

Se si vuole avere la pena di svolgere i fogli di alcuni trattatisti in materia di prove, trovansi le scolastico — sofistiche distinzioni di prove *artificiali* e *inartificiali*, *piene*, *più che piene*, e *semi-piene*, *dirette*, ed *obblique*, di *voce viva*, e di *voce morta*, *perfette* e *imperfette*. Ma che vale il tener dietro a simili frivolezze? Forse, che da queste oziose distinzioni, e calcoli numerici più agevole ritorni lo scoprire la verità? Esse furono immaginate nei tempi, in cui una scolastica metafisica s'era di soppiatto intrusa nelle curie civili, e quando con mille arzigogoli forensi que' vecchj Giureconsulti, che giuravano per Aristotile, volevano far pompa del loro ingegno. Attualmente non abbisogniamo di tante sofisticherie.

§. 192.

Qual è l'*oggetto* della *prova? fidem facere judici*, dice il Giureconsulto romano; dunque essa si prefigge di ingenerare nel magistrato la *certezza* del delitto, e di chi lo ha commesso. Questa certezza, dicono i Logici, può essere *metafisica*, *fisica* e *morale* (1). Quest'ultima particolarmente è l'*attendibile*, e scaturisce 1.° dalla confessione dell'accusato, 2.° dalla prova testimoniale, 3.° dalla prova letterale, 4.° dalla relazione dei pratici, 5.° dalla prova indiziaria.

§. 193.

Un meschino pregiudizio tiranneggiò per qualche tempo le menti di molti Dottori, e fu quello, che la *confessione* dell'accusato nei giudizj criminali non deve essere calcolata, nè vi si deve annettere

(1) Suppongo, che la natura di esse si conosca, e quindi mi dispenso dal definirle.

il carattere di *prova legale*. Se prestasi orecchio a quanto dissero i criminalisti, molti ne sentiamo di questa opinione, ed è facile lo scorgere in fronte alle lor opere la massima erroneamente insegnata da Quintiliano, che — *ea natura est omnis confessionis, ut possit videri demens, qui confitetur de se.* — Per questo partito inclino un valentissimo politico, e criminalista italiano, il cav. Filangieri, cui per amore di patria, e riverenziale rispetto volle uniformarsi anche il non men celebre Francesco Mario Pagano; siccome risulta dalle sue considerazioni sul processo criminale, pag. 172. ediz. di Mil. Sarà lecito l'opporsi all'autorevole sentenza di questi valenti uomini? Si tenti di farlo, seguendo ciò, che la ragione suggerisce, e la pratica.

§. 194.

Io sono d'opinione, che il motivo, che trascinò tanti Giureconsulti in una medesima sentenza, fosse l'*abuso*, ch' essi

videro fatto in molti tribunali d'Europa di *mezzi illegittimi*, coi quali carpire dalla bocca dell' inquisito la confession del reato. I tormenti, le catene, i digiuni, lo squallor delle carceri, e mille altre infernali invenzioni, con cui si costringevano i cittadini a dichiararsi per rei, destarono la sensibilità dei Giureconsulti, e fecero sì, che essi, senz'altre distinzioni, spogliassero la confessione del suo carattere *di credibilità*. Io ho già fatto qualche cenno sulla tortura, e ho dimostrato come tutti i governi, in tempi migliori, si accordarono in riguardarla come una instituzione barbara, crudele, e fallace. Nè solamente un tempo i giudici usavano dei materiali tormenti, che appunto costituivano una *tortura reale*, vi erano eziandio i tormenti *spirituali*, l'effetto dei quali, sebbene non così violento, e tirannico, era però sempre illegale, ed abusivo. Non vi furono forse dei codici criminali, in cui noi leggiamo il titolo inscritto — *de territione?* — Non era questa una pratica, con cui, medianti ferocissime

minacce di tormenti, e di spasimi, si tentava di incutere al reo uno spavento, onde si inducesse a confessare un delitto, che molte volte non aveva commesso? -- *Territio proprie sic dicta, est medium, quo per tormentorum metum, sine ullis cruciatibus corporis, veritatem eruere studet judex.* -- Ricterus, pag. 57. Op. cit. Nè quì era ancor satolla la frenetica rabbia di que' Magistrati, giacchè, ove la *terrizione verbale* non bastava, ricorrevasi alla *reale,* la quale poi era una specie di tortura, od un esordio della medesima. La verbale consisteva nel tenere un discorso al reo sull'obbligo che egli aveva di confessare il delitto, le circostanze del medesimo, ed i complici, e intanto il carnefice (propriamente dal termine *quæstio* detto *questionario*, *questionnaire* (1)) scuoteva furibondo nella

(1) *Questionnaire* n'ètait pas le Magistrat qui interrogeait; mais le Vice - boureau, qui sous les yeux et par les ordres du Magistrat, torturait l'accusé. C' ètait à l'instant de ce misterieux supplice, que l'accusé etait requis de prêter serment de dire la veritè... Le serment de l'accusé etait exigé á l'instant, on tout etait disposé

destra gli strumenti, ancor tinti del sangue di un altro innocente, ed atti alle slogature, alle ferite, alle contusioni. Nella terrizione reale poi si mettevano le mani sopra del reo, ond'egli, permanendo ostinato a tacere, cominciasse a conoscere qual genere di tormenti gli stava preparando la fanatica ira di quegli snaturati. — *Territio autem est vel verbalis, vel realis: in illa instrumenta torturalia a carnifice inquisito tantummodo repræsentantur; in hac vel forcipes pollicibus solummodo, vel una cum funium initio inquisito adplicantur* — Zaccha. Ricterus come sopra. — Queste usanze inumane venivano poi accompagnate da mille spaventevoli solennità, e si eseguivano sempre seguendo il *formulario*, che le stesse leggi ai giudici prescrivevano. L'Hommelio citato dal Rictero, riporta la formula, con cui, secondo l'antico diritto criminale di Sassonia,

pour le mettre á la question... Quel acte exige une volonté plus indipendente que le serment?... Dans la traduction de Beccaria par l'avocat Dufey de l'Yonne. titre *torture*. Edic. Paris. 1821. —

si dava principio alla terrizione reale. Il motivo dunque, che indusse una setta di Giureconsulti a infirmare la credibilità della confessione del reo nei giudizj criminali, fu ragionevole; ma tale non si può dire *l'estensione* troppo ampia, che essi vollero concedere alla loro teoria senza distinguere i *casi*, ed i *tempi*.

§. 195.

La *confessione*, dice il Voet, — *est qualiscumque contra se pronunciatio, seu judicatio* — Ad Pan. tit. *de confessis*, tom. VI. pag. 27. ediz. Ven. — Essa è di due specie. *Giudiziale* ed *estragiudiziale*. A quest'ultima non si ha mai riguardo, giacchè può esser figlia dell' ignoranza, della inconsideratezza, della vanagloria, della altrui maliziosa circonvenzione, e di tanti altri motivi, che rendendola sospetta agli occhi del magistrato, la fanno non meritevole di credenza. — *Quam multi enim sunt gloriosi militis similes, qui triginta Sardos, sexaginta Macedones, centum Ci-*

lices una die occidisse se gloriantur, atque etiam Elephanto in India pugno perfregisse femur; quos pœna potius, quam commiseratione dignos dixerit nemo: — così si esprime un dottissimo professore dell'Università di Utrech, il Mattei, nel suo Comm. al lib. 48. ff. tit. 6. — Sulla sola confessione dunque giudiziale appoggia i suoi calcoli il fiscale inquirente, ed è questo il primo *requisito*, o *carattere*, che la rende attendibile. Non ispiacerà di conoscere a un colpo d'occhio, come sulle note caratteristiche della confessione nei giudizj criminali si accordino le massime della Giurisprudenza Giustinianea coi principj stabiliti dall'attuale codice sui delitti. — *Forma confessionis est ut* 1.° *sit judicialis, sed et coram suo Judice* (Cod. Aus. cap. x. §. 398. lett. a.) 2.° *ut Inquisitus sit compos sui* (§. cit. lett. b.) 3.° *verbis minime ambiguis* (§. cit. lett. c.) 4.° *ut sit expressa idonea confessionis ratione, atque caussa* (§. cit. lett. d.) 5.° *ut nec juri, nec naturæ pugnet; adeoque constare debet factum esse quod se*

fecisse fateatur (§. cit. lett. e.) 6.° *ut fiat sponte, et libere absque tormentis, et metu* (§. 400.) Se ora mi si proponesse il quesito — Di quai mezzi coercitivi, e legali può far uso il giudice criminale per indurre l' inquisito alla confessione — mi riporterei a quanto ho osservato dal §. 193. al §. 195. inclusivamente.

§. 196.

Ma non sempre chi si è fatto reo di un delitto, si induce a confessarlo. La voce stessa imperiosa della natura ci persuade al contrario, e fa d'uopo di grandi cause, perchè l'uomo possa superarne il precetto, e resistere al vivissimo impulso che lo porta a garantire la propria conservazione, o ben essere. In allora il giudizio criminale inquirente, interessato a scoprire il delitto, ed il reo, ricorre ad *altre prove*, che dalla natura stessa delle cose, e dal loro necessario concatenamento gli vengono esibite: fra queste per prima gli si presenta la *prova testimonia-*

le. Non è da credersi però, che questa specie di prova sia affatto scevra da quella incertezza, che accompagna tutti i *mezzi*, che all'uomo possono servire nella scoperta della verità. La nostra medesima organizzazione, la fallacia dei nostri sensi, le nostre passioni, tuttociò, che ci circonda ci espone a degli *equivoci* o *necessarj*, o *volontarj*, i quali bene spesso si frammischiano nei nostri giudizj. Se noi consultiamo gli annali della giustizia criminale, io credo, che non sarà difficile il ritrovarvi dei documenti irrefragabili di questa verità. Quante vittime innocenti, private della luce del giorno, intisichirono fra gli orrori di un carcere, e quante montarono il palco dell' ignominia appunto per la deposizione o *falsa*, o *erronea* di testimonj o ignoranti, o prezzolati? Se dunque la natura stessa di questa prova, e di chi la esibisce non esclude *assolutamente* la possibilità dell' inganno, da essa non potrà ottenersi che una *approssimativa certezza morale*, però anche questa come conseguenza di

tutte quelle avvertenze, chi i Giureconsulti criminalisti hanno suggerite, e i Legislatori nei loro codici adottate.

§. 197.

Quai testimonj debbono essere ammessi? Qual deve essere il loro *numero?* Quale sarà la *forma* delle loro deposizioni, affinchè possano servir di fondamento ad una condanna? Ecco i tre quesiti importanti, che la scienza del diritto criminale si prefigge di sciogliere.

§. 198.

Sulla *qualità* dei testimonj molte cose vere, e molte false si sono dette dagli Scrittori, Voltaire, che spesso per affettare il brillante è caduto nell'assurdo, ha pensato, che ogni uomo, *chiunque ei sia*, può essere ammesso a far testimonianza. Altri invece hanno esibiti de' lunghi interminabili cataloghi, dove si comprendono tutte quelle persone, che per qualche

titolo di *non idoneità* sono escluse dal poter comparire in giudizio a deporre contro di un accusato. La prima massima, sebbene sortita dalla bocca di un grande pensatore, e filosofo, è falsissima: la seconda poi imbarazza i magistrati in una tale pirronistica titubanza, la quale li porta a non poter mai con animo tranquillo far calcolo sulla deposizione di una persona contro di un' altra. Chi riflette troverà, che la proposizione dello Scrittore francese non puossi assolutamente ammettere, poichè possono pur troppo darsi tali persone, le quali per il *carattere*, per le loro *personali relazioni*, pel loro *mestiere*, per la loro *fisica*, *morale*, *politica situazione*, sieno affatto incapaci di presentarsi in giudizio a dir cose, che meritar possano una fondata credenza. E nello stesso modo giudicherà per inaccettabile il pensamento dei secondi, perchè, seguendolo, si verrebbe *praticamente* a ridurre quasi affatto ideale, e non servibile la prova per testimonj. Dunque per non tener dietro alle lunghe, e nojose

sottigliezze dei criminalisti, e per seguire quella media via, che sola, lontana dagli estremi, può condurre al vero, stabiliamo, che per non idonee a prestar testimonianza saranno tutte quelle persone, le quali 1.° si trovassero in uno stato di mente, o di corpo, che le rendesse incapaci di dire la verità, 2.° o fossero legate con tali rapporti di parentela coll'inquisito, che facessero dubitare della loro veracità: tali sono i consanguinei dell'incolpato in linea ascendentale, o discendentale, le sorelle, e i fratelli del medesimo, e i loro figli, e il conjuge, e quelli, che gli sono congiunti per affinità in primo grado. A tutte queste persone le leggi dei varj codici accordano il diritto di non presentarsi a far testimonianza; e il nostro codice stesso *concede loro la libertà* di esimersene, fatta eccezione però nei delitti di alto tradimento. (Cod. delit. e pen. Part. I. Sez. 2. §. 376. 377.) La gravissima criminosità di questi delitti, e il pericolo, che con essi si comprometta l'esistenza dell'intero corpo sociale,

doveva indurre il Legislatore a questa prescrizion di rigore; e infatti anche nella legislazione Inglese, (secondo i principj della quale non si può condannare una persona, se non interviene la concorde deposizione di due testimonj,) ove si tratta di un delitto di alto tradimento, se, o non vi sono realmente testimonj, o se all'inquisito sia riuscito di subornarli, si prescinde dalla regola generale, e contro dell'accusato viene proposta nelle due camere una *legge speciale*, detta *Bill di Attainder*, (1) e così viene condannato anche sull'appoggio di sole altre prove, ciò che giammai succede nelle azioni di una minore criminosità. Ho amato di portar quest'esempio per dimostrare, come, secondo le massime di tutti i governi, questa specie di delitti chiami sopra di sè tutto il rigore della spada punitrice della giustizia.

(1) Convinzione.

§. 199.

Sulla deposizione però di un solo testimonio non si potrà mai stabilire la prova di un delitto, e quindi non si potrà mai procedere alla condanna di un delinquente. Ogni legislazione, cominciando dalla romana, ha sempre prescritto, che i testimonj sieno almeno *due*, onde dare alla loro testimonianza il primo carattere di prova legale. Il Presidente di Montesquieu, che ha voluto cercare lo *spirito* di tutte le leggi (però, secondo l'espressione di Bielfeld, ad alcune concedendone troppo,) dice, che questa disposizione è saggia, e ragionevole, poichè un testimonio che afferma, ad un accusato che nega, lasciamo la cosa in contrasto, e per deciderla si richiede una terza persona. A questa ragione si aggiunge l'altra, che due testimonj possono difficilmente essere ingannati, subornati, illusi, e quindi vi ha maggiore probabilità, che rette sieno le loro deposizioni. Certo è poi, che questi testimonj debbo-

no essere non *singolari*, come dicono i Pratici, ma *contesti*, cioè, che depongano ambedue sull'*identico fatto* concordemente, senza alterazione di *circostanze essenziali*. Una deposizione *singolare* tutt'al più potrebbe esibire un qualche *indizio* sul reato commesso, e intorno alla persona del reo, ma non potrebbe giammai prestare una prova testimoniale intesa in giusto, e proprio senso. I vecchi criminalisti sulla prova per testimonj hanno pronunciate le più monstruose assurdità. Il Farinaccio citato dal Brissot, ha scritto, che — due testimonj sospetti equivalgono ad uno degno di fede; e Giulio Claro ha detto, che — nel contrasto fra più testimonj, i ricchi debbono essere anteposti ai poveri. — L'Autore, che ricorda le sentenze di questi due Corifei dell'antica scuola criminale, al primo risponde, che due uomini ammalati non possono mai farne un sano; ed al secondo fa osservare, che un Finanziere di gran fortuna può essere più sozzo, e più infame di qualunque altra oscura persona, che vive nello squal-

lore, e nella mendicità. Aggiungo, che il cuore umano è sempre lo stesso: le passioni, che lo agitano, non conoscono distinzioni di rango, o di fortuna. L'uomo il più opulento, e innalzato al più eminente grado di splendore, può essere il più perverso, e sleale; *etiamsi præclaræ curiæ honore præfulgeat*, siccome si esprime la legge Romana.

§. 200.

Quale sarà la *forma* della deposizione testimoniale, ond' essa ottenga una *piena credibilità?* Dovrà essere *ingenua*, *volontaria*, *chiara*, *determinata*, di *scienza propria* del testimonio, *giurata imparziale*, e concorde alle *circostanze sostanziali* del fatto criminoso già giudizialmente rilevate. (Cod. Aust. cap. x. della forza leg. delle prov. §. 403. lett. a. b. c. d. e. f.) Quando il magistrato ponga serio riflesso a queste avvertenze, sarà ben difficile il caso, in cui un testimonio giunga a poterlo ingannare. Obbligato dalla

santità del *giuramento*, e pressato dalla stringente logica dell'inquirente, egli non potrà essere menzognero, o se lo sarà, non potrà mantenersi *coerente*. I soli Aristotili, e i soli Loke potrebbero essere coerenti menzogneri, mi ricordo che dice Pagano; ma gli Aristotili, ed i Loke non si riproducono dalla natura, che ad intervalli di secoli. (1)

§. 201.

Viene in terzo luogo la *prova litterale*, o per documenti. Essi sono o *pubblici* (ufficiali,) o *privati*. I primi costituiranno sempre una prova legale, perchè la mano, che gli ha estesi, si ritiene rivestita di un carattere pubblico, e quindi su di essa riposa la pubblica fede. I secondi poi, o sono *riconosciuti* dall'accusato in giudizio, e stabiliscono contro di lui una prova, che lo convince di quanto

(1) Sulla prova testimoniale si può leggere utilmente l'intero titolo — *De testibus* — che si ha nelle Pandette.

su quella carta *determinatamente* sta scritto: o vengono da lui *impugnati*, e allora dovendo ricorrere alla *comparazion dei caratteri* col mezzo dei periti, la prova starà sempre, ma sarà molto oscillante, ed incerta, dimodochè più qui, che in qualunque altro luogo dovrà il giudice essere molto oculato, e porre a serio esame le operazioni dei pratici.

§. 202.

La testimonianza, e la perizia dei pratici si rende anche necessaria in molti altri casi, nei quali interessa al giudizio criminale inquirente di far constare del così detto *corpo del delitto*. Ciò sempre succede in que' delitti, che la pratica forense appella di *fatto permanente*. Tali sono i ferimenti, gli omicidj, gli infanticidj, i procurati aborti, gli stupri, la nefanda venere, gli avvelenamenti ecc. In tutti questi casi i tribunali abbisognano della previa relazione dei periti, i quali, partendo dai principj loro esibiti dalla

medicina legale e *forense* (1) possono qualificare il delitto, e determinare *approssimativamente* le circostanze, che lo hanno accompagnato. L'Autore della — *Teoria delle leggi criminali* — che soventi è più declamatore, che ragionatore, gittando il pirronismo in tutti i generi di prove, che possono servire ai giudici per la scoperta dei crimini, dice, che i giudizj di questi pratici non devono sempre essere attendibili, poichè molto spesso essi confondono gli omicidj coi suicidj, le morti naturali cogli avvelenamenti, e così con quattro o cinque termini greci trascinano alle forche degli innocenti. Ma chi farà buona al Brissot questa proposizione? Forse che l'arte medica, e chirurgica non è

(1) I moderni scrittori distinguono la *medicina legale* dalla *forense*.... *Medicine légale* proprement dite, qui donne au législateur les lumieres, dont il a besoin pour l'institution des loix en tout qu'elles ont quelque rapport avec les connaissances medicales.... *Medicine judiciare (medicina forensis des Latius)* qui éclaire les tribunaux, et autres autorités constituées, dans les causes civiles, et criminelles, qui sont de son ressort. – J. J. Belloc professeur – Cours de medicine legale. – Paris. 1819. pag. 2. Introd. –

stata portata à somma luce di principj, per cui si renda facile agli esperti il dare un esatto giudizio su di un fatto sottoposto al loro esame? Forse inutili ai bisogni sociali si dovran ritenere le risultanze delle profonde meditazioni di sommi uomini, che, illustrando le scienze mediche, beneficarono l'umanità? Alcuni fatti isolati di equivoci presi non ponno derogare al merito di questa verità, e quindi saggia riputar deesi la disposizione, con cui si stabilisce, che – nei casi, nei quali la legge richiede la testimonianza di un perito, questa, legalmente offerta, farà piena prova. – (Cod. Aust. cap. x. §. 407.)

§. 203.

Ma le cose di quaggiù hanno un tale legame le une colle altre, che direbbesi, che una sola invisibile catena tutte le unisca, e le moderi. Un' azione ha sempre i suoi *antecedenti*, *concomitanti*, e *susseguenti*, dimodochè o per quelli, o per questi se ne scopre l'origine, gli ef-

fetti, le risultanze. Per la natura stessa adunque delle umane vicende, i rapporti morali degli esseri sono così estesi, e talmente si diramano, che difficilmente se ne prevede la furtiva propagazione, onde impedirla. Voglio dire con questo, che la malizia umana non arriverà mai, o quasi mai a commettere un *delitto*, sul quale o in antecedenza, o in concomitanza, o in susseguenza non si manifestino tali *dati*, che al vigile occhio l'appalesino del magistrato. Questi, secondo il parlar tecnico diconsi *indizj*. — *Indicia sunt argumenta cum circumstantiis probatis connexa, quibus fides fit judici de delicto commisso, ejusque auctore*. Rict. cap. IX. Op. cit. A questa definizione concorda pure l'altra, che abbiamo dal §. 258. del cod. Aus. sui delit. cap. 3. Questi indizj accusanti un delitto, e l'autore di esso possono essere ora in grande, ora in piccolo numero. Il loro *insieme* costituisce quella che dicesi *prova indiziaria*, madre incerta di incertissima figlia, la *prova congetturale*. E infatti quanto

vasto non è egli il campo degli indizj? Qual tenebroso, e oscuro labirinto di oscure, e complicate combinazioni non si presenta avanti al giudice, quando egli deve spingersi nell'esame di tutte quelle circostanze speciali, che possono aver accompagnata un' azion criminosa, ma della quale appena dubbj segni esistono, ed equivoche tracce? Ad ogni passo ch'egli muove, si accresce la di lui incertezza, e se qualche raggio di luce pur gli trapela alla vista, pare che questo ad altro non serva, che a lasciar distinguere una più densa oscurità. Quanti errori, quanti equivoci! Delle fatali combinazioni pare che talvolta concorrano ad indiziare particolarmente una persona, tutto depone contro di lei: *luogo*, *tempo*, *mezzi* si prestano a vicenda ajuto, onde ritenerla per rea: si fa contro di essa un processo, si emana una sentenza; poscia si riconosce per innocente. Quanti tribunali hanno dovuto rimproverarsi simili fatalità; ma si riscatta egli lo sparso sangue degli innocenti? La Francia arrossisce ancora per

aver veduto condannato alle galere lo sventurato *Langlade*. Ma che gli valse la posterior confessione dell'infame *Balestra*? Umanissimi Criminalisti si sono energicamente scagliati contro il troppo superficial calcolo, cui si assoggettava la prova indiziaria, e colla fiaccola della filosofia hanno tentato di penetrare questa regione delle incertezze. Sopra tutto essi si sforzarono di dimostrare, che trattasi di un argomento, che non agevolmente può essere ridotto a principj generali, ed a massime; poichè gli *effetti* non vengono sempre dalle cause, che si suppongono; nè quelle tali *cause* determinate partoriscono sempre, e *costantemente* i medesimi effetti. Si volle con ciò combattere il gotico edifizio, che alcuni avevano innalzato coll'offrire un *sistema* di ragion criminale sulla natura degli indizj, o sulla loro valutazione. Ma pur non per questo si raffreddò il caldo zelo di alcuni altri Giureconsulti. Si internarono essi nel golfo dei delitti; di ciascuno esaminarono la natura, e l'indole in particolare; ne rilevarono le mar-

cura di erigere un corpo di prove. La legge dovrà essa stessa determinar questi indizj? Non inganniamoci. Il legislatore non può spingere il suo occhio penetrante in tutte le oscurissime vie, che la malizia umana sa battere per isfogarsi: sarebbe una chimera il pretendere, che si potessero antivedere tutte le circostanze, che accompagnano un delitto per poi disporre sopra di esse. Il calcolo sarà sempre approssimativo, e *ad demonstrationem*. Però la legge deve, particolarmente negli *indizj speciali*, determinare alcuni canoni, che ne fissino i *più naturali* ed *ovvj*, onde il giudice aver possa un punto di appoggio ben fisso, e sicuro. Leggasi l'intiero cap. 3.° del Cod. sui delit. Part. I. Sez. 2.; e vi si combinino le disposizioni del §. 412. di detto Cod. cap. 10. Vedasi anche il cap. IX. — *De indiciis* — di Zacch. Rict. —

§. 205.

Se contro di un inquisito stanno delle prove a sua *condanna*, molte pure militar ne possono a sua *difesa*. Quelle non si perdon di vista dall'acume fiscale; queste non si obbliano dalla ragione. Io non citerò Filangieri, Lampredi, Rictero, e molti altri per dimostrare, che ciascun inquisito ha diritto alla propria difesa; nè richiamerò le disposizioni di molte legislazioni per confermare questa verità. Che vale il frugare tra le pagine dei Giureconsulti, o lo svolgere i volumi delle leggi sopra verità, che la stessa natura ci insegna? Questo è il gran libro della legge universale. In Roma i rei si difendevano; ciò si praticava in Atene. Il diritto criminale della Sassonia ammetteva la medesima legge; e la Costituzione criminale di Carlo V. all'art. 47. adotta questa medesima garanzia della civil libertà, disponendo, secondo l'Interprete, che — *Defensio est allegatio causarum ad quodcumque, quod reo imminet, præjudicium*

declinandum; — e più sotto all'art. 88. — *Inquisitus ipse si velit, suus defensor esse potest: tamen reo integrum est, utrum defensorem e Scabinis, an alium oratorem jurisperitum eligere velit.* — La legislazione criminale, che ci governa, ritiene la medesima massima sulla difesa de' rei; ma solo esclude la persona legale che rivestita di un carattere pubblico, ne assuma il difensivo. Invece se ne addossa il dovere al magistrato *Inquirente*, ed agli *Assessori*, che assistono alla formazion del processo. (Cod. Aus. dei delit. e pen. Cap. 6. §§. 335. 337. Part. I. Sez. 2.) L' intima persuasione, che il legislatore ha dell' integrità, e della religione de' suoi magistrati, gli dettò questa legge. Facciamo voti, perchè i giudici *scrupolosamente* la osservino, e perchè giammai i fasti della nostra giustizia criminale abbiano ad accusarci in faccia alla posterità di qualche errore tremendo. Non si faccia tutto servire ad un *assoluto sistema fiscale*, e non vengano abbandonate quelle tracce, che lo potrebbero combat-

tere. Qual gloria per un magistrato il salvare un innocente! Non si ripeta fra noi, che – *Vi sono più magistrati che Calas* – Da questo si voleva dedurre, osserva il Filosofo di Ferney, che *la famiglia Calas* (1) *doveva essere immolata all'onore della magistratura.* E infatti il popolo fanatico di Tolosa volle piuttosto lasciar porre a morte un vecchio Calvinista innocente, che esporre otto Consiglieri della Linguadoca al rossore di essersi ingannati.

(1) Il povero Giovanni Calas fu posto alla ruota sulla falsa imputazione, che avesse appiccato suo figlio.

SEZIONE VIII.

Del Diritto Pubblico Esterno o delle Genti.

„ ... *une nation devient une personne morale, qui a son entendement, et sa volonté propre, ed qui est capable d'obligations, et de droits.* „

Vattel.

§. 206.

Ponendo mente al presumibile progredimento della *politica* delle nazioni, pare che si possa congetturare, che, dopo di aver esse pensato all'*interno*, avranno rivolte le loro cure all'*esterno*. Questa osservazione ci conduce quindi a considerar

ora le società *singole*, non più nel loro regime interiore, ma le une poste a *contatto* delle altre.

§. 207.

Le nazioni, questi grandi corpi morali, che sono il risultato dell'unione di più famiglie insieme raccolte per un identico scopo, subordinate ad una volontà generale, e dirette dallo stesso codice di leggi, le nazioni, dissi, hanno un carattere di *personalità*, il quale attribuisce loro un *intendimento*, una *volontà*, e l'*attitudine* di acquistare dei diritti, e di imporsi delle obbligazioni. Queste nazioni vivono separate, e indipendenti le une dalle altre, ciascuna regolandosi nel proprio *interno* con quelle leggi, e discipline, cui ha amato di assoggettarsi; ma non per questo ne viene, che non esista tra di loro un commercio di rapporti, i quali danno origine a dei diritti, e a dei doveri scambievoli. Questi diritti poi, e doveri sono *naturali* e *necessarj*. Natura-

li, poichè l'uomo ha sempre un rapporto con l'altro uomo, nè si muta l'*essenzialità* de' loro reciproci interessi, perchè spettano a *differenti* aggregazioni civili: questo è il voto della natura, la quale, oltre di suggerire a suoi figli una società *particolare* tra quelli, che sono o del medesimo clima, o dello stesso linguaggio; li formò anche per una sociabilità *universale*, non eccezionata da luoghi, da costumi, da leggi, o da governi. (1) Sono poi *necessarj*, giacchè vi ha in questo modo il concambio di quelle prestazioni, ed ufficj, l'importanza de' quali fa conoscere conseguentemente l'esistenza assoluta di questo vincolo morale, che la natura ha prestabilito, e che la politica è autorizzata a mantenere. Le leggi pertanto, sieno esse o *naturali* o *positive*, che concedono alle nazioni questi diritti, che ne determinano il modo di esercizio, che li restringono in alcuni casi,

(1) Vedi il cap. prelim. della part. 4. dell'opera – *Abrégé du Cours du Droit naturel, et des Gens* – del professore Cottelle – Parigi. –

in altri gli estendono, queste leggi, considerate *in complesso*, costituiscono quella, che in senso il *più ampio* si appella *scienza del diritto pubblico*, o *del diritto politico*. — *Appellons droit politique l'assemblage des loix, qui determinent ses droits, et ses obligations (de l'homme) entant qù il est attaché à une societé civile*. — Vicat — Traité du droit naturel etc. — Ediz. di Losan. tom. 3. pag. 7. —

§. 208.

La parola di *Diritto pubblico* fu differentemente intesa dai varj Giureconsulti. Alcuni pretesero di poterla troppo limitare; ed altri invece amarono di ampliarla di troppo. Si peccò, in mio senso, e per una parte, e per l'altra, e così, o si tralasciarono delle materie importanti, che questa scienza doveva comprendere, oppure si confusero tra di loro degli argomenti, la di cui indole diversa domandava una separata trattazione. Ciò non avrebbe avuto luogo, se si avesse posta

diligenza in distinguere il diritto pubblico *interno* dal diritto pubblico *esterno*, e se coerentemente a questa divisione, si fosse usata una maggiore esatezza nelle *denominazioni*. Uno de' sommi maestri in Giurisprudenza, Samuele di Puffendorff, nella sua grand' opera — *Jus naturale, et gentium* — chiama diritto *delle genti* quello, che secondo alcuni, più propriamente dovevasi appellare diritto pubblico interno ed esterno, mentre l'eruditissimo Giureconsulto nel suo filosofico travaglio abbracciò le materie dell'uno, e dell'altro. Vuolsi invece, che dicendo, diritto delle genti isolatamente, sia lo stesso che dire — diritto pubblico esterno — L'Olandese Ugone Grozio al contrario, tanto conosciuto per la celebrità de' suoi talenti, e per la singolarità delle sue sciagure, nella sua opera — *de Jure belli, et pacis* — pubblicata fino dal 1623. abbracciò tutte le materie, che si riferiscono al diritto pubblico interno non solo; ma eziandio quelle, che sono proprie del diritto naturale: pure se si ha riguardo al *titolo* di

quell' immenso, ed erudito lavoro, esso si doveva occupare dei soli trattati, che riguardano *specialmente* il diritto pubblico esterno, cui propriamente si riferisce l'argomento della guerra, e della pace. Il francese Domat, notissimo per le sue -- *Leggi civili nel loro ordine naturale* -- offrì pure un vastissimo trattato di *diritto pubblico*. Questa è la generica denominazione, che quello Scrittore amò dare alla sua opera; ma egli non si avvide, che non toccando in essa, neppure in via di cenno, le materie dell'*esterno*, doveva attribuire al suo diritto pubblico il nome di *interno*, giacchè la sola parola *pubblico* risveglia necessariamente l'idea dell'uno, e dell'altro. Anche il De Vattel sotto il titolo -- *Diritto delle genti, o principj della legge naturale applicati agli affari delle nazioni* -- abbracciò tutto il diritto pubblico in senso lato, ne si diede briga di porre ad uso la suespressa distinzione. Io mi sono fatto lecite queste osservazioni, non già, perchè i classici Giureconsulti, qui sopra citati, abbiano col vario *titolo* po-

sto in fronte alle lor opere, alterata l'indole degli argomenti, di cui dovevan trattare. Uopo è anzi ricorrere ad esse, ogni qualvolta si ami di avere dei sodi principj, e delle luminose teorie in materia di Giurisprudenza. Ho solamente impiegati questi tali riflessi, giacchè l'introduzione enciclopedica deve indispensabilmente render ragione delle volgarissime distinzioni di diritto pubblico interno, ed esterno, facendo nello stesso tempo conoscere quali sono le materie, che appartengono alla periferia dell'uno, e dell'altro.

§. 209.

Diciamo dunque, che il diritto pubblico interno è positivamente quello, che si occupa dei principj teorici per l'interno regime di una società, o di una nazione: fa quindi conoscere l'origine della sovranità, e de' suoi poteri, i di lei diritti, e doveri, discute sulle varie forme dei governi, determina le obbligazioni de' sudditi ecc. Su di questo io ho offerte

delle idee generali, e *in via d' introduzione* nella sezione 3.ª – Il diritto *pubblico esterno* poi è quello che regola i rapporti tra nazioni e nazioni, precisando la *qualità* e *quantità* dei loro diritti, l'estensione dei medesimi, il *modo* di esercitarli, o di reclamare contro la violazione di essi. Ebbe dunque ragione l'accreditato professor Genovesi di chiamare *esterni diritti dell' imperio* quelli, che si riferiscono agli altri stati. – Diceosina tom. 3. pag. 63. ediz. Ven. – Il primo *(l' interno)* dicesi anche *Jus civitatis*. – De Martini – *Positiones ecc.* – Il secondo poi, siccome le nazioni non impropriamente denominansi anche *genti*, così prende l'appellazione di *diritto delle genti*. Egli è per questo, che un moderno Scrittore, pubblicando un trattato su questa materia, intitolò la sua opera – *Diritto delle genti Europee*. – Teod. Schmalz – Prof. ad Halla. – Traduz. ital. Pavia.

§. 210.

Il grande edificio del diritto pubblico esterno, quale io me lo raffiguro, e quale noi il veggiamo oggi innalzato dalle Alte Potenze dell'Europa moderna, non è opra di molto vecchia data e che retrotragga la propria origine ad epoche molto lontane. Roma, la potente, la bellicosa, conobbe, è vero, un diritto delle genti; ma non portato a regolarità di principj, quale ora noi lo veggiamo, nè eretto al grado di scienza. Dominata questa grande nazione da uno spirito guerriero, dal nulla uscendo, si fe' gigante colle conquiste, e col terrore dell'armi. Legata con dei rapporti alle nazioni limitrofe, che la circondavano, conobbe poco i loro diritti di indipendenza, e non pensò, che a soggiogarle. Soggiogate, le indebolì, le rese fiacche, e loro togliendo e leggi, e instituzioni, le fece tributarie alla corona dei Cesari. L'irrequieta smania, che questo gran popolo aveva di conquistare lo rendette cieco degli altrui diritti, e quin-

di non pensando, che ad ingrandir sè medesimo, ed a stendere su tutte le altre provincie non soggette a Roma, lo scettro romano, si fece colpevole di mille violazioni, e di mille abusi, contro dei quali avrebbero certamente riclamato i principj del diritto delle genti, ove questo si fosse meglio conosciuto. Però le continue contese, e le sempre rinnovellantisi dissensioni, che impegnavano Roma coi suoi vicini, portavano di necessità un commercio sempre vivo tra loro, per agevolare il quale si conobbe anche da quel popolo l' importanza dell' instituzione di persone rivestite di un carattere diplomatico, che concedeva loro dei privilegj, e delle distinzioni. Se consultiamo il digesto, troviamo al libro L. *il tit. VII. de Legationibus*, rifuso poscia nel codice al *libro* IX. *tit.* 63. Sotto queste rubriche trovansi, è vero, alcune leggi, che riguardano l'*inviolabilità* delle persone degli ambasciatori — *Si quis legatum hostium pulsasset, contra jus gentium id commissum esse existimamus, quia sancti haben-*

tur legati. — Dig. leg. 17. tit. cit. — Ma ciò non basta, perchè si possa ammettere il principio, che i potenti romani conoscessero molto il diritto delle genti. E qui mi si presentano bene a proposito le riflessioni dell'eruditissimo barone di Bielfeld, il quale ragionando sulla condotta politica dei romani verso le altre nazioni, così si esprime: — .... *Enfin le Romains parurent, et envahirent tout; mais leur Monarchie se forma plutôt par les travaux militaires, par le courage, et la constance, que par une conduite douce, ingenieuse, et sage, fruit des reflexions du cabinet* — Institutions politiq. tom. 3. part. 3. cap. 3. Departement des affaires etrangeres.

§. 211.

Crollato poi sino dalle fondamenta il maestoso colosso del governo di Roma per la forza di quelle molte combinate cause, che gli Storici filosofi vanno determinando, (1) e scatenatosi sopra del-

(1) Ved. Montesquieu — *Sur la Grandeur des Romains* —

l'Europa il torrente impetuoso di quelle orde barbariche, che fuori sbucarono dalle tane del nord, tutte le provincie cambiaron di aspetto. La politica stette nella forza, e nella rapacità, e la ragione di stato non ebbe più ricetto nel governo dei popoli. Sangue, stragi, ignoranza furono i vantaggi, che l'aspro Vandalo ci arrecò, e quindi rotti i vincoli, che esistevano tra i popoli, perdettero essi persino la ricordanza di avere scambievolmente dei diritti, e dei doveri. — *Il y a peu à politiquer, quand tout est sauvage.* — Questa sciagura si aumentò col mostruoso sistema del *feudalismo*. Vizioso egli nel governo interno di una nazione, lo era di più per l'esterno. Un regno lacerato interiormente da mille fazioni, inabile a resistere alle scissure cagionate dalla rivalizzante ambizion dei vassalli, che un comune interesse non poteva tenere uniti, anzichè esser capace di mantenersi nei rapporti, ch' egli aveva con altri regni, era tutto impegnato a provvedere alla propria esistenza, quasi sempre pre-

caria, e pericolante. In questo stato di cose non si conosceano legami, erano intercettate tutte le relazioni, e in conseguenza era affatto ignoto il diritto delle genti.

§. 212.

Però non potea esser questo lungamente il destino delle nazioni dell'Europa. Dovevano verificarsi tali cambiamenti nel mondo politico, e dovevano aver luogo così impensati avvenimenti, dai quali necessariamente non potea non conseguitare una riforma nei costumi, nelle leggi, nei governi, e nelle relazioni dei popoli tra di loro. Ciò si eseguì 1.° colla distruzione del governo feudale: 2.° colle crociate: 3.° col commercio. Fu dunque nel decorso del secolo XI. che anche il diritto pubblico esterno cominciò ad assumere una fisonomia più propria, e divenne il regolatore degli interessi reciproci, e dei destini delle nazioni.

§. 213.

Durante l'economia feudale i vincoli sociali interni di una nazione erano debolissimi. Il capo di essa era quasi divenuto un essere di mera rappresentanza, e spoglio di autorità, dal momento che i Vassalli della corona, fatti potenti, e orgogliosi, si arrogavano un potere affatto proprio, nè più a quello del loro capo volevan esser soggetti. Questo disordine un altro con sè ne portava necessariamente, non meno pernicioso e fatale. Non vi era uno stabile codice di leggi, non una uniforme Giurisprudenza, e tutto seguiva l'arbitrio di que' feudatarj, che quanti erano, avevano una propria giurisdizione, ed erano sempre da una inquieta, e sospettosa gelosìa tenuti divisi, e separati. Più: i feudi dapprima conceduti in ricompensa delle virtù militari, e dei servigj prestati alla nazione divennero ereditarj, e così si perpetuarono le usurpazioni. — Gilberto Stuart — *A view of society in Europe, or inquiries ect.* — Ma

ruinò finalmente questa obbrobriosa forma di governo, ed i capi delle nazioni, condotti fortunatamente a conoscere il loro carattere, seppero cominciare a sostenerlo. Si diradarono le tenebre, che avviluppavano l'amministrazione interna degli stati, si dissiparono que' piccoli principati, che tenevano divisa la nazione, e non le permettevano di assumere un aspetto di solidità, e di personalità, cessarono le violenze reciproche, con cui que' baroni si laceravano, e i regni, oltre di acquistare un carattere decisivo per l'interno regime dei loro affari, entrarono anche in rapporto con quelli degli altri.

§. 214.

Ma l'avvenimento, che più d'ogn'altro contribuì a ravvicinare i popoli dell'Europa tra loro, e che è il più singolare di quanti mai se ne leggano nelle storie delle andate età, quello si è delle Crociate. Infiammati i popoli d'Europa da un fervido amore per le terre, nelle quali un

Dio uomo aveva compiuta la grand'opera della redenzione del genere umano, intrapresero, onde visitarle, dei devoti pellegrinaggi, e pieni di zelo, di amore, e di religione, non risparmiarono stenti, nè perdonarono a fatiche, onde contemplare que' luoghi, che erano stati il teatro di tanti prodigiosi avvenimenti, e che tuttora si ricordano con venerazione, e rispetto nei fasti della religion cristiana. Ma di que' luoghi essendosi poscia impossessato il Turco feroce, che di ferreo giogo gravava la Palestina, sembrò scandaloso ai Cristiani Europei, che il credente in Maometto tener dovesse il possesso di terre rese memorabili dal Dio de' cristiani, e quindi sorse in lor mente il pensiero di prender l'armi, e mettersi in marcia

» *Il gran sepolcro a liberar di Cristo.* »

Fu questa l'epoca memoranda, in cui innalzatosi da Pietro Eremita il vessillo della *croce*, tutte le nazioni si arruolarono per la grande spedizione; e da questa *universale alleanza* di popoli uniti, e gui-

dati da un identico interesse, si ruppero quelle barriere, che li tenevano separati, si fe' causa comune, vi fu una mutuazione di diritti, e di doveri, e si conobbero i vantaggi risultanti da un più stretto avvicinamento delle nazioni. Abbiamo in questo fatto di antica storia un modello di quelle alleanze, che si formano in oggi tra i popoli, e che si regolano, secondo i principj inalterabili del diritto delle genti. Ved. Paruta, Discorsi Politic. tom. 2. pag. 93. ediz. Bettoniana.

§. 215.

Le famose spedizioni poi dei devoti Crocesegnati portarono anche un altro effetto benefico, e fu quello di dar vita, e movimento al commercio. Prima di quest'epoca i popoli vivevano tra loro in uno strano isolamento, e quasi che non avessero bisogni, ignoravano non ricorrendo agli stranieri, il modo con cui soddisfarli. Quella univervale confederazione avvicinò le nazioni le più lontane

tra loro. Marciando in oriente gli Europei, trovarono nuovi usi, nuove maniere e nuovi mezzi, onde provvedervi. Eglino stessi recarono con che destare la curiosità, e le voglie delle genti, che andavano a visitare; e così aperte mille vie, e dato sfogo a quanto potea fra essi stagnar di superfluo, cominciarono ad acuire anche l'ingegno, ed a tormentare l'industria, onde trovare, con che supplire alle ricerche, che da terre estere si andavan facendo. In tal modo si stabilirono novelli rapporti, per regolare, e garantire i quali dovevano immaginarsi anche nuove leggi, e discipline, che particolarmente riguardando l'esterno, appartenevano appunto al diritto delle genti. Che se nei secoli XI. e XII. cominciarono i principj di questa scienza a prendere un grado di ferma solidità, e di grande estensione, furono però essi portati al loro perfezionamento, allorchè, salito sul trono l'imperatore Carlo V., l'Europa vestì un novello carattere politico. Cominciossi d'allora a conoscere, che gli interessi di una

nazione hanno de forti vincoli con quelli dell'altra, che i movimenti interni dell'una agiscono *di riflesso* sulla maniera di esistere dell'altra, e che in somma questi grandi corpi morali, nel loro contatto, hanno bisogno di direzione, e di equilibrio. Ciò si ottenne coll'erigere un codice di ragione universale. — Mi si perdonerà questa storica digressione, la quale però si rendeva necessaria per assegnare approssimativamente l'epoca, in cui ebbe origine, e sviluppo la scienza del diritto pubblico esterno.

§. 216.

Questo diritto, siccome io l'ho definito nel §. 71. dividesi in *originario*, *convenzionale*, e *consuetudinario*. Alcuni aggiungono altre distinzioni, ma a me sembra che tutte cadano nelle qui sopra accennate. Il diritto delle genti *originario*, (o *primevo*, o *necessario*) non è che *lo stesso diritto naturale applicato alle nazioni* — Zeiller, opera cit., poichè con-

siderate esse come *persone morali* debbono essere subordinate ad una legge dalla natura stessa prescritta. — Il diritto delle genti *convenzionale* (*volontario*) può si riguardare come una specie di *jus positivo*, ed è il risultato di que' trattati o convenzioni, cui hanno voluto spontaneamente e per *reciproco consenso* assoggettarsi le nazioni istesse. Esso diventa un' *appendice* di sussidio al *primevo* in quelle cose, sulle quali questo di già dispone; od è legge di *supplemento*, ove il diritto originario in qualche parte abbia bisogno di essere o riformato, o supplito. Il *consuetudinario* finalmente risulta dall'aggregato di quelle pratiche, che per un gran lasso di tempo si sono osservate fra due, o più nazioni, e che, avvalorate dall'*uso*, tengon luogo di leggi.

§. 217.

Il diritto delle genti sia esso originario, convenzionale, o consuetudinario, può essere considerato sotto un *duplice aspet-*

tol subjectivamente ed *objectivamente*. Considerandolo nel soggetto, egli è proprio di quelle sole nazioni, che essendo affatto indipendenti, e regolandosi con leggi del tutto proprie, diconsi in linguaggio tecnico *stati sovrani*. Tali sono quelli, che portando una corona assoluta esercitano dentro di un *territorio* tutti gli atti della sovranità. L'idea di territorio però è qui più *morale*, che *fisica*. Se poi vogliamo riguardare il diritto delle genti nell'*oggetto*, in allora egli abbraccia due sorta di diritti, e di doveri, *imperfetti* e *perfetti*. I primi sono quelli, che diconsi anche di *umanità*, e che in conseguenza non ammettono *coazione*: i secondi poi sono quelli, l'esercizio dei quali, (se sono *diritti*,) e il loro adempimento (se sono *doveri*) può essere cercato col mezzo della *forza*. E qui perchè taluno non creda ch'io impieghi *abusivamente* questa voce di *forza*, mi trovo impegnato a renderne una spiegazione esatta, e precisa, ciò, che da me non si potrebbe ottenere, ove non discendessi ad indaga-

re — qual sia il genere di *processo*, che le nazioni impiegano praticamente all'oggetto di ottenere o la prestazione di qualche officio, o la cessazione di qualche lesione, o molestia. —

§. 218.

Le nazioni sono tra loro quello che erano gli uomini nello stato di naturale indipendenza. Premessa la massima, che esista tra di esse una mutua relazione di diritti, e di doveri, debbono pur esse avere il *modo* di garantirsene l'esercizio, o riclamarne la violazione. L'uomo nello stato naturale aveva il diritto alla propria *conservazione*: da questo gliene derivò la facoltà di respingere qualunque molesto attentato, che dalla malizia altrui gli potesse venir mosso. Questo si dice dai trattatisti di Jus naturale — *diritto di difesa*, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*. — Ciò però riguarda soltanto una violazione già *attentata*: ma la *possibilità* ancora di una violazione, in quello stato,

poteva esser rimossa, ovvero l'*imminente pericolo*, in cui trovato si fosse l'uomo di veder lesi i proprj diritti; e questo dicesi *diritto di prevenzione*. Quando poi la violazione fosse già seguita, o con un atto *positivo*, *privandoci* di un diritto, o con un atto *negativo*, *ricusandoci* l'adempimento di un' obbligazione, in questo caso verificavasi la terza specie di diritto, che direbbesi di *coazione*. (1) Egli è incontrastabile, che tutti e tre questi diritti appartenevano all'uomo nello stato naturale. Entrato sotto il regime della civile amministrazione, egli non ne perdette la *proprietà*, ma il solo *esercizio*, che stà col *possesso*, poichè di quest'ultimo fece l'uomo tacitamente *cessione* alla società. Essa dunque in qualità di *cessionaria* gli esercita con quel *mezzo*, che la di lei natura, e *forma* le indica. Elevata al grado di *persona*, essa

(1) Ove ho gittati i fondamenti del diritto *di punire* dissi, che esso non apparteneva all'uomo nello stato di pura natura. Persisto in questa massima, e bramo, che si faccia differenza tra diritto di *punizione*, e diritto di *coazione*.

ne ha tutti i necessarj diritti; i quali, nelle supposte tre differenti situazioni, in cui si può trovar l'uomo nello stato naturale, vengono dalla società esercitati col mezzo della *guerra*. Dunque avremo: 1.° Una guerra *difensiva* (*che respinge l'attacco.*) 2.° Una guerra *offensiva* (*che previene l'attacco.*) 3.° Una guerra *punitiva* (*che castiga una violazione, quando se ne ricusi il soddisfacimento.*) Su questa terza specie di guerra, che alcuni Giuspubblicisti non vorrebbero ammettere, leggasi Genovesi nella sua Diceosina al tom. 3. cap. 8. §. 22. pag. 72. ediz. Veneta.

§. 219.

Dunque la guerra — è un mezzo *forzoso*, con cui le nazioni procurano di mantenersi nel possesso dei proprj diritti. — Alcuni amarono di definirla — un giudizio della Divinità, la quale si intromette come arbitra nelle differenze dei popoli. — Ma questa definizione è più devota, che vera, poichè come osserva Bielfeld

do, la provvidenza non si frammischia d'una maniera diretta, e visibile nelle querele dei potenti; non v'è un tribunale avanti al quale si agitino le cause dei Re, e mancano inoltre gli esecutori delle sentenze, che da questo tribunale emanare potessero, ove esistesse. — Non vi sarà dunque altro partito, dicono alcuni Scrittori sovverchiamente pacifici, a cui ricorrere per ultimare le discordie tra i principi, e tra le nazioni? Sarà neccessario trascinar fuor dalle mura di una città un intero popolo a tingere del proprio sangue le glebe di un campo? Necessarissimo, si risponde, dal momento che la *Politica* non seppe trovare altro mezzo, nè suggerire miglior espediente. Non si discuta più dunque ulteriormente sulla natura del *modo*, con cui le nazioni vengono tra loro a contesa: piuttosto si esamini quali *massime* la politica, schiarita dalla ragione, suggerisce, onde la guerra sia *giusta* nella sua *origine*, e perda possibilmente del suo orrore nella *continuazione*

§. 220.

Dicemmo che la guerra è difensiva, offensiva e punitiva. La guerra difensiva è quella, che viene praticata da una nazione, la quale si vede da un' altra attaccata, qualunque poi sia il motivo dell'attacco. Talvolta o l'ambizione, o la smania di conquistare, o una mal intesa ed erronea lesione a qualcuno dei proprj diritti può armare il braccio di una nazione, e trascinarla a chiedere, col mezzo dell'armi, una prestazione, od un officio da un' altra, che questa non è obbligata a concedere. In tal caso si risponde all'armi con l'armi, e così la nazione aggredita procura di mantenersi nei proprj diritti, ch' ella per dovere di natura è impegnata ad assicurare. Dal diritto pertanto di *conservazione* ha origine la guerra *difensiva*.

§. 221.

Si è domandato, se una guerra difensiva sia sempre *giusta*, o se vi siano dei

casi, nei quali può essere anche *ingiusta*. Prima di rispondere, è d'uopo previamente osservare, che per guerra giusta s'intende quella che è mossa per *giusta causa*, e che ingiusta al contrario si è quella, che a *ingiuste cause* si appoggia. Una causa giusta di guerra sarà un' *ingiuria* ricevuta, e non riparata, la violazione di un diritto *perfetto* non risarcita ecc., mentre avremo sempre una causa ingiusta di guerra, quando questa verrà o d'ambizione, o da orgoglio, o da ostinata negativa di rendere agli altri ciò che loro è dovuto. In conseguenza ad una tale distinzione, non è difficile ora di stabilire per principio fondamentale, che anche la guerra *difensiva* può essere e giusta, ed ingiusta. Sempre giusta, quando respinge un attacco illegittimo; sempre ingiusta, quando con la violenza dell'armi intende giustificare altra violenza di già commessa, o mantenersi in uno stato di cose abusivamente acquistate. Aggiungesi però dai Trattatisti, che una guerra ingiusta, nel suo principio, può divenir giusta nella

continuazione, e ciò ha luogo particolarmente, quando esibita spontaneamente la riparazione del *danno commesso*, la nazione offenditrice non si arresta a questo punto, e non cessa dalla forza dell'armi. In tal caso la guerra difensiva da *ingiusta* cambiasi in *giusta*.

§. 222.

Viene in secondo luogo la guerra *offensiva*. Ad alcuni Scrittori amantissimi di un' esatta precisione nei termini, spiacque questo epiteto di *offensiva* dato alla guerra, perchè, dicono, esso risveglia un' idea di *illegittimità*, che appunto va sempre attaccata all'offesa. La guerra, aggiungono, è sempre difensiva, imperciocchè, quand'anche una nazione sia la prima a prendere le armi, ed a rompere i legami, che la uniscono ad un'altra, si suppone, che ciò segua sempre in conseguenza ad una precedente violazion di diritto: ma così è, che questa violazion di un diritto è già per sè stessa un' offesa; dunque la

guerra, con cui se ne domanda la riparazione, diventa una difesa. Non sono per rigettare affatto questo ragionamento, il quale non venne rifiutato neppure dallo *Schmalz*, e dal *de Ryssel*. Però faccio osservare, che i termini essendo *segni di convenzione*, e perciò risvegliando *idee pure di convenzione*, uopo è attenersi all'*uso pratico*, ed al linguaggio tecnico del diritto pubblico esterno, il quale chiama *offensiva* la guerra di quella nazione, la quale è la prima a portar l'armi, ed a impiegare la forza sopra di un'altra. Fuggendo dunque ogni innovazione nei termini, indaghiamo piuttosto — *quali sono i requisiti, che debbono concorrere in una guerra offensiva per renderla giusta.* — E qui primieramente deesi osservare, che se il quesito dicesse — *cause di guerra* — la soluzione di esso dovrebbe limitarsi a conoscere sull'*origine*, e sul *cominciamento* della guerra medesima; ma dicendo *requisiti*, mi sembra di poter indurre, che dunque si deve aver riguardo anche al *modo* di *continuazione*, con cui

si eseguisce la guerra stessa. Toccando pertanto l'uno, e l'altro punto, il problema dovrebbe avere una risposta abbastanza adequata.

§. 23.

Io parto da due principj fondamentali di diritto, e di ragione, i quali sono: 1.° Che le nazioni hanno tra loro dei diritti, e dei doveri in forza delle massime cardinali del diritto delle genti originario. Questi si possono dire *innati*. 2.° Che le nazioni sono tra loro legate da diritti, e doveri, in forza di patti speciali, e di trattati volontarj, i di cui principj direttori stanno nel diritto delle genti convenzionale, questi si dicono *acquisiti*. Gli uni, e gli altri sono egualmente obbligatorj, nè possono essere *impunemente* violati, o trasgrediti, però facendo osservare, che distinguendosi essi in *perfetti*, ed in *imperfetti*, quello che dicesi dei primi, non milita egualmente pei secondi. I doveri, ed i diritti *imper-*

pretesto, di *mera utilità*, di *ambizione*, o di *cupidigia di conquistare*. Deve dunque proscriversi assolutamente l'osservazion di Sallustio, il qual scrisse, che *una, et ea vetus caussa bellandi est profunda cupido imperii, et divitiarum.*

§. 225.

Ma oltre la guerra offensiva, diciemmo, che ve ne ha una terza specie, che i Giuspubblicisti amarono di appellar *punitiva*. Questa, con precisione parlando, è una guerra offensiva, avuto riguardo alla nazione, che la intraprende; e solo dicesi *punitiva*, perchè non tende più a *prevenire* un attacco, od a *costringere* alla prestazione di qualche obbligazione; ma è diretta a *punire* una violazione già commessa, e di cui si ricusi un soddisfacimento; oppure ha per iscopo di far rientrare un popolo, od un' intera nazione nella conoscenza, e nel pratico esercizio de' *suoi doveri*. Tutte quelle cause dunque di sopra annoverate, che giustificano una

pericolo imminente, o *cause* di pericolo, che la potrebbe ledere o direttamente, o indirettamente. — In coerenza poi al secondo principio, una nazione ha diritto che un' altra, o le altre scrupolosamente osservino la fede dei trattati di *alleanza*, di *commercio*, di *neutralità*, di mutuo sussidio in caso di pericolo, e di mill'altri patti, che possono formar materia di particolari convenzioni fra i popoli. Dico dunque, che saranno *cause giuste* di una guerra offensiva 1.° La forzosa, ed illegittima invasione del nostro territorio eseguita da una nazione straniera. 2.° L'offesa portata alla persona di un nostro inviato diplomatico, o ad altra persona del suo seguito rivestita d'un eguale carattere. 3.° La mala fede nell'osservanza di qualche trattato. 4.° La ingiustamente rotta alleanza in caso di bisogno. 5.° Una violazione dei patti di commercio. 6.° La trasgressione di una promessa neutralità. Queste cause saranno sempre inalterabilmente — *giuste*, *giustificative*, *oneste*, *lodevoli*, e sempre lontane dalla *nota* di

tra, per cui la *traviata* abbisogni d'essere rimessa nel primiero stato di politica subordinazione.

§. 227.

Fin qui si disse intorno alle *cause* di guerra. Ma, il supposto problema, dicendo *requisiti*, esige di più. Vuole anche che si discorra rapidamente sul *modo* di *incominciamento*, e di *continuazione*. — L'atto primo, con cui si comincia una guerra offensiva, e punitiva (non mai difensiva) è la *dichiarazione di guerra*, — *cujus vera causa est*, (dice il dotto de Ryssel,) *ut ille, qui offendere vult, alterum certum faciat, quod adversus ipsum ex hac, vel illa ratione bellum struat* — Cap. 28. lib. 2.° §. 21. Op. cit. — La ragionevolezza di questa *usanza* sta nel *fatto*, e nel *diritto*. Nel fatto, poichè noi la veggiamo praticata anche dai popoli più antichi, e fino d'allora che la guerra non era stata portata a principj di arte, e di scienza, come al dì d'oggi. Sono noti infatti gli

araldi dei Greci, ed i *feciali* dei Romani -- *apud Græcos indictio belli procedebat per caduceum, et apud alios populos per sagmina, vel hastam sanguineam.* Cit. de Ryssel. -- È poi essa fondata nel diritto perchè è ben giusto che la nazione attaccata, non lo sia improvvisamente, ma conosca prima il motivo, per cui si muove contro di lei, e ciò col mezzo di una previa *intimazione*, la quale può essere, secondo il pensamento di Grozio, o *pura*, o *condizionata*, o *post tempus*. Dichiarata la guerra, si richiamano le rappresentanze diplomatiche, che risiedono presso la corte nemica, si emettono gli *editti avocatorj*, si pubblicano i *manifesti* di guerra, e si dà principio alle ostilità. Una offesa d'armi accompagnata da queste forme, prende il nome di guerra *solenne*.

§. 228.

Dovrebbesi ora parlare di quella, che i Giuspubblicisti dicono -- *usanza di guer-*

ra — e legge di guerra, — non che di ciò che è lecito, od illecito ad intraprendersi mentre ferve il bollore dell'armi, e l'irato Marte tien viva la discordia fra i partiti belligeranti. Ma io rimetto i curiosi ai Trattatisti. (1) Mi contento di aver fatti alcuni cenni, e passo a conoscer di volo le teorie essenziali, che si riferiscono alle *Ambascerie*, ed alle *Alleanze*, ricordando però sempre e a me stesso, e a chi legge, ch'io m'occupo della *introduzione enciclopedica allo studio politico-legale*, e nulla più.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

(1) Cottelle Abregè du Cours du Droit. — Part. 4 cap. III. — Ediz. di Parigi. — Vedi Teodoro Schmalz — Diritto delle Genti Europee. — De Ryssel — De Jure Naturæ, et Gentium. Libri duo. Lib. 2.° cap. 28. — Vattel — Droit des Gens. tom. 3. lib. 3. — Bielfeld — Institutions Politiques. Tom. 3. cap. 7. ediz. di Parigi — Vicat — Traitè du droit Naturel etc. Tom. 3. ediz. di Losanna — Grozio. De jure bel. et Pac. — Puffendorff. — Diritto della Natura, e delle Genti — Montesquieu — Esprit des Loix — Genovesi — Op. cit. —

SAGGIO

SULLA

INTRODUZIONE ENCICLOPEDICA

ALLO STUDIO

POLITICO - LEGALE

DEL DOTTORE

BARNABA VINCENZO ZAMBELLI.

VOL. II.

BERGAMO

DALLA STAMPERIA MAZZOLENI

MDCCCXXIII.

AVVISO.

Questo Volume contiene quella parte del Diritto delle Genti, che dicesi *Diplomazia*, il *Diritto Commerciale*, la *Politica*, la *Statistica*, il *Diritto Romano*, il *Diritto Feudale*, e il *Diritto Canonico*.

(SEGUE LA)

SEZIONE VIII.

Del Diritto Pubblico Esterno o delle Genti.

„ *Dans le but légitime de son institution, la Diplomatie doit pourvoir à la suretè, et a l'harmonie des États.* „

De Martens.

§. 229.

Dachè due grandi rivali, (1) di forte braccio nel campo, e d'alta mente nel gabinetto insegnarono all'Europa cos'è *Politica;* dachè gli stati crebbero in so-

(1) Francesco I., e Carlo V.

lidità, ed in potenza; dachè s'atterrarono le barriere, che gli uni tenevan separati dagli altri; dachè impetuosi turbini politici cessarono di vessare le nazioni, o almeno incontrarono delle potenti resistenze, che tutta ne elisero la forza; dachè ferme stettero le corone sulle teste dei Re, e luminoso si fe' conoscere il sacro diritto ch'essi hanno di conservarle; dachè le nazioni si considerarono come sorelle, e i popoli conobbero che gli interessi degli uni sono complicati con quelli degli altri, dachè, in una parola sorse una politica, che dir si potrebbe *Europea*, a confondere in un solo interesse *generale* tutti gli interessi *speciali*, il diritto delle Genti si rischiarò, ed una parte essenzialissima di esso, la *diplomazia*, fu ridotta a principj, e sublimata al posto *di scienza*. Il grande *Dicastero degli affari esteri* divenne una delle principali instituzioni politiche degli stati, e i Sovrani posero seria cura in iscegliere alla di lui direzione ministri illuminati, e sapienti nell'arte dell'estere relazioni.

Fu da quest' epoca, che l' Europa vide nascere un nuovo sistema di comunicazione reciproca fra le potenze, e che, non più divisa nelle pratiche, e nelle discipline, adottò una *stabile norma*, che fu la generale per tutti gli stati. I Principi concorsero col loro voto a render solida la novella instituzione, e i Ministri coadjuvarono coi loro talenti a semplificarla nei principj, ed a renderla di facile, e spedita esecuzione. Cessarono le *pratiche nazionali;* tutto fu *pratica Europea*, e per rimuovere ogni ostacolo o di ritardo, o di malizioso appiglio, o di studiata diversità di espressione, si pose il suggello a questa nobil riforma, coll' introdurre persino una lingua, che dalle Tuillerie sulla Senna passasse a tutti i gabinetti Europei.

§. 230.

Che se per supremo cenno de' Principi, cenno mosso dal loro interesse, e da quello dei loro stati, la Diplomazia ot-

tenne coltura, e protezione, concorsero poi coi loro lumi, e colle loro meditazioni a semprepiù illustrarla, e schiarirla i Giureconsulti Giuspubblicisti. Tutti i più grandi maestri del Diritto, Grozio, Puffendorf, Walfio, ed altri, nelle lor opere sul diritto delle Genti trattarono delle *ambascerie*, e dei diritti di rango, di protezione, di onori, di immunità, di cui godono le persone rivestite di un carattere diplomatico. Molti posteriori a quei sommi Trattatisti ne riprodussero le luminose teorie, e o *ex professo*, o *incidentemente*, come parte integrante del diritto Pubblico esterno, versarono sulla Diplomazia. Plausibili per tale divisamento sono i nomi di Abramo Wiquefort (1), di Bielfeld (2), di Vicat (3), di Cottel-

(1) L'Ambassadeur, et ses fonctions. –

(2) Institutions Politiq. Tom 3. ediz. di Par. cap. 8 pag. 397.

(3) Traité du Droit Naturel etc. Tom. 4. ediz. di Losan. cap. 27. pag. 175.

le (1), di de Ryssel (2), di Vattel (3), del barone Carlo de Martens (4), e del Professore Teodoro Smchalz (5). Tutti con nobil gara i loro pensamenti esternarono su questo ramo importante della politica esterna degli stati, e quelli fra gli altri, che di maggior lode si rendettero meritevoli, furono i *più moderni*, i quali, abbandonando i principj solo canonizzati nelle vetuste opere di diritto, e caduti in disuso nella moderna pratica delle nazioni, piuttosto amarono di meditare sui *fatti*, e cavare da essi delle *teorie*. Chi non sa che nel decorso di non molti anni, l'Europa ha esibiti i più grandi, e copiosi materiali, che mai desiderar si potessero, sulla scienza della Diplomazia? Chi non conosce le collezioni dei molti

(1) Abregè du Cours Elementaire du Droit de la Nature, et des Gens. Ediz. di Par. 1820. cap. 13. pag. 452.

(2) De Jure Natur, et Gent. Ediz. di Lipsia cap. 30. pag. 314.

(3) Droit des Gens. Ediz. di Lione tom. 3. cap. 5. pag. 371.

(4) Manuel Diplomatique. Ediz. di Parigi del 1822.

(5) Diritto delle Genti Europee – Lib. – degli Amb. Ediz. di Pavia.

negoziati, ch'ebbero luogo fra le potenze, e le deroghe che con questi si portarono a molte pratiche che l'attuale sistema politico rendeva inutili, ed oziose? Fu dunque sapiente pensiero quello di molti uomini di stato di prendere in esame l'operato dei Gabinetti, onde erigervi sopra una *teorica di diplomazia*, però non affatto obbliando i principj di un diritto delle Genti primevo, od *originario*, cui non ponno derogare le innovazioni del *consuetudinario*, o *convenzionale*. Consapevole pertanto a me stesso, che nulla su questa materia, ormai di tanta luce, di nuovo si può proporre, e memore del precetto di Plinio, che *benignum est, et plenum ingenui pudoris fateri per quos profeceris*.... dichiaro di seguire le teorie de' sullodati Scrittori, offrendo in breve alcune idee su questa parte amenissima del jus Pubblico esterno.

§. 231.

Il sig. De Flassan nel suo discorso preliminare alla laboriosissima opera, che

porta per titolo — *Histoire de la Diplomatie Francaise* — ha amato di definire la Diplomazia — *la science des rapports exterieurs* — Confesso di non trovare abbastanza adequata questa definizione, e il mio pensiero si appoggia su ciò, ch'essa è troppo generica, e illimitata. Infatti, allorchè dicesi — Scienza dei rapporti esteriori — si pronuncia una frase talmente complessiva, che non può non risvegliare l'idea di tutto l'*insieme* dei principj, che propriamente, e in retto senso costituiscono il diritto *delle Genti*. Che se noi volendo definire una parte, dal lato del suo *oggetto*, e *scopo*, ci serviamo della definizione del *tutto*, andremo certamente errati sulla idea, e sull'immagine, che fossimo per formarsene. Chiunque è pur d'uopo, che si accordi con me, che la Diplomazia non è che una parte del diritto delle Genti, come parte di esso si è il trattato della guerra, quello delle alleanze, quello della neutralità. Potremo dunque sotto le parole — Scienza dei rapporti esteriori — che così abbracciano la

guerra, le alleanze, la neutralità, come pure la Diplomazia, isolar questa sola da tutte le altre, ed applicare a cosa *singola* un' appellazione, che *molte* ne può comprendere. Diciamo dunque con meno di generalità, ma con più precisione, che la Diplomazia -- è la scienza delle negoziazioni tra potenze. -- Ciò ritenendo, agevolmente si evince, che il termine *negoziazione* è più limitato di quello di *rapporti esteriori*, e che mentre questo secondo risveglia delle idee egualmente applicabili a qualunque ramo del diritto delle Genti, il primo direttamente ci indica una cosa *speciale*, avente un *oggetto*, e *scopo* più determinato.

§. 232.

Per *negoziazione* si intende il travaglio, che fa un *Ministro* accreditato presso la corte di un Sovrano collo scopo di trattarvi o gli affari in *generale* del proprio Principe, o di dirigervi in *particolare* l'andamento di un determinato oggetto politico.

Ognuno si accorge dunque di leggieri, che qui per *ministro* non si intende un qualunque pubblico gran funzionario, che trovisi alla testa della direzione di un dipartimento o di un ramo qualsiasi dell'estesa amministrazione di uno stato; ma precisamente vuolsi indicare una persona, la quale, rivestita *di un carattere diplomatico*, è incaricata di una qualche missione, od ufficio presso di una *Corte estera*. E ciò ancora maggiormente si evince dalla parola — Ministro *accreditato*, la quale ci insegna, a toglimento di ogni ambiguità, che la *caratteristica diplomatica* risulta particolarmente dalla *lettera di credito* (*lettre de creance*) che il Principe inviante rilascia al proprio Ministro, e che viene riconosciuta legittima, e regolare dal Monarca, cui il Ministro stesso viene inviato.

§. 233.

La lettera di *credito*, che secondo l'espressione di Bielfeld, — *établit propre-*

narie comunicazioni tra i diversi gabinetti delle corti Europee.

§. 235.

Oltre la lettera di credito (*lettre de creance, mandatum apertum*) che si rilascia al Ministro, il suo Principe lo munisce ancora di *Istruzioni* particolari, e secrete, che non risultano dalla semplice lettera di credito. Queste *Istruzioni* (*mandatum secretum*) che l'inviato non è obbligato a palesare, possono riguardare o in generale l'oggetto della missione, o qualche affare speciale. Tanto nell'un caso quanto nell'altro chi ha ricevute delle istruzioni secrete è obbligato ad osservarle gelosamente, e va esposta la sua responsabilità, se o le preterisce col non osservarle, o in qualunque modo ne altera il contenuto. Su di che diventa necessario il rimarcare, che relativamente alle istruzioni secrete, che il Ministro può avere ricevute, il primo dovere, che gli incombe, quello si è di non comunicarne

ad alcuno il *tenore*, per modo, che se qualche volta, e presso qualche nazione il Ministro degli affari esteri di una potenza si è fatto lecito di costringere talun inviato a comunicare ciò che egli teneva per secreto mandato, non potè essere che *illegittima* ed *abusiva* una tale pretesa; perciò lesiva dei principj del diritto delle Genti tanto primevo, quanto convenzionale. Io ho detto tanto *primevo* che *convenzionale*, poichè oltre quanto può avere il secondo disposto in riguardo a tali materie, neppure il primo può essere dimenticato, avuto riguardo all'*analogia* che passa tra questi mandati rilasciati ai ministri, e quelli, che in qualunque specie di affari *civili* si concedono ai privati. Infatti il Vattel ebbe a scrivere, che — *on pourrait ici appliquer toutes les regles du droit naturel sur la matiere de la Procuration, ou du mandement, tant auvert que secret* —, tom. 3. §. 77. pag. 372. — Questa massima è verissima, nè si potrebbe con sicuro giudizio decifrare taluna questione, che insorger po-

tesse su queste tali specie di mandati rilasciati a persone rivestite di un carattere diplomatico, senza previamente avere consultati i principj del diritto civile sull'argomento, e richiamati quelli del diritto naturale. Ricordiamoci della proposizione del sig. nobile di Zeiller, e di molti altri, che il diritto delle Genti non è altro che il jus naturale applicato alle nazioni. Io colgo volontieri l'opportunità di marcare questi punti di contatto, perchè è propriamente ufficio dell' introduzione Enciclopedica di scoprire, quando esistono questi anelli di congiunzione.

§. 236.

Siccome poi il mandato, sia egli o aperto, o secreto, (quindi trattisi o di sola lettera di credito, o di istruzioni secrete) può aver per oggetto o soltanto di ascoltare ciò che una Potenza estera viene a proporre, ovvero si estende anche ad avanzar dei progetti o sopra una negoziazione in ispecie, o relativamene a

più affari; così ogniqualvolta diasi il caso, che un Ministro abbia con sè una tale procura che lo *abiliti ad ogni modo di negoziazione*, allora questo mandato assume il nome di *pieno potere* (*plein pouvoir*) e non più si concede con una lettera *semplice*, ma con una separata *patente*, però ancora in forma di lettera (*en forme de lettre patente*) (1).

§. 237.

Munito il Ministro della necessaria lettera di *credito*, e vestito, col mezzo di essa, il carattere diplomatico, conceduti che gli siano i passaporti, e i salvocondotti, è di già costituito nella pienezza, per dir così, delle proprie funzioni, e conseguentemente comincia a tutti eser-

(1) Chi volesse avere un esempio del modo con cui sono scritte le *Istruzioni secrete*, legga la lettera di Luigi XV. del 10. settembre 1762. mandata al Barone di Bretcuil nell'incontro dell'avvenimento al Trono di Russia dell'imperatrice Catterina II. Così parlando del *Pien Potere* leggasi la lettera 20. aprile 1806. datata da Petersbourg, di S. M. l'imp. Alessandro, a M. Pietro d'Oubril, abilitandolo ad entrare in negoziazione *col Governo* Francese — De Martens — op. cit. pag. 316 509. —

citare i proprj diritti. Però, siccome non tutti i Ministri diplomatici godono di un medesimo *rango*, e il rango è quello, che accorda maggiori, o minori diritti, maggiori, o minori distinzioni, e privilegi, così avanti tutto uopo è conoscere quante sieno le *classi diverse*, cui appartener possono quelle persone, che o ordinariamente, o straordinariamente, per affari particolari, o per negoziazioni in generale, vengono incaricate di qualche missione diplomatica.

§. 238.

Delle diverse classi o ranghi in Diplomazia un assoluto silenzio osserva il Puffendorfio al capitolo x. degli Ambasciatori; nulla pure ne dice il professore Cottelle al capitolo XIII. del diritto di ambasceria, e delle delegazioni dei Sovrani — e pochissimo sull'argomento accenna il Sassone de Ryssel al capo XXX. — De jure gentium circa legatos. Qual potrebbe essere la ragione, per cui da questi Trattatisti si è

ommessa una materia, che sembra tanto direttamente essenziale nell'esame dell'odierno diritto pubblico esteriore delle nazioni? Crederei di poter congetturare; che ciò dipenda dall'avere questi Scrittori trattato del diritto delle Genti sotto l'unico aspetto di jus primevo, e originario, poco curando le innovazioni, e le addizioni che possono essere state introdotte dal convenzionale; o positivo. Infatti la parte *della Diplomazia* deve tener posto sì nell'uno come nell'altro, considerata qual argomento integrale nella *scienza dell'estere relazioni*, siccome amò denominarla il francese Flassan; con questa differenza però, che mentre nel diritto delle Genti naturale, od originario non si considerano gli incaricati d'affari che come rappresentanti *in diritto* la nazione, cui appartengono, e destinati ad una qualunque siasi negoziazione, il diritto Pubblico positivo, salvando quella medesima rappresentanza, trova opportuno di poter aggiungere un numero considerevole di *distinzioni*, portate queste o dal rango

della *potenza inviante*, o da quello della *persona inviata*, o dalla *qualità dell'affare*, di cui viene incaricata, o dalla diversità del *cerimoniale*, alla cui pratica ha diritto. Fu nel secolo 18. particolarmente che si conobbero *tre* classi di Ministri Pubblici, e fu al grande Congresso di Vienna nel 1815. che le otto alte Potenze Europee stabilirono, che lo stesso numero di classi fosse ritenuto.

§. 239.

È dunque coerentemente all'articolo 1.° *dell'atto del congresso di Vienna* 1815. che alla prima classe appartengono 1.° I *Legati*, 2.° I *Nunzj del Papa*, 3.° Gli *Ambasciatori*. Alla seconda classe si riferiscono 1.° gli *Inviati* semplicemente, e Inviati *straordinarj*, 2.° I Ministri *Plenipotenziarj*, 3.° Gli *Internunzj del Papa*. La terza classe per ultimo comprende 1.° I *Ministri*, 2.° I *Residenti*, 3.° Gli *Incaricati d'affari*, 4.° I *Consoli*, 5.° Gli Incaricati d'affari, che non sono Ministri, e

sarebbero i *Deputati*, i *Commissarj*, e gli *Agenti*. Il Vicat (1), il Bielfeld (2), il Vattel (3), e l'Autore del – Trattato di Politica (4), differiscono nella distribuzione ordinativa di questi differenti ranghi di persone; però non si trovano dissenzienti nella *sostanzialità* delle diverse funzioni, e diritti che loro concedono. Qualunque sia il metodo adottato da questi Scrittori, io non poteva certamente dispensarmi dal seguire quello stabilito dal summenzionato atto del congresso di Vienna, siccome l'ultimo fra i molti, e portante da quell'epoca un carattere di *legge positiva* per le nazioni Europee (5).

(1) Op. cit. pag. 176., e segg.
(2) Op. cit. pag. 472., e segg.
(3) Op. cit. pag. 385., e segg.
(4) Giandomenico Brustoloni – Ediz. Veneta tom 2. cap. 3. pag. 249.
(5) In quell'atto si legge – Pour prevenir les embarras qui se sont presentés, et qui pourraient naitre encore des pretentions des prèseances entre les differens agens diplomatiques, les Plenipotentiaires des Puissances signataires du Traitè de Paris sont convenus des articles qui suivent. Art. 1. etc. – Si classificano come sopra i ranghi dei ministri diplomatici –

§. 240.

Si disse che alla prima classe appartengono i Legati, i Nunzj del Papa, e gli ambasciatori. La santa Sede, che alla ecclesiastica potestà unisce la *secolare*, godette sempre di un rango distinto nel ceto delle corone d'Europa; e sia, che in lei si veneri l'*unione* delle due potenze, sia che infatti alto rispetto per lei conservino i Principi, gode essa di una speciale distinzione fra le molte. Ecco pertanto la ragione per cui ella deve poter intervenire in tutte le diplomatiche negoziazioni, ed intervenirvi con un grado di alta stima, e distinzione. Se sotto di questo senso intender vuolsi quanto scrive un dotto politico relativamente alla santa Sede, chiamandola — *Puissance singuliere, etablie sur des fondamens qui demandent d'etre soutenus par un exterieur imposant* — non trovo, che vi possa esser taccia in questa proposizione: che se l'*ambiguità* dei termini lasciasse luogo

ad una ambigua interpretazione, dovrebbero sempre negarsi i risultati, che venir potessero dalla medesima. La santa Sede invia dei *legati* (ordinariamente a *latere*) e questi sono propriamente Ambasciatori; spedisce dei *nunzj*, e questi sono *inviati*. Ambi godono a termini del 2.° articolo del trattato di Vienna, di un carattere *eminentemente rappresentativo*. Lo stesso dicasi di quel Ministro diplomatico, che presso le altre potenze assume il nome di *ambasciatore*. Sia poi egli o *ordinario*, o *straordinario*, questa non è che una distinzione affatto *accidentale*, e solo relativa all'oggetto della sua missione.

§. 241.

Stanno nella seconda classe que' Ministri, che diconsi *inviati*. Essi occupano un posto, che immediatamente è affine a quello in cui trovansi gli *ambasciatori* propriamente detti, e solo diversificano da questi pel grado alquanto minore di

dignità, e di considerazione, di cui, siccome si esprime il De Vattel, ha voluto il Sovrano decorarli. L'essere eglino o *ordinarj*, o *straordinarj*, in nulla opera sul loro rango, e sui loro diritti; e infatti l'articolo 3.º del già citato atto del congresso di Vienna stabilisce, che — *Les Employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à se titre, aucun superiorité de rang.*

§. 242.

Plenipotenziarj diconsi quegli Agenti diplomatici, che venendo destinati ad una qualunque negoziazione, sono dal loro Principe muniti di un mandato, il quale potendo essere o *speciale*, o *generale*, concede loro ampia facoltà (*plein pouvoir*) di stipulare, come più credono vantaggioso per gli interessi della loro nazione, un affare determinato — *Gli Internunzj* poi del Papa non sono che i suoi *residenti* — Vedi più sotto il §. 244.

§. 243.

Cadono nella terza classe i *ministri* primieramente: essi non godono di alcun ulterior titolo di distinzione, e ciò per far conoscere, che sebbene considerare si debbano siccome mandatarj di un Sovrano, non hanno però alcuna singolare attribuzione di rango, e di carattere.

§. 244.

Si fa menzione dei *residenti*. Ognuno si avvede che questa denominazione deriva al ministro dalla *residenza stabile* presso della Corte, a cui è inviato. Il residente rappresenta il proprio Principe negli *affari*, ma non nella *persona*; ed ecco il motivo, per cui nel rango, e nel carattere è inferiore agli altri.

§. 245.

L' incaricato d'affari è un ministro, il di cui ufficio è abbastanza determinato dalla sola appellazione. Un punto essenziale di differenza, che dagli altri impiegati diplomatici lo separa, questo si è; ch'egli non è *accreditato* propriamente presso la *persona* del Sovrano straniero; ma lo è soltanto presso il di lui *Dipartimento degli affari Esteri*. Perciò non ottiene udienza pubblica, nè si presenta alla corte.

§. 246.

L'interesse generale del commercio, ha introdotta presso le nazioni l'instituzione dei *consoli*. Sebbene essi non godano di tutti i privilegj delle persone diplomatiche, hanno però una *caratteristica propria*, che li fa considerare come *pubblici ministri*. In luogo della lettera di *credito*, non hanno essi che quella,

che nel linguaggio diplomatico, dicesi *lettre de provision*. Vegga il lettore il §. 284. della seguente sezione.

§. 247.

Diconsi *deputati* quegli individui, che vengono o ad una corte, o ad un congresso inviati da un' assemblea, o corporazione di stati. Dipende dai Sovrani, ai quali sono mandati, il conceder loro più, o meno di distinzione. Ordinariamente non godono che dei diritti proprj ai ministri di terzo ordine.

§. 248.

Per ultimo prendono il nome di *agenti* tutti quelli, che vengono inviati dai Principi a piccoli stati coll' incarico di trattarvi affari di poca importanza (*simples commis*). Essi non portano lettera di credito, ma semplicemente di *raccomandazione*.

§. 249.

Ecco le molte distinzioni, che a riguardo de' *pubblici ministri* ha saputo introdurre il moderno diritto delle genti Europee. Rendevasi necessario il marcarle per agevolare la cognizione delle relazioni, che passano fra gli stati, e per facilitare l' intelligenza di tutti quegli scritti, che propriamente diconsi *diplomatici*. Se non che, qual vantaggio ricaverebbero gli studiosi del diritto dalle cose qui avanti dette, ove non discendessero a conoscere in dettaglio i *diritti*, e i *doveri*, che agli impiegati diplomatici si competono? Diventa questo un nuovo argomento di indagini e di riflessioni.

§. 250.

Tutti questi diritti delle persone rivestite di un carattere *eminentemente* diplomatico dagli scrittori si riducono a tre capi principali: 1.° di *onori*; 2.° di

inviolabilità; 3. di *esterritorialità*. È facile l'avvedersi, che chi volesse parlar degli *onori*, farebbe d'uopo entrare in mille minutissimi ragguagli intorno al *cerimoniale diplomatico*. Questo, sebbene forse insignificantissimo in un'analisi filosofica, non lo è certamente nella moderna pratica delle nazioni, le quali di comun consenso ripongono in esso molta parte della loro dignità, ed importanza. Un diritto delle genti, ch' io chiamerò di *semplice uso* (*Droit coutumier*) ha nell' Europa, e presso le varie corti di essa introdotto un lungo formulario di etichetta relativo al ricevimento, alla presentazione, alle visite, al congedo ecc. degli impiegati diplomatici; nè si potrebbe da tutti questi usi prescindere senza ledere una parte essenziale del diritto pubblico esterno. Il rango della nazione, cui l'Agente diplomatico appartiene, e lo stesso suo carattere, che secondo quanto si disse più sopra, può variare in dignità, hanno moltiplicato i diversi gradi del *cerimoniale*, ed è importante il sapere

come persino esistano dei trattati, che regolano tutte quelle pratiche, che secondo il linguaggio del signor de Flassan sono *graves riens*. Però per servirmi dell'espression stessa, questi *gravi nulla* si son meritata una generale osservanza, ed è dal loro *complesso*, che risulta *l'etichetta diplomatica*. Io non posso discendere a conoscere più oltre su questa materia, giacchè il titolo di questo libro lo vieta. Mi basta di aver accennato, che essa entra come parte integrante nella diplomazìa, e che unicamente si fonda sul diritto delle genti *convenzionale*. — Vedi il De Martens op. cit. cap. IV. — Schmalz. op. cit lib. degli Ambasciatori. — Bielfeld. op. cit. §§. 24. 25. 26. —

§. 251.

Passiamo invece a ragionare della *inviolabilità* dei ministri diplomatici. Questa fu ad essi conceduta fino da tempi i più antichi, e nel Romano diritto, siccome già si osservò, era stabilito, che

Sancti habentur legati. Questo carattere sacro, di cui rimangono in certa guisa rivestiti dal momento, in cui assumono l'esercizio delle loro funzioni, deriva ad essi dallo *scopo* della missione, a cui vengono destinati. Ove il diritto delle genti originario, confermato poscia dal positivo, non avesse poste al coperto da ogni illegittima influenza, od insulto le persone di questi Agenti, la loro instituzione sarebbe andata vota d'effetto, e il *commercio scambievole* delle nazioni avrebbe incontrati dei continui ostacoli, mossi dall' ingiustizia, e dall'abuso. La garanzia pertanto, che ha protette le persone degli inviati diplomatici, ha pure al tempo istesso assicurati i diritti, e i rapporti delle nazioni. Nè solamente arrivati nel territorio dello Stato, a cui vengono mandati, godono questi ministri di un'intiera inviolabilità; ma vi hanno eziandio diritto, assunta che abbiamo la prerogativa diplomatica, in qualunque paese, su cui dovessero per avventura passare. Ebbe dunque ragione di scrivere

l'Einecio, che – *cum fœdera pacisque tractatus absque internuntiis fieri non possint, ideo opus est, ut imperantes jus habeant mittendi legatos. Et cum hi debeant habere aditum liberum apud Principes, quibus mittuntur, ergo sacrosancti debent esse et libertatem non solum apud Principes ipsos, sed etiam apud populos amicos, per quos debent transire.* – *Jus Natur.* Pars II. cap. ult. §. 222. – Questa inviolabilità dunque d'ogni luogo, e d'ogni tempo, (intendo finchè dura la rappresentanza, ed il carattere diplomatico) che propriamente consiste nel non poter ledere in alcun *modo*, nè con alcun *atto* la persona del ministro, e che non permette ch'egli venga per qualunque siasi *pretesto* inceppato menomamente nell'esercizio delle proprie funzioni, questa inviolabilità, io dissi, non solo reclama contro una lesione, che le potesse venir fatta per ordine di un Principe, ma eziandio esige soddisfazione contro qualunque altro atto, che mosso fosse da particolari individui, senza di lui sa-

puta, o cenno. La storia di molte nazioni ci istruisce di varj attentati commessi a danno di pubblici inviati, e la storia stessa ci mette sott'occhio i riclami che se ne fecero dalle potenze lese, e le soddisfazioni che si domandarono pel violato diritto delle genti. (1) Non è molto, che l'Europa ha veduto insultato indegnamente un ministro della corte di Prussia nel suo ritorno dalle Spagne. Furono abusivi tutti i villani atti, che contro di lui si commisero, poichè se la Prussia, come tutte le altre potenze Europee, ha sciolti i proprj legami di amicizia colla Spagna, ciò però non induce, che vi sia uno stato di *ostilità positiva*, il qual solo potrebbe forse far cambiare di aspetto alla questione.

(1) Vedi nel Vattel il fatto dei due ambasciatori francesi Fregose, e Rançou. Così leggi nel De Martens l'attentato commesso da Filippo II. re di Spagna contro i marchesi Bergne, e Martigny inviati degli stati del Belgio. –

§. 252.

Ciò che si disse sulla inviolabilità dei ministri acquisterà maggior lume, e verrà sempre più avvalorato da quanto io sono per osservare sulla di loro *esterritorialità*. Questa è una parola di ovvio significato, e ci indica, che, avuto riguardo tanto ai principj del diritto delle genti primevo, quanto agli usi del convenzionale, il ministro pubblico non è mai ritenuto come suddito, neppur temporario, della potenza, nel di cui territorio si trova (*extra territorium*); ma che sempre, e per qualunque caso esso non ha dei rapporti che col proprio Principe, e colle leggi del proprio paese, sieno poi o *civili*, o *penali*. Conseguenza dunque immediata di ciò si è il principio universalmente adottato dalle nazioni, che l'inviato diplomatico gode di un'assoluta esenzione dalla *giurisdizione civile*, e *criminale* del luogo, in cui si ritrova. Qualunque *azione* pertanto talu-

no avesse per avventura a promuovere contro di lui, questa andrebbe soggetta ad una necessaria *caducità*, quando bene non fosse spiegata avanti ai tribunali della nazione, cui appartiene il ministro, e promossa secondo le disposizioni di leggi vigenti nel di lui stato. Lo stesso dicasi di un delitto, di cui egli si fosse impinto. La giurisdizione criminale del luogo di sua residenza non potrebbe incoare un processo a danno dell'imputato, nè prendere alcuna misura di precauzione contro di lui. Si fa però eccezione parlando dei *delitti di Stato*, l'indole dei quali è così pericolosa, che lascia talvolta deviare dallo stretto diritto. In tal caso, oltre che il Principe offeso può altamente domandare la punizione del ministro delinquente, rivolgendosi alle autorità, cui appartiene, può anche intimargli di sloggiare dai proprj stati, e in caso di opposizione, farlo accompagnare da una scorta sino alle frontiere. Da ciò si evince, che questa misura non è più figlia di una giurisdizione criminale, che

si potesse pretendere di esercitare; ma è piuttosto conseguenza di quel *diritto di difesa*, che ciascuna nazione è autorizzata a mettere in opera, onde garantirsi contro gli effetti di chi con una condotta non equivocamente criminosa ha tentato di compromettere la sicurezza od interna, od esterna dello Stato. Nei *delitti privati* ordinariamente si domanda che il ministro venga richiamato; il quale espediente ha pur luogo tutte le volte, che i di lui diportamenti, e *condotta* o *politica*, o *morale* fosse tale da distruggere quella *fiducia* che la nazione, presso cui è inviato, avrebbe potuto in lui riporre; giacchè sta fermo il principio in gius pubblico che se i Sovrani sono in obbligo di ricevere i ministri inviati in massima, godono però del corrispondente diritto di *eccezionare sulla qualità della persona*, che si vorrebbe incaricare di una missione determinata. Tutta l'Europa sa come, non sono pochi mesi, la Corte Pontificia abbia fermamente rifiutato di ricevere presso di sè un inviato

Spagnuolo (1), le di cui *qualità personali* non la garantivano abbastanza sull'esito della missione, di cui potesse essere stato incaricato. Eppure chi oserebbe per questo di aggravarnela? Essa non ha fatto, che esercitare un diritto, il quale, protetto dai principj del gius delle genti, avrebbe dovuto trovare una minor molesta insistenza per parte di chi lo voleva combattere.

§. 253.

Che se inviolabile ritiensi la persona dell' inviato diplomatico, egualmente *intangibili* sono la sua *casa*, ed i suoi *beni*. Infatti a nulla varrebbe la sua indipendenza, se entro l'asilo domestico non godesse della più ampia franchigia, e sicurezza. Quante volte sotto il palliato pretesto di vegliare all'ordine pubblico, ed assicurarsi di ciò, che le persone del seguito del ministro praticano entro le

(1) Il canonico Villanueva. –

pareti domestiche, si potrebbero sorprendere le di lui carte, e svelare quei secreti, che formar potrebbero talvolta l'oggetto della di lui missione! Ecco perchè le leggi di *polizia* perdano la loro forza avanti al palazzo di residenza di un ministro Estero e cedano a quella esterritorialità, di cui gode la casa di esso, siccome ne gode la persona. Non ne viene da questo però, siccome un tempo accadeva, che la casa del ministro servir possa di *asilo* a chi si è fatto violator della legge. In tempi più lontani invalse, è vero, un simile abuso; ma poi si è conosciuto che questo era nuocere alla giustizia, ed attentare all'indipendenza delle nazioni. La mano della pubblica Autorità deve poter penetrare in qualunque luogo, quando agisca sulla certezza di potersi assicurare di quegli individui, che hanno colla loro mala condotta turbato l'ordine pubblico. Che se da qualche Principe sovverchiamente indulgente si concedesse pure al ministro straniero un diritto di protezione sui sudditi delin-

quenti, questo favore *affatto speciale*, e che non sta nel diritto delle genti moderno, potrebbe essere senza alcun dubbio rivocato, quando vi fosse abuso. Per questo il Tommasio scrisse, che, — *Legatorum Ædibus jure gentium jus asyli non competit. Si vero ex benevolentia Principis, apud quem degunt, iis tale quid sit indultum, semper, et præ primis propter evidentem abusum, id a concedente revocari potest.* —

§. 254.

Termina l'*ufficio* di un ministro diplomatico colla morte del Principe inviante con quella del Monarca, presso cui è accreditato per l'esaurimento dell'affare di cui era incaricato, per il richiamo (*rappel*) e per cambiamenti notabili seguiti nella forma di governo di una, o dell'altra delle due nazioni (1).

(1) Per gli avvenimenti che hanno avuto luogo in Ispagna questi ultimi mesi, abbiamo veduto terminare nei loro ufficj le rappresentanze diplomatiche di tutte le potenze Europee.

In tutti questi casi il ministro o viene destinato immediatamente ad altre funzioni diplomatiche presso di un'altra corte; e conserva il proprio carattere; od è affatto sciolto da ogni vincolo, e in allora resta privo di tutti i diritti, che erano attacati al suo posto, però facendo osservare, che questi ancora gli rimangono finchè siasi restituito alla propria corte.

§. 255.

Tra i felici risultati dei progressi del diritto delle genti, e della politica Europea annoverare pure si debbono le *Alleanze*. Fino da tempi antichissimi si conoscono, dalle storie, delle unioni tra Potentati; ma oltredichè erano quelle *temporarie*, diversificavano anche nello scopo, che cogli odierni trattati si prefiggono i Principi regnanti. In allora la conquista, o la difesa erano il solo oggetto dell' alleanza, perchè conoscevasi che a forze riunite sarebbesi più facil-

mente ottenuto ciò che mai si avrebbe osato tentare a forze separate. Al dì d'oggi invece il grande, e primario scopo della santa, e solenne alleanza, che esiste tra le principali corone dell'Europa, si è l'*equilibrio politico*, e il *mantenimento della pace* di tutti gli Stati. Dacchè le nazioni soffrirono dei notabili disastri causati dall'ambizione, e da una smania troppo spinta di tutto sommettere, s'avvidero facilmente del bisogno di porre un argine a quelle mosse violente, che avrebbero potuto squilibrare la gran macchina politica degli Stati. Coll'instituir dunque una forza di reazione, s'è innalzato un sicuro baluardo destinato a difendere quell'*equilibrio politico*, dalla attenta garanzìa del quale non possono non venire ai popoli, ed ai governi le più prospere conseguenze. Lo scopo non può fallire poichè la pratica pare che verifichi la sentenza di Giusto Lipsio, il quale, perchè un'alleanza di nazioni abbia a tornar utile, vuole che per alleati un Monarca si procuri que' Princi-

pi — *qui non mediocri valeant potentia; et in proximo habitent.* —

§. 256.

Dalle alleanze, e dal contatto immediato, ch'esse procurano ai popoli fra di loro vengono i *trattati*, i quali potendo aver per iscopo diversissimi oggetti, moltiplicano i rapporti *di diritto* tra le nazioni. In mezzo ai molti non sono da dimenticarsi quelli, che stipular si possono intorno al *commercio*; a questo ramo, che essendosi cotanto esteso e universalizzato, interessa così da vicino la politica e la giurisprudenza.

SEZIONE IX.

Del Diritto di Commercio.

„ .... *and generous Commerce binds*
The round of nations in a golden
chain. „

Thomson.

§. 257.

Volete conoscere se un Popolo è interiormente bene amministrato? Esaminate il suo Diritto *Pubblico interno* (1). Piacevi di determinare il grado di garanzia, che godono i cittadini nel commercio dei loro privati diritti? Portate il vostro sguardo

(1) Io prendo quì la parola di *Diritto Pubblico* in latissimo senso, e intendo che abbracci tuttociò, che si riferisce all'amministrazione pubblica di uno Stato.

sul Codice Civile. Desìo vi prende di conoscere l'interna *ricchezza* di una nazione? slanciate un' occhiata sul suo *Commercio;* e ove vi comparisca davanti un popolo attivo, ed operoso, ove assidue fervano l'arti, e i travagli, ove vi sorprenda il grandioso spettacolo de' suoi Porti affollati di navi, i suoi mari popolati da mille, e mille vele, o nazionali, o straniere, che o importano, od esportano merci, dite pur francamente, che quella nazione è grande, felice, opulenta. L'Inghilterra io chiamo in testimonio, che distaccata per molte miglia dal continente, e circondata da mari, col suo commercio ha saputo divenire potente, e ricchissima, grandeggiando superba tra i popoli dell'uno, e dell'altro emisfero. Le Provincie Unite ancora ci convincono della stessa verità e i nomi di Amsterdam, e di Rotterdam eccheggiano in tutto il mondo commerciante come i due principali emporj delle ricchezze d'Olanda, la quale ora occupa un posto distinto nell'Europa industriosa, siccome altra volta l'occupò

Venezia, prima che affatto si annebbiasse la bella luce, di cui splendette.

§. 258.

Volendo ragionar sul Commercio, uopo è brevemente tracciarne l'*origine*, e seguirne i *progressi*, marcando quelle molte, e variate vicende, cui andò soggetto questo Nume tutelare delle Nazioni pacifiche. Esso nacque col nascer dell'uomo. La nostra natura, le nostre indigenze, i nostri bisogni e la mancanza di mezzi nostri proprj, onde provvedervi, ci hanno avvicinati gli uni agli altri, e ci hanno imposta la tacita obbligazione di prestarci un'assistenza, ed un ajuto reciproco. Questo fatto, che sta nell'esperienza la più costante, e immutabile, sembra pure essere stato il voto primo della natura, la quale dotando gli esseri *morali* di *forze*, e di risorse ineguali, gli esseri *fisici* destinando ad *usi* diversi, e concedendo ai climi separate, e differentissime *produzioni*, pare abbia voluto con-

dur l'uomo ad un passo di necessaria comunione, e scambievole permutazione di *cose*, senza delle quali, egli, isolato, avrebbe o languito, o perito. Ebbe dunque ragione di dire il Barone di Bielfeld, che — *cet échange est fondé sur les Loix de la nature même, et sur le sage arrangement, que l'Etre suprême a établi dans le monde, dont chaque région, chaque partie fournit une si grande varieté des productions, soit pour les besoins indispensables, soit pour les agremens des hommes.* — Instit. politiq. tom. 3. pag. 207. ediz. di Parigi. — e non meno ragione ebbe l'erudito Palmieri allora che scrisse che — non vi può essere società senza commercio; anzi si può asserire, che essa nasca dal bisogno del medesimo. — Riflessioni sulla Felic. pubb. pag. 147. art. IX. tom. 1. Ediz. degli Econom. Italiani. —

§. 259.

Però i *beni*, i quali hanno un rapporto colla vita nostra, potendo essere di

necessità, di *comodità* e di *lusso*, riterremo, che il primo commercio degli uomini fosse limitato alle cose appartenenti alla prima specie, cioè alla *necessità*, poichè si addomandano dei gran passi nella civilizzazione, e nella coltura, prima che i popoli pensar possano alle comodità, ed al lusso, il quale è sempre figlio di un' industria raffinata, resa acuta dal progressivo sviluppamento morale dell'uomo. E infatti molti dei primi popoli del mondo poveri o per la geografica situazione, in cui la natura gli aveva collocati, o per la durezza del Governo, che gli opprimeva, e li condannava ad una obbrobriosa schiavitù, figlia dell'isolamento, non poteano pensar certamente alle comodità, ed ai piaceri; appagar si dovevano del solo necessario, ed anche di questo passando attraverso a mille asprissimi stenti, e combattendo in folla gli ostacoli, che congiuravano a loro danno. Pure la nostra natura ci spinge necessariamente ad un miglioramento, e quanti più sono appunto gli argini da abbattere,

onde pervenirvi, tanto più si acuisce il nostro ingegno, e prendono forza, e vigore i nostri tentativi. Voglio dire con questo, che molte nazioni dovettero essere di necessità *estremamente povere* per divenire nel decorso del tempo *estremamente ricche*; poichè se è vero, che le *cause* sono sempre in ragion degli *effetti*, vi voleva una grande povertà, perchè si rinvenissero dei mezzi sommamente energici, onde procacciarsi una grande ricchezza. Ciò si eseguì col mezzo della *industria*, avvalorata questa, e favorita dall'autorevole protezion del commercio, il quale, dopo di aver grandeggiato nell'Asia, di aver ottenuta ospitalità tra i Fenicj, d'aver renduta opulenta Tiro, ricca Sidone, splendida Cartagine, e illustrate molte città della Grecia, impallidì in faccia a Roma armata, e al soffio impetuoso di quelli, che vennero dal Nord, quasi affatto si offuscò.

§. 260.

E qui qualche curioso per avventura vorrà sapere da me *per quali cause* il commercio non siasi coltivato dagli orgogliosi Romani, i quali, pare si dedicassero a tuttociò, che lustro poteva aggiungere, e splendore alla loro nazione. Non è difficile il rispondere a tale inchiesta, qualora si voglia porre attenzione al *carattere* di quel popolo, ed allo *spirito*, da cui era dominato. Roma smodatamente orgogliosa ebbe sempre a vile il commercio, ed il tenne sempre in non cale, siccome quella triviale occupazione, che non meritava l'attenzione de' suoi alti pensieri. Il commercio si eseguisce di necessità con altre nazioni, e ciò suppone una corrispondenza, ed una amichevole relazione colle medesime. Roma invece non aveva rapporti con alcuna di esse, e se si curava della loro esistenza, ciò era per vincerle, e soggiogarle. Tutti erano barbari que' popoli, e perciò indegni

della di lei amicizia, che non erano stati battezzati col nome *romano*, e quindi con essi non dovevasi per massima fondamentale di politica, mantener viva alcuna comunicazione. Di più: questo popolo bellicoso, ed avido di conquiste, che da suoi fierissimi avi aveva avuto in retaggio uno spirito effervescente, e guerriero, avrebbe creduto di tralignare dalle vecchie instituzioni de' suoi primi padri, abbandonando per un solo momento quella rabida smania di sempre infuriare sul campo per amore di bottino, e di conquista. — *Pigrum quin immo, et iners videtur sudore adquirere quod possis sanguine parare* — Doveva dunque necessariamente non pensare al commercio, siccome quello, che esige a protettrice una pace universale, ed ha per sostegno l'*interna* tranquillità, non men che l'*esterna*. Ma questa potevasi mai ottenere nella capitale del Lazio, se mentre le Legioni con mano armata si distruggevano fuori di Roma, entro poi le mura di lei mute si covavano le congiure, che poscia erom-

pevano strepitose versando il civil sangue? Que' superbi figli di Quirino avrebbero persino temuto, coltivando il commercio, di perdere il loro guerriero spirito; poichè, secondo quanto ne dice l'immortale Montesquieu, – l'effetto naturale del commercio è di portare alla pace, e lo spirito di esso produce negli uomini un certo sentimento di esatta giustizia opposto al ladroneccio. – Esprit des Loix. tom. 2. ediz. di Milan. Lib. xx. cap. II. pag. 273. 274. – Questa proposizione pertanto, ch'io trovo verissima, checchè in contrario ne dica nella sua nota il Traduttore Italiano, ci conduce a stabilire, che dunque i Romani non dovettero coltivare il commercio per tutto donare all' irrequieto spirito marziale, che gli agitava. Ma pure, si dirà, Roma un tempo fu splendida, e ricca? Splendore, e ricchezza fu questa guadagnata col debellare dei popoli, opprimere delle città, mettere a ruba, ed a sacco delle intere provincie, non mai acquistata colla nobilissima arte del commercio, che fu sempre

dai re guerrieri trascurato, dagli orgogliosi Consoli vilipeso, dagli ambiziosi Cesari tenuto in non cale (1). Frammezzo poi alle tenebre del Vandalismo, e del Gotismo sarebbe affatto il commercio deperito, se profugo da molte parti dell'Europa, non avesse trovato ricetto in Pisa, in Firenze, in Genova, e se larghe di cortese ospitalità non gli fossero state le lagune di Venezia, la quale dal nulla nascendo, in breve volger di tempo crebbe, e si ingrandì, e divenendo l'emporio dell'Europa (sono parole di un chiarissimo Patrizio Veneto) mercè le sue proprie manifatture, e il suo coraggio in promuovere il commercio, seppe ad un tempo

(1) Le parole *Commercio dei Romani* chiamano alla mente il nome del chiarissimo cavaliere Mengotti. La sua celebre *Dissertazione* su quest' argomento gli ha meritate le laudi di tutti i Dotti. Confesso, che per la prima volta, che questo preziosissimo libro mi capitò alle mani, maravigliai in vedervi una erudizione, ed una aggiustatezza di idee, che non è, che di pochi. S'accrebbe in me il diletto mano mano ch' io ne feci per più volte la lettura. Alcuno che voglia occuparsi sul commercio, non potrà dimenticare questo prezioso parto di un dottissimo Italiano.

acquistarsi gloria, e ricchezze da tutto il mondo civillizzato. — Dandolo nella sua introduzione ai Saggi Politici sopra il commercio di David Hume – ediz. Venet. pag. 6.

§. 261.

Il *commercio* viene definito dal Francese Melon – lo scambio del superfluo col necessario. — Questa definizione non spiacque al Bielfeldo, che l'adottò, ne si rifiutò dal Genovesi, sebbene quest' ultimo faccia osservare, che talvolta anche si scambia il piacevole per l'utile, e non di rado l'utile pel piacevole. – Lezioni sul Commer. pag. 227. ediz. di Bassano. —

§. 262.

Molte sono le *divisioni*, che i Trattatisti esibiscono del commercio: le più conosciute però, e maggiormente interessanti sono quelle, secondo le quali il commer-

cio dividesi in quello di *economia*, di *proprietà*, *interno*, ed *esterno*, *attivo*, e *passivo*.

§. 263.

Il commercio di *economia* si pratica da que' popoli, cui la natura fu avara di una favorevole posizione, e negò o un terreno fertile, o un' industria produttrice. In questi casi non possedendo essi di che offrire del *proprio*, acquistano dagli stranieri, e rivendono ad altri, studiandosi di fare un guadagno o sulla *qualità* delle merci, che acquistano, o sui *concorrenti*, a cui le vendono, o sui *tempi*, in cui le esitano, o sui *luoghi*, in cui le trasportano. Tale fra gli antichi fu il commercio di Tiro, e tale si fu quello dei Veneziani un tempo, ed ora degli Olandesi.

§. 264.

Il commercio di *proprietà* si fa da quelle Nazioni, che occupando un fertilissimo

suolo, o essendo sommamente industriose hanno di che esibire ad altri popoli o nei prodotti della terra, ancor bruti, o degli stessi prodotti dalla industria modificati. Tale si è il commercio della Inghilterra, della Spagna, e del Portogallo.

§. 265.

È poi *interno* il commercio quando esso si eseguisce tra la capitale di uno Stato, e le altre provincie, oppure da queste tra di loro. Dicesi *esterno*, allorchè uno stato commercia con un altro stato.

§. 266.

È finalmente *attivo*, quando la nazione *esporta* ad altre i proprj prodotti o naturali, o industriali: è *passivo*, quando consiste specialmente nella *importazione* di cose, che ad altri popoli appartengono, e che fu d'uopo di acquistare o in via di *permuta*, o in via di *compera*.

zione dei risultati della *nostra industria.* 4.° L' importazione delle *altrui manifatture,* o lavori, tanto per l'interna nostra consumazione, quanto per farne un commercio di economìa.

§. 269.

Il dotto politico Inglese David Hume dice che — *the bulk of every state may be divided into husbandmen, and manufacturers* — cioè che la massa degli uomini può essere divisa in *agricoltori*, e in *manifattori.* — Political Essays on Commerce. — Venice pag. 10. — Infatti appena, che gli uomini abbandonarono non lo stato assolutamente selvaggio, che questo non ha mai esistito, ma quello stato di continuo errare pei campi, e pei deserti sudando sulle affaticate orme delle belve, che inseguivano, onde cibarsi, e coprirsi, s'applicarono tosto all'*agricoltura*, poichè era ben naturale, che dovesse loro sorgere in mente l' idea di trar profitto da quella terra, che sebbene ancora

vergine dell'aratro, vestivasi però, con giulivo aspetto di fecondità, d'erbe, e di fiori (1). E in vero quai rapidissimi progressi non fece mai l'agricoltura presso quasi tutte le nazioni del mondo, se eccettuar sen vogliano alcune poche, cui o non calse mai di coltivare questo ramo preziosissimo di opulenza, o furono dannate ad abitar dei terreni, che mai non vollero rispondere ai sudori da cui venivano inaffiati? Ed avevano ben d'onde i popoli antichi, cui tutti uniformar si dovrebbero i moderni, di coltivare l'agricoltura, poichè a malgrado il variare delle opinioni, essa è sorgente perenne, e costante della più lauta ricchezza; e nell'atto istesso, che la ragione *economica* la ravvisa sotto un tale aspetto, la *politica* (secondo l'Autore delle Riflessioni sulla Felicit. Pubb.) non sa rinvenire un mezzo più efficace per la forza, e per la salvezza del popolo.

Leggasi il Goguet -- Storia dell'origine delle Scienze, Arti ecc. --

§. 270.

Dato dunque, che una nazione abiti un terreno ferace, il quale docile risponda ai travaglj del laborioso colono; ammesso, che oltre le produzioni di prima necessità, come sarebbero le biade, altre pure se ne ottengano, tratte dal sen della terra; concesso, che un clima benefico ajuti prodigiosamente le combinate forze della terra, che genera, e delle braccia, che la coltivano, producendo un superfluo; dato, dissi, tutto questo, siamo autorizzati a stabilire, che dunque il ramo di commercio, cui si applicherà questa nazione, sarà quello della *esportazione delle proprie derrate, e naturali produzioni;* le quali, se saranno alla nazione comuni con qualche altra, dovranno poter sortire dallo stato, senza alcun *carico di esportazione*, e ciò per mantenere la *concorrenza.* Se poi saranno affatto esclusive del suolo, che le vende, in allora potranno anche sostenere qualche *peso*

fiscale, in quanto che la loro *rarità*, sosterrà sempre l'affluenza delle *ricerche*. Ed ecco in ciò un primo elemento di commercio, che nel caso supposto sarebbe *di proprietà*.

§. 271.

Si disse, che un secondo *elemento* di commercio consiste *nella importazione di que' generi, che il nostro stato non produce*. Egli è infatti un principio canonizzato dalla voce unanime di tutti gli Economisti, che – *non omnis fert omnia tellus*, – e pur troppo noi veggiamo come molti terreni abbondino di produzioni, delle quali molti altri affatto scarseggiano. Molte cause o isolate, o combinate, possono concorrere a generare questa diversità: il clima, l'aria, l'acqua, la maggiore, o minore industria stessa degli abitanti nella coltivazione, e mille altri accidentali motivi ponno far sì, che la natura riccamente pompeggi in un suolo, e sia affatto squallida in un altro. In allora qual

mai espediente rimane, onde supplire alla deficienza di tali produzioni, che non sono indigene, oltre quello di ricorrere a chi le possede, onde mercarle? Siccome poi questa *importazione* può avere un *duplice oggetto*, cioè o quello di supplire a dei bisogni di prima necessità, di comodità, e di lusso, o quello di stabilire colle merci stesse un commercio di *economia* con altri popoli; così tanto nell'una supposizione come nell'altra, evidente per se apparisce la protezione, che i Governi le debbono necessariamente accordare. Se trattasi di permettere l'introduzione di merci estere, per intraprendere con qualche altro popolo che non sia a portata di averle, un commercio di economìa, l'importazione dovrà essere favoreggiata, siccome quella, che va a stabilire un ramo di commercio sorgente non equivoca di somma ricchezza. L'Olanda p. e. Venezia un tempo, e Tiro ce lo comprovano: queste non si occuparono, che di un commercio di economìa, e divennero ricche. Se poi vogliamo ap-

pigliarci alla seconda ipotesi, cioè ritenere, che l'importazione dall'estero di alcuni generi tenda a soddisfare dei bisogni di prima necessità, di comodità, e di lusso, egualmente innegabile starà la suesposta tesi, poichè ove trattasi di *cose necessarie*, da queste non si prescinde, e conviene correggere l'errore della natura con un rimedio industriale: ove poi trattasi delle cose di *lusso*, queste non meno delle prime, dal costume, dall'opinione, dall'abitudine si sono rendute indispensabili. L'uomo si è fabbricati mille *bisogni fattizj*, che egli non conosceva, quando la civilizzazione, e diciamo pur anco la corruzione non avevano fatti de' grandi progressi; e un tempo si bevevano i salutevoli succhi di semplicissime erbe, mentre ora andiamo pazzi per le squisitezze d'America. Ma pure ci siamo abituati, e talmente il nostro gusto è solleticato, che quasi con quell' immortale – *che il Lombardo pungea Sardanapalo* – sclamiamo, che

„ .... *ben fu a dritto*
Se Cortes, e Pizzarro umano sangue.

Non estimar quel ch' oltre l' Oceano
Scorrea l'umane membra ecc. „

poichè in tal modo nuove delizie vennero ai nostri palati, e nuovi mezzi di pascolare il nostro lusso.

§. 272.

Ma non tutti i popoli possono essere agricoltori, poichè dipende dalla situazione fisica, in cui si trovano, e dalla qualità del cielo, sotto cui vivono, la maggiore, e minore inclinazione, ch' essi possono avere per un' occupazione, che oltre dei travagli dell'uomo, abbisogna ancora degli ajuti della natura per tornar vantaggiosa. Que' popoli adunque, che dell'agricoltura non possono paticolarmente e proficuamente occuparsi, languiranno essi in un ozio torpido, e neghittoso, produttore di miseria, e di squallore? Guai a quegli stati, la cui popolazione vivesse così! La forza nazionale, l'economìa, la politica, la morale stessa ne risentirebbe le più tristi conseguenze, e non andrebbe mol-

to, che una languidissima dissoluzione affettando il corpo politico, il ridurrebbe ad uno stato di deperimento. Quando dunque la natura fu crudele nel suolo, si deluda col coltivare le *arti*, e diventino queste una sorgente di opulenza, e di agiatezza. Se crediamo all'Autore dello spirito delle leggi, presso gli antichi Greci, nei tempi eroici, si innalzavano al supremo potere coloro, che avevano inventate dell'arti; ed è massima ricevuta anche attualmente, che esse offrono la più vasta, e variata occupazione del popolo, il quale, di più, acquista incremento dalla coltura dell'arti stesse. Qual seducente spettacolo per l'Economista il vedere la propria nazione, agitata sempre, per dir così, da un industrioso movimento, coltivar l'arti, e l'industria? Qual grato suono il rimbombo delle operose officine, dove mille e mille sudate braccia cospirano a perfezionar l'arte? Qual più vago aspetto di quello di cento, e cento edifizj, nei quali componendo, e raffinando manifatture d'ogni genere, ricco capitale

si prepara da trasmettere alle straniere nazioni? Ecco un ramo di commercio attivissimo, costituente il terzo elemento, che si disse consistere *nell'esportazione dei prodotti dell'industria nazionale.*

§. 273.

L' *importazione* finalmente di *estere manifatture* forma il quarto, ed ultimo elemento del commercio. Sia che queste si cerchino per *necessità*, sia che si acquistino per *lusso*, nell'entrata sui nostri territorj dovranno sempre venir marcate da qualche imposizione – *pour ne reduire les revenus de la Douane à rien* (siccome dice Bielfeld) *et faire un tort considerable aux fabriques nationales* – tom. 2. pag. 324. op. cit. – Da ciò dunque possiamo conchiudere con due osservazioni generali 1.° che la ragione economica nell'introduzione di estere manifatture dovrà porre attenzione, che esse o non affatto distruggano, od avviliscano le nazionali: 2.° che nell' imposizione di una

tassa di entrata, questa debba più gravitare sulle cose di lusso, ed esser modica su quelle di necessità.

§. 274.

Dopo dunque quanto si è detto fin qui, chiaro risulta, che questi quattro *elementi* addomandano la protezione del governo siccome quelli, che si combinano a dar vita al commercio, nume tutelare delle nazioni. Io non entrerò qui a cercare con Montesquieu, e con Filangieri quale sia il commercio, che conviene ai diversi paesi, ed ai diversi governi: quest'indagine mi porterebbe fuori di via: riterrò piuttosto fermissimamente coll'Huet, citato dal Genovesi, che qualunque governo, quando sia bene amministrato, può essere in possesso di un florido commercio, qualora questo, quasi fertilissima pianta di mille rami, rigoglioso si cresca al sole della libertà. E qui ci cade appunto in acconcio di esaminare — cosa si intenda per *libertà di commercio*. Alcuni hanno

preteso, che per essa intender si debba la piena facoltà conceduta ai negozianti di tutto intraprendere, senza restrizioni, discipline, o regole di proibizione; ma questa è una erronea pretensione, la quale cangerebbe la *libertà* in *licenza*. Le persone addette al commercio debbono indispensabilmente trovarsi soggette ad un Codice di discipline, il quale disponga sulla *qualità*, e *quantità* delle esportazioni, ed importazioni, non che sui *tempi*, e *luoghi* di eseguirle. Ciò che lega il mercante, dice un grande Politico, non istringe il commercio; e infatti noi veggiamo nella storia di quasi tutte le nazioni commercianti ammesse molte leggi, e molte restrizioni all'arbitrio dei mercatori. L'Inghilterra p. e. vieta l'uscita delle sue lane, e coll'atto di Navigazione del 1660. ha obbligati i bastimenti delle sue colonie, che vengono in Europa, a gittar l'ancora nei porti inglesi. E che vuol dir ciò? Resta limitato il vago arbitrio del negoziante; ma questa stessa limitazione favorisce il commercio. — Montesquieu

op. cit. lib. xx. cap. xii. pag. 289. ediz. cit. — Quando dunque dicesi *libertà di commercio*, si dice rapida circolazione, e speditissimo moto, non arenato *senza pubblica utilità*. Si favoriscano tutte quelle cause, che promuovono la circolazione, e così si darà impulso alla libertà: si ritardino, o si distruggano, e libertà più non avremo, ma ceppi.

§. 275.

Abbiamo parlato degli elementi, che compongono il commercio. Tratteniamoci per alcun poco sulle *invenzioni*, che ne hanno favoriti i progressi. Per amor di chiarezza le riduco a *dodici* particolarmente, e sono: *moneta*, *cambio*, *navigazione*, *colonie*, *assicurazioni*, *consoli*, *porti franchi*, *trattati*, *banchi*, *borse*, *concessioni*, *privilegj*. Correrò io pericolo di smarrirmi in questo pelago? Farò di tutto per giungere in porto, avvertendo ch'io sarò brevissimo in queste ricerche.

§. 276.

Finchè i costumi furono semplici, pochi i bisogni, limitate le idee, non ci furono tra gli uomini che delle *permute*, e il concambio scambievole delle *cose in natura*, che perciò Aristotele chiama *traffico naturale*, formò solo per lungo tempo il commercio tra essi. La rozzezza di que' tempi non aveva ancora lasciato rinvenire alcun mezzo, con cui facilitare, ed agevolare il traffico delle cose, e ove si davano i buoi, ove le pecore a ricambio di quanto si aveva ricevuto. Durò per qualche tempo questo incomodo modo di commerciare; ma poi, perduta alquanto la prima rozzezza, e dilatata sensibilmente la sfera delle cognizioni, e quindi dei bisogni, si conobbe, che il costume, fino allora invalso delle permute delle cose in natura, era pesante, e malagevole ad eseguirsi, e quindi si pensò a sostituirvi dei *mezzi*, che avessero gli stessi vantaggi, senza portar con seco le

medesime incomodità. Ciò si ottenne colla invenzione della *moneta*. Gli ingegni resi acuti, e immaginosi dal bisogno, si erano già famigliarizzati alle utili invenzioni, e fra l'arti, che cominciarono a prestare il loro braccio benefico alle umane indigenze, primeggiò tra le prime la *metallurgica*. Trovati i metalli, col sussidio di essa, se ne scoprirono i caratteri, le qualità, le doti: si conobbe, che dalla loro *solidità*, e rispettiva *rarità* si avevano i due vantaggi della *imperibilità*, e del *valore*: la di essi infinita *divisibilità* presentò il sommo utile del *facile trasporto*; e così combinando insieme questi requisiti non comuni ad altre cose in natura, ben tosto si stabilì di introdurli a facilitare il commercio, sotto il nome di *Pæcunia*, quasi sostituti alle *pecore*, che fino allora erano state l'*indice* della ricchezza, e il *mezzo* dei traffici. Questa invenzione, egli è certo, fece fare ai popoli un gran passo nella civilizzazione, e fu di così giovevole impulso al commercio, ch'io non esiterei

di dire, che ne è quasi la molla principale (1). Molte vicende subì la moneta nel *peso*, nella *misura*, nel *conio*; ma poi l'arte di batterla, di cui furono inventori per quanto credesi i Lidi, fu portata a regole sì certe, e determinate, che ora non ci lascia quasi più pensare a progressi.

§. 277.

Quale sarebbe la definizione, fra le molte, la più accettabile, che dar si potrebbe della *moneta*? È cosa strana il trovare, che ove si parla di definizioni, tutti gli Scrittori sieno fra loro discordi, mentre che qui, più che in qualunque altro argomento, vi dovrebbe essere un consenso universale. Tutti gli Economisti hanno definita la moneta, e tutti diver-

(1) Sulla moneta si può leggere l'eruditissima Opera – *Histoire de la Monnaie* – *par le Marquis Garnier*. – La prima Parte di quest'opera è affatto filosofica: il rimanente è storico. Tanto nell'un modo di scrivere però, che nell'altro fan bella mostra le cognizioni dell'Autore.

samente. Però nell' impossibilità di ricordare le molte differenti definizioni di essa, e persuaso particolarmente, che quella offertaci dal Genovesi è più una *descrizione*, che una definizione, io mi appiglio a quella di un dotto Giureconsulto Alemanno, l'Eineccio, il quale amò chiamarla — *un prezzo eminente di tutte le cose permutabili* — È agevole dunque l'accorgersi, che questo *prezzo* deve essere *determinato*, *e costantemente lo stesso*, nè deve in alcuna guisa andar soggetto a quelle oscillazioni, che potrebbero in qualche modo paralizzare la pubblica fede. Ecco la ragione, per cui gli Scrittori insegnano, che la moneta deve avere un valore intrinseco proporzionato all'estrinseco, o numerario, che deve essere incisa col conio, e coll'armi del Re, e che severissimamente le leggi debbono punire chi in qualunque modo alterasse questa comune misura. — Vattel Droit des Gens. tom. 1. pag. 128. Infatti una legge di Teodosio dichiarando i falsi monetarj siccome rei di lesa maestà, infliggeva loro

per questo delitto una severissima pena. Leg. 9. Cod. Teod. – E sebbene Montesquieu trovi in questo fatto scemato l'orrore, che debbesi concepire per il delitto di lesa maestà, che fra i molti, è il più atroce; non resta per questo, che anche molte altre legislazioni non siensi mostrate severe contro questo criminosissimo attentato. Si può leggere il cap. XIII. dell'attual Codice criminale, e la difesa criminale *Arigoni* dell'avv. Giuseppe Marocco, in cui mi ricordo di aver trovate delle utili cognizioni in proposito.

§. 278.

Ma l'industria umana, che sempre fervida nell' inventare e ingegnosa nel raffinare, è secondo l'espressione di Thomson, » *The kind source of every gentle Art,* » » *And all the soft civility of life.* » non si appagò dell'invenzione del danajo, e trovò, che ancora nella trasmission del medesimo da un luogo in l'altro, potevansi correre dei pericoli, ritardanti la

di lui facile, e spedita circolazione. Non fu d'uopo di più, oltre questo riflesso, per tosto immaginare un nuovo mezzo, con cui dall'una estremità all'altra del mondo commerciante, far serpeggiare, dirò così, non più la *moneta*, ma il *valore* di essa, mettendosi al coperto da quegli inconvenienti, che dapprima inceppavano le libere comunicazioni. Dobbiamo questi vantaggi al ritrovato del *cambio*. Quei miseri Giudei, ai quali in Francia si confiscavano i beni, *perchè si facevano cristiani*, e dopo qualche tempo si abbrucciavano vivi, *perchè non volevano farsi*, banditi dal territorio Francese sotto Filippo Augusto, e Filippo il Lungo, e ricovratisi in Lombardia, immaginarono, onde salvare i loro beni, di venderli ai nazionali Francesi, che li acquistavano, rilasciando ai cedenti un ordine in iscritto, perchè in una piazza estera, venissero, da un corrispondente del compratore, pienamente soddisfatti. Da qui vedesi dunque, che il cambio, secondo quanto mi ricordo che dice Mario

Pagano nel suo processo criminale, fu figlio del *commercio*, e della *vessazione*. Del commercio, io aggiungo, perchè questo aveva già i mezzi suggeriti di facilitare ogni genere di permutazione: della *vessazione* poi, perchè egli nacque direttamente dalle angarie dei sozzi, e venali Principi di quell'età, i quali, sotto il velo della religione, depredavano i beni dei loro sudditi, ed impinguavano l'erario. – Se non che abbagliati noi dai grandi vantaggi del cambio, che risponderemo all'or ora citato Autore, il quale in proposito dice -- che questo stralcio di carta, (*la cambiale*) emblema di grandi ricchezze, aumentò l'indifferenza della cittadinanza? -- Osservo che l'*effetto* non risponde della *causa;* poichè se la cittadinanza, o l'amore di lei, si indebolisce per la facilità dell'*emigrazione*, combinata alla facilità della *proficua cessione* dei proprj beni, non v'era bisogno del cambio, poichè anche prima di esso, si sono sempre conosciute le vendite, e le alienazioni di qualunque genere. Ma data anche per vera

l'asserzion di Pagano, dirò sempre, che non si può instituire un rapporto tra il sommo *bene* venutoci dal cambio, come causa favoreggiante il commercio, e il piccolo *male*, che alcuni cittadini, cui l'amor di patria non punge, vedano facilitata la loro emigrazione.

§. 279.

Il *cambio*, di cui qui trattasi, è una negoziazione per mezzo della quale un commerciante trasporta ad un altro i fondi, ch'egli possiede in un paese straniero, ad un prezzo convenuto. – Due cose intervengono nel cambio: il *trasporto*, e il *prezzo* del trasporto. Il primo si eseguisce col mezzo di un contratto mercantile, detto *lettera di cambio*, che esprime i fondi, dei quali si fa la cessione. Il secondo è una compensazione di valore da un paese in un altro, e dicesi – *prezzo del cambio* – Su questo prezzo del cambio alcuni Giureconsulti ebbero a questionare, e il qualificarono come iniqua,

e disonestissima usura, amando così di trasportare nel diritto cambiario le sofisticherie del diritto naturale, in cui ragionando sul contratto di *mutuo*, o secondo il linguaggio di molti, di *prestito a consumo*, da alcuni Trattatisti si vorrebbe escludere ogni *modico interesse*. Io non mi occupo in ribattare tali inezie, e basta la confutazione, che al chiarissimo Lampredi venne opposta sull'argomento dall'accreditato cavalier Tamburini, in cui l'Italia onora il valentissimo Giureconsulto, e il profondo Filosofo. Ciò, che esso dice dell'*interesse sul mutuo* si applichi al prezzo, od *agio* nel *cambio*, e svanirà ogni dubbio sulla giustizia della di lui ammissibilità.

§. 280.

Qual è la protezione, che i Governi debbono concedere al cambio? Son breve: quella stessa, ch'essi concedono alla moneta, ed a qualunque altro ritrovato, che favorisce il commercio dello *stato*

del quale il cambio è solo, ed unico *termometro*, le di cui indicazioni però non ponno essere che *approssimative*, trattandosi, che il commercio può venire da mille complicatissime cause alterato, talvolta ignote allo sguardo più fino del politico osservatore.

§. 281.

Se le due invenzioni della moneta, e del cambio hanno molto coadjuvato al rapido avanzamento del commercio, l'*esterno* attendeva ancora una grande *scoperta*, e un sommo perfezionamento della medesima per ispingersi ardito dall'uno all'altro polo, e per aprire una universale comunicazione tra i popoli. Ognuno si avvede ch' io parlo della *navigazione*. I grandi mari nidi di orrendissimi mostri e sempre convulsi da mille venti, che se ne discutono il dominio, per gran tempo spaventarono l'occhio dell'uomo, che pure avrebbe desiato domarli, e sempre signori di sè medesimi, sdegnarono orgogliosi di piegare

il dorso al dominio altrui. Ma che non puote l'uomo cotesto animale superbo dell'opere del suo ingegno, e della sua mano? Si avvide egli, che solcando i mari avrebbe potuto trarne profitto; ad uno ad uno ne conobbe i pericoli, e intrepido fissamente li guardò; poi pieno di valore, e di coraggio fuori si spinse su quella ignota via. Gli stenti, i disastri non lo disanimarono; ma sempre attivo, ed ardito più fece progressi quanti più erano gli ostacoli. Svegliossi nobile emulazione; curiosità, cupidigia, sete di oro, e di guadagno spronarono all'impresa, e furono in seguito vane larve, che fuggono approssimandovisi, le colonne di Ercole. Nuovi mondi si scopersero, e quindi nuove comunicazioni: il commercio si dilatò, e prese forza in conseguenza. Il lontanissimo Messicano seppe che esistevano i Cortez, e noi venimmo instruiti, che sotto un altro emisfero superbo regnava un Montezuma. Quand'io penso a tanti prodigj, a tante scoperte, a tanti vantaggi, che ci vennero dalla navigazione,

non posso non altamente maravigliare; e n' ho ben ragione, se penso, che riflettendo all'ardire di chi con petto armato di bronzo osò primo affidare al truce elemento una fragile barca, impallidì maravigliata la musa del Venosino (1) (2).

§. 282.

La scoperta d'America portò con sè le *Colonie*. e questi stabilimenti introdussero novelle comunicazioni. Alcune delle più potenti corone d'Europa amarono di avere nel nuovo mondo questi *corpi* inservienti all'aumento della nazionale ricchezza, e così il commercio ne trasse vantaggio. Però posteriori leggi, e pratiche hanno forse alterata l' importanza della prima instituzione, e mentre le colonie dovrebbero sempre esser fonti di utilità al commercio, talvolta lo inceppano. Speriamo che una *giusta libertà* di negoziare le emancipi dal servaggio delle rispettive

(1) *Robur et æs triplex etc.*

(2) Sulla Navigazione vedi l'opera – *Progrés du commerce* – Edis. di Amsterdam del 1761. pag. 154.

Metropoli, e le ripristini nel loro splendore. Si può leggere sull'argomento il capo XXII. dell'erudito Filangieri alla pagina 61. ediz. di Filadelf.

§. 283.

Egli è rimarcabile come lo spirito del commercio abbia saputo mutare i pericoli della negoziazione in una stessa negoziazione, e fare di essi un oggetto di guadagno. Gli innumerevoli disastri, che sulla strada dei mari incontravano i viaggiatori commercianti, ed ai quali, con fatal danno delle loro speculazioni, andavano soggetti i loro vascelli, fecero nascere l'idea delle *Assicurazioni*, quinta invenzione, secondo il mio parere, che ha sensibilmente favoriti i progressi del commercio. L'assicurazione, che consiste in un contratto, col quale una compagnia (*societé d'assurance*) prende a suo carico, mediante il pagamento di una somma di danaro per parte del proprietario, *tutti*, o *determinati* pericoli, a cui può andar soggetto un vascello, o le merci caricate sul me-

desimo in un viaggio determinato, (1) l'assicurazione, io dissi, partecipa della natura dei *contratti di sorte*, e si regola coi principj dei medesimi, combinati però a teorìe particolari dettate dall'indole singolare di questo contratto, e dall'importanza del medesimo. Dissi *importanza*, giacchè egli è indubitato, che in tutti que' porti, o piazze commercianti, in cui esistono queste associazioni, compagnie, o camere di assicurazione, il negoziante diventa più intraprendente, e più facilmente si azzarda a tentàre delle grandi speculazioni. Ciò, che potrebbe in qualche modo paralizzare gli effetti vantaggiosi di questa instituzione, sarebbe la mala fede degli *assicuratori*, o l'astuta malizia degli *assicurati*. Gli uni col trovar pretesti, onde sottrarsi al pagamento delle merci, per qualunque siasi avarea, o perite, o deteriorate: gli altri col fabbricare dei pericoli, e convertirli in fonte

(1) A questa definizione si uniforma pur quella, che ci vien data dal professore *Pardessus* nella sua opera — *Elemens du Jurisprudence commerciale* — Paris 1811. Chez Durand. Tit. V. part. III. pag. 458.

di traffico. Ma a simili disordini vegliano le autorità delegate, e ciascuna nazione commerciante può esser tranquilla dopo la prudente, e savia invenzione dei *Consolati*, ch' io riguardo come sesta invenzione vantaggiosa al commercio.

§. 284.

I *Consoli* sono persone, che risiedono presso una piazza commerciante estera, per ivi facilitare le relazioni commerciali di questa colla loro propria nazione, ed assistere i negozianti nazionali in tutte quelle vertenze, che in materie commerciali potrebbero insorgere. Gli Scrittori non sono d'accordo sul *vero carattere* di questi incaricati. Wicquefort pretende, ch'essi non siano ministri pubblici, e che perciò non godano di quei diritti, che nell'altra Sezione dicemmo di inviolabilità, di esterritorialità, e di onori; che perciò siano soggetti alla giurisdizione civile, e criminale del luogo, in cui risiedono. Il De Vattel all' opposto sostiene un

partito diverso, e vuole, che se non debbonsi affatto ritenere come pubblici ministri *in istretto senso*, hanno però un tale carattere, che li tiene sempre attaccati al loro Principe, nè mai soggetti all'impero di quello, nei di cui territorj si trovano. Se è lecito l'erigersi a giudice di questa differenza, parmi, che stando anche allo scopo della loro missione, ed all'indole delle loro incumbenze, debbasi ritenere per maggiormente fondata l'opinione del De Vattel, siccome quella, che pare anche fiancheggiata da ciò, che alcune nazioni hanno nei tempi andati praticato. Nell'anno 1634. Venezia la voleva rompere col Papa Urbano VIII. a motivo della violenza, che il Governatore d'Ancona aveva usata al Console Veneziano. Non si accese la discordia, perchè si intromisero i ministri Francesi, e i Veneziani furono abbastanza soddisfatti di aver veduto l'orgoglioso Governatore chinare umiliato la fronte avanti il poderoso Leon di S. Marco. Gli Autori osservano, che oltre questi Consoli, vi

sono anche delle altre persone rivestite delle stesse funzioni, e che diconsi *Agenti di Commercio*. Ove questi esistano, avranno coi Consoli promiscui i diritti, e i doveri, avendo le stesse attribuzioni.

§. 285.

Un'altra instituzione, che ha favorito, e dato anima al commercio, si fu quella dei *banchi*. Il banco si diffinisce — una cassa generale stabilita sopra il *credito pubblico* di tutta la nazione, sotto l'autorità del Sovrano rappresentante tutto lo stato, e sotto la garanzia di tutti i cittadini riuniti. —

§. 286.

Il banco, in cui non si possono deporre, che dei valori *reali*, e *inalterabili*, porta con sè tre grandi vantaggi, che agiscono direttamente sul commercio, e di riverbero sulla nazione. Il primo vantaggio, che ne deriva al negoziante, si è quello, ch'egli con una *tratta di banco* può eseguire tutti i proprj pagamenti, e

dar corso a qualunque cambiale, senza l'imbarazzo di contar danaro, e farlo passare dall'una in altra mano con grande dispendio di tempo, e con non minor pericolo di incorrere in qualche errore, figlio dell' inscienza propria, o dell'altrui mala fede. — La seconda utilità consiste nell'essere sotto la protezione dello stato *una gran massa di valori*, sulla quale, potendo i proprietarj valersene ad ogni momento, non si pagano interessi; nè solamente non vi ha quest'esborso, che pagato su delle grandi somme, ascenderebbe in un anno ad un fenore pesantissimo; ma di più la banca può disporre, e far prestanze di quel denaro, che esiste nel di lei *seno*, qualora si offrano tali *pegni*, che non siano soggetti a deperimento, come sarebbe l'oro, e l'argento. Il che poi lascia agevolmente conoscere, che dunque per questo modo il *denaro* rientra nella circolazione, e nella negoziazione, e così senza che la *massa* sia *realmente* accresciuta, lo è *apparentemente* per i vantaggi ch'ella produce. Scorgesi pertanto

da questi pochi riflessi come tutte le grandi nazioni commercianti abbiano un forte interesse nella instituzione di questi banchi, e come per questo essi sieno sotto l'immediata protezion del governo, poichè a lui preme di troppo *il credito dello stato*. A Londra infatti il parlamento è mallevadore del banco, e in tutti gli altri governi il Sovrano ne è il garante, come si è potuto rilevare dalla definizione. I Politici, e i Trattatisti di cose commerciali si diffondono molto su quest'argomento, offrendo p. e. dei piani per l'interna direzione dei banchi, per le pene da infliggersi ai direttori di essi, quando abusassero della loro autorità ecc. ma tali riflessi sarebbero estranei a questo luogo. Dovrei invece dir qualche cosa dei porti franchi, delle macchine, dei privilegj, delle concessioni, e dei trattati, se non mi avvedessi, che entrando in queste indagini, io di troppo mi allungherei. Rimetto quindi ai Trattatisti perchè si conosca ciò, che l'introduzione Enciclopedica non può insegnare. Passo a esaminare gli *ostacoli*,

che possono ritardare il commercio, e primieramente faccio menzione delle *gelosie* tra nazioni.

§. 287.

Nella Sezione, in cui io ho ragionato sul Diritto pubblico esterno, o delle Genti, mi ricordo di aver detto, che tra le nazioni esiste una fratellanza universale, la quale produr dovrebbe una mirabile armonìa nei loro interessi. Ma questo voto, che quello essendo della natura, quello pur esser dovrebbe di tutti i potentati, fatalmente per molti stati non si verifica, ed anzi troviamo, che vivendo isolati gli uni dagli altri, il sospetto sempre li agita, e la diffidenza. Quella gelosìa tra le nazioni, che secondo il pensamento del dottore Stuart, fece dell' Europa un campo di battaglia, dove migliaja, e migliaja d'uomini stan sempre armati, pronti al tocco di un tamburo a lacerarsi a vicenda, questa gelosìa stessa, io dico, è fatalissima al commercio. Una nazione non può mirare,

senza cruccio, l'ingrandimento dell'altra; sia questo o di *politica*, o di *ricchezza*. Molte navi, che ricche di merci, scorrono i mari, e tenendo vivo il traffico di lontane regioni colla propria nazione, le procuran ricchezza, svegliano l'invidia delle circostanti, e queste, o sole o legate in compagnia di commercio, si sforzano in ogni modo per averne l'esclusiva. Dopo replicati tentativi la bilancia finalmente piega a lor prò; ma che? vi ha forse *reale* interesse di avere congiurato contro una nazione, e di averla impoverita? Diamo il caso, che questa sorte di impoverimento sorprenda anche alcune altre. Con chi si commercia in allora? Con delle nazioni affatto povere? Ma queste mancando di mezzi non avranno navi, che approdino ai nostri porti, e la miseria generando il decremento della popolazione, non avremo di quei nazionali impoveriti alcun negoziante concorrente. Ma io vado più in là, e dico, che impunemente non si attenta alla distruzione del commercio di uno stato.

Questo voterà tutti i suoi tesori, e il suo sangue per sostenersi, i suoi sforzi si ribatteranno da chi lo vuole annullare; dunque avremo le guerre desolatrici, le imperversanti discordie, un trambusto universale. Eppure questi son danni fatali alle nazioni, ed al loro commercio. Concludiamo dunque col professor *Schmalz*; ch'ella è una sciocca politica quella di annientare l'altrui commercio per avvantaggiare nel proprio, e riteniamo con Filangieri, che così nel mondo *fisico*, come nel *politico*, tutto è dipendenza, tutto è rapporto, niente è isolato. Vedi Schmalz – op. cit. lib. sul commer. – Filang. op. cit. pag. 53. volum. 2. ediz. cit. –

§. 288.

Una rete di agguati, che in molte nazioni inceppa il commercio, sono le *dogane*, ma più la loro mala amministrazione. Il Filosofo politico di Napoli sempre vivo, immaginoso, e brillante nel suo scrivere, dice che la dogana è la famosa

bote delle Danaidi; cui un altro soggiunge, e noi siamo i figli di Danao, rispondendo altri, che dalle nostre mani non gronda il sangue degli uccisi mariti. Queste espressioni sono poetiche, ed esagerate; io non le esamino, perchè l'argomento *delle dogane* è proprio delle scienze politiche al trattato delle *finanze;* e perciò passo piuttosto a dire, che un altro ostacolo al commercio, ed alla di lui prosperità, è la *mala fede* dei negozianti. In tutte le commerciali operazioni si esige la massima integrità, e la più pura lealtà. Guai a quella nazione commerciante, in cui il popolo sia di mala fede, nè si faccia un sacro dovere di osservare la più stretta giustizia. Ivi i negoziati saranno languidi, e lo squallor del commercio annuncierà l'interno vizio, che lo consuma. Havvi dunque necessità di un *codice*, che severamente punisca i raggiri, le cabale, le frodi, le truffe, e di tante madri mostruose il mostruosissimo figlio, il *fallimento doloso.*

§. 289.

Quali sono gli *effetti* del commercio? Li riduco a quattro particolarmente, e sono il *lusso*, la *pace* degli stati, la loro *ricchezza*, la *propagazione dell' arti*, e *delle lettere*. Vediamoli.

§. 290.

Il *lusso*, che cinto di rose, e di fiori molestò i cisposi occhi di qualche Politico; il lusso, che fragrante dell'olezzo dei profumi di Saba, spiacque ai fluidi nasi di più Teologi, il lusso, questa moderna divinità, sulle cui are fumano gli incensi dell' Europa idolatra; il lusso, io dico, è più *effetto*, che *causa* del commercio.

§. 291.

Ma avvertito dall'Hume, che — *Luxury is a word of a very uncertain signi-*

fication, and be may taken in a good as well as in bad sense, – cioè che il lusso è una parola di incertissimo significato, la quale può esser presa tanto in buono, che in cattivo senso, così prima di tutto gioverà definirlo, e dire, che egli altro non è che – l'uso che si fa delle ricchezze per procurarsi un' esistenza piacevole col soccorso dei mezzi più ricercati. – Ciò posto, vedesi dunque, che il lusso è diversamente riguardato dal Politico da quello il contempli il Teologo. Questo vi ravvisa un cumulo di sibaritiche invenzioni, tendenti a solleticare il senso, ed a snervar l'anima; quello invece il riguarda come effetto del commercio, e come causa, che il favorisce. Infatti, non è egli, che inventa, che raffina, che moltiplica le arti, e i mestieri? E il raffinamento dell'arti, e dei mestieri non favorisce il commercio? E la nazione arricchita, non è sempre la più civilizzata? E la civilizzazione non influisce sulle lettere, e sulle scienze? E le scienze non portano al massimo grado la nazionale

coltura? Che ricca serie di idee mi si risveglia, ma che io debbo sopprimere per esser breve!

§. 292.

Il lusso si divide generalmente in *attivo*, e *passivo*. Quello si alimenta di un pascolo indigeno, cioè di ciò, che il nostro suolo, e la nostra industria produce: questo ricorre ad altre nazioni, e ad altri climi, ond'essere sostenuto. Il primo vuolsi dai Politici sempre proficuo; il secondo sempre pernicioso; e la ragione si è, che col lusso attivo si consumano le nostre produzioni, e i risultati della nostra man d'opera, e così si dà spinta a sempre nuove riproduzioni, si rende acuta l'industria nazionale, e si accrescono le fonti della ricchezza: mentre che col lusso passivo si apre uno scolo ad una gran massa del nostro numerario, che mentre impoverisce noi per delle frivolezze, arricchisce quelli, che ce le somministrano. Questo linguaggio è spiaciuto al

Filangieri, il quale nel cap. XXXVIII. procura di confutarlo; ma checchè egli ne dica, a me non spiace la sentenza di Bielfeld, il quale riflette, che — *ce luxe ne doit pas être sans bornes* — e questi limiti io li farei consistere in ciò, che il lusso sia sempre *proporzionato* ai mezzi, che una nazione possiede, onde soddisfarlo. Ma come si stabilirà questa proporzione? Ecco un problema degno delle meditazioni di qualche valente economista. Farà d'uopo partire, per quanto a me sembra, da semplicissimi elementi, conoscendo sulle risorse dello stato, tanto dal lato delle produzioni naturali, che di quelle dell'industria, marcando nello stesso tempo la *qualità*, e *quantità* del lusso, che alla nazione si addice. Chi amasse ulteriori schiarimenti su questo argomento, che per la sua indole, è divenuto l'idolo di quasi tutte le classi delle persone, legga l'Autore dello *spirito delle leggi*, dove troverà, che il lusso è in proporzione della grandezza delle città, che è necessario in una monarchia, e che

cresce in proporzione della disuguaglianza delle fortune. – Esprit des Loix. tom. 1. –

§. 293.

Il commercio per ultimo porta alla pace; questa protegge le arti, le arti generano la ricchezza, la ricchezza, procurando ozio, e tranquillità, favorisce le lettere, le lettere illuminano la nazione e la rendono felice. Checchè dunque ne abbia detto l'eloquente Ginevrino, si riterranno come paradossi tutte le sue asserzioni, e diremo con Beccarìa, che – i mali, che nascono dalle cognizioni sono in ragione *inversa* della loro diffusione, e i beni lo sono nella *diretta*. – Delit. e pen. pag. 191. ediz. di Harl. –

§. 294.

Fin qui ho poste in prospetto quelle materie, che propriamente costituiscono la *parte filosofica* del diritto di commercio, o sia presentano quella serie di principj necessarj a conoscersi preliminarmente,

onde avere un' idea adequata del commercio, delle parti, che lo compongono, e delle varie teorìe, che ne regolano l' indole, e l'andamento. Ora è d'uopo dir qualche cosa intorno alla *parte positiva* di questo ramo interessantissimo di legislazione, dimostrando nello stesso tempo quali sono i rapporti, ch' egli ha con molti altri rami della Giurisprudenza, e dai quali, per così esprimermi, prende talvolta a prestito le massime, ed i principj.

§. 295.

Se forte abbaglio non m' inganna, parmi, che questa seconda Provincia del diritto di commercio, divider si possa in *tre grandi parti*. Nella prima dovrebbesi trattare *dei commercianti in genere*, delle *società di commercio*, e *del diritto commerciale-cambiario*, sotto questi tre punti abbracciando ciò, che intorno ai libri di commercio, agli agenti, ai sensali, ed ai commissionarj viene disposto dalla legislazion positiva. Nella seconda si do-

vrebbero esporre i principj generali sul *diritto commerciale-marittimo*, e di *navigazione sui fiumi;* parlar quindi dei *contratti* di *assicurazione*, e di *noleggio*, con tuttociò che si riferisce alla *proprietà sui bastimenti*, ai *diritti dei caricatori*, non che a quelli dei *capitani*. Nella terza finalmente dovrebbersi esibire tutte le leggi, e le loro teorie, che in *complesso* formano la propriamente detta *procedura commerciale*, determinando qual sia l'attuale *organizzazione* dei tribunali di commercio, e quale le leggi, che prescrivono come avanti di essi si debba agire. Secondo mi sembra, cadrebbe in questa parte il trattato sui *fallimenti*, riportando qui molte delle disposizioni, che troviamo registrate nel Regolamento civile al capo IX. sul *processo edittale*.

§. 296.

Dietro questo riparto faccio alcune osservazioni. Il *diritto di commercio* si può definire — il *complesso* di quelle leggi,

che determinano i privati diritti, ed obblighi dei commercianti tra loro — e *commercianti* sono tutte quelle persone, che esercitano atti di commercio, e *ne fanno la loro abituale professione.*

§. 297.

Le *Società* di commercio, che nacquero dal genio delle grandi speculazioni, per eseguire le quali si esigeva e gran somma di numerario, e grande attività, hanno, è vero, delle regole, e norme loro proprie, da cui sono dirette, ma come *contratti consensuali* partecipano dell' indole di questi, e perciò nell'esebirne le teorie, non si potrà prescindere nell' insegnamento dal richiamare tratto tratto le disposizioni del diritto comune, combinate colle teoriche ammesse dall'attuale civile legislazione, ciò particolarmente dovendosi praticare parlando del *consenso*, della *materia* del contratto, del *modo* di *scioglierlo*, del *riparto* del *guadagno*, e della *quotazione* delle *perdite*.

Si conosce dunque chiaramente, che l'introduzione Enciclopedica marca le differenze essenziali, che passano tra il diritto *commerciale*, ed il *civile*, però nello stesso tempo notando i *sussidj*, che quello può avere da questo.

§. 298.

Io ho collocato nella prima parte del diritto commerciale propriamente detto il trattato sul *cambio*. Alcuni amano di separarnelo assolutamente, facendo, che egli formi provincia da sè, sotto il nome di *diritto cambiario* – poichè, dice un Autore tedesco, egli è bensì vero, che è una parte del diritto di commercio, considerato nel suo più esteso senso, ma giova trattarne separatamente per la somma sua importanza – Ignazio Sonnleithmer – *Guida al diritto di commercio, e di cambio.* – Ma io osservo, che non si deroga menomamente a questa sua importanza offrendone la trattazione nella prima parte, secondo il mio piano,

e considerandolo piuttosto *ramo* di una scienza, che faciente scienza da sè. Le teoriche sul cambio sono affatto proprie dell'indole singolare di questa *negoziazione*, e perciò, salve alcune poche idee sui contratti *in genere*, si regola con norme separate.

§. 299.

Al diritto commerciale si aggiunge la parola *marittimo*, quando abbraccia le leggi, che si riferiscono alla *navigazione*, come sarebbe ragionando sulla proprietà delle navi, sui diritti dei capitani, sui noleggi, e sulle assicurazioni. Questi contratti hanno molte cose comuni, ed affini coi *civili*, perciò gioverà lo scambio, e la promiscuità dei principj. Nelle *assicurazioni* però trovo, che le massime ricevute dai civilisti sulla lesione *enorme*, o *enormissima*, non si potrebbero sempre seguire, ed adottare indipendentemente da molte modificazioni.

§. 300.

La spiegazione delle leggi, che si riferiscono alla *procedura in affari commerciali*, merita una separata trattazione. Mi ricordo di averlo detto, parlando della *procedura civile*. Vi sono degli affari, che esigono una giurisdizione, ed una procedura privilegiata, avuto riguardo alla loro *natura*, e *indole* particolare. Tali sono quelli di commercio. Il commercio infatti addomanda speditezza, e prontezza. Se in uno stato le contestazioni in cose commerciali fossero avviluppate in tante formole, e in tanti labirinti complicatissimi, come lo sono sulle civili, si avrebbero altrettanti ostacoli, che sempre reagirebbero contro la rapida marcia delle contrattazioni, che nate al momento, nel momento stesso trovano la loro utilità. La via pertanto, che conduce ai tribunali di commercio è meno tortuosa, e la guida, onde noi ci serviamo è meno vacillante. In tal guisa non vi ha lan-

guore, nè il commercio si consuma infetto dalla tabe delle leggi. Io chiudo questa Sezione con alcune sensatissime osservazioni di Montesquieu, citando le sue stesse parole. — Pochissime formalità ammettono gli affari di commercio. Sono azioni giornaliere, che debbono essere seguite ogni giorno da altre della medesima natura. Forza è adunque, che possano esser decise ogni giorno. Tutt'altrimenti procede nelle azioni della vita, le quali molto influiscono sopra dell'avvenire, ma che accadono di rado. Non si prende moglie, che una volta: ogni giorno non fannosi donazioni, o testamenti: si diviene maggiore una sola volta. Dice Platone (prosegue il Politico francese), che in una città, in cui non vi è commercio marittimo, vi vuole la metà meno di leggi civili. Introduce il commercio in uno stesso paese popoli differenti, numero grande di convenzioni, di specie di beni, e di maniere di acquistare. — Esprit des Loix. Lib. xx. Chapitre xviii. *Des juges pour le commerce.*

§. 301.

Chi ama applicarsi di proposito alla *Scienza del diritto di commercio,* si sovvenga dei nomi di Bielfeld, di Montesquieu, di Melon, di Pardessus, di Dupuis, di Filangieri, di Palmieri, di Genovesi, di Azzuni, di Baldasseroni, di Arco, di Hume Inglese, e di tanti altri, che hanno versato sul commercio o nella parte *scientifica*, e *filosofica*, o nella *pratica*, e *positiva*. Questa è una materia divenuta omai universale, perchè le nazioni hanno imparato da Ovidio che

» *Melius nunc omen in auro.* »
Fast. lib. 1.

SEZIONE X.

Della Politica.

„ *L'Art de regner.* „

Bielfeld.

§. 302.

Lo *stato* sulla cui natura, essenza, e scopo tante ricerche ha instituite il Professor Zizius (§. 7.) nelle sue teorìe alla scienza Statistica; lo stato, che puossi considerare come una persona morale, che ha dei rapporti con sè (*interni*), e dei legami cogli altri (*esterni*); lo stato, che abbisogna d'una grande amministrazione, che lo governi, onde ogni parte servir possa al *tutto*, e il tutto serva sempre

ad un *fine;* lo stato, che essendo il risultato di molte *forze,* che agiscono unitamente, dee badare, che fra esse non succeda uno squilibrio, il quale andrebbe a paralizzarne l'esistenza, o almeno a sconcertarne l'organizzazione; lo stato, io dissi, è il grande *soggetto*, di cui si occupa la *politica*, la quale in genere può essere definita – *la scienza di governare.* –

§. 303.

Mi ricordo che al §. 76. del primo volume di quest' opera ho definito lo stato un aggregato di più corpi, o famiglie unite tra loro per uno scopo comune – e so che Platone lo chiamò – una moltitudine d'uomini, che vivono sotto una medesima legge. – Vogliasi o l'una, o l'altra di queste due idee, resterà sempre vero, che la parola *stato* è *complessiva*, e che abbracciando un insieme di esseri, ne determina al tempo istesso le tendenze, e lo scopo.

§. 304.

Questo *scopo* sarà la *felicità pubblica*, quella felicità, che per le cose dette dove si parlò del diritto naturale, e del pubblico interno, non sarebbesi potuta dagli uomini ottenere, indipendentemente da una volontaria e spontanea subordinazione ad un novello ordine di cose, il quale concentrasse in un interesse *generale* tutti gli interessi *particolari*. Ebbe dunque ragione il professor Sonnenfels (1) presso Zizius, di osservare, che lo stato non è che una grande società, il di cui *effetto* è *l'unità dello scopo finale, l'unità delle volontà*, e *l'unità delle forze*. È necessaria l'unità dello scopo finale, io aggiungo, perchè ove non vi fosse un *centro* di azione, ed una sola *meta*, a cui dirigansi i tentativi di tutti, questi resterebbero smembrati, e vi sarebbe un urto continuo, ed un attrito insuperabile di

(1) Principj di polizia, di commercio, e d'amministrazione delle Finanze. –

azione, e di reazione. Richiedesi l'unità delle volontà, perchè quando il movimento è spontaneo, diventa più regolare, e spedito. Interessa poi che esista l'unità delle forze, perchè è solo dal loro insieme, che la gran macchina dello stato può essere condotta ad un fine. Succede infatti nelle cose morali ciò che si verifica nelle fisiche. Ove molte forze riunite agiscano di concerto, la *forza risultante* ottiene l'effetto proposto: se all' invece dalla gran *massa degli agenti* (o sia forze) si sottrae qualche frazione, cui si dia una direzione contraria, in tal caso gli effetti delle forze residue sono o diminuiti, o ritardati. Per questo anche il De Vattel scrisse, che — *les ètats sont des societès d'hommes unis ensemble pour procurer leur salut, et leur avantage, à forces reunies.* —

§. 305.

Che se questo scopo finale, come si osservò più sopra, è la pubblica felicità,

essa poi risulta dalla combinazione di molti *elementi*, i quali sarebbero *sicurezza* interna ed esterna, *opulenza* dei privati, e della nazione, *potenza* assoluta, e relativa. Uniscansi insieme questi tre dati, e sarà agevole il conoscere che la felicità pubblica dello stato non è un *che* immaginario, ed astratto, ma bensì un Ente risultante da elementi, che ridur si possono a calcolo, ed a sistema.

§. 306.

Quella scienza pertanto, che tutti e tre questi elementi comprende (*sicurezza, opulenza, potenza*), e che sopra ciascuno instituisce delle indagini, ed offre dei principj, perchè più direttamente arrivino al loro scopo, e si procurino un posto distinto di perfezione, o almeno di miglioramento, questa scienza, io diceva, appellasi *politica*.

§. 307.

Se non che, questo termine essendo di troppo esteso, e generico, e comprendendo in sè *molti rami*, ciascuno dei quali può ottenere una *propria* appellazione, desunta dallo scopo, a cui tende, e dalle materie, su cui versano le relative ricerche, gli Scrittori, e specialmente quelli che amano seguire la Scuola tedesca, hanno divisa la scienza politica in altre *scienze*, che la compongono, e così hanno eretto un grandioso edificio, ciascuna delle parti del quale ha un separato nome, ed ufficio.

§. 308.

Queste diverse scienze, che concorrono come rami a formare la *politica* sono 1.° La Scienza del buon Governo — 2.° Le Scienze Economico-Cameralistiche — 3.° L'Arte di Stato, o di governare — 4.° La Storia degli Stati — 5.° L'Aritmetica Politica — 6.° La Statistica. —

§. 309.

La *scienza del buon governo*, secondo il pensamento di Sonnenfels nel suo libro, che porta questo titolo, altro non è che l'insieme dei principj, e delle regole, per lo cui mezzo si stabilisce, e si mantiene l'interna sicurezza dello stato: tuttociò quindi, che può aumentare una tal sicurezza appartiene a questa scienza. – §§. 29. 30. pag. 12. ediz. ven. –

§. 310.

Le *scienze economico-cameralistiche* abbracciano tuttociò, che si riferisce all'*economia politica* degli stati; quindi versano sulle finanze, sul commercio, sulla popolazione, e indagando le sorgenti della nazionale ricchezza, offrono dei principj teorico-pratici, onde promoverla, ed aumentarla.

§. 311.

L'*arte di stato, o di governare* indica come debba essere in genere amministrato uno stato, comprendendo sotto un punto di vista generalissimo *tutti gli oggetti*, che lo compongono.

§. 312.

La *storia degli stati* ci indica quei *gradi*, pei quali passò una nazione prima di giungere all'*attuale* situazione o politica, o economica, o di forza, o di potenza.

§. 313.

L'*aritmetica politica*, partendo da dati certi, e determinati, instituisce dei *calcoli* sull'impiego delle forze, delle risorse dello stato, del quantitativo di perdite, di vantaggi, ecc.

§. 314.

La *statistica* finalmente offre in prospetto l'attuale stato fisico, politico, morale, politico-morale di una nazione, come vedrassi con maggiore evidenza nella sezione che segue.

§. 315.

Ora ognun vede, che decomponendo la parola *politica* defluiscono quasi da un gran fonte comune molti rivoli, i quali, sebbene tendenti ad un sol punto, però vi camminano per vie separate; e facile pure è l'accorgersi qual sia lo *spirito* del regolamento di pubblica istruzione per le Università, quando stabilisce una Cattedra, che dicesi di – *Scienze politiche.* –

§. 316.

Che se furono accuratissimi i moderni Scrittori della scuola Alemanna di distin-

guere con un' appellazione speciale, e desunta dagli oggetti, che comprendono, tutte le scienze qui sopra annoverate, non ne viene però che anche prima non si conoscessero, e che sebbene non distinte da *nomi proprj*, entrar non si facessero in tutte le opere di politica, e di legislazione.

§. 317.

Infatti il barone di *Bielfeld* nella sua grand'opera delle *Instituzioni politiche* ha abbracciato tuttociò, che in latissimo senso può entrare nell'amministrazione di uno stato; anzi servendo alle sue estesissime cognizioni nelle scienze degli stati, è forse talvolta sortito dalla sfera, cui l'avrebbe dovuto limitare il titolo del suo libro (1), poichè discese a trattar molte cose sui governi, sulle loro forme, sulla guerra, sulle alleanze, sulla diplomazìa ecc., ma-

(1) È essenzialissimo il distinguere sempre la *politica* dal diritto *pubblico*.

terie tutte direttamente spettanti al gius pubblico interno, ed esterno. La di lui opera è commendabile per la sodezza dei principj, ed è amena per la bella erudizione, di cui vi fa pompa.

§. 318.

Al tedesco *Smchid d'Anwestein* piacque di intitolar la sua opera – *Principj di legislazione universale* – e qui trovansi comprese quasi tutte le materie, che il Bielfeldo trattò. Anch'egli lo Smchid versò sul diritto pubblico universale (cap. XI.) sul diritto di guerra (cap. IX.) sui governi, e sulle lor forme (lib. VI.) Vedi l'edizione di Amsterdam.

§. 319.

Il professore *de Sonnenfels* versò sulla *scienza del buon governo*, e fu coerente in trattando di essa, all'idea da lui esibitane al §. 12. della sua opera, riserbandosi poi a trattare di altre materie,

relative all'economìa pubblica, nell'altro suo libro – *Principj di polizia, di commercio, e di amministrazione delle finanze.*

§. 320.

L' illustre cavalier *Filangieri* decorò la sua opera immortale col titolo di – *Scienza della legislazione* – e percorrendo da gran maestro su quasi tutti i rami della politica interna degli stati, ha offerto al mondo politico un travaglio, in cui la profondità delle cognizioni, l'erudizione, l'eloquenza, l'entusiasmo vi fanno luminosa comparsa. In quest'opera non si leggono materie, che al diritto pubblico esterno appartengano, e così ha voluto il sommo Autore far conoscere, che queste spettano ad altra sfera di idee.

§. 321.

Un altro italiano, il *Gorani*, molto instruito nelle cose politiche, ha raccolta una ubertosissima messe nell'opera ch'egli

intitolò -- *Ricerche sulla scienza dei governi* -- Percorse sopra molti oggetti attinenti alla politica, e particolarmente servendosi della storia per appoggiare, o rischiarare le proprie teorìe, ha offerto un vastissimo campo di utili cognizioni.

§. 322.

L'Autore del – *Trattato di politica* – ha voluto prendere questa parola in ampio significato, e versando sulle leggi economiche propriamente dette, sui governi, e sulle leggi criminali, non ha ommesso di intrattenersi anche sul diritto delle genti, parlando della guerra, della pace, delle alleanze, degli ambasciatori ecc.

§. 323.

Il *Montesquieu* finalmente con una erudizione tutta sua propria, dotato di una mente nata a pensare, ed a far pensare, ha esibito ai governi un grande capolavoro nella sua immensa opera sullo

Spirito delle leggi. Non vi ha argomento in politica, su cui egli non abbia versato, e si può dir francamente, che il risultato delle sue meditazioni si debba considerare come un prezioso manuale per tutti gli uomini di stato.

§. 324.

Io ho fatti questi pochi cenni all'oggetto di dimostrare, che se gli Scrittori qui sopra citati non si sono prevalsi dei diversi nomi, con cui il linguaggio tecnico presente ha voluto distinguere i *varj rami* della scienza politica, hanno però percorso su tutte le parti di essa, comprendendole sotto titoli generici, e universali.

§. 325.

Ora però, che come nell'arti, così nelle scienze s'è introdotto un linguaggio tecnico, che in pochi termini abbraccia molte idee: ora che nelle opere dei mo-

derni Scrittori, e specialmente degli Alemanni, con savio consiglio si fa separazione fra gli oggetti della politica, classificandoli sotto differenti provincie: ora che nello stesso insegnamento di istruzione sublime più non si dice politica, ma *scienze politiche*, potrassi prescindere dal porle tutte nella loro rispettiva *sfera di attività*, e dall'assegnare ad esse un posto separato? Io credo di no: anzi tengo per certo, che tutte vogliano esser distinte, e tutte addomandino una separata trattazione.

§. 326.

Ciò ritenuto, ecco le mie idee in proposito. L'insegnamento delle *scienze politiche*, e per servire al titolo di questa cattedra, e per essere fedeli alla savia mente di chi l'ha instituita, potrebbesi dividere in quattro gran parti. Nella prima cadrebbe l'arte di stato, o di governare. — Nella seconda le scienze economico-cameralistiche. — Nella terza l'aritmetica

politica. — Nella quarta la scienza del buon governo. — Mi si permettano su di tutte alcuni rilievi.

ARTE DI STATO O DI GOVERNARE.

§. 327.

L'arte di stato, o di governare, dice Zizius, è quella che ci insegna come debba essere diretto uno stato. Premesse pertanto alcune osservazioni generali sulla organizzazione degli stati, sulla loro natura, sul loro scopo, sui mezzi, coi quali si fanno agire, dovrebbesi primieramente esibire un esteso *trattato sulle leggi*, dove ragionando sulla loro origine, sulla loro necessità, sui varj oggetti, che possono regolare, sulla loro promulgazione, e pubblicità, sulla loro bontà assoluta, e relativa, si venisse ad offrire *un complesso di norme* per la formazione dei codici. — Ma essendochè le leggi, le quali non comandano al cuore, possono trovare un fermo appoggio nell'*istruzion nazionale*, e

nella *religione*, togliendo dall'una, e dall'altra molte massime vantaggiosissime, e proficue, così alle ricerche intorno alle leggi quelle dovrebbero seguire sul *genere*, e *modo* di istruzion nazionale, non che sulla *necessità* di una religione, e sulla di lei diretta *influenza* sulla morale del popolo, e sulla maggiore, o minore bontà del governo, e delle leggi. – Osservando poi, che e leggi, e istruzione, e religione addimandano *un atto pratico*, onde agire, sembrami, che si potrebbe chiudere questa prima parte (*arte di stato, o di governare*) con un ampio trattato sulla pubblica amministrazione, dividendola in *giudiziaria*, in *religiosa*, e di *pubblica istruzione*. L'amministrazione, giudiziaria poi si potrebbe di bel nuovo suddividere in civile, criminale, e commerciale, sopra ciascuna instituendo ricerche, e riflessioni per il loro maggior possibile perfezionamento.

SCIENZE ECONOMICO-CAMERALISTICHE.

§. 328.

Dopo di avere esaminato lo stato sotto l'aspetto della sua *organizzazione civile*, piacerà di considerarlo dal lato della sua *ricchezza*, e ciò spetta a quella parte di politica, che dicesi *Economia*, cui si aggiunge ordinariamente l'epiteto di *pubblica*, o *civile*. La popolazione, l'agricoltura, le arti, i mestieri sono *fonti* di ricchezza: il commercio, ed il lusso sono *mezzi* di trasmissione, e di diffusione della medesima. Cercherà l'economista in rapporto alla popolazione come giovi l'aumentarla in ragione diretta dei mezzi di sussistenza; parlerà dei matrimonj, dei divorzj, della bigamìa, e poligamìa, delle separazioni di letto, e di mensa, degli impedimenti al matrimonio, e di altri simili argomenti, che vi si riferiscono. Ragionando sull'agricoltura dimostrerà come sia fonte di perenne ricchezza, e di durevole pro-

sperità; in conseguenza farà cenno delle *cure*, che i governi le debbono prestare, e dei *mezzi*, coi quali più facilmente si possa ottenerne lo splendore, e la propagazione. Sarà a questo luogo, che potrà occuparsi delle leggi relative alle *proprietà fondiarie*, marcando quei rapporti, che possono esistere tra esse, e l'accrescimento, o il deperimento dell'agricoltura. Parlerà in seguito sull'*arti, e sui mestieri*, siccome di quel ramo, che forma l'attiva occupazione di una gran parte del popolo, e che può divenire una sorgente non dubbia di opulenza, quando per parte del governo trovi direzione, e sorveglianza. Cadranno qui le teoriche sul *travaglio*, sulla *produzione*, sulla *consumazione*, sul quantitativo delle materie prime sulla massa delle lavorate, sul guadagno, sulle perdite, sull' impiego delle braccia, sull'ozio di esse colla pratica delle macchine, e simili altri argomenti. Versando poi sui *mezzi* coi quali la ricchezza di una nazione acquista diffusione (*col commercio*, *e col lusso*) potrà l'economista ac-

cordare una più ampia estensione a quanto in breve si è osservato nell'antecedente Sezione (1).

§. 329.

Nè solamente l'economista dirigerà il proprio sguardo a quella parte di ricchezza, che comunemente dicesi *dei privati*: instituirà delle indagini anche su quella, che chiamasi dello *stato*, e quindi parlerà delle *finanze*, del *tributo*, dei *dazj*, e delle *dogane*. Dall'insieme di questi varj argomenti avremo la *seconda* delle scienze politiche detta *economia pubblica*, la quale, giusta l'espressione di Say, rapporto alle ricchezze è la conoscenza degli *effetti*, e delle *cagioni*.

(1) Osservi il lettore, che esiste un legame essenziale fra le materie delle Sezioni IX. X. XI. –

ARITMETICA POLITICA.

§. 330.

Presentasi qui come *terza* in rango l'*aritmetica politica*. Essa va debitrice della propria origine *sistematica* alla penna dell' inglese Guglielmo Petty, e debbe aver buon grado del proprio perfezionamento a quello spirito di tutto migliorare, che ha dominato negli ultimi secoli, e tuttora predomina con felicissimi risultati. L'Enciclopedista definisce questa scienza - l'applicazione dei calcoli aritmetici agli oggetti, ed agli usi della politica, come sarebbe alle rendite pubbliche, al numero degli abitanti, all'estensione, ed al valor delle terre, alle tasse, alle arti, al commercio, alle manifatture; insomma a tuttociò che riguarda la potenza, la forza, le ricchezze di una nazione, o di una repubblica. – Article Arith. Politique. -

§. 331.

Ora, taluno leggendo questa definizione potrebbe obbiettarmi, che dunque l'aritmetica politica è più *pratica*, che *filosofica*, e che quindi male a proposito si colloca fra le *scienze politiche*, e specialmente trattandosi dell'insegnamento. Prevengo volontieri questo rilievo, perchè non lo trovo affatto infondato; e osservo, che è bensì vero, che ove parlasi di *instituzione di calcoli* sopra un oggetto qualunque (p. e. la popolazione, il commercio, le arti ecc.) questa è cosa, che positivamente si tiene alla pratica; ma rilevo altresì, che può divenire *scienza* ogniqualvolta si propongano dei *principj* sul *modo* di instituire questi calcoli, sulla *scelta* degli *oggetti* che più interessano, e che si debbono esaminare, e sulla *scoperta* dei *rapporti*, che possono esistere, e che esistono realmente tra l'aritmetica politica e l'economìa, o la statistica, e l'arte di stato, o di governare. Poche cose

forse si potranno dire sopra tutti questi argomenti, ma tali però da poter sufficientemente trattare sotto di un *aspetto filosofico* le materie, che si riferiscono all'Aritmetica politica.

SCIENZA DEL BUON GOVERNO.

§. 332.

Finalmente come quarta parte del corso di *scienze politiche* entra qui la *scienza del buon governo*. Sonnenfels, come già dissi, la definì – l'insieme dei principj, e delle regole, per lo cui mezzo si stabilisce, e si mantiene l'interna sicurezza dello stato. Ora, ommettendo per un momento l'epiteto di interna, e stando alla sola parola *sicurezza*, parmi che dividere si potrebbe in *pubblica*, e *privata*, indi in *interna*, ed *esterna*. Parlando della *pubblica-esterna* si dovrebbero percorrere le teorìe sulla *potenza degli stati*, e sulla *bilancia del potere*, esaminando gli elementi del grande sistema dell'*equilibrio*

politico. — Passando poi a versare sulla sicurezza *privata-interna* (dei privati cittadini), questa distinguere si potrebbe con Sonnenfels in sicurezza della *persona*, della *fama*, dei *beni*; e quindi conoscendo sui moltiplici *modi*, con cui si può recar lesione a queste tre specie di sicurezza, qui appunto suggerire se ne dovrebbero tutti i *mezzi* di guarantigia, sviluppando le leggi positive sulle gravi *trasgressioni di polizia.*

§. 333.

Ma e della *storia degli stati*, che è pur essa una delle scienze politiche, non si tratterà separatamente? Osservo, che *ufficio* di questa essendo quello di descrivere il *come*, e il *perchè* uno stato determinato, o più stati siano giunti all'*attuale situazione o politica*, *o morale*, non servirà che ad offrire delle cognizioni suppletorie, e quindi si potrà per incidenza far entrare nella trattazione di tutte le altre quattro parti. Infatti, se l'econo-

mista, a cagion d'esempio, nelle sue indagini debbe sempre suggerire ciò che sarebbe bene intraprendere per il miglioramento dell'agricoltura, del commercio, delle finanze ecc., non ispiacerà, che qualche volta egli discenda a conoscere anche le *cause*, per le quali questi determinati oggetti si trovino nell'*attuale stato*, e per quali *gradi* abbian dovuto passare, onde arrivarvi. La storia adunque degli stati non sarà a mio credere, che una parte suppletoria a tutte le altre scienze politiche.

§. 334.

Vi hanno ancora in questo ramo di insegnamento le *leggi politiche*. Neppur queste, per quanto sembrami, dovrebbero occupare l'attenzione di chi le spiega in una parte separata, ma piuttosto si potrebbero a modo di *schiarimenti*, e di *appendice* aggiungere alle varie materie delle qui sopra esposte scienze (1). Così praticando, il *positivo* sarebbe combinato al

(1) Vedi alla fine del Volume – Oservazioni ecc.

filosofico, e vi sarebbe un sussidio reciproco.

§. 335.

Da quanto io ho esposto fin qui, ognuno potrà agevolmente avvedersi come sia vasto questo ramo di insegnamento delle *Scienze politiche* (1). Io non posso aggiungere di più, perchè ne sono limitato dallo scopo di questo libro. Era mia unica idea in questa Sezione di marcare alcuni punti *cardinali*, sui quali erigere questo grande edificio, il quale abbraccia tutto quello che la politica o conosce, o può conoscere, considerata con Bielfeld come l'*arte di regnare* in latissimo senso, o sia, a scanso di ambiguità di interpretazione ritenuta come l'arte di *governare* una popolazione, od uno stato.

(1) Queste poche idee, che io qui ho semplicemente esposte, riceveranno un maggiore sviluppo da una mia dissertazione, che porta per titolo – *Osservazioni sull' insegnamento delle scienze politiche.* – Intanto esibisco alla fine di questo Volume un abbozzo degli argomenti, che potranno entrare nelle suddette *Osservazioni.*

§. 336.

Fa parte delle scienze politiche la *statistica*. Essa è troppo vasta per esser confusa nella trattazione delle altre. Alcune idee, ch' io debbo esporre sulla stessa, le riserbo alla seguente Sezione.

SEZIONE XI.

Della Statistica.

„ *Differisce dall'Economìa Politica, e dall'Aritmetica politica.* „

Padovani.

§. 337.

Debbo ragionare sulla Statistica, e quindi percorrere sui principj di una scienza, che è vasta al mio occhio quanto lo è *fisicamente*, e *moralmente* l'Europa. Chi credesse che questo mio concetto non possa andarsi esente dalla taccia di esagerato, pensi che tutto quanto interviene a comporre *l'attualità del sistema di uno stato Europeo, o più stati Europei*, nel quadruplice aspetto di *fisico*, *politico*, *mora-*

le, *politico-morale*, cade pure sotto le indagini, e gli esami dello Statistico; così riflettendo, ciascuno, che trovasse troppo ampia l'idea da me esibita della statistica, potrà persuadersi di cessare da ogni maraviglia. Molti e forastieri, e italiani hanno versato su questa scienza, e si può dir francamente, che essa abbisognò di gran tempo prima di mettersi in una linea parallela alle altre *Scienze di stato.* Ora però in conseguenza ai travagli dei Dotti, ed alla protezione dei Governi, trovasi portata ad un certo grado di perfezionamento, e ottiene fra le molte un distintissimo posto. Varie sono le opere, e memorie e francesi, e inglesi, e italiane, che o *praticamente* o *teoricamente* versano sulla statistica. Nessuno potrà dispensarsi adunque dal ricorrere ad esse onde avere delle idee giuste, e fondate sopra un ramo talmente interessante, che io non esito di chiamarlo il *fondamento* della politica. Al momento in cui io scrivo questa Sezione mi stanno sott' occhio i risultati dei pensamenti, e delle medi-

tazioni di molti su questo argomento (1); e quindi mentre che ingenuamente confesso che oserò qualche volta, può con rispetto, scostarmi dai loro principj ove questi non siano affatto corrispondenti coi miei, dichiaro nell'atto stesso solennemente, che saprò valermi dei loro pareri, e far gran calcolo delle loro ricerche. Quest' argomento, sembrami, può essere diviso in tre capi. nel 1.° si parlerà dei — *preliminari alla scienza della statistica*, nel 2.° *degli oggetti della statistica;* nel 3.° *delle fonti della statistica.* Correrò rapidissimente sul primo, e sul terzo, e mi intratterò alquanto sul secondo, siccome quello, che diventa il più interessante, e che domanda una qualche estensione, molto più che taluno l'ha forse di troppo trascurato.

(1) Zizius Giovanni – Teorie preliminari, ed introduttorie alla statistica. – Gioja Melchiorre – Indole ed estensione della statistica. – Peuchet – Statistique elementaire de la France, à l'usage des personnes, qui se destinent à l'étude de l'administration. – Padovani Antonio – Introduzione alla scienza della statistica. – Tamassia cavaliere – Sul fine della statistica. – Zuradelli Giuseppe – Saggio di una teorica della scienza statistica.

Cap. I.

PRELIMINARI.

§. 338.

ORIGINE.

Allorchè parlasi di una scienza, la prima ricerca, che suolsi instituire, quella si è della sua *origine*, e questa può essere o *storica*, o *filosofica*. La prima indaga il nascimento della scienza, conosce chi primo tentò di produrla, quali nazioni l'abbiano particolarmente coltivata, determina approssimativamente i progressi che ella ha fatti, in conseguenza ai lavori dei varj Scrittori, espone i provvedimenti, di cui i diversi governi le possono essere stati benefici, e per ultimo fissa le epoche più rimarcabili della di lei depressione, o risorgimento. Questa, che è particolarmente *un' indagine storica*, è la più comune ai Trattatisti. L'*origine filosofica* poi più direttamente si occupa

delle cause o *morali*, o *politiche* che possono avere coadjuvato allo sviluppo di quella tal scienza, e rende ragione della necessità, per cui, premessi alcuni *dati* ed alcune *speciali circostanze* nel modo politico di esistere dei popoli, doveva essa conseguentemente ottenere coltura, e miglioramento. Egli è sotto di questo secondo aspetto, che io voglio indagare l'origine della statistica, fissando sino da questo momento il *principio*, che essa dovette seguire di *pari passo* i progressi della *politica*.

§. 339.

Il francese *Peuchet* nella sua Statistica Elementare della Francia, osserva, che fu sempre dietro la conoscenza della situazione dello stato, che i capi del governo cominciavano la loro amministrazione – *c'etait toujours par la conoissance de la situation de la republique, que les chefs du gouvernement commençaient leur administration* – con ciò vorrebbe egli

dunque stabilire che la statistica è tanto antica, quanto lo è la scienza del governo. Op. cit. ediz. di Parigi del 1805. – Discours. Prelim. – ma non a tutti piacque questa asserzione del Peuchet, ed io pure vi trovo su che fare qualche rilievo. Infatti secondando il di lui pensamento, la statistica dovrebbe essere dunque coeva alla società, poichè per opinione dell'autore stesso, – *la science du gouverner parait aussi ancienne que la societè même*. Potrebbesi sostenere questa tesi senza produrre il ridicolo, e senza offendere nello stesso tempo il sodo criterio di molti Scrittori moderni, che l'hanno combattuta, e i lumi filosofici di molti altri, che ritengono la statistica (portata al grado di scienza) come figlia dei loro travagli e delle loro meditazioni? Sia pure che tutti i governi, anche quelli che si celano nel fosco della più rimota antichità, siano sempre partiti nelle loro politiche determinazioni da *dati reali, e di fatto*, per esempio, esaminando l'estensione del terreno, che occupavano, la popolazione

che possedevano, il clima sotto cui vivevano ecc. Ma che si potrà inferire da ciò? Oseremo fregiare del nome sublime di scienza un ammasso informe ed indigesto di *dati e di fatti*, i quali talvolta si ponevano a calcolo, senza ancora conoscerne profondamente la natura? Certamente che anche sotto il regime dei più antichi governi si sarà veduta una spopolazione, o lenta o repentina, e si sarà accagionata la infezione del clima prodotta da paludi, o da acque stagnanti, e putride. Convengo che prima di stabilire delle leggi sull'agricoltura, e sul commercio, si sarà esaminata la natura del terreno, se fecondo, o sterile, se esteso, o limitato, e parlando del commercio, si saranno conosciuti i mari, sommate le produzioni indigene ecc. Ma che perciò? Due o tre fatti isolati, due o tre cognizioni le une distaccate dall'altre, degli esami superficiali e leggieri, delle indagini praticate come conseguenze senza principj, in una parola delle ricerche vaghe e infondate, si meriteranno elleno il nome di *scienza*

statistica? Aggiungo: la *politica* stessa, questa scienza, che sussidia la statistica e viene da lei sussidiata, (dimodochè puossi stabilire che siavi tra loro un nesso di parentela indissolubile), la politica, io dico, non è forse stata, come scienza, ignota per tanto tempo alle nazioni? E dopo di essersi fatta conoscere, non ha essa avuto il rossore di non trovare cultori, che la diffondessero, e governi che la praticassero? Non si querela egli a ragione il barone di Bielfeld della trascuranza in cui giacque per tanto tempo una scienza, che egli ha poscia educata con mano paterna? E in questo avvilimento della politica, in questa trascuranza di una scienza, la quale, mentre acquista luce dalla statistica, fa pure conoscere, che ella stessa può alla statistica giovare, saremo noi autorizzati a ritenere che quest' ultima così lontana spinga la propria origine, e vanti dei natali coevi alla società? Sono brillanti le teorìe del francese Peuchet, ma esse non sono vere, quindi sconsigliato pensiero sarebbe quello di

adottarle. Ritengasi adunque piuttosto, a maggior sicurezza, che solamente dopo lo splendore che illuminò la politica, e la soda base su cui si appoggiò, si conobbe quale utilità sarebbe ai governi potuta derivare dalla coltura della scienza statistica, e che è gloria soltanto degli ultimi secoli di avere offerta e provata ai gabinetti d'Europa la necessità di una di quelle *scienze di stato*, che protette dalle *Ordinanze* di Francia, dai *Bill* d'Inghilterra, dagli *Ukasi* di Russia, dagli *editti* e dai *decreti* dell'Austria e della Prussia sono in oggi portate ad un grado eminente di perfezionamento.

§. 340.

DEFINIZIONE.

Non entro in esami, o indagini etimologiche sulla parola *statistica*. Poco importa che essa venga da *statica*, da *statera*, o da *status*, siccome molti diversamente presumono. Sto per l'ultima derivazione,

perchè sembrami la più verosimile, perchè è adottata dal più degli Scrittori, e perchè immaginata da *Achenwall*, che meritamente si annovera con onore il padre di questa scienza. Piuttosto cerco di definirla, fatta considerazione all'importanza che esercita una giusta definizione sulla idea, che ciascuno si può formare di una determinata scienza; e qui siami lecito di osservare, che della statistica succede quello che di tutte le altre scientifiche discipline si verifica, cioè che quanti Autori hanno di essa scritto, o parlato, tutti hanno offerta una propria definizione. Leggiamone qualcuna, e poscia tentiamo di fabbricarne una molto *complessiva*, che però si approssimi al parere dei più.

§. 341.

Il francese Scrittore di sopra citato, la definisce — *la science des forces reelles, et des moyens de puissance d'une etat politique* — Statistiq. elem. de la Fran. dans le disc. prelim. edic. cit. — Il chiarissimo

Gioja -- la scienza che descrive un paese in modo da presentare i vantaggi, ed i danni di ciascun oggetto per norma di tutti i cittadini di ciascuna professione, del governo, degli esteri. -- Indole ed estensione della Stat. Il professore Padovani -- la scienza che si toglie a far conoscere lo stato attuale di tutti gli elementi, che costituiscono la potenza e la debolezza di una nazione qualunque -- Introd. alla Stat. ediz. di Pavia pag. 54. cap. v. -- Finalmente il professore Zizius così scrive: -- si può dire essere la statistica l'esposizione scientifica di quei dati, pei quali si riconosce a fondo lo stato dell'attuale potenza politica di un dato stato -- Teor. Prelim., e introdutt. alla Stat. ediz. di Pavia pag. 59., §. 66. in fin. (1) Io ho amato di riportare letteralmente queste diverse definizioni, perchè ciascuno a suo bell'agio le

(1) Sono indotto a credere che di questa definizione sia viziosa la traduzione italiana; chi conosce l'originale tedesco potrà accertarsene. Un traduttore più esperto avrebbe evitato un simile accozzamento stentato di parole.

confronti, e stabilisca poscia con me, che se diversificano nelle *parole* non mutano però nella loro *intrinseca essenzialità*.

§. 342.

Ora mi sarà lecito accrescere i dispareri, e al lungo catalogo delle definizioni che si fanno della statistica, aggiugnerne pure un'altra? Mi lusingo che saranno indulgenti con me quelli che leggono, perchè prevedo che tutti in tal momento amano di darne una nuova. Così incoraggiato definisco la statistica — *l'esame scientifico dello stato attuale fisico, politico, morale, e politico morale di una o più nazioni*. — Mi arresto a questa nuda esposizione, senza procedere a decomporre come suolsi, la definizione da me esibita. Al capo 2.° dove tratterò *degli oggetti della statistica*, e offrirò un mio *nuovo* riparto dei medesimi, si conoscerà lo spirito della data definizione, e si vedrà che sono coerente nelle mie idee.

§. 343.

DIVISIONE.

E solo qui faccio osservare, che dicendo – *una o più nazioni*, naturale ci viene la conseguenza, che dunque la statistica può essere o *particolare* o *generale*. La prima, quando versa sopra una nazione singola e determinata; (l'Austria, l'Inghilterra, la Francia). La seconda quando abbraccia tutti gli stati d'Europa. (Statistica generale Europea). Puossi anche con alcuni dividere in *interna*, ed *esterna*; quella si riferisce allo stato di chi la scrive, o la redige; questa agli stati esteri. Tutte le altre distinzioni, secondo le quali si separa la statistica *fisica* dalla *morale* (1), e questa dalla *politica* dalla *civile*, dalla *militare* ecc. sono più oziose che utili; e perciò giova l'ommet-

(1) Vedi il barone Carlo de Martens. – Manuel Diplomatique – pag. 3. ediz. cit.

terle. Ma ciò è relativo alla *sfera subjettiva*, per dir così, entro cui s'aggirano le ricerche statistiche. Vi ha nei libri dei Trattatisti una terza divisione desunta dal *modo* o di *scrivere*, o di *trattare* sulla statistica; ed è da qui, che essa si divide in *teorica*, e *pratica*, ovvero *filosofica*, e *positiva* -- Zizius op. cit. §.§. 136. 137. pag. 125. 126. – Ved. anche Zurad. cap. 11. lett. c. pag. 42. op. cit. La Statistica teorica, o filosofica è quella che offre dei principj dottrinali sulla scienza, per esempio coll'indagarne l'origine, i progressi, le vicende, coll'esibire delle definizioni, e delle divisioni della medesima, col farne conoscere l'utilità dello studio, col marcarne l'estensione, e i confini ecc. Tali sono le opere di Zizius, di Schlotzer, di Gioja e d'altri. La statistica *pratica* poi, o *positiva* consiste propriamente nella *compilazione* delle varie notizie, che possono interessare la politica, e il governo, relativamente a un paese, a una provincia, a una nazione, all' Europa. Di questo genere è l'opera

di Peuchet per la Francia, di Schwartner per l'Ungheria, di Bissinger per l'impero Austriaco, e del professore Picot, per la Svizzera (1). Non vi ha dubbio pertanto, dietro la suesposta distinzione di statistica teorica e pratica, che se questa è della massima interessanza pei governi, e per le nazioni; quella diventa di una somma utilità, avuto riguardo all'ufficio che ella presta per una esatta, e proficua compilazione di dati *positivi*. Che sarebbe ella infatti la statistica pratica, senza il sussidio, i lumi, e le cognizioni della teorica? Un ammasso di notizie talvolta oziose, spesso perniciose, sempre inutili; un indigesto affastellamento di materiali che imbarazzerebbero il governo; in una parola un caos di cose, da cui difficilmente si potrebbe trarre qualche raggio di luce. Dicasi pure dunque che se la statistica oggi ottiene meritamente la su-

(1) Quasi tutte le nazioni non solo ma anche le più piccole provincie hanno in oggi delle statistiche *positive*, o *pratiche*. Queste nel mentre che giovano moltissimo al Governo, sono pure utilissime a qualunque privato.

blime appellazione di scienza, questa distinzione le venne dal momento, che essa fu riguardata come un esame analitico, e un complesso di principj teorici, conducenti poscia a delle ricerche pratiche, e di fatto. Ebbe dunque ragione l'economista Say, presso il sig. Zizius, di osservare che se la statistica manca di questa teorìa, rimane sempre come la storia una scienza incerta ed imperfetta. È in forza delle cognizioni teoriche, che il compilatore statistico si avrà procurate, che a lui più facile, più spedita, e più ordinata riuscirà la disposizione della lunga serie degli *oggetti*, che dovrà presentare al suo governo in un *quadro statistico;* sarà per questa scienza, che egli potrà render ragione di tutte le proprie operazioni, corredandole di osservazioni, e di rilievi; e per ultimo potrà instituirsi quel soliloquio ricordato dal cavaliere Tammasia (1): per-

(1) Questo dotto Cavaliere, che nelle funzioni di Vice-Delegato alla provincia di Bergamo si mostra zelantissimo magistrato, è pure con molto onore e merito ricordato nella repubblica delle lettere per varie opere da lui date alla luce.

chè pongo io questo fatto? la cognizione di esso può essere utile al governo? sotto quale rapporto? Vedi op. cit. pag. 36. ediz. di Milano del 1818.

§. 344.

Dalle cose per me qui avanti dette, chiara risulterà la risposta a due dimande, che si sogliono fare dai cultori della scienza statistica; e sono, qual è lo *scopo* di essa? e quali le *discipline*, a cui la stringono rapporti di *affinità?*

§. 345.

SCOPO.

Parlando dello scopo (ufficio, fine) sembrami che di nuovo richiamar debbasi la distinzione di statistica *teorica*, e di statistica *pratica*. L'ufficio della prima, come si è osservato, è di offrire le basi alla seconda; e il fine di questa, consiste nel disseccare, per valermi delle espressioni

del dottissimo Gioja, il corpo politico, onde più facilmente conoscerne tutte le parti componenti, determinarne le forze, indagarne le risorse, stabilirne le cause di prosperità, o di decadimento. Da qui scorgesi dunque che questo scopo, ufficio o fine, può essere quadruplice, cioè fisico, politico, morale, politico-morale. Questa divisione da me stabilita come il fulcro, o punto d'appoggio delle diverse diramazioni statistiche, coincide colla *definizione* qui sopra esibita, e colla *classificazione d'oggetti*, che cadrà più sotto.

§. 346.

SCIENZE AFFINI.

Per quanto giusta essere possa la sentenza di Tullio, che -- *omnes artes habent quoddam comune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se continentur*, -- giova però ritenere che questa parentela ha de' *gradi*, i quali più, o meno tra di loro approssimano le linee di discendenza

dei diversi rami che concorrono a formare la grande famiglia dello *scibile*. Se noi miriamo le scienze come dipartentisi da un solo *principio*, e conducenti ad un *identico fine*, per quanto sieno le une dalle altre disparate, vi scorgeremo sempre degli anelli, che sebbene non palesi alla vista dei più, sfuggire però non possono all'occhio penetrante dell'uomo filosofo. Ma se contempliamo queste molte figlie di una comun madre, la *verità*, come ciascuna aggirantesi in una sfera particolare, e *relativa*, oltre di rinvenire uno scopo *universale*, vi troveremo pure uno scopo *speciale*, e solo *proprio* di ciascheduna. Va bene conoscere gli anelli di connessione; ma nello stesso tempo, a scanso di confusione d'idee, giova marcarne le differenze. La statistica ha dei punti di contatto colla *geografia*, colla *politica*, coll'*economia*, coll'*aritmetica politica*, e colla *storia;* ma nello stesso tempo porta un'impronta talmente particolare, che, ove non si sia affatto ciechi, non può non differenziarla da tutte. Vediamo se questa tesi corrisponde al fatto.

§. 347.

Cosa è la *geografia?* Ella è la descrizione della terra. Basta questa sola definizione per non poter più dunque equivocare sullo scopo di essa differente da quello della statistica. La prima esamina, e descrive semplicemente la terra dal lato *fisico*; quindi *estensione*, *confini*, *forma*, *configurazione* sono gli oggetti di cui si occupa. Ma la statistica rimane qui ella? La sfera *morale*, *politica*, e *politico-morale* degli oggetti di una provincia, e di una nazione, non entra essa forse nelle indagini della scienza statistica? Le *cause* talvolta produttrici determinati *effetti*, il legame fra i diversi *rapporti* degli esseri, le *conseguenze*, che si può presumere che deriveranno da un preesistente, od attuale stato di cose, non sono argomenti di indagine per la statistica? È vero che qualche volta leggonsi delle relazioni geografiche che molto abbracciano al di là del loro vero oggetto; ma queste si potranno

appellare quadri *geografico-statistici*, o *geografie*, che *abusivamente* deviano dal loro sentiero. Se dunque fra la statistica, e la geografia vi ponno essere dei punti di reciproco sussidio, vi sono però degli spazj di notabile differenza.

§. 348.

Nè meno evidente essa è quella che tiene colla *politica*. Quest' ultima indaga ed insegna ciò *che si dovrebbe fare*; la prima *ciò che si fa*. Quella esibisce delle *regole*, questa presenta dei *quadri*: la *politica discute*, la *statistica narra*. L'una pronostica sugli effetti, partendo da' *principj*, l'altra può prevedere delle conseguenze partendo da *fatti*. Se vi ha mutuazione di ajuto, questa deriva dalla nota massima, che la *pratica* deve sussidiare la *teorica* e viceversa.

§. 349.

L'*economia* non è che un ramo della politica. Se dunque mi fosse lecito di togliere dalla fisica un principio, per qui rifonderlo, direi che le parti sempre partecipano della natura del tutto (1). Voglio dire con ciò, che le indagini *politico-economiche* hanno per iscopo il migliore, e ciò che *potrebbe*, o *dovrebbe* essere. Le indagini *statistico-economiche* all'invece si aggirano intorno al *presente* ovvero a ciò *che è*. Quelle mi dicono che sarebbe bene che in Ispagna l'agricoltura fosse più coltivata; queste mi istruiscono che vi è derelitta in conseguenza di un troppo spinto orgoglio nazionale: dalle prime so quanto interessi l'accrescere la popolazione di uno stato, che ne ha poca; dalle seconde mi vien determinato, che sopra una data superficie non vi sono che tanti mila abitanti.

(1) Non si confonda la parola *natura* con quella di *attributo*.

§. 350.

Per ultimo differisce dall'*aritmetica politica*, e dalla *storia*. La prima istituisce dei *calcoli*; e la statistica raccoglie dei *dati*: la *storia* racconta il *passato*, e le varie vicende di una nazione. La statistica dipinge il *presente*, ed *attuale* stato della medesima. Leggasi la Sezione IV. pag. 95. di Zizius – il cap. VIII. pag. 108. di Padov. – così argom. dalla Dissert. di Tamass., e dal libro del chiar. Gioja, indol. ed esten. della stat.

UFFICIO CHE PRESTA LA STATISTICA

ALLE SCIENZE DEL DIRITTO.

§. 351.

Quest'*ufficio* a ciascuno si paleserà per immediato, e naturale, quando meco discenda ad indagare quali sono le cognizioni necessarie all'uomo di stato per la formazione di un codice penale, di un codice civile, commerciale, militare ecc. –

Clima, caratterè della nazione, costumi, virtù, vizj, robustezza fisica, morale irascibilità, inclinazione alla fatica, abborrimento della medesima, ecco i punti *più essenziali* da porsi a calcolo da chi medita sopra la formazione di un codice *criminale*. – Amore alla proprietà, divisioni grandi, o piccole della stessa, buona fede, moltiplicità di contratti, scarsezza dei medesimi, ecco le indagini di chi dovrà offrire il progetto di un codice *civile*. – Situazione topografica, mari, canali, fiumi, produzioni, agricoltura, arti, spirito nazionale, popoli limitrofi, stato della marina, della navigazione, ecco gli oggetti, che occupar debbono l'attenzione di chi pensa ad un codice di *commercio*. – Carattere del popolo, suo valore, suo coraggio, sua pusillanimità, sua viltà, diserzioni, disciplina, forma di governo (1),

(1) La *forma* del governo è quel tale *elemento*, che più di ogni altro merita di essere esaminato allorquando si vogliono sancire delle leggi. Vedi quanto ho detto nella Sezione sul *Diritto Pubblico Interno*, e ricordinsi le teorie di Montesquieu, di Filangieri, e di molti altri sommi uomini, che hanno toccato quest'argomento.

ecco le basi da esaminarsi per sancire un codice *militare*. E tutti questi *dati* da chi si somministrano essi, se non dalla statistica? Queste mie idee, che qui ho soltanto abbozzate, riceveranno maggior luce da quanto si dirà nel secondo capo, cui passo immediatamente.

Cap. II.

OGGETTI DELLA STATISTICA.

§. 352.

Dal *fine* della Statistica argomentare i *limiti* naturali di essa, ecco il problema, che nella sua dissertazione si prefisse di sciogliere il Cavalier Tamassia, e ch' io ripeto volontieri all' incominciamento di questo capo. Del *fine* ho detto più addietro, ora dei *limiti* terrò discorso, e primieramente osserverò, che l' indagare i limiti di una scienza, e il determinare gli oggetti, che abbraccia la medesima, sono cose quasi affatto sinonime, e che

perciò si mutuano a vicenda principj, e teorie. Se vi ha materia interessante nella scienza, di cui ci occupiamo, ella è certamente quella del presente capo; poichè giova, è vero, conoscere, p. e., l'origine della statistica, i progressi di essa, l'uso della medesima, ed altri simili argomenti; ma a che varrebbe tuttociò quando non si sapesse determinare con precisione la sfera di sua *attività*, ed indagare gli oggetti, che la costituiscono? Non posso adunque aver torto, se stabilisco, che le indagini ch' io sto qui per intraprendere sono le maggiormente *essenziali*, e quelle, che propriamente si possono dire *statistiche*. L'argomento – *degli oggetti, che contempla la statistica* – si è trattato da tutti gli Scrittori di essa. Chi l'ha guardato sotto di un aspetto, chi sotto di un altro: alcuni l'hanno di troppo esteso, e sviluppato, altri di troppo limitato, e ristretto: quelli peccarono di *superfluità*, questi di *aridezza*. Eppure non doveva esser così, poichè se l'*ordine*, con cui si possono disporre gli oggetti statistici, può essere

direi, alquanto arbitrario, arbitrarj al certo non saranno i *requisiti* di quest' ordine, che si possono dire di *universalità*, di *naturalezza*, di *connessione*, e di *chiarezza*. Io non esagero se dico, che quanti Scrittori si leggono o *teorici*, o *pratici* sulla statistica, tutti hanno amato di formarsi un ordine, o metodo proprio nella *distribuzione* degli oggetti, la di cui *qualità* è, e debb'essere in tutti la stessa, ma la di cui *quantità*, e ordinazione è sempre più, o meno variata (1). Ciò posto, non sarà dunque strano, che anch' io esibisca le mie idee, qualunque esse sieno, e che, seguendo gli Scrittori, che ho letti sulla *scelta* delle materie, mi diparta poi dai medesimi nella *sistemazione* di esse. Chi legge richiami il §. in cui ho data la *definizione* della statistica, e quello, in cui ho parlato dello *scopo* della medesima, e ritenendo fermo quanto ho detto nell'uno, e nell'altro, divida

(1) Ved. Peuchet nella sua Statist. della Francia. – Picot in quella della Svizzera. – Zizius nella sua tavola Sinottica. – Si possono anche vedere le tavole sulla *Popolazione* nelle Instituzioni Politiche di Bielfed.

con me in *quattro* gran *parti* l'argomento — *degli oggetti della statisca.* —

I.ma

Parte Fisica.

1.° Territorio.
2.° Clima.
3.° Popolazione.
4.° Occupazioni.
5.° Agricoltura.
6.° Arti.

II.da

Parte Politica.

1.° Commercio.
2.° Marina.
3.° Milizia.
4.° Finanze.

III.za

Parte Morale.

1.° Istruzione.
2.° Religione.
3.° Costumi.
4.° Leggi.

IV.ta

Parte Politico-Morale.

1.° Amministrazione.
2.° Codici.
3.° Relazioni all'estero.
4.° Diplomazia.

Questo prospetto, che non distrae l'occhio con troppo minute divisioni, e suddivisioni, sembrami chiaro, naturale, completo, e connesso: però abbisogna di qualche schiarimento.

I.ma

§. 353.

TERRITORIO.

Ciascuno di leggieri si avvede, che la prima ricerca, la quale debbe occupare lo statistico osservatore, quella si è del *territorio*, in cui giace posta la nazione, ch'egli imprende a descrivere. Quest' indagine, che è la prima, che naturalmente all'occhio si appresenta, è pure una delle più interessanti, e maggiormente relative alla *potenza* di uno stato. Io dico potenza, perchè pare, che tutti i quadri, e tutte le analisi statistiche abbiano appunto per iscopo la determinazione dei gradi di essa. Ciò posto, siccome le cose, che notar si possono nella descrizione del ter-

ritorio di una nazione sono molte, e svariate, parmi che così si potrebbero ordinare: stabilirne l'*estensione*, e i *confini*, conoscere se sia bagnato da *mari*, da *fiumi*, da *torrenti*, se sia intersecato da *canali*, che facilitino il trasporto delle merci, se abbia dei *laghi*, dei *boschi*, molte *montagne*, o *vulcani*, se sia ricco di *miniere*, e quali siano i più rimarcabili *prodotti* di esso, procurando di fissarne la *qualità*, e approssimativamente la *quantità*.

§. 354.

CLIMA.

Del *clima* parlano molti ove la discorrono del territorio; a me sembra, che per quanto intima ritener vogliasi la connessione tra loro, il primo però, per la sua estesa influenza sul *fisico*, e sul *morale*, meriti un separato, e distinto esame. Ognuno, che non sia affatto straniero alle cose di letteratura, e di politica, sa quanta

forza al clima hanno conceduta i diversi Scrittori, e quanto allo stesso abbiano negato molti altri. Il francese Dubos privando di ogni influenza le *forze morali*, attribuisce alle sole *fisiche* (al clima) il ritardamento, o il progresso di una nazione nell'arti, e nelle scienze; e l'immortale Autore dello spirito delle leggi, ragionando su varie politiche instituzioni, non s'è mostrato alieno dallo stesso sentimento. Filangieri, a dir giusto, ha moderate le esagerate concessioni, che i due sullodati Scrittori hanno date al clima; ma nello stesso tempo non ha potuto non convenire, che esso abbia però una somma influenza, specialmente quando si esaminino i due *estremi* di sommamente caldo, e sommamente freddo. Ho amato di ricordare queste poche cose per far conoscere come l'oggetto *clima* meriti di essere ben determinato in una indagine statistica, la quale dovrà occuparsi in istabilire, se esso sia molto caldo, o molto freddo, quali siano le vicissitudini, e i cambiamenti o *lenti*, o *repentini*, o *ordinarj*,

o *straordinarj*, cui va soggetto, e per ultimo quali siano, ragionando sul fatto, gli *effetti* prodotti da tale causa conosciuta. I quali effetti ponno esser varj, e complicati, talvolta affatto palesi, spesso incerti, molte fiate occulti, e sempre influenti d'una maniera o diretta, o indiretta sui varj oggetti, che compongono l'insieme di uno stato, e specialmente sull'incremento, decremento, e carattere della

POPOLAZIONE.

§. 355.

La quale *popolazione* entrando come essenzialissimo elemento nella potenza di uno stato, e nella *parte fisica* delle ricerche statistiche, merita i più serj, e ponderati riflessi dell'uomo politico. E infatti la popolazione, che è sempre in ragione della coltura delle terre, e dell'arti, la popolazione, che è naturalmente unita alla pubblica continenza, la popolazione, per cui tanto favore dimostrarono i governi delle antiche nazioni, per cui

tante leggi, e così savie dettò Augusto, per cui tante meditazioni impiegarono i politici, per cui tanti mezzi, e d'ogni genere si immaginarono, onde proteggerla, e propagarla, la popolazione, io dico, quando che sia nè troppo limitata, nè troppo estesa, ma sempre proporzionata *ai modi di sussistenza*, diventa uno dei primi, e più sodi fondamenti del grande edificio degli stati, perciò uno dei più essenziali punti di esame per lo statistico. Egli dovrà quindi determinare 1.° qual sia la massa intiera della popolazione di una nazione, o provincia, 2.° qual sia la più generale divisione delle classi delle persone, 3.° quali siano i generi di *occupazioni* degli abitanti, 4.° quante le femmine, quanti i maschi, le nascite, e le morti, 5.° qual sia il *carattere*, e lo spirito del popolo, 6.° quali le principali, e più conosciute sue *tendenze*, 7.° quale la *proporzione* tra il numero degli abitanti, e i mezzi di mantenimento; 8.° finalmente quali le *cause* più ovvie di spopolazione, o i *motivi* più facili a

determinarsi del grande incremento degli abitanti.

OCCUPAZIONI.

§. 356.

Ma la popolazione di uno stato, o di un paese non può vivere inerte, e neghittosa. Ella per mantenersi, e sostentarsi abbisogna di un continuo *travaglio*. Ecco dunque come naturale allo statistico si offre la ricerca delle *occupazioni* del popolo, di cui ha prima esaminata la massa, ed il carattere. Di queste occupazioni le principali sono l'*agricoltura*, e le *arti*, perchè la popolazione vi è sempre in ragione *diretta*, e *composta*, siccome osserva Montesquieu al tom. 3.° pag. 193. – Esprit des Loix. –

AGRICOLTURA.

§. 357.

L'*agricoltura*, che è doppia fonte di opulenza, e di potenza, ha sempre ot-

tenute le cure dei governi, e sempre le sono stati benefici di protezione, e di incoraggiamento. Se presso qualche nazione, e in qualche tempo si praticò diversamente, ciò devesi ascrivere ai capricciosi, e brillanti sistemi di alcuni politici economisti, i quali amarono piuttosto di favorire le arti, e poco donare all'agricoltura. Qualche governo si lasciò forse illudere dal modo specioso, con cui quegli uomini di stato avevano vestiti i loro progetti; ma poi si emendò l'errore, e si conobbe evidentemente, che, come dice Palmieri, la politica non sa rinvenire un mezzo più *efficace* per la forza, e salvezza del popolo. — Felicità pubb. Art. agric. pag. 73. ediz. degli econom. — Ciò ritenuto, sfuggirà questo ramo alle indagini dell'osservatore statistico? Determinerà quanti e quali sono i terreni di una nazione *sterili*, o *fecondi*, *inetti*, od *atti* alla produzione, fisserà il *numero* degli agricoltori, i *pesi*, da cui sono dal governo aggravati, la *protezione* dallo stesso loro conceduta, indicherà i *generi* delle

cose prodotte, i *tempi* delle semine, e dei ricolti, descriverà gli *attrezzi rurali*, le specie degli *animali* impiegati nel travaglio dei campi, e per ultimo assegnerà approssimativamente l'ammonto dei *valori* portati dalle produzioni agricole.

ARTI.

§. 358.

Ma, siccome mi occorse già di osservare nella Sezione sul commercio, non tutti gli individui, e classi di una popolazione possono dedicarsi all'agricoltura; le *arti* pure debbono avere i loro cultori; e questi ponno essere o in maggiore, o in minor numero, secondo che l'industria nazionale sia più, o meno protetta dal governo, favorita dal commercio, e incoraggiata dalla *concorrenza* straniera. Quando che questi tre elementi si uniscano a dar moto all'industria, diventa questa una ricca sorgente di opulenza, la quale (purchè non sia eccedente) genera forza, e potenza. Ecco pertanto un

novello oggetto di indagine per la statistica. Le arti possono essere di *necessità*, di *commodità*, e di *lusso*. In esse si ponno impiegare delle materie di prodotto nazionale, o straniero, possono essere di *semplice* manifattura, oppure di travaglio assai *complicato*, vi si possono impiegar delle macchine di diverso genere, le quali sieno di invenzione del paese, o estera; dei prodotti di questa man d'opera può verificarsi un grande smaltimento coll'esportazione, o ponno, per qualche *vizio* nel lavorìo, stagnare inerti nei magazzeni; delle cause o fisiche, o politiche ponno contribuire a rendere gli abitanti sommamente operosi, e delle altre a renderli infingardi, ed oziosi: tutti questi riflessi dovranno aver posto nel capitolo *arti* di ogni narrazione statistica, però siccome osservazioni *generali:* nei dati *speciali* poi si discenderà a determinare il *numero* delle manifatture, gli *oggetti*, sui quali travagliano, il numero dei manufatturieri, il *quantitativo* degli *stipendj* impiegato dagli intraprenditori, e per ultimo si potrà

instituire qualche calcolo di approssimazione sulla somma *dei valori di guadagno*, non che sulla influenza o diretta, o indiretta della coltura dell'arti sulla *morale* di quella tale nazione.

II.da

Forze dello Stato.

COMMERCIO.

§. 359.

Chiamo *forze di uno stato* quelle che direttamente ne costituiscono la *potenza*, sotto il doppio aspetto di *interno*, ed *esterno*. Fra le principali annoverasi il *commercio*. Se io volessi a lungo ragionare su questo argomento, dovrei indispensabilmente ricordare di nuovo molte cose delle già dette alla Sezione IX; uopo è dunque ch'io sia brevissimo per non ripetermi. Il commercio, che, come si esprime Filangieri, è oggi divenuto il sostegno, la forza, e l'anima delle nazio-

discendere ad una classificazione di oggetti. Instituendo pertanto delle ricerche sulla *marina militare* di uno stato, determinerà il *corpo* delle flotte, il numero dei bastimenti, che le compongono, descriverà la loro costruzione, e portata, l'equipaggio, le truppe, le artiglierìe, di cui sono muniti, fisserà il numero degli arsenali, degli ammiragliati, e farà qualche cenno sul grado di maggiore, o minor perfezione, che la nazione in esame ha saputo acquistarsi nella *tattica navale*. Allorchè poi ragionerà della *marina mercantile*, indicherà il numero delle navi da commercio, se dello stato, o di privati proprietarj, descriverà i viaggi più comuni, che esse intraprendono, determinerà le garanzìe, che il governo impiega per difenderle dagli assalti dei corsari di mare, parlerà dei porti, e delle rade, se franchi i primi, o non franchi, ne stabilirà i diritti di entrata, e di uscita, dirà della navigazione, se imperfetta, o perfetta, felice, od infelice, terrà parola dei cantieri, e del numero dei fab-

bricatori, che in essi travagliano; in somma porrà sott'occhio del governo tuttociò che riguarda i mari dal lato della navigazione commerciante.

MILIZIA.

§. 361.

Tra le forze dello stato, vi ha senza dubbio la *milizia*. (*di terra*). E chi infatti oserebbe contestarlo, in oggi, che tutta l'Europa ha mille, e mille combattenti sull'armi dai quali dipende l'interna, ed esterna sicurezza delle nazioni? Dirò, che se vi ha oggetto interessante in un quadro di ricerche statistiche, avuto riguardo all'attuale sistema degli stati Europei, quello si è della *forza armata*. Relativamente pertanto alla medesima cercherà lo statistico 1.° qual sia il numero de' soldati abili alla guerra, 2.° qual sia il numero degli invalidi, 3.° quali siano le piazze di maggiore, o minor presidio, 4.° quante fortezze vi abbiano in uno stato, e se bene agguerite, 5.° quanti

ospedali pei militari, 6.° quanti siano i reggimenti di fanterìa, di cavallerìa, di artiglierìa, marcando la differenza delle loro *armi*, 7.° qual sia la più comune ripartizione in tempo di guerra, se in divisioni, in brigate, in corpi, e come, e di quanti uomini *forte* ciascuno, 8.° qual sia la disciplina militare, 9.° quali le occupazioni de' soldati in tempo di pace, 10.° quale il soldo che percepiscono, 11.° quali le leggi di coscrizione, e l'importo della medesima calcolato sulla massa della popolazione, 12.° quali, quanti, e come regolati i tribunali militari, e per ultimo quali le *pene* più usitate pei mancamenti alla militar disciplina.

FINANZE.

§. 362.

Tutte le suindicate *forze* languirebbero, nè potrebbero servir di sostegno allo stato, quando i Principi interessati a garantirne l'esistenza, non si procacciassero dei *mezzi*, coi quali mantenerle vigorose, e ro-

buste. Questi mezzi sono le *finanze*, che producono delle *ricchezze* -- *senza delle quali non vi sono armate*, *ed i sudditi mancano di protezione* -- siccome si esprime il Gorani nelle sue -- Ricerche sulla scienza dei governi -- tom. 2. pag. 164. ediz. di Losanna. -- Le finanze, o sia i *redditi* di un Principe, o di un Governo, risultano dai *dominj*, e dalle *contribuzioni*. (imposte, tasse, sussidj, ecc.) La natura dei primi è semplice, ed è presto calcolato il *valore* dei loro prodotti: l'indole delle seconde è più complicata, ed è meno agevole il fissarne con esattezza le molteplici diramazioni, e le minutissime parti. Lo statistico instituendo delle indagini sui primi, cercherà, se uno stato ha delle terre di *sua proprietà* (*terre del fisco*), delle *saline*, delle *miniere*, dei diritti di *pesca* esclusiva, ed altri simili oggetti, procurando di stabilirne con precisione l'annuo reddito. Fissando poi la sua attenzione sulle *contribuzioni*, esaminerà lo stato dei dazj, e delle dogane, cercherà come sono esse regolate, parlerà

del tributo, dividendolo in *diretto*, ed *indiretto*, marcando dell'uno, e dell'altro le differenti *specie*, *e modi di esigenza*; e tutto ponendo a scrupolosissimo calcolo, stabilirà la *total somma* di moneta, che annualmente si versa nel pubblico erario. Una statistica *pratica* entrerebbe su quest'argomento, tanto essenziale, in ulteriori, e più minuti dettagli; ma la *teorica* si contenta di questi cenni principalissimi.

III.ª

ISTRUZIONE.

§. 363.

Dopo che lo statistico avrà contemplato lo stato sotto l'aspetto *fisico*, e *politico*, passerà ad esaminarlo dal lato *morale*, e primamente si occuperà dell' *istruzione pubblica*. La pubblica istruzione, che ha dei rapporti colla *forma* del governo, che agisce sulle leggi, che variamente modifica i costumi, che ha influenza sulla religione, e che si può dire il *fondamento*

della parte morale di uno stato, meritossi sempre i più grandi riguardi per parte dei governi, ed è bello oggidì, in conseguenza all'estesissimo sviluppamento degli ingegni di ogni nazione, il vederla autorevolmente protetta ed universalizzata. Spetta all'uomo di stato il calcolarne i *gradi* in tutte le operazioni, che lo conducono a proporre delle leggi relative agli svariatissimi oggetti della pubblica agenzìa; e tocca allo statistico l'esibirne in prospetto lo *stato* di auge, o di deperimento. Ma come dirigersi nell' immensità degli oggetti, che abbraccia questo ramo? Qual ordine scegliere, onde, senza confusione, gittare un colpo d'occhio sull'operosa scena della pubblica istruzione? Parmi che gli oggetti principali potrebbero essere i seguenti, e così distribuiti: – Università, e diverse *Facoltà* delle stesse; gradi accademici, licei, accademie, biblioteche, gabinetti d'arti, e di scienze, professori illustri viventi, professori celebri, che furono, opere classiche nazionali sui diversi rami di pubblico insegnamento; me-

daglie d'onore, premj, mezzi di incoraggiamento, studio delle lingue straniere, stabilimenti, o scuole di perfezionamento, metodi di educazione, testi adottati nelle varie scienze, se nazionali, o stranieri, se in lingua propria, o estera, stampe, tipografie, numero dei giovani dedicati allo studio delle diverse facoltà (legale, medica, matematica, teologica) numero degli annualmente insigniti di qualche grado d'onore, e per ultimo, colpo d'occhio generale sullo stato della *coltura nazionale*. Osservo che dovrebbesi qui parlare anche degli stabilimenti di educazione per gli *allievi militari*, e non nel titolo *milizia* come alcuni hanno preteso.

RELIGIONE.

§. 364.

Dissi di sopra, che la istruzione ha un' influenza diretta sulla religione, ed è verissimo, poichè contribuisce la prima alla perfezione dell'*etica* dell'uomo, in cui entrano i doveri della seconda. Essa affe-

ziona l'uomo al governo, lo rende docile al freno delle leggi, e fa di quanti sudditi vi sono nello stato altrettanti buoni cittadini. Esaminerà lo statistico, se nella nazione, che lo occupa, vi è tolleranza di diverse religioni, di quanti generi ve ne sieno, qual sia la dominante, come vi siano trattati dal governo i di lei ministri, se questi siano soltanto secolari, od anche regolari, a quali leggi siano subordinati, a quali doveri astretti; di quai diritti, privilegj, ed esenzioni si trovino in godimento, qual sia il loro costume, e metodo di vita, quali infine i rapporti dell'autorità ecclesiastica colla secolare sì in affari di religione, che in cose temporali.

COSTUMI.

§. 365.

Se è vero che l'istruzione del popolo opera sulla di lui religione, è poi incontrastabile, che istruzione, e religione, a forze riunite, agiscono sui di lui *costumi*.

Questi sono o *buoni*, o *cattivi*, secondo che i cittadini sono allevati con dei principj moderati, e imbevuti delle massime del giusto, e dell'onesto. Non vi ha d'uopo affettare una rigidezza spartana perchè la corruzione non abbia a bandire il costume. Le savie leggi, le instituzioni moderate, le opportune discipline agiscono sulla *bontà* del popolo; ma più di tutto il general costume vi ha influenza; questo assicura la solidità del governo, aumenta l'amore del patriotismo, infiamma i cuori di zelo per la nazionalità, ed ottiene alle leggi una devota osservanza — *Quid leges, sine moribus?... — vanæ proficiunt.* — Praticando lo statistico delle indagini sui costumi di una nazione, determinerà appunto, se sono buoni, o cattivi, e farà conoscere l'effetto, che risentono dalle leggi, e quello che su di esse producono. Sarà pur questo il luogo di parlare dei giuochi, e dei pubblici divertimenti autorizzati dal governo, come sarebbero i teatri, le giostre, i tornei ecc. Di questi oggetti io ritengo, che debbasi far cenno

al titolo *costumi*, perchè so' quanto in Atene, in Isparta, ed in Roma, che furono pure modelli di saviezza, fossero i giuochi calcolati come influenti sulla *pubblica morale*.

LEGGI.

§. 366.

Le *leggi* servendo particolarmente di base fondamentale ad ogni edificio politico, chiamano a sè una singolare attenzione. Però nell'esaminarle, e per non applicare a questo titolo ciò, che, secondo il mio piano, spetta più direttamente all'altro *dei codici*, dovrà lo statistico por mente soltanto ai *rapporti*, ch'esse possono avere coi principj generali insegnati dalla scienza della legislazione, e colle teoriche comuni ai Giureconsulti, ed ai Politici sulla bontà *assoluta*, e *relativa*. Cadrà qui l'esame dei *requisiti*, che *buona* costituiscono una legge, e che secondo l'insegnamento dell'immortale Bacone, si possono ridurre a cinque —

Lex bona censeri possit, quæ sit intimatione certa, præcepto justa, executione commoda, cum forma politiæ congrua, et generans virtutem in subditis. — Aphoris. VII. pag. 11. — *Legum Leges* — sive *Tractatus de fontibus universi Juris etc.* Parisiis 1822 (1).

IV.ta

AMMINISTRAZIONE.

§. 367.

Esaurito per tal modo l'esame di tutti gli oggetti, che abbraccia la statistica nelle prime tre parti (fisica, politica morale), non resta più ora a parlare, che della *quarta*, la quale si disse *politico-morale*, e per primo uopo è dire dell'*amministrazione*. Io prendo questa parola in latissimo senso, e intendo per essa

(1) Questi medesimi *aforismi* commendevoli per la loro semplicità, e chiarezza, si leggono anche nell'opera francese — *Analyse de la Philosophie du François Bacon.* Edict. di Leida pag. 176.

il complesso di tutti gli elementi, che concorrono a comporre la grande agenzia di uno stato. — Fra questi tien luogo distinto il *governo.* La prima indagine, che occuperà lo statistico, verserà sulla *forma* di esso, e quindi determinerà se sia monarchico, aristocratico, democratico, misto; se la corona sia ereditaria, o elettiva, quali siano i gradi di successione, se questa sia soltanto maschile, od anche femminile, quali le norme, che regolano la minorità, e se tutto questo venga stabilito da leggi *fondamentali* immutabili. Si passerà poscia a conoscere il *modo*, con cui questo governo agisce; quindi si fisserà la *classificazione* dei grandi ministeri, dicasteri, camere, dipartimenti, cancellerie, commissioni, colle loro rispettive attribuzioni; per esempio, della guerra, delle finanze, dell'interno, dell'esterno, della marina, dell'istruzione, del culto ecc; procurando anche di scoprire il legame, e la *controlleria*, che esiste fra i medesimi. — Discendendo un gradino porrà mente lo statistico all'organizazzione dei

tribunali civili, criminali, commerciali, militari, indicando le prime, le seconde, le terze istanze, e la loro distribuzione, se in ragione della popolazione, dell'estensione del territorio, o del riparto delle provincie. Farà cenno per ultimo di tutte le altre *autorità*, od *ufficj*, dall'unione dei quali risulta tutta la pubblica amministrazione.

CODICI.

§. 368.

Ma essendochè tutti quegli oggetti, qui sopra citati, abbisognano di leggi generali, e speciali, cadrà conseguentemente in acconcio il parlare dei *codici*. Non si impegnerà però lo statistico in discussioni teoriche intorno agli stessi; ma solo indicherà le diverse *collezioni* di leggi, i *fonti* delle medesime, l'*uso* pratico di esse, l'*osservanza*, che ottengono, se ve ne sono delle *obsolete*, e quali siano i rami della Giurisprudenza *suppletoria*, e *addizionale*. (Ordinanze, editti, decreti, notificazioni ecc.)

RELAZIONI ALL' ESTERO.

§. 369.

Fin qui si è trattato dell' *interno* di uno stato; giova ora rivolgersi all'*esterno*, e vedere su di che abbia la statistica a fermare la propria attenzione. Le relazioni all'estero sono oggi divenute di una tale importanza per le nazioni, che alcuna non ve ne ha, la quale non si trovi legata con mille rapporti alle altre. Questo fa, avuto anche riguardo all' intiero sistema degli stati Europei, che gli interessi dell'una siano, per dir così, immedesimati con quelli dell'altra, e che vi abbia sempre una continua comunicazione reciproca. Vedi la Sez. VIII.

DIPLOMAZIA.

§. 370.

Sarà dunque delle parti della statistica il determinare di qual *genere* siano tali relazioni fra le corone, quali, e quanti

ministri residenti dell'una si trovino presso dell'altra, come siano regolati i diritti degli ambasciatori, dei consoli, degli agenti di commercio, quali siano gli ordini cavallereschi, che soglionsi dai diversi principi distribuire, qual sia il *rango*, che la nazione occupa in mezzo alle altre (1), quali siano i trattati di alleanza, che la legano, quali le convenzioni di commercio, di pace, e per ultimo quali le relazioni di famiglia procurate coi matrimonj dei Principi delle diverse corone. – E così io intendo compita la sposizione degli *oggetti*, che cadono nelle classificazioni statistiche. Ma potrò io credere di averli tutti enumerati, e che nessuno mi sia sfuggito? Sarebbe vano il lusingarsene. Essi sono in troppo gran numero, e talvolta si diramano in un modo così esteso, che è quasi impossibile all'occhio di tutti scoprirli, e raggiungerli. La statistica

(1) Sul *rango* delle nazioni, e metodo *pratico* di determinarlo vedi *Schmalz* – Diritto delle Genti Europee. Ediz. di Pav. – Leggi anche *De Martens* – Man. Dipl. pag. 163. §. 79. e seg.

teorica si accontenta di aver accennati i principali.

NESSO DELLE VARIE CLASSI DI OGGETTI FRA LORO.

§. 371.

È questa l'ultima osservazione, ch'io ho riserbata per questo capitolo. Chi non sa, che fra tutti gli oggetti classificati, concorrenti come *elementi* a formare l'insieme di uno stato, vi ha un'intima *colleganza*, qualche volta nascosta, quasi sempre affatto palese? Potrà la statistica sorpassarla, e non instituire i dovuti *rapporti?* Certo che no. Il *clima*, per esempio, agisce sull'*arti*, queste sul *commercio*, questo sulla *coltura* nazionale, essa sul *governo*, il governo sulle *leggi*, le leggi sull'*educazione*, essa sul *costume*. ecc. Tutti questi anelli di una catena invisibile, sentita solo dal tatto delicatissimo dell'uomo filosofo, vogliono essere con diligenza marcati dall'accurato statistico.

Capo III.

FONTI STATISTICI.

§. 372.

Per compilare il gran *quadro statistico* degli oggetti, che qui sopra io ho disposti in *sedici* paragrafi, e che, secondo il linguaggio tecnico, diconsi *tabelle*, o *tavole statistiche*, che farà egli l'espositore? Qual via sceglierà, e quali *dati* consulterà, onde procurarsi delle cognizioni certe, esatte, e sicure? Ecco l'argomento dei *fonti statistici* indispensabile a trattarsi in questo luogo.

§. 373.

Diconsi *fonti*, perchè da essi attinge lo statistico tutto quello, che gli necessita di conoscere intorno alle ricerche, che va ad instituire, sia poi qualunque esser si voglia l'oggetto, che *particolarmente* lo occupa. Questi fonti, secondo

Zizius, e tutti quelli che l'hanno seguito si distinguono in *pubblici*, e *privati*. I primi diconsi *pubblici*, perchè posti sotto la garanzia del governo, e quindi improntati di una certa tal quale *pubblica autenticità*. I secondi si appellano *privati*, poichè essi sono l'opera di privati cittadini, nè hanno dalla governativa sanzione ottenuta special nota di pubblicità. Appartengono a quelli i *documenti dello stato*, cioè le convenzioni tra esso, e gli altri, i trattati di pace, di commercio, di alleanza, i diplomi, i codici, tutta le Giurisprudenza suppletoria di ordinanze, di statuti, di editti, di circolari, di rescritti, di fogli di governo, e di ufficio, e tutto quanto insomma emana da una *pubblica autorità* sotto il nome, e la garanzia di essa. Spettano poi a queste, è dire alle fonti *private*, tutti quegli scritti, relazioni, descrizioni, stati ecc. di un paese, di una provincia, di una nazione, che non hanno alcun carattere d'*officialità*, e che solo si compilano dai privati o per diletto, o per istruzione.

§. 374.

Valendosi lo statistico dei *fonti pubblici*, egli può camminare con piede sicuro, giacchè il governo avendo il tutto ponderato diligentemente, e posto a serio calcolo, difficile è che siasi potuto ingannare, e sempre impossibile, ch'ei voglia ingannare sopra oggetti, che direttamente lo interessano. Dovrà soltanto l'indagatore statistico *nell'uso* di queste fonti por giusta mente a quanto potesse aver cambiato di faccia per cause fisiche, o politiche, poichè niente di più soggetto a *variabilità* dei dati statistici, che talvolta sono del solo *attuale momento*, nè si possono far valere *più oltre*. Munito di questa unica avvertenza, potrà trovare un sicurissimo fondamento, su cui erigere francamente tutto l'edificio statistico.

§. 375.

Se poi in mancanza di fonti pubbliche, occorrere gli potesse di rivolgersi alle *pri-*

vate, badi che qui vi ha molto ad inciampare, e che trattasi di calcare un sentiero, su cui stanno preparati mille agguati per inceppare i piedi dei male esperti. Io non parlerò di molti dati privati come sarebbero le opere degli Autori sul governo, sulle leggi, sui costumi, sulla coltura, sulla civilizzazione ecc. di uno stato; mi contenterò solo di volgere per un momento la mia attenzione ai *viaggi*, o sia a quelle *relazioni descrittive* di un paese, o di una nazione, che vengono estese dalla mano di chi si trasporta da un luogo in l'altro ad oggetto o di solazzo, o di istruzione. Nulla di più ovvio per lo statistico del ricorrere alla testimonianza, ed alle asserzioni dei Viaggiatori, che hanno visitato il paese, ch'egli vuole descrivere; e nulla di più pericoloso per lui del valersi ciecamente, e senza il sussidio di una soda critica, delle loro informi compilazioni. Non negherò che anche fra queste ve ne possono essere di meno false, ed assurde, e che qualche volta possano vantaggiosamente servire allo

scopo della statistica; ma nello stesso tempo siami pur lecito di dichiarare, che sempre vi avrà di che temere sulla *credibilità*, di cui dovransi onorare. Io faccio un dilemma, che non può fallire: o la relazione è di un *nazionale*, che ha visitate tutte le parti della sua patria (o l'Inghilterra, o la Francia, o la Spagna ecc.) e in tal caso non potremo affatto spogliarlo di quella naturale tendenza, che lo conduce, quasi suo mal grado, ad esagerare in favore: o la relazione è di uno *straniero*, ed è impossibile, che questo tutto non veda colla lente della prevenzione, la quale, o *buona*, o *cattiva*, avrà sempre dei risultati inesatti. Se non che, perchè ho io detto prevenzione buona, o cattiva? Togliamo l'*alternativa*, e stiamo pur sempre preparati per la *seconda*. Non è essa la conseguenza di quella gelosìa, che esiste fra genti di diverso linguaggio, gelosìa, che tutto altera, e che mentre avvelena il cuore degli *spositori*, attossica pure le loro penne, ed impedisce ai loro occhi di veder chiaro?

Ma siamo indulgenti, e riteniamo, che questo malnato spirito di voler tutto vedere dal lato del *difetto*, non in tutti poi si verifichi. Domando di quante cognizioni, di quanta fatica, di quante indagini non fa d'uopo per poter pronunciare sentenza sui costumi, sulle opinioni, sulle abitudini, sullo spirito di un paese? Basterà averlo trascorso rapidissimamente, averlo abitato per qualche mese, aver balbettato nella lingua di lui, per istabilire, se il suo governo è buono, o cattivo, se le leggi vi sono bene, o male eseguite, se vi ha rapidità negli ordini dal trono alle magistrature, e da queste ai privati, se tutto tende ad un *centro* di unione, se tutto si muove con piccolo urto, o se vi sono delle resistenze ritardanti? Il complicato sistema della *politica* di uno stato, talvolta persino mal conosciuto dai più veggenti nazionali, si colpirà a prim'occhio da un viaggiatore straniero? Mi ricordo di aver avuto nelle mani il libro di una *donna viaggiatrice* (1), la quale, seguen-

(1) Italy of Lady Morgan.

do il costume de' suoi connazionali, che abbandonano il natìo paese per respirare miglior aura, e per sottrarsi alle spese immense di una immensa Capitale, soggiornò in Italia, e ne scrisse i costumi. Miglior consiglio sarebbe stato per questa Autrice il contentarsi di aver descritta la foggia di abbigliarsi delle nostre donne, piuttosto che slanciare le proprie indagini sul nostro governo, sui nostri costumi, sulla nostra amministrazione, e persino sulla nostra letteratura (1). Tutto prendendo dal lato del più solazzevole giuoco, e del più vile disprezzo, alterò, esagerò, stravisò, poco, o nulla disse di vero. Eppure questo è un libro di *viaggi*, e i viaggi entrano nelle fonti statistiche.... Non saranno mai eccedenti le cautele, nè mai tornerà vana la più

(1) Io dissi *persino sulla nostra letteratura*, perchè sono intimamente persuaso, che trattandosi di cose di *gusto*, fa d'uopo essere nazionali per portare un retto giudizio, ed è necessario avere un *tatto finissimo*, che non è di una educazione *qualunque*, ma di una affatto *particolare*. Quanti errori sulla letteratura italiana non si sono pronunciati dagli stranieri!

severa critica, ove la circostanza porti di doversi valere delle relazioni degli stranieri.

§. 376.

Alcuni, ragionando sulla statistica, entrano a dimostrare l'*influenza*, che esercita questa scienza sul perfezionamento *politico*, e *morale* di una nazione. Oltre ch'io trovo questa indagine forse troppo lontana dall'argomento, non potrei occuparmene certamente, avuto riguardo al *titolo* di questo libro, ch'io faccio ogni sforzo di non *ismentire*, ma che pure qualche volta m'accorgo di *estender* di troppo. Mi è d'uopo sollecitare per raggiungere una meta, di cui son già padrone con l'occhio, perchè non è molto discosta.

SEZIONE XII.

Del Diritto Romano.

„ Giustiniano... fece fare di eccellenti spezzoni un mal inteso mosaico, e di parti di vario valore, e fuor di nicchia un corpo bizzarramente composto.... Dove prima, dove dopo fu generalmente ricevuto, e formò il Diritto comune delle nazioni „

Palmieri.

§. 377.

Dove ho parlato della legislazione civile mi ricordo di aver detto, che questa acquista molta luce, e chiarezza dallo studio delle leggi Giustinianee, il *complesso* delle quali costituisce quello, che comunemente dicesi o — *diritto romano* —

dal nome della nazione, da cui emanò; o -- *diritto comune* -- per la devozione, ed osservanza, che in forza della giustizia de' suoi principj, ed equità delle sue massime, seppe ora in un' epoca, ora nell'altra ottenersi presso quasi tutte le colte nazioni d' Europa. E bene chiaramente ciò emerge da quanto la storia delle legislazioni dei varj popoli ci insegna, e dalla diligente cura, con cui nelle varie scuole, fino da tempi molto da noi remoti, venne dettato da celeberrimi giuristi, e Professori.

§. 378.

Nè questa necessità, ed importanza dello studio sul diritto romano è meno conosciuta, e sentita a giorni nostri, poichè sebbene moderni codici, meglio adattati alle differenti forme dei Governi delle nazioni, e più consentanei alle nostre instituzioni, ed ai nostri costumi, vengano ora prescritti come soli depositi, e garanti dei nostri diritti; pure

vi hanno cattedre dappertutto, ove si spiegano le luminose teoriche della romana giurisprudenza; e i savj principi regolando i loro sudditi con leggi proprie, non hanno voluto dimenticare, per l'insegnamento, quelle di un popolo, che grande un tempo nel mondo, ed ora distrutto, nome ha ancora per l'antica sua sapienza, e possanza.

§. 379.

Dovendo pertanto occuparci qui necessariamente di questo argomento, e percorrere un mare, che sebbene già da molti solcato, può ancora lasciar temere per la sua vastità, sembrami di poter ridurre sotto tre capi principalmente tutto quanto è d'uopo osservare intorno al *gius comune*. Nel *primo* io scorrerò rapidissimamente sulla storia delle leggi di Roma, marcando le tre differenti epoche del suo governo, cioè dei re, della repubblica, e degli imperatori. Nel *secondo* io esibirò in prospetto la disposizione materiale,

per dir così, di quelle varie collezioni di leggi, richiamando ciò, che molti accreditati scrittori ne hanno lasciato detto sui difetti, e sui pregj. Nel *terzo* entrerò in qualche dettaglio sulle materie più generali della *parte civile* delle leggi Romane, come quelle, che hanno servito di base ai codici civili moderni. Si potranno qui anche aggiungere alcune idee sulla *parte letteraria* di quella raccolta di Leggi, facendo particolarmente qualche osservazione sulla *latinità*, in cui sono scritte, e sul sussidio, che da esse si può trarre in istudiando i fasti storici di quella grande nazione.

§. 380.

La storia della legislazione di un popolo non può andare disgiunta da quella de' suoi costumi, del suo governo, e delle vicende degli uni, e dell'altro; talmente il governo, e i costumi portano l'impronta delle leggi, e talmente queste influiscono sul primo, e sui secondi. Pre-

metto questa osservazione per giustificare quelle poche digressioni, che talvolta io sarò obbligato a fare intorno alla storia di Roma dando quella della sua legislazione. E infatti il celebratissimo Terasson Avvocato al Parlamento di Parigi, volendo provare nella prefazione della sua grand'opera la necessità della storia per lo studio del diritto di una nazione, porta l'esempio di un Turco, o di un Chinese, che ignari dei nostri costumi, o delle nostre opinioni, delle nostre instituzioni civili, o politiche, volessero applicarsi allo studio delle nostre leggi: essi certamente si smarrirebbero in questa, che egli chiama *terra straniera*. (*terre étrangere*). Histoire de la jurisprudence Romaine. Edict de Paris del 1750. –

§. 381.

Roma visse dapprima sotto i re. Romolo, questo capo di una turba di fuorusciti, dovette per qualche tempo lasciar loro libero il freno a quanto veniva ad

essi suggerito da una sfrenata licenza, e direi quasi, dalla necessità di ingrandirsi colle rapine, e colle ingiustizie. Infatti questa masnada cominciò, siccome dice Voltaire – *par ravir les filles, et les biens de ses voisins*: – ogni violenza era in que' primi momenti permessa, nè v'erano leggi, che vi opponessero un argine: in mezzo allo stesso brigandaggio dominava sempre l'amor della patria, e tutto a questo si sacrificava.

§. 382.

In progresso di tempo cominciando Roma ad aumentare in abitanti, ad estendere i proprj confini, e ad acquistare un aspetto di *nazionalità*, conobbe *Romolo* il dovere, che gli incombeva di dare al suo popolo delle leggi; e siccome la superstizione alligna profondamente nei popoli rozzi, ed ignoranti, prescrisse, che in precedenza ad ogni impresa, consultar si dovesse la volontà degli Dei, nominò de'sacerdoti, dichiarò sacri i muri

di Roma, proibì le funzioni notturne, ed altre leggi stabilì non meno utili, che necessarie. Venne *Numa* dopo di lui, e moderando la sontuosità delle funzioni funebri, facendo leggi contro gli omicidj, e i concubinati, proibendo di erigere statue alla divinità, parlò sempre inspirato da quella Egeria, del cui nome valendosi, seppe così più facilmente imporre ad un popolo superstizioso, ed ignorante. Subentrò *Tullo Ostilio*, che regolò le guerre, e le vittorie; *Anco Marzio* gli succedette, che alla interna polizia della città pose mente. Apparve *Tarquinio il Prisco*, che lasciò languire le leggi, *Servio* che le richiamò, e per ultimo montò sul trono di Roma quell' infame *Tarquinio il Superbo*, il quale ad una tirannica amministrazione aggiungendo l'onta dell' obbrobrioso attentato di *Sesto*, svegliò la rabbia di que' magnanimi Romani, che, lui cacciando da Roma, distrussero la regal potestà.

§. 383.

Sebbene però espulsi i re, per qualche tempo non si perdette la memoria delle lor leggi, che dicevansi *regie;* anzi certo Papirio avendole raccolte in un sol corpo, ebbe Roma il *jus Papirianum* sul quale eruditissime osservazioni si fanno dal citato francese Terasson, però preceduto dal valente Italiano Gravina nella sua classica opera — De Origine juris civilis — Lipsiæ, pag. 270. e seg. — La potestà *consolare* subentrò alla regia: i consoli quindi, imitanti i re, fecero delle leggi, e pronunciarono sulle questioni insorte da esse. Ma breve doveva essere il loro dominio: ferveva di già nel petto di que' Romani il fuoco dell' indipendenza, e il popolo sapeva di esser egli il re, senza che altri lo rappresentasse: la plebe ottenne dei *tribuni*, e si emanarono i *plebisciti;* così vi fu conflitto tra questi, e le leggi de' consoli. Che far dunque? Nacque il pensiero di

ricorrere alla Grecia, onde togliere da lei savie leggi, che meglio regolassero gli affari di Roma libera. Così si fece, e trascelti con decreto del senato Spurio Postumio, Sesto Sulpicio, ed Aulo Manlio, questi, dopo il corto viaggio di un anno, ritornarono in Roma per trapiantarvi l'esotica merce, di cui s'erano arricchiti. Ma trovossi farraginosa la massa di quelle leggi, ch'essi avevan raccolte, ed indigesta com'era, non avrebbe servito all'uopo. Fu per questo, che nominossi una deputazione, onde correggerle, chiarirle, ordinarle, e si disse questa la *deputazion dei decemviri*, presieduta da quell' Appio Claudio, che aveva nome d'uomo di scienza, e d'ingegno. Chiarite, che furono queste leggi, e in ordin disposte, si mostrarono al popolo sopra X. tavole, cui poscia se ne aggiunsero altre *due* quasi a supplemento. Il popolo ansioso di cessar dai conflitti, la mercè di un sistema di leggi chiare, e certe, le adottò, e quindi d'allora in poi furono famose le leggi delle XII. tavole,

delle quali, perchè appese là ai *rostri*, potea esser pubblica la cognizione. Questa è la prima collezione, che, munita della sanzion pubblica, ebbe Roma di leggi; – *fons universi publici, privatique juris* – secondo il Patavino – *et omnibus omnium philosophorum bibliothecis anteponendum opus*, – siccome piacque a Cicerone.

§. 384.

Ma le dodici tavole insegnavano il jus solamente; nè l'*uso* di esso, e la *ragione*, o *spirito intimo* del medesimo risultava ancora abbastanza. Fu d'uopo dunque, che i Patrizj immaginassero certe *formole*, e certi *riti*, coi quali esercitare la dottrina legale, applicarla ai casi, e por termine alle controversie. Le più rimarchevoli di queste formole si dissero – *legis actiones* – ed *actus legitimi* – che poscia da Appio Claudio raccolti passarono nella custodia dei pontefici, dai quali sempre si sarebbero tenuti nascosti, ove

ad perpetuam jurisdictionem, se dovevan esser continui: erano poi o *nova*, o *tralaticia*, secondo che appartenevano, o nò a quegli emanati dall'antecedente pretore. Il diritto di questi pretori da Teofilo dicesi – *jus honorarium*, – il quale, ordinato in varj titoli da Salvio Giuliano, gli meritò dall' imperator Giustiniano l'onorevole nome di – *edicti prætoriani ordinator*, *et edicti perpetui subtilissimus conditor*. –

§. 387.

Da quanto fin qui si disse, si conosce già facilmente a qual mole giungessero le leggi di Roma, le quali dapprima per mille vicende agitate, erano il risultato dei voleri, e della ambizione di varj ordini di persone. Ma una novella sorte le attendeva sotto la sanguinosa instituzion dell' impero.

§. 388.

A ognuno, che non sia affatto digiuno delle cose di Roma, sono note le convulsioni della repubblica, la decadenza dell'autorità aristocratica, e popolare, i torbidi del triumvirato, le fortune di Augusto. Costui molto scaltro, ed avveduto lasciò il titolo di *triumviro*, e si diportò come *console* (*consulem se ferens*). Ricordevole troppo del massacro di Cesare, non tutto osò improvvisamente ciò che la sua anima ambiziosa gli suggeriva di osare in seguito. Conservò l'autorità del senato; tutte le magistrature portarono ancora le loro insegne, quelle insegne istesse, che avevano brillato in faccia al sole della libertà, e accortissimo fece fiorir Roma coll'abbondanza d'ogni cosa, con quell'abbondanza medesima, in cui doveva rimaner soffocata la prisca gloria del di lei nome. Fu qui infatti, che tutte le magistrature rassegnarono ad Augusto la loro autorità, che

un senato vile, e compro dai favori del principe, il dichiarò superiore alle leggi, e che una plebe ammollita rimosse ogni argine, che potesse menomamente recare impaccio alle di lui viste di signorìa assoluta, e d'impero. In un momento istesso egli fu proconsole, tribuno, imperatore, pontefice: fece leggi, ed emanò editti di sua piena autorità, comprò i varj ordini di persone, abbagliò la moltitudine con erigere nuove dignità, in una parola, fu tosto il padrone di Roma. Consapevole del tentativo di Cesare, che troppo presto morì, per non poterlo eseguire, di ridurre ad ordine il corpo delle leggi Romane, Augusto non tralasciò di pensarvi; protesse gli uomini di legge; non a tutti, ed ai soli degni, conferì il titolo di giureconsulti, e volle, che i loro responsi (*responsa prudentum*) fossero attendibili per i giudici nella definizion delle cause. Con tali mezzi scaltriti egli tutti si affezionò, e lasciò ai Romani, ormai fatti servi, buona memoria di sè, e dell'opre sue. Gli succedette Tiberio,

poscia vennero i Germanici, i Sejani, i Caligola, i Claudj, i Neroni, i Galba, gli Ottoni, i Vespasiani, i Domiziani; ma sotto l'impero di tutti questi o crudeli, o ignoranti, ebbe poco a consolarsi di sua restaurazione la giurisprudenza. Cominciò essa a prender luce sotto *Adriano*, che ordinò la formazione dell'*editto perpetuo*, il quale in Roma si disse *Urbanum*, nelle provincie, *Provinciale*; e d'allora in poi divenne la legge, a cui e magistrati, e cittadini unanimamente si uniformarono.

§. 389.

Tra *Adriano*, e *Costantino* regnarono Tito, Marco Aurelio, Lucio Vero, Commodo, Pertinace, Severo, Caracalla, Massimo, Eliogabalo, Massimino, ed altri molti; ma lo splendore della giurisprudenza, non so per qual causa, si appannò, e solamente sotto l'imperator Costantino riprese forza, fiorenti Ermogeniano, ed Acquila valentissimi giureconsulti. Egli

fece delle modificazioni al diritto, trasportò la sede dell' impero a Costantinopoli, sorsero in quest'epoca i codici *Ermogeniano*, e *Teodosiano*, ed acquistarono credito i responsi dei Papiniani, dei Paoli, dei Caij. Però l'assoluta rigenerazione della giurisprudenza Romana era riserbata alla gloria di Giustiniano, il cui nome è sacro ai legislatori non solo, ma caro eziandio a tutti i cultori del Diritto.

§. 390.

Giustiniano fu grande nella guerra, e nella pace. Roma minacciata da molti nemici, aveva bisogno di un braccio potente, che gli sperdesse, e infatti quel Principe, la mercè del valore di Belisario, e di Narsete, domò il Perso, allontanò dall'Africa il Vandalo, soggiogò il Goto, e l'Unnó, e dalla tirannica oppressione di Totila liberò quest'Italia nostra — Ma conoscendo ben egli, che la grandezza dei potentati non ista soltanto nel valore dell'armi, ma consiste ancora nell'opre

della pace, che si mantien colle leggi - *imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus decet esse armatam* - pensò di dare alla Giurisprudenza dei suoi antecessori una forma men aspra, e scabrosa; e ciò eseguì coll'ajuto di celebratissimi Giureconsulti.

§. 391.

Godeva nome in allora quel Triboniano, uno dei grandi dell'impero, i cui talenti avendogli guadagnata una particolare stima per parte del suo Signore, venne nominato come capo di altri non meno celebri, e loro diede l'incarico di esaminare tutte le leggi anteriori, e trarre da quell'informe ammasso un corpo di disposizioni, le quali in breve comprendessero tutto il diritto, e fossero in seguito le sole attendibili. Questa raccolta, disposta in XII. libri, dal nome dell'imperatore, che l'aveva ordinata, si disse *codice Giustinianeo.*

§. 392.

Ma siccome sotto l'impero di Adriano, e di Costantino avevano ricevuta tanta importanza, ed autorità le decisioni dei Giureconsulti; così sarebbe stato un mal consiglio il trascurarle, e per questo allo stesso Triboniano, sussidiato da altri diciotto sapienti, ordinò Giustiniano di farne raccolta, e disporle sotto un ordine chiaro, è preciso. Questa fu la volontà suprema; come poi siasi eseguita, diversi sono i pareri: ebbe vita quell'immensissima collezione, che ora conosciamo sotto il nome di *digesto*, o di *pandette*.

§. 393.

Se non che come sarebbesi provveduto all' insegnamento con questi grossi volumi, la cui mole avrebbe disarmato l'energìa de' più volonterosi? Alla mente perspicace del Principe restauratore non poteva sfuggire un tale riflesso; e però fu suo

cenno che delle Pandette si facesse un compendio, il quale offrendo in pochi libri un prospetto generale delle materie del diritto civile, potesse servire alla gioventù per iniziamento alla scienza, e nelle accademie di diritto come base di insegnamento. Questo lavoro prese la denominazione di *Instituzioni.... Mandavimus specialiter Triboniano viro magnifico, magistro, et exquæstore palatii nostri, nec non Theophilo, et Dorotheo, ut ipsi, nostra auctoritate, nostrisque suasionibus, institutiones componerent, ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis dicere, sed ab imperiali splendore appetere; et tam aures, quam animi vestri nihil inutile, nihilque perperam positum.* — In Proem. Istit. Eppure ancora ciò non bastava; le sempre nascenti occasioni di far leggi, portavano, che molte constituzioni vagavano fuori dell' intero corpo, nè alle già esistenti collezioni appartenevano. Giustiniano pensò di introdurle in quel codice, che aveva il suo nome, e piacendogli, che fosse rifu-

so, e riordinato, il pubblicò poscia col titolo – *Codex repetitæ Prælectionis.* – Tutte le altre leggi, che vennero dappoi, assunsero indistintamente l'appellazione di *novelle constituzioni*, formanti una Giurisprudenza di *appendice*, o *suppletoria* a quanto già esisteva nelle pandette, nelle instituzioni, e nel codice.

§. 394.

Ecco qual fosse lo stato della giurisprudenza Romana in occidente al momento dell'irruzione de' barbari, i quali non è poi vero che subito tutte le leggi di Roma distruggessero; ma anzi, presi dalla saggezza di quelle, le mantennero per lungo tempo in vigore, fino a tanto, che Carlo Magno impose diversamente. Per gran tratto di tempo adunque si scordò in Italia, e nelle altre contrade il diritto romano, finchè scopertosi nelle ruine d'Amalfi un esemplare delle pandette, dall'imperatore Lotario II. si diede ai Pisani, e da questi passò in seguito ai Fiorentini. Quel Warner Ale-

manno, (Irnerio) che allora leggeva il diritto a Bologna, le consultò, e le spiegò, e di là si propagò lo studio di quelle leggi in tutta l'Europa; leggi, che secondo l'espressione di uno Scrittore Scozzese, (1) formavano il monumento più sublime della grandezza del popolo Romano, fatto per soggiogare il mondo, e per governarlo. Dappertutto si cominciò a studiare il gius comune; quella nobiltà, che dapprima si acquistava colla sola spada (durante il bellicoso sistema feudale) s'ottenne poscia anche colla toga; vennero in campo le togate milizie, e le dottorali legioni: non più si innalberò sulle rocche, e sui castelli il solo vessillo di Marte, ma sventolò sui templi di giustizia la bandiera di Temi, e ovunque innondarono dottori, e bacellieri. Non si sentirono più, che professori a dissertare, interpreti, e glosatori a discutere, cavillosi legisti a sbranarsi a vicenda per entrare nel cervello di Giustiniano, e da tutte queste dispute, e calorosi conflitti

(1) Robertson. – History of Charles V. –

acquistò universal devozione la legge di Roma. L'Italia vide i Bulgari, i Roggieri, gli Accursj, i Bartoli, i Baldi, i Ferrari, i Fulgosi, gli Alciati, i Tartagni (1), i Pacj (2), i Menocchi (3), i Mantica (4), i Farinacci (5), i Gravina, e dacchè il diritto romano penetrò nell'Ungheria, nella Boemia, ed in molti stati della Germania, divennero celebri i nomi dei Zazj, dei Fichard, e degli Oldendorp. Esibita così brevissimamente la storia della Romana Giurisprudenza, passiamo ad altre ricerche, che la riguardano.

(1) Tartagni Alessandro fu professore a Padova.

(2) Nacque a Vicenza, e fu professore a Padova.

(3) Dettò il Diritto per 23. anni a Padova.

(4) Nacque ad Udine, studiò a Padova, e vi fu professore.

(5) Studiò a Padova, e poscia passò a Roma, dove impinto di sozzi delitti, avrebbe subita amara pena, se il cardinale Salviati non lo avesse salvato. Pregante per lui, da Clem. VIII. gli fu risposto – *Farina ista bona est, vel pollis est potius, sed non saccus cui ille includitur bonus est, sed fœdus, ac turpis.* – Vedi il Renazzi nell'op. cit. Prefaz.

§. 395.

Il corpo del diritto Romano è composto, propriamente parlando, di quattro parti essenziali, e sono le *instituzioni*, i *digesti*, il *codice*, e le *novelle*. Però siccome fonti di tutto il diritto, e basi fondamentali, su cui venne eretto dai sapienti Romani quel vasto edifizio, che ha lottato, e vinto contro l'ira del tempo, vi si possono annoverare anche le leggi, che dai decemviri si dissero *decemvirali*.

§. 396.

Queste, come già si osservò, sono divise in XII. tavole, e sopra tre differenti specie di materie si aggirano le loro sanzioni. Trattano infatti del *gius privato*, del *gius pubblico*, e del *gius sacro*. La *prima* tavola abbraccia le leggi, che dispongono sul chiamare in giudizio: la *seconda* tratta dei giudizj, e dei furti: la *terza* s'occupa dei crediti: la *quarta*

della patria potestà, e del connubio: la *quinta* delle tutele, e del gius di eredità: la *sesta* del dominio, e del possesso: la *settima* dei delitti: la *ottava* del jus sui fondi, e con questa terminano le materie del *diritto privato*. — La tavola *nona* comprende il *gius pubblico*, ed è composta di *sei leggi*. La *prima* di esse parla dei privilegj — (*privilegia ne inroganto*): la *seconda* dell'eguaglianza del jus (*nexo soluto etc.*): la *terza* dei giudici corrotti con danaro (*si Judex, arbiterne datus etc.*): la *quarta* del giudice competente per condannare un cittadino (*de capite civis, nisi per maximum comitiatum ne ferunto*): la *quinta* dei questori al parricidio (*quæstores parricidii... a populo creantor*): la *sesta* per ultimo tratta delle notturne assemblee (*si quin urbe cætus nocturnos agitasset, capital esto*). Dicesi, che questa tavola comprende le leggi, che si riferiscono al *diritto pubblico* nel senso, che secondo i Romani, e secondo i principj della loro legislazione, per diritto pubblico intendevasi tuttociò,

che riguardava la sicurezza dei cittadini; perciò in grave errore cadrebbe colui, il quale fosse per ritenere, che qui la parola – diritto pubblico – suonasse nello stesso significato, in cui io l'ho presa, e spiegata alla Sezione III. uniformandomi a quanto dai moderni comunemente si ritiene. Infatti gli stessi argomenti, di cui questa tavola IX. si occupa, chiara ne dimostrano la differenza.

§. 397.

La tavola X. ha quattro leggi, e versa sul *jus sacro*. Nella *prima* parlasi del giuramento, materia comune sì ai civili, che ai criminali giudizj: nella *seconda* del luogo della sepoltura – (*hominem mortuum in urbe ne sepellito, neve urito*): nella *terza* delle spese dei funerali, e del lutto (*sumptus, et luctum a Deorum manium juremoveto*): nella *quarta* dello spazio tra il rogo e le case altrui: (*rogum, bustumve etc.*)

§. 398.

A queste dieci tavole altre due se ne aggiunsero a foggia di supplemento, ed abbracciano le leggi posteriori del popolo. – *Quod postremum populus jussit, id jus ratum esto.* – Leg. I. tav. XI: versano queste leggi sopra varie materie; però tutte appartenenti al diritto privato, o sarebbe meglio il dire, al *diritto civile.* Vedi Silvestri – Interpretaz. delle XII. tav. tom. unic. ediz. di Padova, del Penada. 1759. –

§. 399.

Le *instituzioni*, siccome quelle, che da Giustiniano furono disegnate per l'insegnamento, sono disposte con molto ordine, e con assai di chiarezza, sebbene non vadano affatto esenti da taccia per alcuni vacui, che in esse si rinvengono, e dei quali dirò più sotto. Esse si dividono in quattro libri. Il primo, dopo i

preliminari sulla giustizia, e sul Diritto naturale, e delle genti offre tuttociò, che si riferisce al diritto delle persone, e trovasi inscritto – *de jure personarum* – Il secondo versa sulle cose, e sul modo di acquistare il dominio delle medesime – *de rerum divisione, et adquirendo ipsarum dominio.* – Nel terzo si hanno i principj di tuttociò, che riguarda le successioni intestate – *de hæreditatibus, quæ ab intestato deferuntur,* – e alcune materie sull'interessantissimo argomento, e tanto pratico delle obbligazioni – *de obligationibus.* – Il libro quarto finalmente al tit. I. si occupa delle obbligazioni, che nascono dai delitti. – *de obligationibus, quæ ex delicto nascuntur.* – Al tit. V. di quelle, che nascono dai quasi delitti – *de obligationibus, quæ quasi ex delicto nascuntur* – Al tit. VI. delle azioni – *de actionibus* – al tit. IX. delle eccezioni – *de exceptionibus.* – Al tit. XIV. delle repliche – *de replicationibus.* – Al tit. XVII. dell'officio del giudice – *de officio judicis.* – Al tit. XVIII. dei pubblici giudizj – *de publicis judiciis.* – Con quest

disposizione di materie fu mente di Giustiniano di proporre gli elementi del diritto, il quale – *cum antea diffusum, confusumque nimis esset, Justinianus in luculentam erexit consonantiam* – così l'accurato Perezio nei suoi Erotemat. alle Instituz. – Proem. edict. Adelphi. –

§. 400.

L'opera però, che più di qualunque altra merita l'attenzione del Giureconsulto, e che ci deve tener obbligati alle laboriose premure di Triboniano, e suoi coadjutori, quella si è certamente delle *pandette*, o come si chiama altrimenti dei *digesti*. Essi risultano dall'insieme di L. libri, nei quali, oltre di trovare tutto quanto si può mai, sotto qualunque aspetto desiderare, per l'intelligenza delle materie *strettamente civili*, e per l'acquisto delle teorìe, che le riguardano, vi hanno anche i due libri 47. e 48., che versano sui *delitti*, il primo portando il tit. *de privatis delictis*, – e il secondo in fronte

la rubrica — *de publicis judiciis* — Vi hanno poi come ad appendice, e supplemento i titoli — *de verborum significatione* — e l'altro — *de regulis juris antiqui*, — nei quali utilissimo ajuto per lo studio delle leggi sa rinvenire l'accurato giurista, togliendo dall'uno degli opportuni schiarimenti per l'intelligenza dei testi, ed interpretazion dei medesimi, dall'altro delle sensatissime *regole*, ed *assiomi* per la facile, ed esatta applicazion del diritto.

§. 401.

Havvi in quarto luogo a formar parte del corpo delle leggi romane quel codice, che al momento del suo nascere si disse *Giustinianeo*, perchè l'imperatore, che l'aveva ordinato, — *omnia a suo nomine dici voluerit*, — e che poscia per essere stato rifuso, e meglio armonizzato colle recenti leggi, e costituzioni, si disse *repetitæ prælectionis*. Questo codice è composto di dodici libri, e molte delle materie, che si trovano nelle pandette, e

nelle instituzioni, rinvengonsi pure in esso rifuse. Tali sarebbero i titoli – *de legibus* -- *de senatusconsultis* – *familiæ erciscundæ* -- *de rebus creditis* -- *de obligationibus, et actionibus* – *de probationibus* -- *de tutela testamentaria* -- *de legatis* -- *de noxalibus actionibus* -- *de constituta pœcunia* -- *ad senatusconsultum macedonianum* -- *condictio indebiti* – *communi dividundo* – e molti altri, che è inutile di ricordare.

§. 402.

Vengono per ultimo le *novelle*. Queste sono al numero di 168. e dispongono sopra diversissime materie, secondo che la necessità, e l'utilità portava, che l'imperatore Giustiniano o ricercato, o *motu proprio* avesse a stabilir qualche cosa in difformità di quanto stava scritto nelle altre collezioni di leggi, o su cui esse non avessero disposto. Ciascuna novella ha la prefazione (*præfatio*); più capi, in cui è divisa; ed un epilogo (*epilogus*).

§. 403.

Vi sono anche gli *editti* (*edicta*) dell'imperatore Giustiniano, che da alcuni si vorrebbero considerare come facienti parte del gran corpo delle leggi. Però questi ordinariamente non si trovano citati, e quindi si possono ritenere come fuori del diritto stesso. Anche questi si emanarono in diverse epoche, secondo portava l'opportunità, e si dirigevano ai varj magistrati, cui ne veniva affidata l'esecuzione. Ciò si evince da quel primo editto ai piissimi Arcivescovi, e santissimi Patriarchi, con cui Giustiniano dice - *traditæ nobis a Deo reipublicæ curam habentes, et in omni justitia vivere nostros subjectos studentes, subjectam legem conscripsimus: quam et tuæ sanctitati, et per eam omnibus, qui tuæ provinciæ sunt, facere manifestam bene habere putavimus.*

§. 404.

Ciò posto, veggasi ora, se nei varj rami qui sopra accennati del diritto Romano vi siano tutte le fonti della Giurisprudenza, e se ricorrendo ad essi, si possano ottenere sopra ciascuna materia delle idee abbastanza chiare, ed adequate.

§. 405.

Cominciando dalle *instituzioni*, 'parmi di poter osservare, che appunto per la ragione, ch'esse furono composte per servire all'insegnamento, mancano di alcuni titoli interessantissimi, dalla cognizione dei quali non si può prescindere, senza ommettere alcuno di quegli anelli, che formano la grande catena dei principj legali. Infatti lamentiamoci pure, ed a ragione di Triboniano, e de' suoi compagni, di trovare nelle instituzioni ommesso 1.° il titolo – *de legibus* – che deve precedere tutti gli altri: 2.° di vedere

affatto dimenticate le teoriche relative ai genitori, ed ai figli, sotto le note distinzioni di figli legittimi, e illegittimi: 3.° di non sentir fatta parola della materia, tanto pratica, del possesso — *de possessionibus* — 4.° di aver affatto trascurato il titolo della comproprietà, e della comunione: 5.° ommessa l'essenzialissima teoria dei *contratti in genere*, trascurando i principj sulla *materia* dei contratti, e sulle regole di *interpretare* i medesimi: — 6.° di non rinvenire alcuna osservazione sul diritto di indennizzazione, e di soddisfacimento (*ad legem aquiliam*). Ognun vede pertanto, che sebbene le *instituta* di Giustiniano da molti si riguardino con istupida devozione come — *totius juris elementa, et prima legum cunabula*, — sono affatto gratuite queste asserzioni; ed è facile l'accorgersi, che le belle di loro qualità della chiarezza, dell'ordine; della precisione non iscusano Triboniano di que' vuoti da me marcati, che qualificano come imperfetto il di lui lavoro. Ed ecco la ragione, per cui

molti institutisti, che amano di offrire una serie estesa, e generale sulle materie del diritto civile, ricorrono a prendere a prestito dal digesto quei titoli, che sono mancanti nel testo di Giustiniano. Così fece il piemontese Richeri, non nella sua grand'opera – *universa jurisprudentia ecc.* – ma nell'altra – *institutiones civiles, Rom. et patr. jur. accomodatæ.* – Siamo veritieri però nell'osservare, che la maggior parte degli Scrittori si attiene fedelmente alle tracce segnate da Triboniano, nè osa aggiunger di più. Fra i molti institutisti, che seguono tal esempio, meritano onorata menzione l'*Einecio*, questo eruditissimo Giureconsulto, che sorvolò sopra gran parte, (quasi ape delibandone i migliori succhi,) delle materie legali: il *Perezio* commendevole per la sua somma precisione, e chiarezza: il *Vinnio* celebre per la molta erudizione, e per la gran dote, che – *solidiora scrutatur acute, inutilia rejicit omnino* – siccome si esprime il Contelmanno nelle sue note alla *bibliotheca selectissima* di Struvio.

§. 406.

Del vizio, di cui vanno affette le instituzioni, cioè di lasciar mancare qualche argomento dei più integrali alla scienza del diritto civile, tacciar non si possono le pandette, le quali, sebbene talvolta con un metodo un poco confuso, e con un ordine alquanto indigesto, esibiscono però la più ricca, e splendida messe in fatto di civile legislazione. Non vi ha titolo nei moderni codici, che non trovi nei digesti il proprio fondamento, e da quello acquisti luce, e chiarezza. Tutti i Legislatori vi attinsero la maggior parte delle loro disposizioni, e quando si voglia fare astrazione da quegli argomenti, che direttamente hanno una relazione coi costumi cambiati, colla differente forma dei governi, e colla diversità di alcune instituzioni, tutti gli altri, che hanno la loro sorgente dai principj del diritto naturale, rifusi nella ragione civile, trovano nel diritto romano la loro origine, e la loro

derivazione. Tanti sommi Giureconsulti, che pronunciarono i loro responsi sopra così svariate materie, non potevano non contemplare tutto quello, che alla civil Giurisprudenza si riferisce; e quindi è pur d'uopo, dietro questo riflesso, usare indulgenza anche per quelle alcune *antinomie* di diritto, che talvolta si riscontrano, e che a molti hanno fornito pretesto di querela contro Triboniano, che le leggi dei digesti raccolse, e di censura contro l'amico di Teodora, che le sanzionò. E qui mi sovviene a proposito ciò, che in un suo discorso ebbe a dire il francese Treilhard già Consigliere di stato. – Le compilazioni del diritto romano non sono esenti da alcuni difetti, nè da un disordine, il quale ne deve rendere penoso lo studio; ma quale coraggio non sarebbe sostenuto dalla prospettiva di questa ricca, ed abbondante raccolta, la quale si offre alla meta del proposto cammino?

§. 407.

Nè solamente pei codici civili propriamente detti larga materia esibiscono le pandette: anche quelli di *procedura* vi trovano il loro fondamento. Infatti i titoli – *de actionibus* – *de replicationibus* – *de exceptionibus* – *de probationibus* – *de testibus* – *de instrumentis etc.* – abbastanza danno a divedere come vi si possa ricorrerè nelle non infrequenti questioni, che insorgono sulle materie del processo civile, e come queste possano da quelle acquistar luce, e retta applicazione.

§. 408.

Che se poi dalle *cose civili* amiamo di rivolgere lo sguardo alle *criminali*, anche tra queste (sebbene in apparato più povero) troveremo con che lodare la sapienza de' Romani Giureconsulti. I libri 47. e 48. ne facciano fede colle leggi, che comprendono, ed ogni dotto crimi-

nalista prescinda, se il può, dal conoscere i luminosi principj, che sulle teoriche criminali trovansi ivi stabiliti. È vero, che un' aspra ruggine prodotta dalle tenebrose discussioni di molti vecchi interpreti le avevano quasi stravisate, e molte cavillose sofisticherie sull' intelligenza di que' testi si erano intruse nel foro; ma dovevano sorgere dei classici criminalisti, che, illuminati dal raggio della filosofia, dovessero penetrar quelle tenebre, e rivendicar Giustiniano dell'onta, che tanti indotti gli avevano arrecata. Fra i molti restauratori plausibile per tal divisamento si fu il dottissimo professore Antonio Mattei, nato a Herborn, il quale nel 1648. pubblicò a Utrecht, dove dettava il diritto, la sua grand'opera dei Commentarj ai lib. 47. e 48. dei digesti. Gli meritarono questi le lodi, e la gratitudine di tutti i cultori delle criminali discipline, e fecero sì, che il Renazzi li qualificasse per — *elegantes, luculentos, doctos, plenos bonæ frugis, utiliumque animadversionum, omnigena demum eruditione refertos.* —

§. 409.

Molti sono gli interpreti, i glossatori, ed i commentatori, che nelle diverse epoche, e presso le differenti nazioni comparvero colle lor opere sul diritto romano. Egli è certo, che conviene ad essi ricorrere, qualora si cerchino delle materie ben ordinate, e soprattutto quando si vogliano degli schiarimenti alle medesime. I Cujacj (1), gli Accursj, i Wesembach, i Voet, i Fabri, e tanti altri hanno un titolo alla nostra ammirazione, e le lor opere, ch'ebbero origine sulle cattedre, dovrebbero pure dalle cattedre altamente proclamarsi agli studiosi del diritto. Oltre a che di qual utilità per ben apprendere il diritto romano, e generalizzarne lo studio, non saranno elleno le traduzioni di esso nella patria lingua delle differenti nazioni? La Francia ne conobbe il van-

(1) Fu a ragione chiamato – *pater redivivæ jurisprudentiæ* –.

taggio dopo la laboriosa, ed accreditata traslatazione dei professori Hulot, e Berthelot (1); e l'Italia anch'essa, che possiede un idioma che più simpatizza con quello del Lazio, sentirebbe ora volontieri parlarsi in patrio linguaggio il venerabile labbro di Giustiniano, se impreveduti accidenti non avessero troncati i lavori di alcuni ben intenzionati Giureconsulti. Speriamo, che rimossi gli ostacoli, e sotto gli auspicj di qualche illustre Mecenate, si riprenda l'impresa; e soprattutto facciamo voti, perchè sull'esempio di chi scrisse – *le leggi civili nel loro ordine naturale* – (Domat) *o le criminali nel loro ordine naturale* (Vouglans) -- veggano le nazioni devote alla legislazione di Roma, un' opera ch'abbia in fronte

(1) Gode in Francia di molta celebrità questa traduzione delle pandette. Molti giornali francesi, già da tempo, ne parlarono con istima; e nell'edizione fatta a Metz nel 1805. io ho lette alcune lettere dirette da illustri personaggi al professore Hulot, esaltanti la sua fatica, e l'ottima riuscita. Tra le altre sono rimarcabili quelle del Secretario del primo Console, *Cambaceres*.

il digeribile titolo di *digestum regestum*, e così vedressimo scomparire un vizio di quelle leggi; poichè, se mi si domandasse, quante specie di difetti ha in sè la Romana Giurisprudenza, sembrami, che risponderei di *due specie*.

§. 410.

I primi io li chiamo difetti *estrinseci*, e sono quelli, che si riferiscono all'*ordine*; quindi sanabili: i secondi li denomino difetti *intrinseci*, e sono quelli, che propriamente sono inerenti alle leggi. Viziose pertanto per intrinseco difetto sono le relative alla patria potestà, quelle, che riguardano la condizion degli schiavi, e i diritti, che su di essi vantar potevano i loro padroni; e in terzo luogo, per tacer di molte altre, le leggi *Giulie* sui delitti di maestà. Passo sopra le prime, e le seconde, giacchè qualche cosa ne ho detto nella Sezione sul diritto civile; e solo faccio riflettere rapporto alle terze, ch'esse disonorando il secolo, in cui fu-

vono dettate, non poteano esser sancite che dalla fredda tirannia di alcuni Cesari, che consapevoli a sè medesimi delle loro crudeltà, tremavano sempre sul proprio destino. Quando la rabbiosa ferocia di un Principe arriva a desiderare, che agli innocenti figli di un Perduelle – *sit mors solatium, et vita supplicium* – convien dire, che le leggi portino un' impronta assai tenebrosa. Leg. 5. cod. ad Jul. Maies.

§. 411.

Quel diritto Giustinianeo, che da Roma passò alle altre città d' Italia, che dall'occidente si trasportò nell'oriente, che nei tribunali, e nelle curie di Francia, d' Inghilterra, di Spagna, di Germania ottenne credenza, e devozione, che servì di fondamento a tutti i codici moderni, viene ora da questi rimpiazzato, ed è quasi obsoleto. Tutte le nazioni hanno dei codici proprj, nè più si lasciano imporre dall'autorità degli Scevola, o dei Modestini; e presso di noi, come pure

in tutti gli stati della monarchia Austriaca, esso è assolutamente abolito. Vedi la Patente al Cod. civ. univer. – Però l'augusta mente sovrana, conoscendo il profitto, e l'ajuto, che si può trarre dal diritto romano, considerato come fonte di ogni legislazione, ne ha prescritto l'insegnamento, e fu suo cenno, che nessuno abbia a venire insignito di un titolo accademico, se prima non faccia constare d'essersi versato nella scienza del *diritto comune*.

§. 412.

Sul quale *insegnamento* io mi faccio lecita un'osservazione; ed è, che il sistema di battere l'arida strada delle instituzioni è egualmente fallace, che il metodo di ingolfarsi nel gran mare delle pandette; poichè, se là vi è povertà di materie, che produce *deficienza*; qui vi è abbondanza delle stesse, che genera *superfluità*. Dunque vi debb'essere una via di mezzo, che combini gli estremi.

Infatti, se è vero, che il diritto romano in oggi non debbesi considerare che come parte preparatoria al *diritto civile positivo* dello stato, si scelgano i *titoli* della legislazion positiva (del Cod. civ. univer.), (1) e si adotti l'ordine, con cui sono disposti. Con quella scelta, e con quest' ordine si offrano le teoriche del diritto comune, e così si evitino quegli scogli, in cui, seguendo altra strada, potrebbesi incorrere. Anche abbracciando questo partito si disporranno in bella mostra le luminosissime leggi di un popolo – *ad costituendum cujus imperium*, siccome dice Floro, *contendisse virtus, et fortuna viderentur*; – e ancor quanto basta si giungerà a conoscere una legislazione, che avrà nome, finchè vi saranno codici, o sussisterà il bisogno di emanarne. – *Est hoc non unius civitatis*, dice il dottissimo Facciolati, *aut provinciæ*, *sed generis humani*, *et ipsius quodam modo naturæ jus*, *ex prisca*

(1) In tutti quei luoghi, nei quali ho usata la parola *Codice universale*, si sostituisca quella di *generale*. Vedi la nuova ediz.

omnium sæculorum sapientia constitutum, et cœlo prope demissum ad barbariem tollendam omnesque omnium populorum voluntates uno vinculo consociandas. – In orat. ad Jurispr. – cui quasi per consenso rispose il Cancelliere d'Aguesseau, di cui la Francia ammira ançora i talenti, e le cognizioni: – *Ouvrage, que le ciel sembloit avoir formè pour commander aux hommes, tout y respire encore cette hauteur de sagesse, cette profondeur de bon sens, et pour tout dire en un mot cet esprit de la legislation, qui a été le caractere propre, et singulier des maitres du monde.* – Sur la science du Magistrat. –

§. 413.

Se a tutti questi pregi noi aggiungiamo la *bella latinità,* con cui sono scritte molte leggi del corpo Giustinianeo, e il *sussidio*, che dalla cognizione di esse può venire a chi tenta, ed ama versar con profitto nella *scienza storica* delle cose di Roma, doppiamente troveremo interessante di vegliar sui lavori di Triboniano.

SEZIONE XIII.

Del Diritto Feudale.

„ Di questo sistema lo spirito era la naturale difesa, e la domestica indipendenza. „

Stuart.

§. 414.

Dopo quanto si è detto brevemente nell' antecedente Sezione sul carattere degli antichi Romani, sulle varie vicende del loro governo, e sui pregi della loro legislazione, non dee più riuscire difficile di rispondere al problema del sig. di Voltaire, con cui domandò — *Pourquoi les Romains, qui n'etaient que trois mille*

habitans, et qui n'avaient qu' un bourg de mille pas de circuit sous Romulus, devinrent ils avec le tems les plus grands conquerans de la terre? – Piuttosto potrebbesi ora domandare perchè questi grandi conquistatori della terra, di cui si ammirano ancora le antiche prodezze, e le celebri leggi, abbiano così tosto perduta la loro possanza, nè sia valsa a salvare il loro impero la protezione dell'Aquile Latine? Io non entrerò in ricerche estranee a questo libro, ed allo scopo di esso: dirò solo, che il più potente degli imperi crollò con gran rumore, perchè molte cause combinate ne accelerarono la rovina; e farò insieme osservare, che colla di lui caduta cambiaron faccia le cose d'Europa, nuove pratiche, e nuove instituzioni introducendosi, che dapprima non si conoscevano. Una fra le molte, che tiene un posto distinto nelle storie di que' tempi, e che per una certa indole particolare occupò la mente, e gli scritti di molti, si è il *feudalismo*, il quale certamente merita di essere conosciuto,

perchè non solo generò degli effetti sul sistema *politico*, ma eziandio portò con sè una singolare *legislazione*.

§. 415.

I Romani corrotti, e servi, non potevano esser atti ad opporsi al valore, ed all'attività delle barbare tribù; e i costumi dei conquistatori, e dei conquistati essendo essenzialmente differenti, e contradditorj, la rivoluzione prodotta nello stato dell'Europa fu totale, e decisiva. Qui esaminiamone gli effetti soltanto dal lato del *possesso delle terre*.

§. 416.

Fino a tanto, che que' barbari abitarono i loro nativi paesi non conobbero al certo alcuna proprietà: essi godevano di una *comunione assoluta* nei possessi, e passavano da un luogo all'altro, senza che alcuno, vantando dei diritti di dominio, ne gli escludesse. Non si conosce-

vano diritti di anteriore occupazione, non v'erano confini, che limitassero il libero arbitrio di vagare a talento, – *non fixus in agris, qui regeret certis finibus arva lapis* – siccome cantò Tibullo. Per tutto il tempo adunque, ch'essi vissero in un tale stato, non poterono conoscere alcuna istituzione, che al *sistema feudale* si avvicinasse; e liberi affatto, e indipendenti, non v'erano diritti di *signoria*, cui fossero subordinati. Una data estensione di terra era della Tribù, cui quegli individui appartenevano, ed essa permetteva, che tutti i membri ne godessero in comunione (1).

§. 417.

Cambiaron però di faccia le cose, quando quelle masnade occuparono i loro pos-

(1) He informs us (Tacito) that the German had no private property in land, and that it was his tribe which allowed him annually, for his support, a proportion of territory; that the property of the land was invested in the tribe etc. – così si esprime il dottore Stuart nella sua opera – A View of Society in Europe etc. al Cap. II. Sez. I. lib. 1. – cui è conforme anche l'asserzione di Robertson – Stor. di Carl. V. pag. 39. ediz. di Mil. tom. 1.

sessi. Gli eserciti vincitori si divisero il territorio conquistato, e la porzione di terra, che a ciascuno spettava, era riguardata come un guiderdone, ed un premio al valore, ed al merito guadagnato con l'armi. La porzione toccata al Re, o supremo condottiero, si disse *dominio*. Ella era destinata allo splendore reale, alle spese del governo, ed al domestico mantenimento. La porzione poi toccata all'individuo, si disse *allodio*, cioè terra di piena, e libera proprietà del possessore (1).

(1) *Allodial* lands were enjoyed in full property; and are therfore opposed to *feudal*, or *beneficiary* possessions, which were received with limitations, and under the burden of military service to the grantors. *Al* is *totus*, *integer*, et *absolutus*. The sense is in daily use among the northern nations of Europe. *Od* is *status*, or *possessio*. The Scottish word *had*, and the English *hold* are derived from this source, and the word itself is still visible in the English compounds, *man-hood*, *sister-hood*, *etc.* The Anglo-Saxon word, corresponding to this, is *Hod*, *status*, *possessio*. Thus *Al-od* is *totus*, *integer*, *absolutus*, *status*, or *tota*, *integra possessio*. Stuart opera cit. not. 4. Cap. II. Sez. I.

§. 418.

Sebbene però *allodium*, e *proprium* fossero voci sinonime, e la *proprietà assoluta* escludesse ogni pattuita, e necessaria subordinazione, o prestazion di servigio; pure que' proprietarj e per la concessione delle terre ottenute dalla comunità, si trovarono obbligati a prender l'armi per difenderla, e per garantir sè medesimi dai continui attacchi, cui andavano incontro, mossi da quel poco resto di antichi abitanti, e particolarmente da altri barbari, che sull'esempio dei primi, sempre depredavano, e facevano delle scorrerìe. Da ciò dunque si evince, ch' egli è bensì vero, che esisteva un certo servigio fin dai primi momenti, che quei popoli si stabilirono nei dominj romani, verso le loro rispettive comunità, o tribù; ma che questo era affatto spontaneo, nè partiva da un dovere assoluto, siccome accade nei *feudi*.

§. 419.

I *dominj* del Re, o supremo condottiero, e gli *allodj*, o proprietà degli individui non tutto esaurivano il territorio di una conquista. Le terre pertanto, che nè all'uno, nè agli altri appartenevano, furon dette *terre del fisco* (1); e queste non conoscendo padrone privato, potevano essere concedute in compenso a chi si fosse acquistato un merito distinto nella prestazione di qualche ufficio, in guerra particolarmente. Se non che in queste concessioni non poterono que' popoli dimenticare ciò che da lungo tempo praticavasi tra di loro. I condottieri di quegli eserciti procuravansi la benevolenza, e l'attaccamento di molti per aver esito nelle loro spedizioni guerresche; e con doni d'armi, e di cavalli gli obbligavano ad esser sempre disposti ad assumere, in lor

(1) *Fiscalia* vocabantur, quæ a Rege, ut plurimum, posteaque ab aliis ita concedebantur, ut certis legibus, servitiisque obnoxia, cum vita accipientis finirentur. „ Bignon cit. dallo Stuart.

compagnia, la difesa della propria causa: per questo si dissero *compagni* (*comites*), o dalla fedeltà, che giuravano, *fideles*, *homines in truste dominica, leudes etc.* (1) Venuti essi nei nuovi stabilimenti, s'aumentò, per dir così, la necessità d'aver sempre pronti in propria assistenza questi compagni, e solo si variò nel modo di affezionarseli. Mentre dapprima si prezzolava il loro braccio con doni di poca entità, si comperò poscia il loro ajuto colla concessione di qualche pezzo di terra, di cui essi potevano godere i frutti. La proprietà delle terre aveva già sviluppati tutti i proprj vantaggi, e questo mezzo potea essere l'unico per guadagnarsi l'affetto, e l'ajuto di que' guerrieri. Queste concessioni si dissero *beneficj* (*beneficia*), ed erano per loro natura essenziale alligate alla condizione, che l'*accettante* dovesse al *concedente* prestare ajuto, e difesa sì

(1) Vedi Roberston – Stor. di Carl. V. alla pag. 42. ediz. del Ferrario 1820. tom. 1.° Mantesquieu – Spirit. delle leggi al lib. XXX. Cap. XVI. tom. 3.° pag. 377. ediz. del Sil. Milan.

in guerra, che in pace. Il principe concedente combatteva per la vittoria; i compagni di lui per il principe -- *princeps pro victoria pugnat, comites pro principe*, -- siccome si esprime Tacito. Chi dava il terreno per ottenere l'ajuto, chiamavasi *patrono*, o *signore:* Chi prestava l'ajuto per ottenere il terreno, dicevasi *vassallo*. La promessa di fedeltà appellavasi *omaggio* (*homagium*), la cosa data in godimento nominavasi *feudo* (1) *feudum*.

§. 420.

Dapprima i feudi furono *temporarj*, cioè si concedevano *alla persona*, e cessavano col cessare di lei. Però non durò lungo tempo questo *precario titolo*, e ben presto i Vassalli trovarono il modo di ottenere un' *investitura perpetua*. Diven-

(1) It is from *fiscus*, that the term *fief* was formed; and though the lands of the fisc meant originally only the benefices granted out by the sovereign, they came to express the subinfeudations of the crown – vassals. – Stuart. op. cit. not. 6. al cap. 11. Sez. I. pag. 174. –

nero quindi *ereditarj*, e non solo pei maschi, ma ancor per le femmine. Così pure, mentre al momento della loro instituzione, l'*utile* dominio passava al *vassallo*, e il *diretto* rimaneva al *patrono* in progresso di tempo si consolidò l'uno, e l'altro nelle mani del primo.

§. 421.

A fronte delle vicende subite dai feudi, stette nullameno sempre ferma la *pratica* di *giurare l'omaggio*, poichè anche secondo il pensamento de' moderni Giuristi, diventa essa una cosa *essenziale* alla instituzione del feudo stesso. La *formula* di giuramento, e di fedeltà non fu però costantemente la medesima; ma essa variò, secondo che variarono le nazioni, da cui prestossi, o i tempi, nei quali venne quell'omaggio prestato. In molti luoghi il Vassallo piegandosi in ginocchio avanti al suo Signore, e unendo le destre, il riconosceva per suo superiore, promettendogli fedeltà, ed ajuto. Allora

il Patrono lo stringeva tra le braccia, ed a lui dava un bacio, in segno di amicizia, e di favore. Questo *rito*, detto appunto *omaggio*, esprimeva sommissione, e riverenza per parte del Vassallo, protezione, e difesa per parte del Signore. Così pure variò la formola del giuramento di *fedeltà*. Ordinariamente si pronunciava in questi termini: Sentimi, o mio Signore, io ti sarò fedele, e leale per i beni, che tu mi concedi. Così Dio mi ajuti, e mi ajutino i suoi santi (1). Questa formola non è *essenzialmente* dissimile da quella, che praticasi anche oggi giorno in tutti que' casi, nei quali si chiama a testimonio la Divinità.

(1) Hear this, my Lord. I will be faithfull, and loyal to you, for the tenements I hold. So help me God, and his Saints. – Stuart. op. cit. pag. 65. lib. 11. cap. I. Sez. prima. – Lo stesso Scrittore riporta anche un' altra antica formola dell'anno 757. È Tassilone Duca di Bavaria, che giura fedeltà al re Pipino: – Tassilo Dux Bajoariarum cum primoribus gentis suæ venit, et, more Francorum, in manus Regis in *vassaticum* manibus suis semetipsum commendavit; fidelitatemque, tam ipsi regi Pipino, quam filiis ejus Carolo, et Carlomanno jurejurando supra corpus Sancti Dionisii promisit. – Not. al cap. 1. Sez. I. del lib. 2.° –

§. 422.

Qual era lo *spirito* del sistema feudale? Io lo dissi già col celebre Autore più volte citato. – La nazionale difesa, e la domestica indipendenza. -- Quelle terre non si distribuivano ad altro oggetto, che per guadagnarsi l'affezione, e l'alleanza degli *investiti*. Il supremo generale, o Re le dispensava ai primi officiali: questi ai soldati, e così, con un sistema, che era più militare, che civile, si stabilì un sicuro baluardo alla interna, ed esterna sicurezza di que' piccioli stati. In *origine* tale si fu lo spirito del *feudalismo:* se poscia degenerò in abuso, ciò debbesi ascrivere al peggioramento, cui vanno soggette in mano dell'uomo le cose più sante. Nella Sezione sul diritto delle genti rimarcai di già come i Vassalli divenendo prepotenti inverso ai loro Signori, e gelosi tra di loro, si facessero lecite mille vessazioni, ed ingiustizie: l'interno non men dell'esterno ne risentì, allorchè

fu paralizzato quel vincolo, che dapprima sì tenacemente gli univa; e fu una larva, ed una chimera divenne il sistema della reciproca assistenza.

§. 423.

Crebbero poi gli inconvenienti, quando i Vassalli rendendosi padroni della giurisdizione civile, e criminale, non più furono sudditi subordinati ad un re, ma divennero re eglino stessi: in questo modo le diverse parti del potere, spettante al supremo capo della nazione, furono distratte, e non distribuite; e così la feudalità divenne una specie di governo, che divise lo stato in tanti piccoli stati, la sovranità in tante piccole sovranità. – Filang. Scienz. della Legislaz. cap. XVIII. tom. 2. ediz. cit. pag. 395. e seg. – Ecco dunque come questo sistema de' feudi abbia presso le nazioni, in seguito alla sua instituzione, perduta tutta quella bontà, e importanza, da cui sembrò contrassegnato al momento del suo nascere. Se non

che si conobbero finalmente gli abusi, che si andavano introducendo, o per dir meglio, che si erano già introdotti. I monarchi vi posero mano forte, e restituirono i feudi allo stato primevo della loro instituzione. Sembrami, che solamente in questo senso, ed avuto riguardo a quest' epoca di miglioramento, possa intendersi quanto asserisce un dotto Scrittore tedesco, allora che scrive..... *concludo nexum feudalem summæ potestati non nocere.* — Giusto Enningio Boemero — Introduc. ad Jus Pub. — Pars Special. lib. I. cap. IV. pag. 114. ediz. di Praga (1).

§. 424.

Dilatatosi pertanto il sistema feudale in Francia, in Italia, ed in Germania, tut-

(1) Quest'opera sui *Diritto pubblico interno* meritamente si annovera per uno dei migliori parti del di lei Autore. L'aspetto, sotto cui sono distribuite le materie, la sodezza delle teorie, conformi a quanto hanno pensato i più celebri maestri, la precisione nell'esporle, e la vasta erudizione, con cui sono fatte fiorite, la rendono utilissima al Giureconsulto.

togiorno i Principi si videro obbligati a sancire delle ordinanze relative ad una materia, per la quale non esistevano ancora leggi particolari. Queste ordinanze pertanto, che vagavano, per dir così, senza ordine, vennero poscia per cenno dell'imperator Federico I.° raccolte in un sol corpo da Oberto dall'Orto, e da Gherardo Negri, consoli Milanesi: presero d'allora in poi il nome di *consuetudines feudorum*, e furono aggiunte ai volumi delle leggi Giustinianee. Se vi fosse più ordine, e miglior disposizione nelle materie, intorno alle quali versano le prescrizioni di quelle leggi, noi saremmo maggiormente tenuti a chi impiegò l'opera propria per compilarle. Alla mancanza però de' raccoglitori, supplirono gli interpreti, e tutti quelli, che ridussero a principj teorici i varj titoli delle consuetudini feudali; ed è quindi seguendo le loro tracce, che si possono disporre le varie rubriche nell'ordine che segue.

§. 425.

1.° Cosa è il feudo? 2.° Come si dividono i feudi? 3.° Come si acquista il diritto ai feudi? 4.° Come si perde questo diritto? 5.° Quali sono i diritti, e i doveri del Vassallo. 6.° Quali quelli del Signore? 7.° Il diritto feudale ha qualche cosa di comune col diritto civile? 8.° Quali sono gli autori, che hanno scritto sui feudi? Tutte queste materie formano propriamente la *parte positiva* del diritto feudale, la quale, secondo Giulio Claro, — *est valde utilis, et quotidiana, super qua nonnulli juris interpretes integra commentariorum volumina perscripserunt.* — Ex lib. IV. Receptarum sententiarum — Tit. de feudis — §. 1.° pag. 139. ediz. Ven. del 1570. —

§. 426.

La parola *feudo*, che ora significa la *cosa*, che taluno concede ad altri a godere

sotto le condizioni particolari, e proprie di questo contratto; ora il *contratto stesso*, con cui da una delle parti si stipula un determinato servizio, dall'altra un determinato godimento; la parola *feudo*, io dissi, viene, secondo vogliono alcuni, da *fides* (*fede*), secondo altri da *fœdus* (*alleanza*), e per ultimo da *fiscus* (*fisco*), che era il complesso delle terre, che nella prima instituzione dei feudi si distribuivano. Di queste tre etimologie la più vera sembrami la prima, poichè – *ob excellentiam, et singularem fidem, qua vassallus domino obstringitur* – troviamo anche in molte antiche leggi, che *fideles* si chiamano i Vassalli, appunto in conseguenza al giuramento di fedeltà, ch' essi hanno prestato al loro Patrono nel momento dell' investitura del feudo. Quest' opinione adottata da molti, si accetta pure dal Claro alla questione v. della qui sopracitata opera.

§. 427.

Checchè però ne sia di queste varie etimologìe, noi poco desiderosi di tener dietro a ricerche, che sono più curiose, che utili, vediamo cos'è il feudo, considerato sotto l'aspetto di *contratto nominato*.

§. 428.

Il tedesco Rosenthal nel suo trattato – *De feudis* – lo definisce – *beneficium, quod ex benevolentia ita datur alicui, ut proprietas rei immobilis beneficiatæ, seu in feudum datæ, penes dantem remaneat: ususfructus vero illius ita ad accipientem transeat, ut ad eum, hæredesque ejus masculos, et fœminas (si ita actum) in perpetuum pertineat, ad hoc, ut ille, et ejus hæredes fideliter domino serviant, sive servitium sit determinatum, sive non.* – Confesso, che sebbene questa maniera di definire abbastanza faccia conoscere la

natura, e l'indole del contratto di feudo, parmi mancante nullameno di quell'essenziale requisito d'ogni definizione, chi i Logici fanno consistere nella *brevità*. (1). Perciò definiscasi piuttosto il feudo – *benevola concessio libera, et perpetua rei immobilis, vel æquipollentis, cum translatione utilis dominii, proprietate retenta, sub fidelitate, et exibitione servitiorum.* – Il Claro alla questione IV. riporta l'una, e l'altra definizione, e dopo di aver detto, che – *neutra harum definitionum transit sine difficultate* – soggiunge – *sed secunda magis placet* – Ciascuno con me certamente dovrebbe desiderare, che il Claro avesse esposti i motivi, pei quali egli dichiarò per inesatte l'una, e l'altra definizione; poichè se la prima è troppo ampia, e vaga, la seconda parmi opportunissima a far conoscere la vera indole del contratto di feudo. Infatti dicesi – *benevola concessio libera, et perpetua*, –

(1) „ Definitio est oratio, quæ quid sit id de quo agitur ostendit quam brevissime. „ Cicerone.

e ciò ci dimostra, che l'instituzione del feudo, in origine, venne dalla sola liberalità, e munificenza de' concedenti (1); si aggiunge – *rei immobilis*, – questo vuol dire, che ordinariamente la cosa infeudata è un fondo (*terreno*, o *casa*); *vel æquipollentis*, – poichè in progresso di tempo non solamente le terre, ma i pedaggi, le giurisdizioni, la celebrazion delle messe ecc. si concedettero in feudo; – *cum translatione utilis dominii, proprietate retenta*, – perchè realmente al momento della instituzione di questo contratto, in esso (partecipando in certa guisa della natura dell'enfiteusi) si divideva dal' *diretto* l'*utile* dominio. Il primo rimaneva all' *infeudante*, il secondo passava al *feudatario*. Se in seguito si alterò questa antica forma, ciò non deroga alla natura della prima instituzione. – *Sub fidelitate, et exibitione servitiorum* – e infatti il Vassallo è tenuto a prestare giuramento

(1) Feudorum origo imperatorum, et regum liberalitate, et munificentia, nata. – Così il cit. Rosenthal nella sua dedicazione a Rodolfo imperator d'Austria.

di fedeltà al suo Signore, e ad esibire a lui i proprj servigj. Qualunque pertanto fosse la contraria opinione, che di questa definizione sia potuta passare nel cervello di Claro, e ch' egli non manifestò, a me pare molto esatta, e complessiva

§. 429.

I civilisti parlando dei contratti in genere, li distinguono in *nominati*, e *innominati*. I primi sono quelli, che portano una denominazione, *mutuo*, *comodato*, *locazione ecc;* i secondi quelli che non si distinguono con una speciale appellazione, tali tutti quelli, che vengono dal noto *facio ut facias*. Ora, il feudo appartiene egli alla prima, od alla seconda specie? Non vi ha dubbio ch'egli appartenga alla prima, poichè ha un nome suo particolare, e tale, che lo distingue da tutti gli altri. – *Habet enim nomen singularem, et formam a cœteris contractibus differentem.* –

§. 430.

Molte sono le *divisioni*, che i Trattatisti offrono del feudo; io non ricorderò, che le principali, seguendo le teorìe di Rosental, e di Claro. Il feudo è o *regale*, o *non regale*. Perchè il feudo sia regale due cose principalmente debbono concorrere: 1.° che in feudo si conceda un regno, un ducato, una dignità: 2°. che questa qualunque dignità si conceda dall'imperatore, dal principe, o dal re. Ove questi due requisiti non concorrono il feudo non è regale. – Dicasi il feudo *nobile*, od *ignobile*. Il primo così denominasi, perchè nobilita la persona, che lo riceve, concedendole una qualche giurisdizione. Se nessuna giurisdizione al feudo è attaccata, esso è ignobile, o *burgense*. – Chiamasi *ligio* il feudo, quando chi lo concede non riconosce alcun superiore, e chi lo riceve promette al suo Signore fedeltà, e difesa – *sine respectu ad certam personam* – dicesi *non ligio*, quando in-

terviene una qualche eccezione relativamente a persona determinata, o individualmente nel *nome*, o nella *condizione*. – È *ecclesiastico* il feudo quando o si concede dalla chiesa, o da essa si ritiene col mezzo de' suoi prelati. Fuori di questo caso, i feudi sono *secolari*. -- Havvi il feudo *nuovo* ed *antiquo*, o *paterno*. Il primo ha luogo quando trattasi di una nuova investitura (nuova nel senso di *prima*), nè è ancora passato per gradi di successione: il secondo si verifica, quando passa ai discendenti col mezzo della successione; la qual specie di feudo non è da confondersi coll'*ereditario*, perchè propriamente dicesi tale quello, nella di cui investitura *si fa menzione di eredi* -- *susceptum pro se, et hæredibus*. – Il feudo è *proprio*, quando in esso hanno luogo tutte le caratteristiche essenziali di questo contratto, come sarebbe p. e. che la cosa sia immobile, che vi sia divisione tra dominio utile, e diretto, che vi intervenga giuramento di fedeltà ecc. Appellasi poi *improprio*, quando in forza di

patto si deroga a qualcuno di questi requisiti. I feudi moderni, a cagion d'esempio, sono tutti *improprj*, perchè la proprietà *diretta* è consolidata con l'*utile*; ed è sempre improprio il feudo *franco*, poichè – *ita constitutum est, ut nullum servitium præstetur.* – Si annovera ancora il feudo *condizionato*, e *non condizionato*. Il primo può essere limitato a *certa cosa*, a *certo tempo*, a *certi servigj*, a *certe sovvenzioni:* il secondo non conosce limitazioni. – Ogni feudo può essere o *reale*, o *personale*. Il feudo *personale* è quello, che *specialmente* fu conceduto ad una determinata persona, avuto riguardo ai suoi meriti, o servigj prestati, o da prestarsi: esso cessa col cessare di lei. Il *reale* poi passa anche agli eredi. Per ultimo vi ha il feudo *pignoratizio*, ed è – *si dominus in investitura dicit se a vassallo certam pæcuniæ summam accepisse, et pro ea hanc rem in feudum concedere, ea conditione, ut sibi, ac suis hæredibus liberum sit id redimere.* – Ved. Rosenthal. op. cit. –

§. 431.

Queste sono le più essenziali divisioni dei feudi: molte altre se ne annoverano o introdotte dall'*uso*, o immaginate dalla scrupolosa esattezza degli interpreti, ai quali io rimetto chiunque amasse di conoscerle.

§. 432.

Si acquistano i feudi col contratto propriamente detto *feudale*, colla *compera*, coll'*eredità*, col *diritto di accrescimento*, e colla *prescrizione*. Queste maniere di acquistare non solamente proprie del diritto feudale, ma eziandio comuni al diritto civile, non abbisognano di ulteriori schiarimenti per essere intese. All'Introduzione Enciclopedica basta di averle accennate.

§. 433.

Quante sono le *cause*, per le quali un Vassallo può decadere dal diritto del feudo? Molte; le principali però si riducono alle seguenti: 1.° Se il Vassallo si terrà per permesso un atto illecito colla moglie, figlia, o nipote del suo Signore, p. e. un *adulterio*, uno stupro (1). 2.° Se dopo la morte del Signore, ed entro un anno, non domanderà dal di lui successore la rinnovazione dell'investitura, e non presterà un nuovo giuramento di fedeltà. 3.° Se senza il previo permesso del Patrono, il Vassallo aliena il feudo ad altri, sia a titolo *oneroso*, o *gratuito*. 4.° Se essendo il feudatario obbligato al pagamento di una determinata pensione, non la soddisfa per un *triennio*. 5.° Se il Vas-

(1) . . . . . item si fidelis cucurbitaverit dominum, idest cum uxore ejus concubuerit, vel concubere se exercuerit, aut cum ea turpiter luserit, vel si cum filia, aut cum sorore domini concubuerit jure feudum amittere censetur. – Consuetud. feud. lib. I. tit. 5. – quib. mod. feud. amitt. –

sallo non somministra gli alimenti al Signore fatto povero, e indigente. 6.° Se qualche cosa commette in violazione della giurata fedeltà. 7.° Se entra in amicizia con qualche nemico del Signore. 8.° Se l'abbandona in mezzo ai pericoli d'una battaglia. 9.° Se deteriora la cosa infeudata. 10.° Se non rende avvertito l'infeudante del disastro, che sovrasta alla di lui persona. 11.° Se, potendo, non ha allontanato il pericolo del suo Signore. Ved. le consuet. feud. lib. 1.° tit. v. tit. XVII. XXIII. lib. 2.° -- Leggi anche il Claro op. cit. dalla quest. XLVIII. sino alla LVIII. inclusivamente, dalla pag. 407. alla 418.

§. 434.

Dalle qui sopra esposte cause di decadimento dal diritto del feudo, chiaro dunque risulta, che il *fine* di esso, rispetto al Patrono, si è, che abbia il Vassallo fedele, e pronto alla prestazione dei servigj; e rispetto al Vassallo, che possa

liberamente godere dei beneficj venienti dalla cosa infeudata, cioè -- *fructus*, *et commoditates omnes*, -- però assumendosi anche le corrispondenti obbligazioni, e pesi, quali sarebbero la *custodia* del feudo, e la *manutenzione* del medesimo. Ciò anche si evince da quel rapporto di analogìa, che havvi tre le *enfiteusi*, ed i *feudi*, tra questi, e i *beneficj de' preti*.

§. 435.

Tra gli obblighi del feudatario quello vi ha di servire il Patrono. Ora, dato il caso, che molti sieno i *condomini* del feudo, a chi dovrà egli per primo servire? Una tale questione, sebbene ovvia a presentarsi, è sfuggita all'occhio del Claro, ma essa si contempla dal Rosenthal, il quale per iscioglierla, così distingue: o questo caso si è preveduto dai condomini, e il Vassallo è obbligato di stare alle disposizioni da essi antecedentemente date; o non si è preveduto, ed è d'uopo così separar la questione. Se trattasi

di dare una cosa (il pagamento d'un canone, d'una pensione, d'una regalia), a ciascuno si deve dare la porzione spettante -- *singulis pro rata;* -- o si tratta di fare una cosa -- *ut est ire in militiam,* -- ed allora la preferenza per uno dei condomini sta nella scelta del Vassallo, -- *et tum in electione vassalli, tamquam debitoris, est, cui correorum credenti hæc servitia, singulis in solidum debita, præstare velit.* -- Tuttociò però debbesi intendere nel senso, che tutti, o più condomini nello stesso momento addomandino la prestazione dello stesso servigio.

§. 436.

Stipulato che sia con una regolare *investitura,* vogliasi questa *propria,* od *abusiva* (1), il contratto di feudo, il Patrono

(1) L'investitura *propria* corrisponde alla *tradizione reale* dei civilisti. L'*abusiva* somiglia a quella, che essi chiamano *simbolica.* Il Claro spiega diversamente la cosa; ma il risultato è lo stesso. Op. cit. Quest. XXVI.

non è più autorizzato, invito il Vassallo, di alienare ad altri il servigio del Vassallo stesso; e questo fatto potrebbe bastare per ritenerlo decaduto dal diritto di esigerlo. Alcuni Scrittori non sono persuasi di questo principio; pure a me sembra giustissimo; poichè l'elemento *essenziale* del contratto di feudo è la giurata fedeltà, e l'obbligo, che il Vassallo si assume di prestar dei servigj ad una *determinata* persona. Ora, trattandosi dunque di una mera, e semplice relazione personale, fondata questa sopra speciali rapporti, che sono sempre relativi, nè possono in alcun caso divenire affatto generali, si potranno questi obbliare col trasferire dall'uno in l'altro il diritto, che taluno ha di esigere dal Vassallo certi servigj? Ma, si risponde, che può il Patrono pignorare il dominio *diretto;* che quindi deve poter anche alienare ad altri i servigj, ch' egli ha diritto di esigere dal Vassallo. Si osserva, che altre sono le conseguenze della pignorazione; altre quelle della alienazione. Questa priva assolutamente, e per sempre

il Patrono del dominio, e quindi cessa ogni vincolo tra lui, e il Vassallo; quella all'invece non è che una *sospensione temporaria*, che cessa, cessando la causa, che l'ha fatta nascere. Quando si ritenesse un principio contrario, ognun vede che sarebbero sempre precarj i vincoli della feudalità; poichè in tale ipotesi, nella instituzione prima del feudo non si avrebbe più in iscopo di servire ad una determinata persona in compenso a certa porzion di terreno (od altro diritto di cosa immobile) da godersi; ma invece si penserebbe a servire chiunque andasse, o potesse andare nel dominio diretto di quel tale diritto. Ma tutto questo ripugna alla *ragione* del feudo, avuto riguardo alla primigenia sua costituzione.

§. 437.

Vi ha reciprocanza di diritti, e di obblighi tra il Vassallo, ed il Signore; il vincolo della feudalità li lega entrambi a pari nodo, e vi ha tra essi una *comune*

misura di diritti, e di doveri. Se quindi qualcun dimandasse – *si dominus feudi teneatur defendere vassallum, sicut vassallus dominum* – si dovrebbe rispondere *affermativamente*.

§. 438.

Il jus feudale è un diritto *per sè*, od ha egli qualche rapporto di affinità col *diritto civile?* Rispondo, che in istretto senso parlando ha un' indole, ed una natura tutt' affatto propria; ma che però nello stesso tempo molti punti di contatto lo avvicinano al jus civile. Infatti, se noi giudichiamo dall'elemento della *fedeltà*, e della *prestazion del servigio*, che cade nella stipulazione del feudo, siamo indotti a ritenere, che sia un contratto d' indole del tutto propria; se poi esaminiamo molti altri *incidenti*, che concorrono a formarlo, diciamo che grande analogìa lo assomiglia al diritto civile. Se svolgansi le pagine dei Trattatisti, trovansi ad ogni passo varj titoli, che

quelli prendono a prestito dal diritto civile: tali le rubriche – *de feudo sub conditione* – *de pignore sub lege commissoria in feudum concesso* – *de feudo per addictionem in diem* – *de pactis turpibus, et impossibilibus* – *falsa demonstratio an vitiet concessionem* – *etc.* Ciascun si avvede, che questi sono i *modi*, con cui nelle Pandette noi leggiamo inscritti molti titoli appartenenti alle civili materie; perciò i principj di esse, e le teorie, che da quelle possiamo cavare, otterranno pure utilmente la loro applicabilità anche in trattando di argomenti feudali. Ciò ritenuto, non sarà dunque strano lo stabilire per assioma generale, che chi si trova affatto digiuno delle teoriche della giurisprudenza *civile*, marcierà a tentone, e senza guida anche nella *feudale*. Ebbe pertanto ragione il Rosenthal di scrivere, che – *est enim per se jus singulare* (il feudale), *et separatum*, ma che però molti punti lo avvicinano al civile – *De quacumque enim juris parte quæris, in his usibus fere aliquid de illa reperies,*

(della materia civile), *sive de contractibus agas, sive de ultimis voluntatibus, sive de præscriptione, jure accrescendi, fideicommissorum, servitutum, legitimæ, ususfructus etc. loquaris; vel etiam de aliis rebus restitutioni subjectis, emphyteuticis, locationum generibus; vel de incrementis, meliorationibus sermonem instituas. Quapropter nemo se hujus juris interpretem feliciter profiteri poterit, nisi difficiliores juris civilis scripti, ac non scripti partes diligenter evolvat.* Op. cit.

§. 439.

E non solo col diritto civile, ma col *diritto pubblico interno* di uno stato trovasi il diritto feudale a contatto, però risguardandolo dal lato di una *instituzione politica*. Ved. Boem. op. cit. In questo senso si spiegano, per quanto io avviso, quei versi che trovai scritti, non mi ricordo più dove, e nei quali si magnifica l' instituzione dei feudi:

» *Certe feuda ducumque Cæsarumque*

» *Res sunt munificentia perampla*,
» *Bello commoda, patriæque togæque.* »

§. 450.

Quali sono gli Scrittori più celebri, che hanno versato sulle consuetudini feudali? (1) Io non parlo che di quelli che conosco. Ho letto il Claro nel suo Trattato — *de feudis* — (2) Ho consultato, e studiato il Rosentahl — *tractatus de feudis* — (3); ed ho esaminato qualche volta l'immenso lavoro del cardinale de Luca (4), ove in mezzo alle molte materie della Giurisprudenza, vi ha anche il diritto feudale. Nel Claro vi ha molta concisio-

(1) Le leggi sui feudi diconsi piuttosto praticamente — *consuetudines feudales*, — che — *jus scriptum feudale* — Ved. il Claro alla quest. II. op. cit. pag. 340.

(2) Questo trattato è tolto dal libro IV. — *receptarum sententiarum* — È diviso in 91. questioni; ciascuna preceduta da un sommario, e brevissima. Vedi l'edizione del 1570. di Venezia — Maschio edit.

(3) Quest'opera è dedicata all'imperatore Rodolfo; non indica il luogo della stampa. Essa è divisa in libri, in conclusioni, ed in capi.

(4) Theatrum justitiæ, et veritatis.

ne, semplicità, e chiarezza: la sua maniera però di trattare tanto le civili, che le criminali materie a *questioni*, e con un metodo affatto scolastico, fa sì che i suoi lavori manchino di quell'ordine, che disponendo le materie in titoli, in capi, in articoli, più facilmente soccorre la memoria. Io faccio quest' osservazione, perchè mi ricordo dell'aforismo di Bacone, il quale scrisse: — *practicæ vero plurimum interest ut jus universum digeratur ordine, in locos, et titulos, ad quos subito (prout dabitur occasio) recurrere quis possit, veluti in promptuarium paratum ad præsentes usus.* — Ved. l'opusc. — Legum leges, sive Francisci Baconii Tractatus de Fontibus Universi Juris per Aphorismos. Parisiis 1822. — Aph. LXXXVII. pag. 113. — Il tedesco Rosenthal ha offerto un vastissimo trattato sui feudi. Ridotte a regolarissimo metodo le materie, vi si trovano ben digerite, e arricchite di dilucidazioni, e di note. Quest' opera è un grosso, e grande volume *in foglio*, dimodochè all'aspetto potrebbe

disarmare la pazienza de' più volonterosi. Lo studio però non ne riesce scabroso, per l'ordine, che vi domina, e per il facile stile, in cui quegli argomenti sono scritti. Queste doti fecero dire a un poeta, che scrisse l'elogio del Rosenthal, e particolarmente dell'opera in esame:

„ *De feudis multi veteres scripsere, noviqüe;*
„ *Multa probet, laudet quisque quod ipse velit.*
„ *Judicium nostri sensus verbo eloquar uno;*
„ *Sunt alii spinæ, tu mihi Amice, Rosa es.* „

Il de Luca finalmente nel suo grande *Theatrum justitiæ, et veritatis* doveva introdurre sulla scena a fare la propria comparsa anche il *diritto dei feudi*. Questo sommo Giureconsulto amò trattare della materia in *discorsi*, i quali hanno per iscopo di decifrare molte questioni pratiche, che insorgevano a suoi tempi. Per leggere con profitto il de Luca, è necessario possedere anticipatamente dei principj teorici attinti da qualche institutista; e chi non fosse così premunito, correrebbe rischio di smarrirsi. Spettava direttamente all' Introduzione Enciclopedica l'esibire queste idee generali.

SEZIONE XIV.

Del Diritto Canonico.

„ *Ravvisandolo come un Codice di Leggi relative ai diritti, ed alle proprietà degli individui, e riflettendo agli effetti civili, che ne risultano, giudicheremo di esso d'una maniera assai favorevole.* „

Robertson.

§. 451.

Ammessa in uno stato qualunque la necessità di una religione; ritenuto per vero, che questa aver debba dei cultori, e dei devoti; che l'unione di questi propriamente dicasi *Chiesa*, la quale appunto è

una moltitudine *visibile* di fedeli stretti fra loro da un sol vincolo di fede, e di carità, e che sebbene sparsi su molti punti della superficie dell'orbe, costituiscono però un unico corpo; conceduto, che sebbene lo *scopo* di quest'unione sia generale a tutti i membri di essa (*ad beatiorem vitam omnes contendunt*), e che per tutti esista un sol rapporto, e sieno tutti partecipi degli stessi sacramenti, non godono però tutti della stessa potestà, o fungono i medesimi ufficj; dato che alcuni possano comandare, ed altri siano obbligati ad obbedire, e che da una diversità di *gradi* in autorità, ed in doveri ne venga un cert'ordine, che suolsi appellare *ecclesiastica gerarchia*, la quale differisce dal propriamente detto *stato della chiesa;* ritenuto che questa gerarchia debba avere un Primate, che fu da Cristo nominato in Pietro -- *ut capite constituto, schismatis tolleretur occasio* -- e i di cui diritti passarono col volger dei secoli a chi lo rappresentò, e il rappresenta; riflettendo che questo Primate, siccome

sovrano dell'union dei fedeli deve aver ricevuto da Cristo l'esercizio di una ecclesiastica potestà, divisibile in *legislativa* (*ob subordinationem hierarchicam a Christo institutam*), in *giudiziaria* (*sita in causis fidelium cognoscendis, et dirimendis*), ed in *coercitiva* (*ut ne et leges ecclesiæ, et decreta inania sint apud homines mordentes frenum*); posta mente a tutto questo, chiara dee risultare la necessità dell'esistenza di un *diritto*, che propriamente appellasi *ecclesiastico*.

§. 452.

Il diritto ecclesiastico altro non è che il complesso delle leggi ecclesiastiche - *justa quædam et ordinata complexio legum ecclesiasticarum, dicitur jus ecclesiasticum* – Chiamasi anche *canonico* dalla voce *canone*, che significa *regola*.

§. 453.

Siccome poi la cognizione delle leggi ecclesiastiche può essere o *storica*, o

filosofica, così questa seconda prende il nome di *giurisprudenza ecclesiastica* — *sive habitus leges ecclesiasticas scienter interpretandi, et negotia sacra ad illas rite explicandi.*

§. 454.

Il diritto ecclesiastico è suscettibile di varie divisioni; per esse si distingue in *divino*, ed *umano*, *pubblico*, e *privato*, *comune*, e *particolare*.

§. 455.

Il *divino* riconosce Cristo per autore: l'*umano* gli uomini rivestiti della facoltà di emanar delle leggi.

§. 456.

Se si ha riguardo all'*oggetto* di questo diritto può essere o *pubblico*, o *privato*. Privato quando s'occupa dei diritti, e dei doveri dei singoli fedeli nell'interior so-

brar potrebbe di troppo generica, discendasi pure al particolare, e si esaminino, per esempio, le relazioni che passano tra i principj dell'uno, e dell'altro diritto sul *matrimonio*, sulla *interpretazione* delle leggi, sulle regole della loro pratica *applicazione* ecc. In questi argomenti il diritto civile soccorre l'ecclesiastico, e vi ha un prestito di principj, e di teorie.

Conclusione.

Questo è il punto, a cui m'ha condotto la lunga serie delle molte idee sviluppate, e qui mi arresto. Ho ragionato sulla Giurisprudenza in genere, ed ho fatto cenno della nobiltà, e vastità di questo studio, il quale *diventa una professione quando le leggi sono grandemente moltiplicate.* — Ho scorso rapidamente sul diritto naturale (1) facendo sentire la di

(1) Dalla *maniera*, con cui io ho versato sulle idee generali di questa scienza, ognuno si sarà facilmente accorto, che ho fatta separazione tra *diritto naturale*, ed *Etica*. Questa distinzione necessarissima si trascurò da molti

lui importanza considerandolo come base cardinale di tutto l'edificio della Giurisprudenza, e *parte essenzialissima della medesima* – Dissi del diritto pubblico interno, e mostrando la convenienza, che esiste tra uomo, e società, ho potuto far conoscere, che *lo stato civile aumenta la forza delle leggi naturali.* – Una spontanea figliazione di idee mi condusse a parlare del diritto civile, siccome quello, che regola

trattatisti Giureconsulti, e soltanto i moderni ebbero senno di rilevarla. Il signor Francesco di *Zeiller* se ne occupò al §. 10. del suo *diritto naturale privato*: il dottissimo professor *Tamburini* l'ebbe in vista nella sua opera – *elementa juris naturæ* – pag. 8. ediz. di Mil.; e il professore *Talia* nelle sue *lettere sulla filosofia morale al cavalier Pindemonte*, scrisse.... *differiscono in questo* (il diritto naturale, e l'etica) *che il gius naturale tragge da quelle* (dalle relazioni essenziali alla nostra natura) *ordinatamente la serie dei diritti, e delle obbligazioni, che all'uomo competono; mentre la morale, alle obbligazioni sole arrestandosi, dirige la volontà nel loro pratico adempimento. Posti pertanto quei tre sommi attributi dell'uomo, che il fanno individuo, sociale, e religioso, volgesi subito ad ordinare le potenze di lui alla pratica degli importantissimi ufficj, che da essi attributi derivano.* – Lettera II. pag. 44. ediz. di Padova del 1817. – Il *De Ryssel* ha confusa l'etica col diritto naturale. Vedi la sua opera più volte citata. – E così leggi i principj del diritto naturale di Burlamaque. –

i diritti, e i doveri dei privati cittadini, e che *è proprio di ciascuna nazione*. Feci sentire la necessità di una procedura civile, perchè col mezzo di questa, e avanti ai soli tribunali si possono far valere i proprj diritti. – Del jus criminale ho fatta parola, siccome di quel ramo di legislazione *che rende l'uomo tranquillo, e sicuro*. – Così mi intrattenni sulla procedura criminale, facendo constare, che i tribunali non solo riconoscono la loro instituzione per la necessità di sopprimere le civili questioni, ma eziandio *per iscoprire, e punire i maleficj*. – Volgendo lo sguardo dall'interno all'esterno, indagai l'origine del diritto delle genti, ed ho potuto stabilire col Vattel, che *una nazione è una persona morale, che ha il suo intendimento, e la sua volontà, capace d'obbligazioni, e di diritti*. – Diedi un'occhiata ai bisogni delle nazioni, e mi occorse di ragionare sul loro commercio, ammettendo per verissima la proposizione, che *egli con una catena d'oro tutte insieme le stringe, e le annoda*. – Posi ri-

flesso alla complicata macchina della grande amministrazione di uno Stato, e fu ovvio lo stabilire la necessità della scienza politica, considerandola come l'*arte di regnare* in latissimo senso. — Versai alcun poco sulla statistica riguardandola come parte sussidiaria della politica, e facendola una scienza da sè *differente dall'economia politica, e dall'aritmetica politica.* — Rivolgendomi addietro sul cammino già fatto, trovai che tutta la Giurisprudenza può avere un sussidio nello studio del diritto romano, *il quale un tempo fu generalmente ricevuto, e formò il diritto comune delle nazioni.* — Come legislazione, che immediatamente seguì la romana, dissi sul diritto feudale, e mi valsi dell'opinion di un Inglese in dimostrando che *di questo sistema lo spirito era la nazionale difesa, e la domestica indipendenza.* — Finalmente esaminando lo stato civile, e vedendo che un altro egli ne contiene, il quale diversifica nello *scopo*, e nei *mezzi*, feci un picciol cenno sul diritto canonico, *ravvisandolo come un*

codice di leggi, e giudicando di esso d'una maniera assai favorevole. Ora, come avrò io soddisfatto al titolo di questo libro – *Saggio sull'Introduzione Enciclopedica allo Studio Politico-legale?...* Valga in ogni caso la mia buona intenzione, e nel portar giudizio s'abbia riguardo all'estensione dell'argomento, per versare sul quale mi fu d'uopo calcare una via piena di perigli, e su cui non istavano ancora impresse quelle tali orme, che me ne potessero di molto agevolare il passaggio.

FINE DEL SECONDO VOLUME.

APPENDICE.

OSSERVAZIONI

SULL' INSEGNAMENTO

DELLE SCIENZE POLITICHE.

PRELIMINARI.

Uomo - Società - Stato - Sua natura - Sua essenza - Suo scopo - Organizzazione degli Stati - Necessità di un regime - Interno - Esterno - Politica - Nozioni di essa - Sue diramazioni - Sue particolari

appellazioni - Arte di Stato, o di governare - Scienze Economico-Cameralistiche - Aritmetica Politica - Statistica - Storia degli Stati - Scienza del buon governo - Rapporti di questa Scienza - Modo di trattarle. -

PARTE PRIMA

Arte di Stato, o di governare.

Capo I.

Governo - Sovranità - Potere Legislativo - Leggi - Loro origine - Natura - Scopo - Differenze - Leggi Civili - Criminali - Commerciali - Ecclesiastiche - Politiche - Bontà assoluta - Bontà relativa di esse - Loro rapporti ai costumi - Al Clima - Allo sviluppo morale - Loro requisiti - Di non retroattività - Di universalità - Privilegj - Consuetudini - Statuti - Regole per la composizione delle Leggi, e formazione dei Codici. -

Capo II.

Le Leggi non comandano al cuore - Necessità di una potenza morale - Religione - Cosa sia - Sua influenza sulle Leggi - Sul Governo - Sui costumi - Clero - Suoi diritti - Suoi privilegj - Sue esenzioni - Leggi Canoniche - Stato Ecclesiastico - Differente dal Civile - Nello scopo - Nei mezzi - (Leggi Politiche). -

Capo III.

Altra potenza morale - Istruzione - Pubblica - Privata - Suoi rapporti colle Leggi - Col Governo - Colla Morale del popolo - Modo di insegnamento - Nelle Scienze - Nelle Lettere - (Leggi Politiche). -

Capo IV.

Atto pratico nel Governo - Amministrazione in genere - Politica - Giudiziaria - Civile - Criminale - Commerciale -

Militare - Magistrature - Tribunali - Dicasteri - Camere - Dipartimenti - Dell'Interno - Dell'Esterno - Delle Finanze - Della Guerra - Della Marina - Della Pubblica Istruzione - Del Culto - Autorità subordinate - (Leggi Politiche).. -

PARTE SECONDA

Scienze Economico-Cameralistiche.

Capo I.

Economia pubblica - Cosa sia - Suo oggetto - Suo scopo - Materie che abbraccia - Sue differenze dall'Aritmetica Politica - Dalla Statistica - Scrittori, che la illustrarono - Inglesi - Alemanni - Francesi - Italiani. -

Capo II.

Territorio di una Nazione - Suo clima - Sua Popolazione - Esame della opinione di Sonnenfels sull'aumento della popola-

zione - E' sorgente di forza - Di potenza - Di industria - Di ricchezza - Modi di favorirla - Matrimonio - Leggi antiche - Di Grecia - Di Roma - Cause, che la diminuiscono - Divorzj - Poligamia - Celibato - Pubblica incontinenza - Ozio pubblico - Occupazioni della popolazione - (Leggi Politiche). -

Capo III.

Agricoltura - E' fonte di opulenza - Proprietà fondiarie - Trasmissioni di esse facilitate dal tenore delle Leggi Civili - Contratti - Censimento - (Leggi Politiche) -

Capo IV.

Industria nazionale - Arti - Diverse specie di esse - Stabilimenti di manifattura - Mezzi per favorirli - Onori - Privilegj - Privative - (Leggi Politiche). -

Capo V.

Commercio - Sempre utile - Sempre necessario - Elementi del Commercio - Invenzioni - Ostacoli, che lo ritardano - Effetti - Leggi sulle Importazioni - Sulle Esportazioni - Sui Cambj - Sui Banchi - Sui Porti - Moneta - Colonie - Rapporti del Commercio colla civilizzazione - Colla Ricchezza nazionale - Cos' è Ricchezza - Deve esser diffusa sulla massa della popolazione - E' pernicioso, che stagni in in una sola classe - Mezzi di diffonderla - Travaglio - (Leggi Politiche). -

Capo VI.

Ricchezza dello Stato - Profetizia - Avventizia - Possedimenti - Terre del Fisco - Finanze - Tributo - Diretto - Censimento - Indiretto - Dazj - Dogane - (Leggi Politiche). -

PARTE TERZA

Aritmetica Politica.

Capo I.

Cosa sia - Come differisca dalla Statistica - A qual Nazione debba l'origine - Quali materie abbracci - Sua utilità - Sua importanza - Difficoltà in trattarla - Si divide in teorica, e pratica. -

Capo II.

La Pratica consiste nell'applicazione dei calcoli ai varj oggetti, di cui si occupa la Politica - Distinzioni di questi oggetti - Popolazione - Industria - Produzioni Agricole - Commercio - Forza armata - Applicazione dei calcoli aritmetico-politici alla popolazione dell'Austria, e del Regno Lombardo-Veneto - Somma dei valori prodotti annualmente dall'industria calcolata sulle braccia impiegate nell'arti, e nei

mestieri o in generale nell'Impero Austriaco, o in particolare in qualche Provincia di esso - Rapporti di approssimazione tra le produzioni o agricole, o industriali, e la consumazione di esse sopra una, o più Provincie dell'Austria, o del Regno Lombardo-Veneto - Fissata la quantità delle importazioni, ed esportazioni, determinare o annualmente, o sopra un decennio il guadagno, che può fare l'Impero Austriaco nelle sue relazioni commerciali con altri Stati - Fissata la massa totale della milizia Austriaca, assegnarne l'importo del mantenimento, distinguendo il tempo di pace da quello di guerra, e formando esatti calcoli sui casi di incremento, o di diminuzione della forza armata.

PARTE QUARTA

Scienza del buon Governo.

Capo I.

Definizione di essa nel senso di Sonnenfels - Provvede alla Sicurezza interna, ed esterna delle Nazioni - Alla Pubblica, ed alla Privata - In che consista l'esterna Sicurezza - Della Potenza degli Stati - Assoluta - Relativa - Reale - D'opinione - Bilancia del potere - Cause, che in Europa hanno introdotto il grande sistema dell'Equilibrio Politico - Mezzi di mantenerlo - Milizia. -

Capo II.

Sicurezza Interna, e dei Privati - Sicurezza della Persona - Sicurezza delle azioni - Sicurezza dei beni - Modi coi quali si ponno ledere queste tre differenti specie di sicurezza - Applicazione dei prin-

cipj teorici alla parte positiva delle Gravi Trasgressioni di Polizia. -

Capo III.

Trasgressioni contro la pubblica Sicurezza - Trasgressioni contro la sicurezza dei Privati - Trasgressioni contro la pubblica Costumatezza. -

---

Gov 536.3
Saggio sulla introduzione enciclope
Widener Library 007200733
3 2044 080 041 403